


LE POLITICHE DEL LAVORO IN FRIULI VENEZIA GIULIA



**Vademecum bimestrale di informazione
sugli interventi a favore dell'occupazione**

Aggiornamento del 15 settembre 2012

LE POLITICHE DEL LAVORO IN FRIULI VENEZIA GIULIA

**Vademecum bimestrale di informazione
sugli interventi a favore dell'occupazione**

Aggiornamento del 15 settembre 2012

Publicazione a cura di Michele Scozzai,
esperto di comunicazione e marketing
del mercato del lavoro
dell'Agenzia regionale del lavoro
della Regione Autonoma Friuli Venezia

INDICE DEL DOCUMENTO

BENVENUTO

LAVORATORI E CITTADINI NEI DIRITTI E NON SOLO NEI DOVERI DI ANGELA BRANDI	PAGINA 9
PAROLE PER COMINCIARE DI GIULIO MUSENGA	PAGINA 11
NOTE INTRODUTTIVE	PAGINA 13
LA RIFORMA NAZIONALE DEL MERCATO DEL LAVORO	PAGINA 14
DISPOSIZIONI NAZIONALI PER LA CRESCITA	PAGINA 24
IL PIANO «RESTART ITALIA»	PAGINA 26
LE NOVITÀ SU LAVORO E FORMAZIONE	PAGINA 28
ALTRE SEGNALAZIONI	PAGINA 36
DATE DA TENERE A MENTE	PAGINA 42
IL LAVORO IN RETE	PAGINA 46
RECAPITI UTILI	PAGINA 50

AZIONI E PROGETTI

PAGINA 57

AZIONE 1. SOSTEGNO AL REDDITO

Progetto 1. Cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria	PAGINA 58
Progetto 2. Mobilità indennizzata e non indennizzata	PAGINA 67
Progetto 3. Indennità di disoccupazione	PAGINA 74
Progetto 4. Ammortizzatori sociali in deroga	PAGINA 79
Progetto 5. Anticipazione dei trattamenti di CIGO e CIGS	PAGINA 85
Progetto 6. Lavoratori parasubordinati	PAGINA 87

AZIONE 1. SOSTEGNO AL REDDITO

- | | | |
|-------------|--|-----------|
| Progetto 7. | Accesso al credito per lavoratori in CIGS, precari e disoccupati | PAGINA 92 |
| Progetto 8. | Lavoro occasionale di tipo accessorio | PAGINA 95 |

AZIONE 2. FORMAZIONE

- | | | |
|-------------|---|------------|
| Progetto 1. | Lavoratori beneficiari di ammortizzatori in deroga | PAGINA 102 |
| Progetto 2. | Progetti aziendali di formazione e lavoro | PAGINA 104 |
| Progetto 3. | Progetto «Imprenderò» | PAGINA 106 |
| Progetto 4. | Piano per il ricollocamento di lavoratori disoccupati | PAGINA 109 |

AZIONE 3. SERVIZI PER L'IMPIEGO PUBBLICI E PRIVATI

- | | | |
|-------------|---|------------|
| Progetto 1. | Servizi per l'impiego in affidamento ai privati | PAGINA 113 |
|-------------|---|------------|

AZIONE 4. AGEVOLAZIONI PER L'OCCUPAZIONE

- | | | |
|-------------|---|------------|
| Progetto 1. | Incentivi all'assunzione, alla stabilizzazione e al lavoro autonomo e imprenditoriale | PAGINA 116 |
| Progetto 2. | Assunzione di personale a elevata qualificazione o da impiegare in attività di ricerca | PAGINA 127 |
| Progetto 3. | Incentivi per l'assunzione di lavoratori beneficiari di ammortizzatori in deroga | PAGINA 129 |
| Progetto 4. | Anticipazione dei trattamenti di sostegno al reddito per l'avvio di attività d'impresa o di lavoro autonomo | PAGINA 132 |
| Progetto 5. | Imprese cooperative costituite da lavoratori provenienti da aziende in crisi | PAGINA 135 |

AZIONE 4. AGEVOLAZIONI PER L'OCCUPAZIONE

Progetto 6.	Agevolazioni contributive per chi assume lavoratori over 50, in mobilità o disoccupati	PAGINA 138
Progetto 7.	Assunzione di lavoratori titolari dell'indennità di disoccupazione ordinaria	PAGINA 141
Progetto 8.	Reimpiego di personale con qualifica dirigenziale	PAGINA 144
Progetto 9.	Diritto al lavoro delle persone disabili	PAGINA 146
Progetto 10.	Fondo provinciale per l'occupazione dei disabili (Trieste)	PAGINA 149

AZIONE 5. TIROCINI, LSU, LPU

Progetto 1.	Lavori socialmente utili	PAGINA 153
Progetto 2.	Lavori di pubblica utilità	PAGINA 157
Progetto 3.	Tirocini formativi	PAGINA 161

AZIONE 6. PROGETTI SPECIALI DEL MINISTERO DEL LAVORO

Progetto 1.	Apprendistato e mestieri a vocazione artigianale («Amva»)	PAGINA 166
Progetto 2.	Lavoro e Sviluppo 4	PAGINA 169

AZIONE 7. CONCILIAZIONE E PARI OPPORTUNITÀ

Progetto 1.	Prevenzione e rimozione delle discriminazioni	PAGINA 171
Progetto 2.	Azioni positive per l'incremento delle opportunità e il pieno sviluppo delle persone	PAGINA 174
Progetto 3.	Sostegno alla qualità dell'occupazione (progetti «family friendly»)	PAGINA 176

AZIONE 7. CONCILIAZIONE E PARI OPPORTUNITÀ

- Progetto 4. Conciliazione dei tempi di vita e di lavoro ed emersione del sommerso («Si.Con.Te.») PAGINA 178
- Progetto 5. Sostegno all'imprenditoria femminile PAGINA 182

AZIONE 8. CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ E RESPONSABILITÀ D'IMPRESA

- Progetto 1. Contratti di solidarietà difensivi PAGINA 186
- Progetto 2. Promozione dei principi di responsabilità sociale nelle imprese PAGINA 190

AZIONE 9. PROFESSIONI

- Progetto 1. Contributi per l'avvio di attività in forma individuale PAGINA 193
- Progetto 2. Contributi per l'avvio di attività in forma associata o societaria PAGINA 196
- Progetto 3. Conciliazione dei tempi lavorativi e familiari: sostituzione del professionista PAGINA 199

AZIONE 10. STATI DI CRISI

- Progetto 1. Piani di fronteggiamento delle situazioni di grave difficoltà occupazionale PAGINA 202
- Quadro riassuntivo PAGINA 205

APPENDICE. IL NUOVO TESTO COORDINATO DEL «REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE E L'EROGAZIONE DEGLI INCENTIVI PER GLI INTERVENTI DI POLITICA ATTIVA DEL LAVORO» PAGINA 211

LA RETE INFORMATIVA DEL VADEMECUM PAGINA 231

LAVORATORI E CITTADINI NEI DIRITTI E NON SOLO NEI DOVERI

Rispondere all'esigenza di offrire un servizio pratico e aggiornato su quelle che sono le linee d'intervento in materia di lavoro: questo l'obiettivo che, già da alcuni anni, l'Assessorato si è proposto di perseguire attraverso la pubblicazione del *Vademecum sugli interventi a favore dell'occupazione in Friuli Venezia Giulia*, realizzato dall'Agenzia regionale del lavoro. Un'iniziativa la cui utilità è ben rappresentata dalla quantità d'informazioni presenti nel volume, che orientano l'utente in quell'universo formato da leggi, regolamenti, contributi e incentivi che costituiscono nel loro complesso quello che è l'intervento pubblico nel campo del lavoro.

Muoversi in mezzo alle normative applicate alla materia, infatti, può non risultare un'operazione semplice. Anzi, chi deve cercare un supporto alla propria iniziativa imprenditoriale o al proprio percorso professionale, o anche ottenere solo una semplice informazione, a volte rischia di uscirne confuso e scoraggiato.

Ecco perché lo stile di questo testo, tale da permettere un facile orientamento sui temi del lavoro, rappresenta un valore aggiunto che ne rende semplice la consultazione anche a chi non è un esperto del settore.

In questo senso credo sia da apprezzare il puntuale riferimento, telefonico e logistico, di un responsabile amministrativo per ogni azione illustrata. Questo consente, a chi è interessato, di avere sempre un collegamento diretto con l'ufficio o l'ente competente. Un deciso passo avanti, quindi, verso un rapporto funzionale ed efficiente fra servizio pubblico e cittadini.

La continua mutazione del quadro generale e le innovazioni previste negli strumenti posti in essere hanno inoltre reso indispensabile un aggiornamento bimestrale del volume, così da rimanere al passo anche con le scadenze dei termini dei vari interventi. Un testo informativo, quindi, sempre attuale e funzionale alle esigenze dell'utenza.

Per questi motivi ritengo che il *Vademecum* debba avere, oggi, una diffusione ancora maggiore che nel passato, tale da renderlo il più possibile fruibile e consultabile, specialmente in questo periodo di crisi in cui i cittadini hanno bisogno di essere al corrente di ciò che la Regione e lo Stato possono fare per

loro, sia nel campo della difesa del reddito e sia in quelle che sono definite le politiche attive del lavoro.

In entrambi i casi, l'impegno della Regione è quello di adottare tutti gli strumenti per salvaguardare i livelli occupazionali e per rendere dinamico il mercato del lavoro.

A tale fine gioca il proprio ruolo anche il pragmatismo e l'efficacia di uno strumento comunicativo come questo, che punta esclusivamente a informare per poter essere cittadini nei diritti e non solo nei doveri.

Angela Brandi

Assessore regionale al lavoro,
alla formazione, al commercio
e alle pari opportunità

PAROLE PER COMINCIARE

Il nuovo aggiornamento del *Vademecum di informazione sugli interventi a favore dell'occupazione* non può ancora pienamente dare conto del nuovo quadro normativo nazionale in tema di lavoro (Legge 28 giugno 2012, numero 92), non essendo stati emanati tutti i relativi provvedimenti attuativi ed essendo ancora in pieno svolgimento il dibattito su una serie di proposte, modifiche e integrazioni in materia.

Siamo costretti pertanto a rinviare approfondimenti e precisazioni sulla riforma e sui suoi futuri riflessi al momento in cui saranno adottati tutti gli atti previsti dalla normativa stessa e il quadro potrà essere letto e interpretato con minori margini di incertezza. Ciò non di meno, nelle pagine che seguono, si renderà conto – seppure brevemente - di quanto sta maturando a livello nazionale su occupazione e agevolazioni alle imprese.

Nel frattempo continuiamo a lavorare con l'obiettivo di fornire un profilo completo degli strumenti a disposizione di lavoratori, imprese e associazioni di categoria, cercando di dare una risposta adeguata (anche in termini di leggibilità e di utilizzo) nei confronti dell'utenza meno specializzata, senza venire meno all'esigenza, sentita dagli operatori, di avere uno schema di riferimento sufficientemente preciso e giuridicamente corretto.

Il nostro auspicio è che questo strumento possa essere sempre più vicino alle vostre esigenze e, per tale motivo, invitiamo a inoltrare ai nostri uffici suggerimenti e segnalazioni, utilizzando il seguente indirizzo di posta elettronica:

agire@agelav.fvg.it

Buona consultazione.

Giulio Musenga

Responsabile per l'informazione
e i rapporti esterni
dell'Agenzia regionale del lavoro

NOTE INTRODUTTIVE

Il consueto capitolo sui nuovi provvedimenti in materia di lavoro e formazione è preceduto, anche in questa edizione del *Vademecum*, da una ampia sezione dedicata alla **riforma nazionale del mercato del lavoro** (Legge 28 giugno 2012, numero 92) e da due brevi approfondimenti rispettivamente indirizzati:

1) al decreto legge 22 giugno 2012, numero 83, convertito con **Legge 7 agosto 2012, numero 134** (*Misure urgenti per la crescita del Paese*);

2) al rapporto *Restart Italia* (a cura del Ministero dello sviluppo economico) in tema di **occupazione e agevolazioni alle nuove imprese (startup)**.

Al documento sono stati inoltre aggiunti **due nuovi capitoli**: il primo, intitolato «Altre segnalazioni», riguarda misure o comunicazioni che non hanno una propria scheda all'interno del *Vademecum* (e che dunque non incidono sui singoli Progetti); il secondo, intitolato «Date da tenere a mente», è uno **scadenario** relativo a disposizioni, bandi o regolamenti regionali e nazionali (scadenario che sarà via via implementato).

In **appendice** si è invece ritenuto opportuno pubblicare, in virtù delle sue importanti implicazioni in Friuli Venezia Giulia, il testo coordinato del «Regolamento per la concessione e l'erogazione degli incentivi per gli **interventi di politica attiva del lavoro** previsti dagli articoli 29, 30, 31, 32, 33 e 48 della Legge regionale 9 agosto 2005, numero 18 (*Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro*)», così come modificato dal decreto del Presidente della Regione del 18 giugno 2012, numero 0130/Pres (pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione numero 26 del 27 giugno 2012).

Si è nel frattempo provveduto a una revisione di tutti i **link** contenuti nel *Vademecum*, revisione resasi necessaria anche in seguito a una importante attività di ristrutturazione del sito web istituzionale della Regione Friuli Venezia Giulia. Nel caso vi fossero, all'interno del documento, **collegamenti web non ancora operativi**, si suggerisce di copiare il relativo indirizzo internet nell'apposito spazio del vostro browser.

Si segnala che, al fine di rendere più agevoli le ricerche all'interno del documento, nella versione online completa del *Vademecum* sono operativi i **bookmark (o segnalibri) di Adobe Acrobat**.

Una profonda **rivisitazione dell'assetto grafico e contenutistico** del documento è in fase di ultimazione: l'obiettivo è di incrementare la fruibilità e l'efficacia delle informazioni in esso contenute. La nuova versione del *Vademecum* sarà pubblicata entro i prossimi mesi.

LA RIFORMA NAZIONALE DEL MERCATO DEL LAVORO

È stata pubblicata sul Supplemento ordinario numero 136 della Gazzetta Ufficiale numero 153 del 3 luglio 2012 la Legge 28 giugno 2012, numero 92 (*Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita*). **Il provvedimento è entrato in vigore il 18 luglio 2012 ed è disponibile al seguente sito web:**

http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/3027E62A-93CD-444B-B678-C64BB5049733/0/20120628_L_92.pdf

Il legislatore si è riservato la possibilità di modificare e integrare la norma con nuovi interventi *ad hoc*, motivo per cui la Legge 92/2012 è stata definita una *riforma in progress*: istituzioni, professionisti, associazioni di categoria e parti sociali hanno infatti segnalato problematiche interpretative e applicative, che dovranno necessariamente essere chiarite con successivi atti. Fin d'ora, la Legge prevede, in relazione a singoli interventi e misure, l'adozione di appositi decreti ministeriali per la definizione di criteri e modalità di attuazione.

La 92/2012 interviene sulle seguenti Leggi, modificandole in vari punti (sono indicati, per ciascuna norma, i link ai testi coordinati):

- decreto legislativo numero 167/2011 (**TESTO UNICO IN MATERIA DI APPRENDISTATO**)
<http://www.dplmodena.it/leggi/167-12%20TU%20Apprendistato.pdf>
- decreto legislativo numero 276/2003 (**RIFORMA BIAGI**)
http://www.dplmodena.it/leggi/Dlgs276_Modif_RiformaMercatoLavoro.pdf
- decreto legislativo numero 368/2001 (**LAVORO A TEMPO DETERMINATO**)
http://www.dplmodena.it/leggi/Dlvo%20368-01_Riforma2012.pdf
- decreto legislativo numero 151/2001 (**TESTO UNICO SU MATERNITÀ E PATERNITÀ**)
http://www.dplmodena.it/leggi/151-01_RiformaMercatoLavoro.pdf
- decreto legislativo numero 61/2000 (**LAVORO A TEMPO PARZIALE**)
http://www.dplmodena.it/leggi/61-2000_part-time_RML.pdf
- Legge numero 68/1999 (**NORME PER IL DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI**)
http://www.dplmodena.it/leggi/68-1999_L92-12.pdf
- Legge numero 604/1966 (**NORME SUI LICENZIAMENTI INDIVIDUALI**)
http://www.dplmodena.it/leggi/604-66_legge_RML.pdf

In concomitanza con l'entrata in vigore della Legge 92/2012, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha emanato la **circolare esplicativa numero 18**, intitolata: «**TIPOLOGIE CONTRATTUALI E ALTRE DISPOSIZIONI – PRIME INDICAZIONI OPERATIVE**».

La circolare è disponibile al sito web di seguito indicato:

http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/21FDF179-5B66-4ED5-B017-1EEE67DECE27/0/20120718_Circ_18.pdf

La circolare 18/2012 chiarisce in particolare alcuni aspetti relativi ai seguenti punti:

- disciplina del **contratto a tempo determinato**;
- **apprendistato** e clausole di stabilizzazione;
- **lavoro intermittente**;
- **lavoro accessorio**: campo applicativo e regime transitorio;
- disciplina del **collocamento disabili**;
- **dimissioni in bianco**.

La Direzione generale per le politiche dei servizi per il lavoro del Ministero, in data 19 luglio 2012, ha inoltre emanato la seguente comunicazione in relazione all'«**articolo 4, comma 33, lett. c) della Legge 28 giugno 2012, numero 92: livelli essenziali delle prestazioni concernenti i servizi per l'impiego**»:

La presente nota intende fornire alcuni indirizzi operativi per una applicazione omogenea delle disposizioni introdotte dalla Legge numero 92/2012 in materia di servizi per l'impiego. In particolare, l'articolo 4, comma 33, lett. b) della suddetta Legge apporta modifiche al decreto legislativo 21 aprile 2000, numero 181, individuando dei principi «nuovi» che stanno alla base dell'accertamento dello stato di disoccupazione e degli interventi per contrastare la disoccupazione di lunga durata, precedentemente individuati dall'articolo 4, comma 1 del citato decreto legislativo, così come novellato dall'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, numero 297. In base alla nuova disposizione la perdita e la sospensione dello stato di disoccupazione è disciplinata dai seguenti principi:

- *perdita dello stato di disoccupazione in caso di mancata presentazione senza giustificato motivo alla convocazione del servizio competente nell'ambito delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 del d.lgs. numero 181/2000;*
- *perdita dello stato di disoccupazione in caso di rifiuto senza giustificato motivo di una congrua offerta di lavoro a tempo pieno e indeterminato o di lavoro temporaneo nell'ambito dei bacini, distanza dal domicilio e tempi di trasporto con mezzi pubblici stabiliti dalle Regioni;*
- *sospensione dello stato di disoccupazione in caso di lavoro subordinato di durata inferiore ai sei mesi.*

Tali disposizioni diventano efficaci, e come tali hanno effetto sullo status di disoccupato, solo dopo l'emanazione dei provvedimenti regionali cui il medesimo articolo 4 del d.lgs. numero 181/2000 rinvia. (...) Resta inteso che [nel frattempo permangono] in vigore i provvedimenti regionali già emanati sulla base della normativa previgente.

Successivamente, in data 1 agosto 2012, il Ministero del lavoro ha emanato la **circolare numero 20 sul lavoro intermittente**. La circolare chiarisce il nuovo inquadramento giuridico, l'ambito di applicazione, gli obblighi e i divieti di ricorso relativi all'istituto. La circolare è pubblicata sul sito del Ministero all'indirizzo:

http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/C6606926-9BB3-46DE-9363-35AB3B2E4921/0/20120801_Circ_20.pdf

LE MODIFICHE ALLA RIFORMA INTRODOTTE DALLA LEGGE 134/2012

Il testo del **decreto legge 22 giugno 2012, numero 83** (pubblicato sul supplemento ordinario numero 129/L della Gazzetta Ufficiale numero 147 del 26 giugno 2012), coordinato con la **Legge di conversione 7 agosto 2012, numero 134** (*Misure urgenti per la crescita del Paese*) ha introdotto – all'articolo 46bis – sostanziali **modifiche alla Legge 28 giugno 2012, numero 92**. Il provvedimento è disponibile al seguente link:

<http://www.dplmodena.it/leggi/134-2012%20legge%20sviluppo.pdf>

Le **principali modifiche** alla Legge 92/2012 riguardano:

- 1) **I CONTRATTI A TERMINE**. Vengono rivisti i criteri per la determinazione del periodo di latenza tra un contratto a tempo determinato e l'altro (a seconda che il rapporto sia durato per un periodo inferiore, pari o superiore ai 6 mesi).
- 2) **APPRENDISTATO**. L'apprendistato in somministrazione, anche a tempo determinato, è reso possibile in tutti i settori produttivi.
- 3) **PARTITE IVA**. Sono modificati gli elementi presuntivi della durata e del reddito complessivo del collaboratore.
- 4) **LAVORO ACCESSORIO**. I titolari di integrazione salariale o di misure di sostegno al reddito possono prestare lavorazioni occasionali di tipo accessorio in tutti i settori produttivi, per l'anno 2013, con un compenso massimo di 3.000 euro nell'anno solare.
- 5) **INDENNITÀ DI MOBILITÀ**. È prorogata a requisiti pieni fino al 31 dicembre 2014.
- 6) **MONITORAGGIO SUGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI**. Entro il 31 dicembre 2014 si procederà a una ricognizione sulle prospettive economiche e occupazionali al fine di ipotizzare interventi correttivi ai rispettivi istituti.
- 7) **CONTRIBUZIONE DEGLI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA**. Per il 2013 l'aliquota contributiva rimane ferma al 27,72%, ma continuerà a crescere progressivamente fino a raggiungere il 33,72% a decorrere dal 2018. Per gli iscritti ad altre forme pensionistiche l'aliquota salirà al 20% già a partire dal 2013, per raggiungere il 24% a decorrere dal 2016.
- 8) **CIGS PER LE IMPRESE IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA**. La CIGS rimarrà in vigore fino al dicembre 2015, ma soltanto per quelle aziende dove sussistano prospettive di ripresa e di salvaguardia anche parziale dei livelli occupazionali, che saranno valutati sulla base di criteri determinati con decreto del Ministro del lavoro.
- 9) **BANCA DATI SULLE CRISI AZIENDALI**. Il Ministero del lavoro raccoglierà tutti i dati relativi alle situazioni in cui si è fatto ricorso ad ammortizzatori sociali. Con un decreto apposito saranno determinate le modalità per la raccolta.
- 10) **DISABILI**. Viene modificato l'articolo 3 della Legge numero 68/1999 (che già era stato rivisto dalla Legge 92/2012).
- 11) **CONCORDATO PREVENTIVO**. Vengono ampliate le fattispecie di trasferimento secondo cui, con accordo sindacale, concluso per una tutela anche parziale

dell'occupazione, possono essere posti limiti alla conservazione dei diritti dei lavoratori. La modifica riguarda l'articolo 47, comma 4bis, della Legge numero 428/1990.

12) **CALL CENTER.** L'attività di vendita diretta di prodotti o servizi in *outbound* può avvenire con contratto di collaborazione coordinata e continuativa a progetto solo sulla base di un corrispettivo fissato dalla contrattazione collettiva di riferimento. I call center con almeno 20 dipendenti che trasferiscono all'estero la propria attività perdono l'incentivo previsto dall'articolo 8, comma 9, della Legge numero 407/1990.

LE PRINCIPALI NOVITÀ INTRODOTTE DALLA RIFORMA DEL LAVORO

Si ritiene utile riproporre in sintesi le **principali novità** introdotte dalla **riforma nazionale del lavoro** (Legge 92/2012, modificata dalla Legge 7 agosto 2012, numero 134). **Di seguito si riportano i punti centrali affrontati dal provvedimento.**

APPRENDISTATO. Il contratto di apprendistato si configura come la principale porta d'ingresso al mondo del lavoro per i giovani. La riforma introduce novità per la stabilizzazione delle assunzioni di nuovi apprendisti. L'assunzione di nuovi apprendisti diventa possibile solo se risulta confermato, al termine del percorso formativo, il 50 per cento dei rapporti di apprendistato svolti nell'ultimo triennio. Fino al 18 luglio 2015, tale percentuale è ridotta al 30 per cento. Sono esclusi dall'applicazione di tali norme i datori di lavoro che hanno alle dipendenze un numero di dipendenti inferiore alle 10 unità. Dal primo gennaio 2013, il datore di lavoro, anche per il tramite di un'agenzia di somministrazione di lavoro, può assumere apprendisti nel numero di 2 ogni 3 dipendenti (prima il rapporto numerico era di 1/1). Per i datori di lavoro con meno di 10 dipendenti rimane il rapporto numerico di 1/1 e, pertanto, non si può superare il limite del 100% di assunzioni di apprendisti

rispetto alle maestranze specializzate e qualificate. La durata minima dell'apprendistato è fissata in sei mesi, salvo che per i datori di lavoro che svolgono attività in cicli stagionali. In questo caso la contrattazione collettiva nazionale di settore può stabilire modalità specifiche di svolgimento del contratto di apprendistato, anche a termine. Il datore di lavoro senza dipendenti specializzati o qualificati oppure che ne abbia meno di 3, può comunque assumere fino a 3 apprendisti. Alle imprese artigiane si applicano i limiti dimensionali previsti dalla leggequadro sull'artigianato. Viene esclusa la possibilità di assumere apprendisti, per il tramite di un'agenzia per il lavoro, con un contratto di somministrazione a termine. Con le nuove norme, l'apprendista rientra nell'ambito di applicazione dell'Assicurazione sociale per l'impiego (Aspi), l'ammortizzatore sociale che a partire dal primo gennaio 2013 andrà a sostituire le prestazioni di sostegno al reddito in caso di perdi-

ta di occupazione. Dalla stessa data è previsto quindi il contributo di finanziamento dell'Aspi pari all'1,31% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali. Anche per gli apprendisti, in caso di interruzione del rapporto di lavoro per dimissioni o per recesso con preavviso da parte del datore di lavoro, è dovuto a carico di quest'ultimo un contributo del 50 per cento del trattamento mensile iniziale dell'Aspi per ogni 12 mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni.

CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO. Viene introdotta la possibilità di stipulare il primo contratto di lavoro a tempo determinato con un lavoratore senza obbligo di indicare la causale specifica che giustifica l'apposizione del termine (cosiddetta «a-causalità»). Tale contratto potrà avere una durata massima di 12 mesi e non è prorogabile, anche se la durata inizialmente stabilita è inferiore alla durata massima. Può essere concluso per qualsiasi tipo di mansione, tra un lavoratore e un datore di lavoro, sia come primo contratto a termine e sia come prima missione di lavoro in somministrazione a tempo determinato. La contrattazione collettiva nazionale può ammettere, in alternativa all'ipotesi di «a-causalità», che la causale non sia indicata nel contratto a tempo determinato o nel contratto a termine a scopo di somministrazione qualora vi sia un processo organizzativo determinato da particolari condizioni (startup, lancio di nuovi prodotti o attività, fase supplementare di un progetto di ricerca), nel limite del 6% dei lavoratori impegnati nell'unità produt-

tiva. Al di là dei casi specifici riportati sopra, la durata massima del contratto a termine è confermata in 36 mesi, superati i quali il contratto si trasforma a tempo indeterminato. A tal fine vengono computati anche i periodi di somministrazione di lavoro a tempo determinato svolti per mansioni equivalenti a partire dall'entrata in vigore della riforma (18 luglio 2012). Tra un contratto a termine e l'altro con il medesimo lavoratore devono passare almeno 60 giorni nel caso di durata inferiore ai 6 mesi oppure 90 nel caso di durata superiore ai 6 mesi. Il contratto a termine è sottoposto a una un'aliquota contributiva aggiuntiva pari all'1,4% della retribuzione imponibile, per il finanziamento della nuova Assicurazione sociale per l'impiego.

CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO. La riforma stabilisce che, così come previsto per il contratto a tempo determinato, è possibile ricorrere alla somministrazione di lavoro, tramite agenzia per il lavoro, senza la necessità di specificare le ragioni specifiche che giustificano l'apposizione del termine. La missione dovrà durare al massimo 12 mesi. Ai fini del calcolo della durata massima del contratto a termine (pari a 36 mesi), vengono ora computati anche i periodi di lavoro svolti in somministrazione a termine presso la stessa impresa utilizzatrice e per le stesse mansioni. Anche per i contratti di somministrazione a termine è previsto il contributo aggiuntivo dell'1,4% della retribuzione previdenziale imponibile, per finanziare la nuova Assicurazione sociale per l'impiego.

CONTRATTO DI INSERIMENTO. A partire dal primo gennaio 2013 non è più possibile utilizzare questa tipologia contrattuale. Il contratto di inserimento e reinserimento viene abrogato dalla nuova riforma del mercato del lavoro, salvo che per le assunzioni effettuate entro il 31 dicembre 2012.

CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE. La riforma prevede la possibilità per il lavoratore di modificare le clausole elastiche o flessibili eventualmente inserite nel contratto di lavoro. Per favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro del dipendente, è consentita una maggiore negoziazione degli elementi del rapporto di lavoro a tempo parziale. Viene previsto il diritto di ripensamento riguardo alle clausole elastiche o flessibili per motivi stabiliti dalla legge o dai contratti collettivi.

CONTRATTO DI LAVORO INTERMITTENTE. Sul contratto di lavoro intermittente sono previste modifiche che delimitano la possibilità di chiamata del lavoratore. Viene eliminato il lavoro intermittente per i cosiddetti periodi predeterminati (ferie estive, vacanze pasquali o natalizie) nell'arco della settimana, del mese o dell'anno. Rimane quindi la possibilità per la contrattazione collettiva di riferimento di individuare le esigenze che consentono l'utilizzo dell'istituto. Il contratto di lavoro intermittente si può stipulare esclusivamente con soggetti di età inferiore ai 24 anni oppure di età superiore ai 55 anni. La comunicazione amministrativa deve essere effettuata prima dell'inizio della prestazione lavorativa.

CONTRATTO A PROGETTO. La riforma tende a evitare utilizzi impropri del contratto a progetto con disincentivi normativi e contributivi, nonché con una definizione più stringente del progetto o dei progetti che costituiscono l'oggetto della collaborazione coordinata e continuativa. Pertanto, a partire dal 18 luglio 2012, le nuove norme prevedono che: **a)** il progetto deve essere funzionalmente connesso al conseguimento di un risultato finale e non può consistere in una mera riproposizione dell'oggetto sociale dell'impresa committente, né in compiti meramente ripetitivi; **b)** quando l'attività del collaboratore a progetto è analoga a quella svolta da lavoratori subordinati, salvo prova contraria del committente, la collaborazione viene considerata un rapporto di lavoro subordinato fin dall'inizio; **c)** le parti possono risolvere per giusta causa la collaborazione prima della scadenza del termine, mentre il committente potrà recedere anche quando il collaboratore non risulti professionalmente idoneo per realizzare il progetto, così come il collaboratore potrà recedere con preavviso nel caso in cui tale facoltà sia prevista nel contratto; **d)** il compenso del collaboratore, proporzionato alla qualità e quantità di lavoro prestato, non potrà essere inferiore ai minimi contrattuali previsti per mansioni equiparabili a quelle svolte dal collaboratore e calcolate sulla media dei contratti collettivi di riferimento; **e)** a partire dal 2013 l'indennità una tantum introdotta dal decreto anticrisi (Legge 2/2009) viene riconosciuta ai collaboratori che in regime di monocommittenza abbiano avuto nell'anno precedente un reddito non superio-

re ai 20 mila euro; l'indennità sarà riconosciuta agli iscritti alla gestione separata Inps, che abbiano versato nell'anno precedente almeno 4 mensilità e in quello di riferimento almeno una mensilità; l'importo dell'indennità è pari all'importo del 5% del minimale annuo di reddito previsto dalla Legge 233/90 moltiplicato per il minor numero tra le mensilità versate nell'anno in corso e in quello precedente; nel triennio 2013-2016 è previsto un regime transitorio che eleva l'importo e riduce parzialmente i requisiti di accesso alla prestazione da 4 a 3 mesi con riferimento all'anno precedente; **f)** le aliquote contributive sui contratti a progetto aumenteranno progressivamente di un punto percentuale a partire dal 2013 e fino al 2018. Per gli iscritti alla gestione separata Inps nel 2013 la contribuzione rimane al 27% e raggiungerà il 33% nel 2018. Per gli iscritti ad altra gestione, la contribuzione già dal 2013 aumenta al 20% e raggiungerà il 24% a partire dal 2016.

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE CON PARTIVA IVA. Anche il lavoro autonomo svolto da professionisti con partita IVA è modificato con la previsione di tre criteri presuntivi, in presenza di almeno due dei quali - e in mancanza di prova contraria da parte del committente - si ritiene sussistere una collaborazione coordinata e continuativa (che in assenza di un progetto specifico, si trasformerebbe in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato). La riforma prevede che per escludere tali criteri presuntivi, e quindi per considerare come genuina la colla-

borazione a partita IVA, sia necessario un compenso minimo di 18 mila euro lordi annui per il 2012. I criteri presuntivi sono: **a)** una durata superiore agli 8 mesi annui, nel corso di due anni solari consecutivi; **b)** la riconducibilità a un soggetto o a un centro di imputazione di interessi di un corrispettivo superiore all'80% del reddito prodotto dal professionista in due anni solari consecutivi; **c)** una postazione di lavoro presso una delle sedi del committente.

CONTRATTO DI LAVORO ACCESSORIO.

Anche la disciplina delle prestazioni lavorative di tipo occasionale e accessorio è parzialmente modificata, ovvero: **a)** il compenso non deve essere superiore ai 5mila euro nell'anno solare, anche se corrisposto da diversi committenti; fermo restando tale limite, nel caso in cui il committente sia un imprenditore commerciale o un professionista, rispetto al singolo committente il lavoratore non può percepire più di 2 mila euro; **b)** per le attività agricole di carattere stagionale, il lavoro accessorio è ammesso solo per pensionati e per i giovani sotto i 25 anni, iscritti a un ciclo scolastico o universitario; **c)** il valore orario del voucher verrà stabilito a seguito di un confronto con le parti sociali; **d)** anche la pubblica amministrazione può ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio, nei limiti delle politiche di contenimento dei costi del personale e del patto di stabilità; **e)** nel corso del 2013, i percettori di cassa integrazione salariale o di misure di sostegno del reddito, in qualsiasi settore produttivo, compresi

gli enti locali, possono lavorare con contratto di lavoro accessorio per un compenso massimo di 3.000 euro nell'anno solare.

TIROCINIO FORMATIVO. La riforma prevede l'introduzione di linee guida, da individuare in sede di conferenza Stato-Regioni, finalizzate a stabilire standard minimi e uniformi per i tirocini formativi. Tra questi criteri rientra il riconoscimento di un compenso minimo per le attività svolte dal tirocinante, in assenza del quale è prevista una sanzione amministrativa.

IL LICENZIAMENTO INDIVIDUALE. La Legge 92/2012 modifica in modo rilevante la disciplina dei licenziamenti e, in particolare, l'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori. In considerazione della complessità e della vastità della materia, si ritiene non opportuno trattarla in questa sede. Lo stesso dicasi per la disciplina dei licenziamenti collettivi.

L'ASSICURAZIONE SOCIALE PER L'IMPIEGO (ASPI). La Legge 92/2012 modifica profondamente l'assetto delle misure di sostegno al reddito dei lavoratori in caso di perdita del lavoro. A partire dal primo gennaio 2013 e con riferimento agli eventi di disoccupazione determinatisi a partire da tale data, viene introdotta la nuova Assicurazione sociale per l'impiego (Aspi), che andrà a sostituire l'indennità di mobilità (che sarà comunque mantenuta fino al 2014), l'indennità di disoccupazione non agricola ordinaria, l'indennità di disoccupazione con requisiti ridotti e l'indennità di disoccupazione speciale nell'edilizia, e

sarà a regime nel 2017. L'Aspi fornirà a tutti i lavoratori dipendenti - compresi gli apprendisti e i soci lavoratori di cooperativa con un rapporto di lavoro subordinato, e con l'esclusione dei dipendenti assunti a tempo indeterminato dalla pubblica amministrazione - che abbiano perduto involontariamente l'occupazione e abbiano due anni di assicurazione e almeno un anno di contribuzione nel biennio precedente l'inizio del periodo di disoccupazione, un'indennità mensile di disoccupazione. L'indennità mensile sarà pari al 75% nei casi in cui la retribuzione sia pari o inferiore a 1.180 euro. Per gli stipendi superiori è previsto un ulteriore 25% calcolato sulla differenza tra la retribuzione del lavoratore e i 1.180 euro, ma in ogni caso l'importo mensile non potrà essere superiore a quello mensile massimo previsto dalla Legge 427/1980. Dopo i primi sei mesi vi sarà una riduzione del 15%, che diventerà pari al 30% dopo ulteriori sei mesi. Per ottenere tale prestazione i lavoratori devono inviare la domanda all'Inps per via telematica entro due mesi dalla data di spettanza del trattamento, a pena di decadenza. L'indennità verrà sospesa in caso di nuovo impiego. Dal primo gennaio 2013, tutti i lavoratori dipendenti espulsi dal mercato del lavoro che possono far valere almeno tredici settimane di contribuzione negli ultimi dodici mesi - purché siano stati versati i contributi per l'assicurazione obbligatoria - avranno diritto a una mini-Aspi (che verrà corrisposta per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione nell'ultimo anno). Dal primo gennaio 2013, oltre ad applicarsi l'attuale contribuzione dell'1,31%,

verrà introdotto un aumento contributivo dell'1,31% per i rapporti di apprendistato. Per i rapporti di lavoro non a tempo indeterminato, si prevede un contributo aggiuntivo a carico del datore di lavoro nella misura dell'1,4% calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali. Nel limite delle ultime 6 mensilità, tale contributo addizionale è restituito al datore di lavoro, successivamente al periodo di prova, in caso di trasformazione a tempo indeterminato. Dal primo gennaio 2013, in tutti i casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato o di apprendistato per causa diversa dalle dimissioni, il datore di lavoro sarà obbligato a versare una somma pari al 50% del trattamento mensile iniziale di Aspi per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni. L'anzianità include anche i periodi di lavoro con contratto diverso rispetto a quello a tempo indeterminato. Per tutti i casi di cessazione dalla precedente occupazione intervenuti fino al 31 dicembre 2012 si applicheranno le disposizioni in materia di indennità di disoccupazione ordinaria non agricola. La nuova Aspi (dal 2017) potrà essere anche incassata in un'unica soluzione ai fini di avviare un'attività autonoma. L'Aspi dovrebbe incidere anche sulla CIGS, cui sarà possibile ricorrere fino al 2015, qualora vi sia una prospettiva di continuazione delle attività e di salvaguardia dei livelli occupazionali per le aziende in amministrazione straordinaria.

L'INDENNITÀ UNA TANTUM. Le nuove norme modificano anche la disciplina dell'indennità una tantum introdotta

dal decreto anticrisi per i rapporti di tipo collaborativo. A partire dal 2013, tale indennità viene riconosciuta, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, ai collaboratori che in regime di monocommittenza abbiano avuto nell'anno precedente un reddito non superiore a 20 mila euro. L'indennità sarà riconosciuta agli iscritti alla gestione separata Inps, che abbiano versato nell'anno precedente almeno 4 mensilità e in quello di riferimento almeno una mensilità. L'importo dell'indennità è pari all'importo del 5% del minimale annuo di reddito previsto dalla Legge 233/90 moltiplicato per il minor numero tra le mensilità versate nell'anno in corso e in quello precedente.

CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA. Per rendere graduale il passaggio al nuovo sistema di ammortizzatori, il legislatore ha previsto che nel periodo 2013-2016, a fronte di accordi governativi e per un massimo di dodici mesi e senza soluzioni di continuità, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può disporre in deroga alla normativa vigente misure di sostegno al reddito per specifici settori produttivi e aree regionali.

FONDI DI SOLIDARIETÀ BILATERALI. Per le aziende che occupano mediamente più di 15 dipendenti e non beneficiano di ammortizzatori sociali, è prevista l'istituzione obbligatoria di fondi di solidarietà bilaterali che abbiano lo scopo di garantire misure di sostegno al reddito integrative e straordinarie, nonché di contribuire al finanziamento di for-

me di riqualificazione e formazione del personale.

LAVORATORI OVER 50 E DONNE. A decorrere dal primo gennaio 2013, in relazione alle assunzioni con contratto di lavoro dipendente, a tempo determinato, anche in somministrazione, di lavoratori di età pari o superiore ai 50 anni, disoccupati da oltre 12 mesi, è prevista una riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro per la durata di 12 mesi. Se il contratto di assunzione viene successivamente trasformato a tempo indeterminato, la riduzione dei contributi si prolunga fino al diciottesimo mese. La riduzione del 50% dei contributi posti a carico del datore di lavoro è riconosciuta anche per l'assunzione di donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito e in possesso dei requisiti previsti dalla normativa.

GENITORIALITÀ. Il padre lavoratore dipendente, entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, ha l'obbligo di astenersi dal lavoro per un giorno (per tale giorno è riconosciuta un'indennità a carico dell'Inps pari al 100% della retribuzione). Entro lo stesso periodo, egli può astenersi per ulteriori due giorni, anche continuativi, previo accordo con la madre e in sostituzione di quest'ultima nel caso stia usufruendo del congedo di maternità. La misura è da ritenersi sperimentale per gli anni 2013-2015.

DIMISSIONI IN BIANCO. Per contrastare il cosiddetto fenomeno delle dimissioni in bianco, viene rafforzato il regime della convalida, che deve essere effettuata presso la Direzione territoriale del lavoro o presso il Cpi territorialmente competenti.

Le informazioni riportate sopra sono principalmente tratte dal portale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dove sono disponibili ulteriori dettagli sulla nuova normativa sul lavoro. Il portale è disponibile al sito web:

<http://www.cliclavoro.gov.it/>

Uno speciale sulla riforma del lavoro è disponibile anche al seguente link:

<http://www.dplmodena.it/RIFORMA.html>

NOTA. Considerate la complessità della riforma, le numerose modifiche che essa apporta a precedenti testi di legge e il suo rilevante impatto su procedure e istituti contrattuali, e in attesa di successivi atti e chiarimenti, si è ritenuto opportuno rinviare alle prossime edizioni del Vademecum l'allineamento dei singoli Progetti alla nuova disciplina. Fin dal presente aggiornamento si è tuttavia fatto esplicito e frequente richiamo, all'interno delle schede pubblicate nelle pagine che seguono, ai contenuti e alle linee guida della Legge 92/2012.

DISPOSIZIONI NAZIONALI PER LA CRESCITA

Il decreto legge 22 giugno 2012, numero 83 (supplemento ordinario numero 129/L della Gazzetta Ufficiale numero 147 del 26 giugno 2012), coordinato con la Legge di conversione 7 agosto 2012, numero 134 (*Misure urgenti per la crescita del Paese*), oltre a modificare la Legge 92/2012 (riforma del lavoro)., introduce una serie di **novità che riguardano imprese e occupazione**. Se ne riportano brevemente alcune.

CONTRIBUTO TRAMITE CREDITO DI IMPOSTA PER LE NUOVE ASSUNZIONI DI PROFILI ALTAMENTE QUALIFICATI (ART. 24). A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legge 22 giugno 2012, numero 83, a tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dalle dimensioni aziendali, dal settore economico in cui operano, nonché dal regime contabile adottato, è concesso un contributo sotto forma di credito d'imposta del 35% (con un limite massimo pari a 200 mila euro annui a impresa) del costo aziendale sostenuto per le assunzioni a tempo indeterminato di: **a)** personale in possesso di un dottorato di ricerca universitario conseguito presso una università italiana o estera se equipollente in base alla legislazione vigente; **b)** personale in possesso di laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico impiegato in attività di ricerca e sviluppo.

LIQUIDAZIONE DELL'IVA SECONDO LA CONTABILITÀ DI CASSA (ART. 32BIS). In esecuzione alla facoltà accordata dalla direttiva 2010/45/UE del Consiglio del 13 luglio 2010 per la cessione di beni e per le prestazioni di servizi effettuate da soggetti passivi con volume d'affari non superiore ai 2 milioni di euro nei confronti di committenti che agiscono nell'esercizio di impresa, arte o professione, l'imposta sul valore aggiunto diviene esigibile al momento del pagamento dei relativi corrispettivi. Per i medesimi soggetti l'esercizio del diritto alla detrazione dell'imposta relativa agli acquisti dei beni o dei servizi sorge al momento del pagamento dei relativi corrispettivi. Il provvedimento non si applica alle operazioni effettuate da soggetti che si avvalgono di regimi speciali di applicazione dell'imposta, né a quelle poste in essere nei confronti di cessionari o di committenti che assolvono l'imposta mediante l'applicazione dell'inversione contabile. L'imposta diviene comunque esigibile dopo un anno dal momento di effettuazione dell'operazione.

SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA A CAPITALE RIDOTTO (ART. 44). Fermo quanto previsto dall'articolo 2463bis del codice civile, la società a responsabilità limitata a capitale ridotto può essere costituita con contratto o atto unilaterale da persone

fisiche che abbiano compiuto i trentacinque anni di età alla data della costituzione. L'atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico e deve indicare gli elementi di cui al secondo comma dell'articolo 2463bis del codice civile, ma per disposizione dello stesso atto costitutivo l'amministrazione della società può essere affidata a una o più persone fisiche anche diverse dai soci. La denominazione di società a responsabilità limitata a capitale ridotto, l'ammontare del capitale sottoscritto e versato, la sede della società e l'ufficio del registro delle imprese presso cui questa è iscritta devono essere indicati negli atti, nella corrispondenza della società e nello spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato con la rete telematica ad accesso pubblico. Al fine di favorire l'accesso dei giovani imprenditori al credito, il Ministro dell'economia e delle finanze promuove, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un accordo con l'Associazione bancaria italiana per fornire credito a condizioni agevolate ai giovani di età inferiore a trentacinque anni che intraprendono attività imprenditoriale attraverso la costituzione di una società a responsabilità limitata a capitale ridotto.

MISURE PER LO SVILUPPO DELLE IMPRESE CULTURALI DELLO SPETTACOLO (ART. 51BIS).

Agli organismi dello spettacolo, nelle diverse articolazioni di genere e di settori di attività cinematografiche, teatrali, musicali, di danza, di circhi e di spettacoli viaggianti, costituiti in forma di impresa, è riconosciuta la qualifica di micro, piccola e media impresa ai sensi della disciplina dell'Unione europea. Tali imprese usufruiscono delle agevolazioni nazionali e dell'Unione europea previste dalla normativa vigente per le piccole e medie imprese, in attuazione del decreto del Ministro delle attività produttive del 18 aprile 2005, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale numero 238 del 12 ottobre 2005.

Il testo completo e coordinato della norma è disponibile al seguente link:

<http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012-06-22;83>

IL PIANO RESTART ITALIA

Il Ministero dello sviluppo economico ha reso pubblico il **rapporto «Restart, Italia»**, elaborato da un apposito gruppo di lavoro e **dedicato alle startup innovative**. Il rapporto sarà ora recepito e trasformato in una o più norme *ad hoc*, che – secondo le intenzioni del governo – dovrebbero essere progressivamente emanate entro la primavera 2013. **Queste le principali misure previste dal rapporto del Ministero.**

ISTITUZIONE DELLE ISRL. Si tratta di società innovative a responsabilità limitata, a statuto zero e senza oneri amministrativi e burocratici per l'avvio e la gestione dell'impresa. Non sono previsti requisiti minimi in termini di capitale e l'avvio potrà essere effettuato direttamente online. La costituzione costerà 50 euro. Prevede l'esenzione da diritti di bollo e segreteria e l'eliminazione di oneri come la tassa sui libri sociali. Lo statuto zero prevede, fra gli altri aspetti, fallimento e liquidazione semplificati, governance semplificata e maggiore facilità per effettuare aumenti di capitale.

ISTITUZIONE DI SGR SEMPLIFICATE. Si tratta di rendere meno onerosa la gestione delle società di gestione del risparmio e di fondi di venture capital che investono in startup.

AGEVOLAZIONI FISCALI. Si prevede, per le startup, il pagamento di Iva e Ires al termine di ogni esercizio contabile, per cassa e non per competenza.

CONTRATTO DI LAVORO. Si prevede l'istituzione di un contratto di lavoro ad hoc per le startup, a termine e della durata di quattro anni. Sono semplificate le procedure di assunzione e licenziamento ed è introdotto un contenimento dei costi Irap.

IL FONDO DEI FONDI. Tra le proposte, l'istituzione di un superfondo del governo che potrà intervenire fino alla soglia dei 2/3 dell'investimento privato, in regime di cofinanziamento. Per incentivare l'investimento privato è prevista una deducibilità del 35% (2 milioni di euro/anno) o del 20% (5 milioni di euro/anno).

CROWDFUNDING. Nasce anche in Italia il finanziamento collettivo, tramite piattaforme online per la raccolta di capitale e con la possibilità, per i privati cittadini, di dedurre gli investimenti sulle startup dal reddito imponibile.

BANCHE. Dovrebbe nascere una sezione speciale del Fondo centrale di garanzia per le Pmi dedicata alle operazioni di garanzia e contro-garanzia per le startup. L'obiettivo è incentivare l'investimento privato attraverso un supporto fino all'80% del prestito con commissioni azzerate.

REQUISITI DELLE STARTUP. Per beneficiare delle agevolazioni, le startup devono possedere i seguenti requisiti: produrre o sviluppare beni o servizi ad alto valore di innovazione tecnologica; esistere da meno di 4 anni; fatturare meno di 5 milioni di euro; non distribuire utili; essere costituite per almeno il 51% da persone fisiche; adottare una contabilità trasparente (con la cassa contante solo per i rimborsi spese). L'innovatività sarà valutabile attraverso uno dei tre seguenti indicatori: 1) percentuale di spesa in ricerca e sviluppo; 2) percentuale del team in possesso di dottorato o comunque altamente specializzato in attività di ricerca; 3) essere uno spin-off universitario riconosciuto.

Il rapporto completo e altre informazioni sono scaricabili dal sito del Ministero dello sviluppo economico:

<http://www.sviluppoeconomico.gov.it/>

LE NOVITÀ SU LAVORO E FORMAZIONE

AZIONE 1. SOSTEGNO AL REDDITO

Ammortizzatori sociali in deroga, tutte le novità

Dopo l'accordo del 20 dicembre 2011, la Regione Friuli Venezia Giulia e le parti sociali hanno aggiornato, **in data 10 luglio 2012 e in data 12 settembre 2012**, l'intesa sulla concessione degli ammortizzatori sociali in deroga per l'anno in corso (**Progetto 4_Ammortizzatori sociali in deroga**).

L'Inps, con **circolare numero 102 del 27 luglio 2012**, segnala che la presentazione delle **domande di indennità di mobilità in deroga** può avvenire esclusivamente attraverso uno dei seguenti canali: 1) **web** (servizi telematici accessibili direttamente tramite PIN attraverso il portale dell'istituto); 2) **patronati** (attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi); 3) **contact center** (il numero è il seguente: 803164).

Il sistema Adeline è stato arricchito di nuove funzionalità per la presentazione telematica delle domande di CIG in deroga. In particolare: 1) è stata **semplificata la procedura** di compilazione delle varie sezioni della domanda; 2) il calendario di programmazione delle ore di sospensione previste si compila direttamente online; 3) non occorre più inserire nella domanda di CIG l'allegato Excel con il calendario delle sospensioni previste; 4) è stata aggiunta una funzione per l'invio telematico da parte dei datori di lavoro dei resoconti mensili sulle ore di CIG effettivamente utilizzate.

Anticipazione delle prestazioni di CIGO e CIGS, intesa operativa fino al 31 dicembre 2012

Il protocollo del 2009 promosso dalle **banche di credito cooperativo del Friuli Venezia Giulia** e sottoscritto dall'amministrazione regionale per l'anticipazione a costo zero e senza oneri della cassa integrazione ordinaria e straordinaria sarà operativo fino al 31 dicembre 2012 (**Progetto 5_Anticipazione dei trattamenti di CIGO e CIGS**).

AZIONE 3. SERVIZI PER L'IMPIEGO PUBBLICI E PRIVATI

Servizi per l'impiego in affidamento ai privati, bandi chiusi in tutta la regione

In relazione al **Progetto 1_Servizi per l'impiego in affidamento ai privati**, si informa che i bandi per l'attuazione di azioni finalizzate a sostenere il reinserimento di lavoratori che si trovano in situazioni di particolare difficoltà occupazionale risultano chiusi in tutte le province della regione. Conseguentemente, in virtù del raggiungimento della soglia prestabilita di potenziali beneficiari, i lavoratori non hanno più la possibilità di aderire al progetto. Coloro che hanno aderito in tempo utile all'iniziativa sono stati affidati per un periodo di 6 mesi all'agenzia aggiudicataria Workopp Spa per la realizzazione di percorsi personalizzati di inserimento e reinserimento lavorativo.

AZIONE 4. AGEVOLAZIONI PER L'OCCUPAZIONE

Assunzione di soggetti disabili (Fondo sociale europeo), scaduti i termini per accedere ai benefici regionali

Si segnala che sono scaduti i termini per accedere ai benefici regionali previsti dal «Regolamento per la concessione e l'erogazione di incentivi per l'assunzione di soggetti disabili», pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione numero 23 del 9 giugno 2010, come modificato dal decreto del Presidente della Regione del 13 luglio 2011, numero 0162/Pres, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione numero 30 del 27 luglio 2011 (*Regolamento recante modifiche al regolamento per la concessione e l'erogazione di incentivi per l'assunzione di soggetti disabili. Fondo sociale europeo. Programma Operativo Obiettivo 2 - Competitività regionale e Occupazione 2007/2013 - Asse 3 - Inclusione sociale*). Il regolamento era finalizzato a favorire l'inserimento occupazionale delle persone disabili, il reinserimento di lavoratori disabili fuoriusciti da aziende in crisi e l'assunzione di disabili che hanno lavorato presso cooperative sociali nell'ambito delle convenzioni di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 10 settembre 2003, numero 276. L'intervento è stato rimosso dal *Vademecum*.

Incentivi regionali per assunzioni e stabilizzazioni, domande dal primo gennaio al 30 settembre

In relazione al **Progetto 1_Incentivi all'assunzione, alla stabilizzazione e al lavoro autonomo e imprenditoriale**, si segnala che il «Regolamento per la concessione e l'erogazione degli incentivi per gli interventi di politica attiva del lavoro previsti dagli articoli 29, 30, 31, 32, 33 e 48 della Legge regio-

nale 9 agosto 2005, numero 18 (*Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro*)» è stato modificato in virtù del decreto del Presidente della Regione del 18 giugno 2012, numero 130/Pres. In considerazione dell'importanza e della complessità del regolamento, si è ritenuto opportuno, in appendice a questa edizione del *Vademecum*, pubblicarne il testo coordinato così come modificato del decreto del Presidente della Regione del 18 giugno 2012, numero 130/Pres. **Si ricorda che le domande per la concessione dei contributi regionali possono essere presentate alla Provincia territorialmente competente tra il primo gennaio e il 30 settembre di ogni anno.**

Lavoratori beneficiari di ammortizzatori in deroga: prorogati per 2012 gli incentivi della Legge 33/2009

L'intervento previsto dal comma 7, articolo 7 ter, della Legge 9 aprile 2009, numero 33, si propone di favorire il ricollocamento dei lavoratori coinvolti nelle crisi occupazionali beneficiari di ammortizzatori in deroga, e licenziati o sospesi da imprese non rientranti nella disciplina della Legge 223/1991, per cessazione totale o parziale dell'attività o per intervento di procedura concorsuale. I datori di lavoro beneficiari hanno diritto a un incentivo pari all'indennità spettante al lavoratore nel limite di spesa autorizzato. La misura (di cui al **Progetto 3_Incentivi per l'assunzione di lavoratori beneficiari di ammortizzatori in deroga**) è stata prorogata per il 2012 dal comma 22, articolo 33, della Legge 183/2011.

Mobilità anticipata per l'avvio di attività autonome: si potrà ricorrere alla misura anche nel 2012

La Legge 223/1991 prevede la possibilità per i lavoratori in mobilità che ne facciano richiesta - allo scopo di avviare una propria attività autonoma o per associarsi in cooperativa - di accedere alla corresponsione anticipata dell'indennità di mobilità residua o delle mensilità non godute. La normativa ha successivamente allargato tale intervento anche ai lavoratori beneficiari di ammortizzatori sociali in deroga e a quelli beneficiari di CIG ordinaria o straordinaria. **La misura è operativa per tutto il 2012 (Progetto 4_Anticipazione dei trattamenti di sostegno al reddito per l'avvio di attività d'impresa o di lavoro autonomo).**

Agevolazioni contributive per chi assume lavoratori beneficiari dell'indennità di disoccupazione

In relazione alle agevolazioni contributive previste dall'articolo 2, comma 134, della Legge 191/2009 a favore delle imprese che assumono lavoratori benefi-

ciari dell'indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali, si informa che il beneficio è operativo per tutto il 2012. Sono stati altresì prorogati gli incentivi per l'assunzione di lavoratori titolari dell'indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti normali e dell'indennità speciale di disoccupazione edile ai sensi dell'articolo 2, comma 151, della Legge 191/2009 (**Progetto 6_Agevolazioni contributive per chi assume lavoratori over 50, in mobilità o disoccupati e Progetto 7_Assunzione di lavoratori titolari dell'indennità di disoccupazione ordinaria**).

Collocamento di persone disabili, ventaglio di incentivi dalla Provincia di Trieste

La Provincia di Trieste ha emesso un **avviso pubblico destinato al collocamento di persone disabili con il contributo del Fondo provinciale per l'occupazione di cui all'articolo 39 della Legge regionale del 9 agosto 2005, numero 18**. L'avviso prevede una serie di incentivi volti a favorire l'inserimento lavorativo di persone disabili che presentano particolari difficoltà di inserimento o di mantenimento del lavoro attraverso azioni di collocamento mirato, e ad agevolare la mobilità e la conciliazione dei tempi di lavoro e di cura familiare. L'avviso è entrato in vigore il 2 aprile 2012. I soggetti interessati possono inoltrare **domanda alla Provincia di Trieste entro il 31 dicembre 2012 (Progetto 10_Fondo provinciale per l'occupazione dei disabili. Trieste)**.

AZIONE 6. PROGETTI SPECIALI DEL MINISTERO DEL LAVORO

Partono le botteghe di mestiere: da settembre le prime domande degli aspiranti tirocinanti

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha lanciato il programma Amva («Apprendistato e mestieri a vocazione artigianale»), che intende promuovere l'applicazione del contratto di apprendistato per incrementare i livelli occupazionali dei giovani. Amva sarà attuato da Italia Lavoro Spa (**Progetto 1_Apprendistato e mestieri a vocazione artigianale**). Verranno resi disponibili contributi per incentivare il contratto di apprendistato, la creazione di botteghe di mestiere e la creazione di nuove imprese. L'azione coinvolgerà gli attori del mercato del lavoro, i giovani (dai 15 ai 35 anni) e le aziende dei comparti produttivi tipici della tradizione italiana. Il 3 aprile 2012 è stato pubblicato sul sistema informativo di progetto e sul sito di Italia Lavoro Spa un avviso pubblico rivolto alle imprese per l'avvio delle botteghe di mestiere. Con questo avviso, Italia Lavoro intende individuare un modello di bottega di mestiere (rappresentato da un'impresa o da un aggregato di imprese) in grado di favorire la trasmissione di competenze specialistiche verso le nuove generazioni e di stimola-

re la nascita di nuova imprenditoria con l'attivazione di percorsi sperimentali di tirocinio. L'inoltro delle proposte progettuali era possibile entro il primo giugno 2012. A favore dei soggetti che attiveranno una bottega di mestiere verrà riconosciuta una sovvenzione pari a 250 euro mensili per ciascun tirocinante ospitato. I tirocini all'interno della bottega di mestiere hanno durata semestrale. Sono previsti complessivamente tre cicli di tirocinio (per una durata complessiva di 18 mesi) per ciascun soggetto aggiudicatario. Ogni ciclo di tirocinio prevede l'inserimento di 10 tirocinanti per ciascuna bottega di mestiere. **A favore dei tirocinanti è prevista una borsa di tirocinio pari a 500,00 euro al mese per un massimo di 3.000 euro. Gli aspiranti tirocinanti possono presentare domanda (unicamente per via telematica al link <http://www.italialavoro.it/amva>) nelle seguenti finestre temporali:**

- 1) 20 settembre – 30 ottobre 2012
- 2) 18 marzo – 26 aprile 2013
- 3) 14 ottobre – 22 novembre 2013

È ammessa una sola domanda per ciascuna finestra temporale.

AZIONE 7. CONCILIAZIONE E PARI OPPORTUNITÀ

Azioni positive, scaduti i termini del bando 2012

Sono scaduti i termini per la presentazione delle domande a valere sul bando approvato con decreto del Direttore del servizio lavoro e pari opportunità del 15 maggio 2012, numero 2437 (*Bando per progetti di azioni positive degli Enti locali tesi a espandere l'accesso al lavoro, i percorsi di carriera e a incrementare le opportunità di formazione, qualificazione e riqualificazione professionale delle donne - Anno 2012*), pubblicato sul BUR numero 22 del 30 maggio 2012 (**Progetto 2_Azioni positive per l'incremento delle opportunità e il pieno sviluppo delle persone**).

Interventi «family friendly», presto un nuovo bando

La conciliazione dei tempi lavorativi e familiari in azienda e l'incentivazione di progetti di flessibilizzazione «family friendly» sono obiettivi prioritari dell'amministrazione regionale del Friuli Venezia Giulia, al fine di promuovere una migliore qualità del tempo lavorativo e un riequilibrio dell'attuale disparità di genere nel mercato del lavoro. Questo nella convinzione che la piena partecipazione delle donne alla vita professionale e il riconoscimento del valore paritario della forza lavoro femminile costituiscano un fattore fondamentale di benessere e di crescita economica e sociale. A tale fine, la Regione ha emanato nel 2010 un primo avviso che, attraverso il coinvolgimento dei datori di lavoro, prevedeva un sostegno economico a nuove forme di organizzazione del

lavoro focalizzate sulla questione della conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro. I termini per la presentazione delle domande sono attualmente scaduti. Il documento sulla «Pianificazione periodica delle operazioni (PPO). Annualità 2012» prevede tuttavia **l’emanazione di un nuovo bando nell’anno in corso**, per un importo complessivo di 300.000 euro (**Progetto 3_Sostegno alla qualità dell’occupazione. Progetti «family friendly»**).

Prorogati i termini del progetto «Si.Con.Te.»: domande entro il primo ottobre

Con delibera della Giunta regionale numero 2481 del 15 dicembre 2011, la Regione Friuli Venezia Giulia ha approvato il «Regolamento per la concessione e l’erogazione degli incentivi previsti dal programma regionale Si.Con.Te. – Sistema di conciliazione integrato, finalizzato a favorire la conciliazione tra tempi lavorativi e tempi familiari e l’emersione del lavoro sommerso». Il provvedimento stabilisce i criteri e le modalità per la concessione e l’erogazione di incentivi per il sostegno ad azioni di sistema finalizzate a favorire l’ingresso, la permanenza e il reinserimento delle donne nel mercato del lavoro, l’accesso alla formazione, la conciliazione tra tempi di vita e professionali e la diffusione di una cultura del lavoro regolare. Gli incentivi sono concessi al fine di supportare l’utilizzo di soluzioni flessibili nell’ambito dell’assistenza domiciliare da parte di persone che, avendo difficoltà a conciliare i tempi lavorativi e formativi con quelli familiari, adottano comportamenti virtuosi che favoriscono l’emersione del lavoro sommerso attraverso la regolare contrattualizzazione e retribuzione del lavoro di cura. **Le domande d’incentivo, la cui scadenza era inizialmente fissata al 31 maggio 2012, possono essere presentate fino al primo ottobre 2012, in virtù del decreto del Direttore centrale lavoro, formazione, commercio e pari opportunità del 22 giugno 2012, numero 3110, pubblicato sul BUR numero 27 del 4 luglio 2012 (Progetto 4_Conciliazione dei tempi di vita e di lavoro ed emersione del sommerso - «Si.Con.Te.»).**

Imprenditoria femminile: scaduti i termini per la presentazione delle domande di incentivo

Sono scaduti il 31 maggio i termini per la presentazione delle domande di contributo a sostegno dell’imprenditoria femminile (decreto del Presidente della Regione numero 0312/Pres del 23 dicembre 2011). La riapertura dei termini a sportello potrà essere stabilita dalla Giunta regionale su proposta dell’assessore alle attività produttive (**Progetto 5_Sostegno all’imprenditoria femminile**).

AZIONE 8. CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ E RESPONSABILITÀ D'IMPRESA**Contratti di solidarietà difensivi, nuovo regolamento regionale**

In virtù del «Regolamento per la concessione e l'erogazione di contributi per il sostegno alle imprese che stipulano contratti di solidarietà difensivi e per l'integrazione della retribuzione dei lavoratori interessati dalla conseguente riduzione dell'orario di lavoro, ai sensi dell'articolo 21 della Legge regionale 4 giugno 2009, numero 11, emanato con decreto del Presidente della Regione 14 agosto 2009, numero 235», l'amministrazione regionale è autorizzata a erogare contributi alle imprese che, in Friuli Venezia Giulia, stipulano contratti di solidarietà difensivi, e a provvedere al contempo all'integrazione della retribuzione dei lavoratori interessati dalla conseguente riduzione dell'orario di lavoro. Con decreto del Presidente della Regione del 27 marzo 2012, numero 076/Pres, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione numero 14 del 4 aprile 2012, sono state apportate alcune modifiche al precedente regolamento regionale. In particolare, **il nuovo provvedimento sostiene che «con dichiarazione espressa e irrevocabile contenuta nella domanda di contributo, le imprese possono richiedere che anche le quote» spettanti alle imprese stesse vengano concesse ai lavoratori «a titolo di sostegno al reddito»**. La modifica trova applicazione esclusivamente rispetto ai procedimenti instaurati per le domande di contributo presentate successivamente all'entrata in vigore del nuovo regolamento (**Progetto 1_Contratti di solidarietà difensivi**).

Responsabilità sociale delle imprese, c'è tempo fino al 31 ottobre per accedere agli incentivi regionali

L'articolo 51 della Legge regionale 18/2005 (*Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro*) promuove l'adozione del bilancio sociale, la certificazione etica e la responsabilità sociale delle imprese, quali utili strumenti per garantire la qualità, la sicurezza e la regolarità delle condizioni di lavoro. Con il DPRReg 032/Pres del 12 febbraio 2008, la Regione ha inteso regolamentare le modalità di concessione e di erogazione di incentivi per la promozione di tali principi nelle imprese. Le domande di contributo vanno presentate alla Direzione centrale Lavoro, formazione, commercio e pari opportunità della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia **entro il 31 ottobre 2012**, anteriormente all'avvio delle iniziative previste dal regolamento regionale. Gli incentivi sono concessi tramite procedimento valutativo a sportello secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande (**Progetto 2_Promozione dei principi di solidarietà sociale nelle imprese**).

AZIONE 10. STATI DI CRISI

Riassetto dei «Piani di fronteggiamento delle crisi occupazionali»

La Giunta regionale ha completato l'opera di riassetto dei «Piani di fronteggiamento delle situazioni di grave difficoltà occupazionale». Il quadro aggiornato è pubblicato in calce al **Progetto 1_Piani di fronteggiamento delle situazioni di grave difficoltà occupazionale**. Le ultime modifiche riguardano i **settori della meccanica regionale, dell'edilizia, della fabbricazione di mezzi di trasporto, dell'occhialeria e della pesca in mare, la cui scadenza è stata per tutti prorogata al 31 dicembre 2012**. Le delibere di riferimento sono le 1091, 1092, 1093, 1094 e 1095 del 15 giugno 2012.

COMUNICAZIONI

Aggiornamento della sezione «Recapiti utili»

Si segnala che si è provveduto a un ampio aggiornamento della sezione «Recapiti utili», in particolare per quanto riguarda le amministrazioni provinciali e i centri per l'impiego della regione.

ALTRE SEGNALAZIONI

Work experience, approvate le direttive 2012

È stato approvato, con decreto del Direttore centrale lavoro, formazione, commercio e pari opportunità di data 6 luglio 2012, numero 3437/LAVFOR.FP/2012, il «Programma specifico numero 11» sull'attuazione delle Work experience 2012. **Le direttive disciplinano le modalità, le procedure e i termini per l'attuazione delle work experience, sia in termini gestionali e sia finanziari. Il documento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione numero 30 del 25 luglio 2012 ed è disponibile al seguente link:**

<http://bur.regione.fvg.it/newbur/visionaBUR?bnum=2012/07/25/30>

Con decreto del Direttore centrale lavoro, formazione, commercio e pari opportunità di data 31 luglio 2012, numero 3931/LAVFOR.FP/2012, le direttive hanno successivamente subito una serie di **modifiche e integrazioni**, pubblicate sul BUR numero 33 del 16 agosto 2012:

<http://bur.regione.fvg.it/newbur/visionaBUR?bnum=2012/08/16/33>.

Friuli Venezia Giulia, disciplinata l'offerta formativa pubblica rivolta ai lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante

Sono state pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione numero 27 del 4 luglio 2012 le direttive che disciplinano le modalità di presentazione, avvio, attuazione e gestione amministrativa delle attività previste dall'articolo 2 del regolamento di disciplina dell'offerta formativa pubblica rivolta ad apprendisti assunti con contratto di apprendistato professionalizzante, ai sensi degli articoli 4, comma 1, lettera c) e 53 della Legge regionale 16 novembre 1982, numero 76 (*Ordinamento della formazione professionale*) e dell'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 2011, numero 167 (*Testo unico dell'apprendistato*), approvato con DPR numero 101 del 14 maggio 2012. Le operazioni di carattere formativo sono rivolte a soggetti assunti con contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 settembre 2011, numero 167. Le operazioni di carattere non formativo sono rivolte alle imprese che assumono con contratto di apprendistato professionalizzante o con contratto di mestiere ai sensi dell'articolo 4 del Testo unico dell'apprendistato. Il BUR di riferimento è disponibile al seguente sito web:

<http://bur.regione.fvg.it/newbur/visionaBUR?bnum=2012/07/04/27>

INPS, sgravio contributivo in edilizia

L'INPS, con messaggio numero 14113 del 31 agosto 2012, ha confermato, per il 2012, lo sgravio contributivo dell'11,50% a favore delle imprese, anche artigiane e cooperative, che operano in edilizia. Lo sgravio è applicabile per i periodi di paga da gennaio a dicembre 2012, a condizione che, a partire dal 31 agosto, si proceda con l'inoltro dell'apposita istanza telematica. Gli operai interessati devono avere un orario settimanale di 40 ore e le aziende devono essere in possesso del DURC.

Vittime del lavoro in Friuli Venezia Giulia: domande di contributo a favore dei figli minori entro il 31 ottobre

Si possono presentare fino al 31 ottobre 2012 le domande di contributo a favore dei figli minori delle lavoratrici e dei lavoratori deceduti in conseguenza di infortuni sul lavoro, verificatisi in data anteriore al primo gennaio 2007, al fine di contenere il disagio economico derivante agli stessi. Le domande fanno riferimento al «Regolamento per la concessione e l'erogazione di contributi a favore dei figli minori delle vittime di infortuni sul lavoro ai sensi dell'articolo 10, commi 68 e 69, della Legge regionale 30 dicembre 2008, numero 17». I beneficiari non devono aver raggiunto la maggiore età al 9 gennaio 2009. Il contributo varia a seconda del numero degli aventi diritto, da un minimo di 10.000 euro a un massimo di 18.000 euro. Le domande sono presentate alla Direzione centrale competente in materia di lavoro. Il regolamento e l'apposita modulistica regionale sono disponibili al seguente sito web:
<http://www.regione.fvg.it/rafvfg/cms/RAFVFG/AT16/ARG6/FOGLIA11/>

Formazione, orientamento al lavoro e alla professione: la Provincia di Trieste lancia il progetto DIONE

L'assessorato alle Politiche attive del lavoro, alla formazione professionale e alle politiche educative della Provincia di Trieste, con il sostegno della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e in collaborazione con il Consiglio provinciale dell'Ordine dei consulenti del lavoro e con le associazioni Maraviglia e Gattanera, ha promosso il progetto Dione («Donne impiego opportunità nuove con l'e-learning»). Con il progetto Dione ci si è proposti di sostenere in modo efficace e innovativo le attività di informazione e formazione continua inerenti le tematiche del lavoro, attraverso corsi e seminari in modalità online. Destinatari del progetto sono:

- 1) gli utenti iscritti al centro per l'impiego che hanno rilasciato la disponibilità alla ricerca attiva di lavoro, con particolare attenzione alle donne;
- 2) le giovani donne in cerca di prima occupazione, che hanno rilasciato la disponibilità alla ricerca attiva di lavoro;

- 3) consulenti del lavoro, commercialisti, avvocati, libere professioniste iscritte agli albi delle professioni giuridico-contabili e donne operanti presso studi professionali coinvolte nel processo di formazione continua.

Sono stati realizzati tre corsi di formazione della durata di 60 minuti:

- 1) la qualificazione dei rapporti di lavoro e la certificazione dei contratti;
- 2) l'iscrizione alle liste di mobilità: diritti, doveri e opportunità;
- 3) la sicurezza sul lavoro: percorso formativo di base;

Oltre ai corsi di formazione, sono stati inseriti sulla piattaforma Dione quattro seminari inerenti le tematiche del lavoro, i finanziamenti a favore dell'imprenditorialità, le agevolazioni alle assunzioni, gli strumenti di ricerca attiva del lavoro e la scelta scolastica.

Per dare la possibilità agli utenti di dialogare con l'istituzione e con i tecnici è stato predisposto un apposito indirizzo di posta elettronica:

info@provinciatriestedione.it.

Il sito dell'iniziativa è:

<http://www.provinciatriestedione.it/>

Aggiornato il tasso per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni a favore delle imprese

Il Ministero dello sviluppo economico ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale numero 156 del 6 luglio 2012, il decreto 27 giugno 2012 contenente l'aggiornamento del tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle imprese. A decorrere dal primo luglio 2012, il tasso da applicare è pari al 2,38%. Al seguente link, il decreto ministeriale:

<http://www.dplmodena.it/09-07-12MSETassoConcesAgevolImprese.html>

Obbligo dell'utilizzatore di comunicare il numero e i motivi dei contratti di somministrazione

La Direzione generale per l'Attività ispettiva del Ministero del lavoro, con la nota numero 37/0012187/MA007.A001 del 3 luglio 2012, ha fornito una serie di interpretazioni in merito alla comunicazione periodica sul lavoro tramite agenzia interinale, prevista dall'articolo 24, comma 4, lettera b) del decreto legislativo 276/2003. La disposizione stabilisce l'obbligo dell'utilizzatore di comunicare il numero e i motivi dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati alla rappresentanza sindacale unitaria, alle rappresentanze aziendali e, in loro assenza, alle associazioni territoriali di categoria aderenti alle confederazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. L'obbligo deve essere adempiuto ogni 12

mesi, anche mediante l'associazione dei datori di lavoro alla quale l'utilizzatore aderisce. In caso di mancato o non corretto assolvimento dello stesso, trova applicazione la sanzione amministrativa pecuniaria di importo variabile da 250 a 1.250 euro. La nota ministeriale è disponibile al seguente sito web:

<http://www.dplmodena.it/nota%203-7-12%20comunicazione%20periodica%20somministrazione.pdf>

Accredito figurativo e riscatto dei periodi di congedo di maternità e di congedo parentale fuori dal rapporto di lavoro

L'INPS, con circolare numero 71 del 22 maggio 2012, informa che a seguito dell'entrata in vigore dei nuovi regolamenti comunitari, il Ministero del lavoro ha comunicato che, per quanto riguarda i Paesi Ue, l'accredito figurativo e il riscatto dei periodi di congedo di maternità e di congedo parentale fuori dal rapporto di lavoro, previsti rispettivamente dall'articolo 25, comma 2, e 35, comma 5, del decreto legislativo 151/2001, devono ritenersi preclusi quando i periodi stessi risultino a vario titolo coperti negli ordinamenti pensionistici di tali Paesi. Per quanto concerne, invece, l'accredito dei citati periodi coperti da contribuzione in Paesi extracomunitari convenzionati, occorre valutare ciascuna fattispecie in conformità a quanto previsto dalla convenzione di sicurezza sociale stipulata con ogni singolo Stato. La circolare INPS è disponibile al seguente sito web:

<http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2071%20del%2022-05-2012.htm>

INPS, nuova modalità telematica di invio delle domande di cassa integrazione ordinaria

L'INPS, con il messaggio numero 6457 del 13 aprile 2012, comunica una nuova modalità telematica di invio delle domande di cassa integrazione ordinaria con utilizzo di XML. A partire dal 27 aprile 2012, l'Istituto, al fine di agevolare aziende, consulenti e professionisti nell'invio telematico delle richieste di CIGO, ha reso operativo un nuovo canale telematico alternativo a quello tradizionale. Il nuovo canale, diversamente da quello attualmente disponibile che utilizza una applicazione web per l'acquisizione online delle domande, sarà basato sull'invio di file XML. Lo schema XSD per la gestione via software delle domande XML di CIGO è già a disposizione sul sito dell'INPS. Inoltre sarà pubblicato sullo stesso sito anche un programma offline che sarà possibile scaricare sulle postazioni di lavoro di aziende e consulenti, denominato CIGO Desktop (CIGO_DT). Tale programma consentirà ad aziende e studi professionali di compilare le domande di CIGO senza connettersi a internet e di generare la loro rappresentazione in formato XML. Di seguito il link al messaggio dell'INPS:

<http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fMessaggi%2fMessaggio%20numero%206457%20del%2013-04-2012.htm>

Prestiti garantiti dallo Stato per frequentare l'università

È stato finanziato un fondo che consente ai giovani meritevoli ma privi di mezzi finanziari di intraprendere un percorso di studi o completare la propria formazione grazie a un prestito garantito dallo Stato. I beneficiari sono studenti di età compresa tra i 18 e i 40 anni che, alternativamente, devono: a) risultare iscritti a un corso di laurea, a un master universitario, a un corso di specializzazione o a un dottorato di ricerca all'estero; b) risultare iscritti a un corso di lingue di durata non inferiore ai sei mesi, riconosciuto da un ente certificatore. I finanziamenti sono cumulabili tra loro fino a un ammontare massimo di 25.000 euro e sono erogati in rate annuali di importo non inferiore ai 3.000 euro e non superiore ai 5.000 euro. La restituzione dei finanziamenti è da effettuarsi in un periodo compreso tra i tre e i quindici anni. Approfondimenti sull'intervento, a cura del Dipartimento della gioventù della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sono disponibili alla seguente pagina web:

<http://www.diamoglifuturo.it/fondo-studio>

Incentivi alle assunzioni per genitori disoccupati o precari

È stato finanziato un fondo che riconosce ai giovani genitori disoccupati o precari una dote trasferibile ai datori di lavoro che li assumano alle proprie dipendenze con contratto a tempo indeterminato, anche a tempo parziale. La dote trasferibile è pari a 5.000 euro per ciascuna assunzione fino al limite di cinque assunzioni per datore di lavoro. I soggetti beneficiari sono giovani di età inferiore a 35 anni, genitori di figli minori (legittimi, naturali o adottivi) o affidatari di minori. Per il riconoscimento della dote è necessario iscriversi alla Banca dati per l'occupazione dei giovani genitori, creata appositamente dall'INPS. Una scheda sull'intervento, con la normativa di riferimento e le modalità per accedere al fondo, è disponibile al sito internet:

www.gioventu.gov.it/diritto-al-futuro/diritto-al-futuro-un-lavoro-stabile-per-i-giovani-genitori-precari.aspx

Lavoratori in somministrazione: è nato il fondo pensione Fontemp

La COVIP, la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, ha autorizzato all'esercizio dell'attività una nuova forma pensionistica complementare denominata Fondo pensione Fontemp. Si tratta di un fondo pensione negoziale rivolto ai lavoratori in somministrazione con contratti a tempo determinato e indeterminato. Circa 480 mila i lavoratori potenzialmente interessati. Al fondo possono iscriversi anche i dipendenti delle agenzie per il lavoro e degli enti sottoscrittori del contratto collettivo di riferimento. Per tutti è prevista l'iscrizione dei soggetti fiscalmente a carico. Il fondo è stato istituito sulla base di un accordo tra Assolavoro e le associazioni sindacali Felsa/Cisl, Nidil/Cgil e Uil/Cpo. È previsto il coinvolgimento di

Ebitemp, l'ente bilaterale per il lavoro temporaneo, relativamente ai meccanismi di finanziamento e di copertura delle spese. L'accordo istitutivo prevede che, in aggiunta al versamento delle quote relative al trattamento di fine rapporto (TFR), i contributi (pari al 4 per cento della retribuzione) siano a totale carico di Ebitemp. Nessun prelievo contributivo graverà sul lavoratore.

Prima casa, mutui senza garanzie per giovani coppie

È stato finanziato un fondo che consente alle giovani coppie con reddito di natura precaria di ottenere un mutuo per l'acquisto della prima casa, anche in assenza delle garanzie abitualmente richieste. I beneficiari sono giovani coppie coniugate (con o senza figli) o nuclei familiari anche mono genitoriali con figli minori, di età inferiore a 35 anni e con reddito ISEE non superiore ai 35 mila euro. L'ammontare del mutuo non deve essere superiore ai 200.000 euro. Una scheda sull'intervento, con la normativa di riferimento, è disponibile al sito internet:

www.gioventu.gov.it/diritto-al-futuro/diritto-al-futuro-accesso-al-mutuo-per-le-giovani-coppie-con-contratti-atipici.aspx

DATE DA TENERE A MENTE

DATA	DESCRIZIONE
dal 20 settembre 2012 al 30 ottobre 2012	È la prima delle tre finestre temporali entro le quali gli aspiranti tirocinanti possono presentare domanda per aderire alle botteghe di mestiere previste dal programma di Italia Lavoro Spa denominato «Apprendistato e mestieri a vocazione artigianale», che intende promuovere l'applicazione del contratto di apprendistato per incrementare i livelli occupazionali dei giovani. A favore dei tirocinanti è prevista una borsa di tirocinio pari a 500 euro al mese per un massimo di 3.000 euro. Le domande vanno inoltrate esclusivamente per via telematica
30 settembre 2012	Scadono i termini per la presentazione delle domande di contributo ai sensi del «Regolamento per la concessione e l'erogazione degli incentivi per gli interventi di politica attiva del lavoro previsti dagli articoli 29, 30, 31, 32, 33 e 48 della Legge regionale 9 agosto 2005, numero 18 (<i>Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro</i>)», come modificato dal decreto del Presidente della Regione del 18 giugno 2012, numero 130/Pres
1 ottobre 2012	Scadono i termini per la presentazione delle domande per l'accesso ai contributi previsti dal programma regionale «Si.Con.Te. – Sistema di conciliazione integrato», finalizzato a favorire la conciliazione tra tempi lavorativi e tempi familiari e l'emersione del lavoro sommerso
15 ottobre 2012	Scade il termine per la presentazione delle domande di contributo ai sensi del «Regolamento concernente criteri e modalità per l'ammissione alle agevolazioni contributive previste dall'articolo 20, comma 2, della Legge 7 agosto 1997, numero 266 a favore delle imprese che assumono personale con qualifica dirigenziale privo di occupazione» (decreto del Presidente della Regione del 25 febbraio 2010, numero 34/Pres, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione numero 10 del 10 marzo 2010)
31 ottobre 2012	È la data entro la quale devono essere coperti i posti di lavoro previsti dai progetti di LSU (lavori socialmente utili) presentati dalle amministrazioni pubbliche ai sensi del decreto del Presidente della Regione del 27 marzo 2012, numero 075/Pres (<i>Regolamento concernente la misura, i criteri e le modalità di concessione di contributi a favore di amministrazioni pubbliche che promuovono prestazioni di attività socialmente utili ai sensi dell'articolo 10, commi 1, 2 e 3, della Legge regionale 30 dicembre 2011, numero 18</i>) e del decreto del Direttore centrale lavoro, formazione, commercio e pari opportunità di data 5 aprile 2012, numero 1530 (pubblicato sul BUR numero 15 di data 11 aprile 2012)

DATA	DESCRIZIONE
31 ottobre 2012	È la data entro la quale dovranno essere avviati i progetti di LPU (lavori di pubblica utilità) presentati ai sensi del «Regolamento concernente i requisiti delle iniziative di lavoro di pubblica utilità, nonché i criteri e le modalità di sostegno delle medesime ai sensi dell'articolo 9, commi 48, 49 e 50 della Legge regionale 30 dicembre 2009, numero 24». Il regolamento è pubblicato sul BUR numero 23 del 6 giugno 2012
31 ottobre 2012	Scadono i termini per la presentazione delle domande di contributo per l'adozione del bilancio sociale, la certificazione etica e la responsabilità sociale delle imprese ai sensi dell'articolo 51 della Legge regionale 18/2005 (<i>Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro</i>) e del DPRReg numero 032/Pres del 12 febbraio 2008
31 ottobre 2012	Scade il termine per la presentazione delle domande di contributo a favore dei figli minori delle lavoratrici e dei lavoratori deceduti in conseguenza di infortuni sul lavoro, verificatisi in data anteriore al primo gennaio 2007, al fine di contenere il disagio economico derivante agli stessi. Le domande fanno riferimento al «Regolamento per la concessione e l'erogazione di contributi a favore dei figli minori delle vittime di infortuni sul lavoro ai sensi dell'articolo 10, commi 68 e 69, della Legge regionale 30 dicembre 2008, numero 17»
31 dicembre 2012	Scade l'intesa regionale sui criteri e sulle modalità di utilizzo degli ammortizzatori sociali in deroga per il 2012
31 dicembre 2012	Scade il protocollo promosso dalle banche di credito cooperativo del Friuli Venezia Giulia, e sottoscritto dall'amministrazione regionale, per l'anticipazione a costo zero e senza oneri della cassa integrazione ordinaria e straordinaria
31 dicembre 2012	Scade l'avviso pubblico emesso dalla Provincia di Trieste per il collocamento di persone disabili con il contributo del Fondo provinciale per l'occupazione di cui all'articolo 39 della Legge regionale 9 agosto 2005, numero 18
1 gennaio 2013	Si riaprono i termini per la presentazione delle domande di contributo ai sensi del «Regolamento per la concessione e l'erogazione degli incentivi per gli interventi di politica attiva del lavoro previsti dagli articoli 29, 30, 31, 32, 33 e 48 della Legge regionale 9 agosto 2005, numero 18 (<i>Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro</i>)», come modificato dal decreto del Presidente della Regione del 18 giugno 2012, numero 130/Pres
1 gennaio 2013	Da questa data i datori di lavoro possono assumere apprendisti nel numero di 2 ogni 3 dipendenti (prima il rapporto numerico era di 1/1). Per i datori di lavoro con meno di 10 dipendenti rimane il rapporto numerico di 1/1 e, pertanto, non si può superare il limite del 100% di assunzioni di apprendisti rispetto alle maestranze specializzate e qualificate. La durata minima dell'apprendistato è fissata in sei mesi, salvo che per i datori di lavoro che svolgono attività in cicli stagionali. Il datore di lavoro senza dipendenti specializzati o qualificati oppure che ne abbia meno di 3, può comunque assumere fino a 3 apprendisti (Legge 28 giugno 2012, numero 92)
1 gennaio 2013	Il contratto di inserimento e reinserimento è abrogato dalla nuova riforma del mercato del lavoro, salvo che per le assunzioni effettuate entro il 31 dicembre 2012

DATA	DESCRIZIONE
1 gennaio 2013	Aumentano le aliquote contributive sui contratti a progetto
1 gennaio 2013	A partire dal primo gennaio 2013, con riferimento agli eventi di disoccupazione determinatisi a partire da tale data, viene introdotta la nuova Assicurazione sociale per l'impiego (Aspi), che andrà a sostituire l'indennità di mobilità, l'indennità di disoccupazione non agricola ordinaria, l'indennità di disoccupazione con requisiti ridotti e l'indennità di disoccupazione speciale nell'edilizia. L'Aspi sarà a regime nel 2017 (Legge 28 giugno 2012, numero 92)
1 gennaio 2013	Scattano le nuove norme sull'indennità <i>una tantum</i> introdotta dal decreto anticrisi per i rapporti di tipo collaborativo. L'indennità verrà riconosciuta ai collaboratori che in regime di monocommittenza abbiano avuto nell'anno precedente un reddito non superiore a 20mila euro
1 gennaio 2013	A decorrere da questa data, in relazione alle assunzioni con contratto di lavoro dipendente, a tempo determinato, di lavoratori di età pari o superiore ai 50 anni, disoccupati da oltre 12 mesi, è prevista una riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro per la durata di 12 mesi. Se il contratto di assunzione viene successivamente trasformato a tempo indeterminato, la riduzione dei contributi si prolunga fino al diciottesimo mese. La riduzione del 50% dei contributi posti a carico del datore di lavoro è riconosciuta anche per l'assunzione di donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito e in possesso dei requisiti previsti dalla normativa (Legge 28 giugno 2012, numero 92)
1 gennaio 2013	Le disposizioni in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale e i relativi obblighi contributivi sono estesi alle seguenti imprese (Legge 28 giugno 2012, numero 92): <ol style="list-style-type: none"> 1. imprese esercenti attività commerciali con più di 50 dipendenti; 2. agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di 50 dipendenti; 3. imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti; 4. imprese del trasporto aereo a prescindere dal numero di dipendenti; 5. imprese del sistema aeroportuale a prescindere dal numero di dipendenti
1 gennaio 2013	Scattano le misure di sostegno alla genitorialità. In via sperimentale, per gli anni 2013-2015, il padre lavoratore dipendente, entro 5 mesi dalla nascita del figlio, ha l'obbligo di astenersi dal lavoro per un periodo di un giorno. Entro il medesimo periodo, il padre lavoratore dipendente può astenersi per un ulteriore periodo di due giorni previo accordo con la madre e in sua sostituzione
dal 18 marzo 2013 al 26 aprile 2013	È la seconda delle tre finestre temporali entro le quali gli aspiranti tirocinanti possono presentare domanda per aderire alle botteghe di mestiere previste dal programma di Italia Lavoro Spa denominato «Apprendistato e mestieri a vocazione artigianale», che intende promuovere l'applicazione del contratto di apprendistato per incrementare i livelli occupazionali dei giovani. A favore dei tirocinanti è prevista una borsa di tirocinio pari a 500 euro al mese per un massimo di 3.000 euro. Le domande vanno inoltrate esclusivamente per via telematica

DATA	DESCRIZIONE
dal 14 ottobre 2013 al 22 novembre 2013	È la terza delle tre finestre temporali entro le quali gli aspiranti tirocinanti possono presentare domanda per aderire alle botteghe di mestiere previste dal programma di Italia Lavoro Spa denominato «Apprendistato e mestieri a vocazione artigianale», che intende promuovere l'applicazione del contratto di apprendistato per incrementare i livelli occupazionali dei giovani. A favore dei tirocinanti è prevista una borsa di tirocinio pari a 500 euro al mese per un massimo di 3.000 euro. Le domande vanno inoltrate esclusivamente per via telematica
30 aprile 2013	Entro questa data i soggetti beneficiari che intendono aderire alle iniziative di LPU (lavori di pubblica utilità) presentano domanda di iscrizione alle liste di disponibilità presso il centro per l'impiego ove siano domiciliati
31 dicembre 2013	È la data entro la quale devono essere concluse le attività previste dai progetti di LSU (lavori socialmente utili) presentati dalle amministrazioni pubbliche ai sensi del decreto del Presidente della Regione del 27 marzo 2012, numero 075/Pres (<i>Regolamento concernente la misura, i criteri e le modalità di concessione di contributi a favore di amministrazioni pubbliche che promuovono prestazioni di attività socialmente utili ai sensi dell'articolo 10, commi 1, 2 e 3, della Legge regionale 30 dicembre 2011, numero 18</i>) e del decreto del Direttore centrale lavoro, formazione, commercio e pari opportunità di data 5 aprile 2012, numero 1530 (pubblicato sul BUR numero 15 di data 11 aprile 2012)

IL LAVORO IN RETE

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

<http://www.regione.fvg.it>

Il sito istituzionale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

http://www.regione.fvg.it/rafvfg/cms/RAFVG/MODULI/bandi_avvisi/

La sezione «Bandi e avvisi» del sito

<http://www.regione.fvg.it/rafvfg/cms/RAFVG/AT16/>

La sezione dedicata a formazione, lavoro, professioni e pari opportunità

<http://www.regione.fvg.it/rafvfg/cms/RAFVG/AT16/ARG9/>

Il sito dell'Agenda regionale del lavoro

<http://lexview-int.regione.fvg.it/fontinormative/xml/index.aspx>

Il sito istituzionale del Consiglio regionale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, dove consultare e scaricare leggi e regolamenti

<http://www.regione.fvg.it/rafvfg/cms/RAFVG/AT16/ARG2/FOGLIA3/>

La sezione sull'accREDITamento degli enti di formazione

<http://www.regione.fvg.it/rafvfg/cms/RAFVG/AT16/ARG6/FOGLIA2/>

La sezione dedicata alle azioni contro le molestie morali e psico-fisiche sul lavoro (mobbing)

<http://www.regione.fvg.it/rafvfg/cms/RAFVG/AT4/>

La sezione dedicata all'economia regionale, a cura dell'assessorato alle attività produttive, con norme, incentivi e misure di sostegno a favore delle imprese del Friuli Venezia Giulia

INPS (ISTITUTO NAZIONALE PER LA PREVIDENZA SOCIALE)

<http://www.inps.it>

Il sito istituzionale dell'INPS

<http://www.inps.it/portale/default.aspx?iMenu=1>

La sezione «Informazioni» del sito dell'INPS, con strumenti di ricerca, link e aree dedicate

<http://www.inps.it/portale/default.aspx?iMenu=2>

La sezione «Servizi Online» del sito dell'INPS

<http://www.inps.it/portale/default.aspx?iIDLink=28&bi=44&link=Sistema+informativo+dei+percettori+di+prestazioni+a+sostegno+del+reddito>

Il sistema informativo dei percettori di trattamento di sostegno al reddito

<http://serviziweb2.inps.it/PortalePagamenti/home.do>

Il portale dei pagamenti è uno strumento a cura dell'INPS dove è possibile eseguire il pagamento di bollettini, acquistare buoni lavoro, visualizzare i pagamenti effettuati o usufruire di altri servizi online

<http://www.inps.it/search122/ricerca.aspx?ultimi=1&bi=11&link=CIRCOLARI+E+MESSAGGI>

Le circolari e i messaggi emessi dell'Istituto di previdenza

<http://www.inps.it/portale/default.aspx?sID=%3B0%3B&iMenu=1&NEWSiD=TUTTI&bi=11&link=NEWS>

La sezione «News» dell'Istituto

SITI GOVERNATIVI

<http://www.lavoro.gov.it/lavoro/>

Il sito del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali

<http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/md/AreaLavoro/AmmortizzatoriSociali>

La sezione dedicata agli ammortizzatori sociali e agli incentivi all'occupazione del sito del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali

<http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/md/AreaLavoro/AmmortizzatoriSociali/documentazione/Decreti.htm>

L'elenco dei decreti emessi dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali

<http://www.gioventu.gov.it/>

Il sito del Dipartimento della Gioventù

<http://www.cliclavoro.gov.it>

Il nuovo portale del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali per l'accesso ai servizi per il lavoro erogati sul territorio nazionale

<http://www.parlamento.it/519>

Il sito del Parlamento dove consultare leggi e decreti a partire dal 1996

<http://www.ipotesidilavoro.it/>

Il sito sul «Buon Lavoro!» del Dipartimento della Gioventù

<http://www.agenziaentrate.gov.it/>

Il sito dell'Agencia delle entrate

ALTRE ISTITUZIONI NAZIONALI E REGIONALI

<http://www.mediocredito.fvg.it/home.htm>

Il sito di Banca Mediocredito Friuli Venezia Giulia Spa

<http://www.italialavoro.it/>

Il sito di Italia Lavoro Spa

<http://www.dplmodena.it/>

Il sito della Direzione provinciale del lavoro di Modena, con aggiornamenti, approfondimenti e interpretazioni in tempo reale sui principali provvedimenti sul mercato del lavoro

<http://www.cnel.it/cnelstats/descrizioneAreaTematica.asp?topic=022>

La Banca dati sul mercato del lavoro del CNEL, il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro

<http://www.inail.it/>

Il sito dell'INAIL, l'Istituto nazionale assicurazione contro gli infortuni sul lavoro

ASSOCIAZIONI E FONDI DI CATEGORIA E ISTITUTI PER LA FORMAZIONE

<http://www.formatemp.it/>

Il sito del Fondo per la formazione dei lavoratori in somministrazione

<http://www.unioneconsulenti.it/>

Il sito dell'Unione consulenti, con aggiornamenti e interpretazioni sui principali provvedimenti sul mercato del lavoro

<http://www.assolavoro.eu/>

Il sito di Assolavoro, l'Associazione nazionale delle Agenzie per il lavoro

<http://www.fondimpresa.it/Home/>

Il fondo per lavoratori e aziende dedicato alla formazione per il lavoro

<http://www.isfol.it/index.scm>

Il sito dell'ISFOL, l'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori

ALTRI SITI DI INTERESSE

<http://www.lavoce.info/articoli/-lavoro/>

La sezione «Lavoro» del sito de lavoce.info, con approfondimenti e analisi sui principali provvedimenti in materia di occupazione

<http://www.ilsole24ore.com/dossier/norme-e-tributi/2011/guida-lavoro-incentivi/index.shtml>

Il portale del quotidiano «Il Sole 24 Ore» su lavoro e incentivi. Il sito è di facile consultazione, contiene sezioni che riguardano le singole regioni ed è aggiornato in tempo reale. Vi si trovano un glossario, un forum con gli esperti del settore e una rassegna delle più recenti sentenze della Cassazione in materia di lavoro

<http://www.mimamobbing.org/>

Il sito dell'Associazione italiana contro il mobbing e la violenza morale sul lavoro

<http://www.jobtel.it/>

Un utile portale sull'orientamento al lavoro e sulla formazione, ricco di informazioni su imprenditoria, pari opportunità e immigrazione

<http://www.almalaurea.it/>

Un collaudato servizio che si pone come piazza virtuale d'incontro fra laureati, università e imprese

<http://lavoro.corriere.it>

Un motore di ricerca dedicato alle offerte di lavoro sul territorio nazionale, promosso e gestito dal «Corriere dalla Sera»

RECAPITI UTILI

DIREZIONI PROVINCIALI DEL LAVORO E CENTRI PER L'IMPIEGO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

Provincia di Gorizia www.provincia.gorizia.it		
Direzione Lavoro e Welfare Dirigente Renato Armaroli Responsabile Ufficio politiche attive del lavoro Elena Ciancia		Recapiti Corso Italia, 55 - Gorizia Telefono: 0481385221 - 0481385231 0481385316 - 0481385252 - 0481385294 lavoro@provincia.gorizia.it
CENTRI PER L'IMPIEGO		
Gorizia Coordinatore Luca Cipriani	Recapiti Via Alfieri, 38 34170 Gorizia Telefono: 0481524296 Fax: 0481525582 cpi.gorizia@provincia.gorizia.it	Orario Dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30
Monfalcone Coordinatore Gloriana Vengust	Recapiti Piazzale Salvo d'Acquisto, 3 34074 Monfalcone Telefono: 0481412251 - 0481414650 Fax: 0481411989 cpi.monfalcone@provincia.gorizia.it	Orario Dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30
Grado	Recapiti Piazza Carpaccio, 22/B 34073 Grado Telefono: 0431876372	Orario Da aprile a dicembre mercoledì e venerdì

Provincia di Pordenone www.provincia.pordenone.it		
Direzione Lavoro Dirigente Gianfranco Marino	Recapiti Largo San Giorgio, 12 - 33170 Pordenone Telefono: 0434231464 Fax: 0434231307 lavoro@provincia.pordenone.it	
CENTRI PER L'IMPIEGO		
Pordenone Coordinatore Loretta Golino	Recapiti Via Borgo San Antonio, 23 33170 Pordenone Telefono: 0434529009 Fax: 0434523529 cpi.pordenone@provincia.pordenone.it	<p style="text-align: center;">Orario</p> <p style="text-align: center;">Dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.30</p> <p style="text-align: center;">Martedì e giovedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00</p>
Maniago Coordinatore Stefano Durat	Recapiti Via Dante, 28 33085 Maniago Telefono: 042771577 Fax: 0427700720 cpi.maniago@provincia.pordenone.it	
Sacile Coordinatore Patrizia Toppan	Recapiti Piazza Manin, 10 33077 Sacile Telefono: 043470903 Fax: 0434780661 cpi.sacile@provincia.pordenone.it	
San Vito al Tagliamento Coordinatore Valentina Bertoia	Recapiti Via Lazzaro Moro, 89 33078 San Vito al Tagliamento Telefono: 043480083 Fax: 0434875476 cpi.sanvito@provincia.pordenone.it	
Spilimbergo Coordinatore Gerarda Mazzarelli	Recapiti Corte Europa, 11 33097 Spilimbergo Telefono: 04272352 Fax: 042750752 cpi.spilimbergo@provincia.pordenone.it	

Provincia di Trieste www.provincia.trieste.it		
Area politiche attive e mercato del lavoro Direzione Dirigente Alberto Gagliardi	Recapiti Via Sant'Anastasio, 3 - 343132 Trieste Telefono: 0403798421 Fax: 0403798232 alberto.gagliardi@provincia.trieste.it	
	Incentivi alle assunzioni e alle stabilizzazioni: 0403798536 - 547- 525 Incentivi alle assunzioni per soggetti a elevata qualificazione: 0403798244 Incentivi per creazione nuova impresa: 0403798536 - 547 - 525 Osservatorio mercato del lavoro: 0403798535 Certificazione contratti: 0403798404	
Servizio Lavoro Conflitti e immigrazione Responsabile di Posizione organizzativa: Elisabetta Colussi	Recapiti Piazza Duca degli Abruzzi, 3 - 343132 Trieste (III piano) Telefono: 040630546 - 040660861 - 040767418 Fax: 040639636 conflittilavoro@provincia.trieste.it immigrazione@provincia.trieste.it	
CENTRI PER L'IMPIEGO		
Trieste Coordinatore Veronica Stumpo	Recapiti Scala dei Cappuccini 1 - 34131 Trieste Telefono: 040369104 (interno: 3237) Fax: 040369577 cpi@provincia.trieste.it Accoglienza e informazioni: 040 369104 040369795 - 040369685 (interni 3221 - 3222) Informazioni procedure di mobilità: 040369104 (interni 3237 - 3246) Servizio incontro domanda offerta di lavoro: 040369104 (interni 3250 - 3251 - 3252 - 3255) Tirocini di orientamento e formazione: 040369104 (interni 3250 - 3255) Collocamento mirato: 040369104 (interni 3240 - 3241 - 3254) Sportello assistenti familiari: 040369104 (interni 3238 - 3239 - 3242)	<p style="text-align: center;">Orario</p> <p style="text-align: center;">Dal lunedì al venerdì dalle ore 09.15 alle ore 12.45</p> <p style="text-align: center;">Lunedì e giovedì dalle ore 15.00 alle ore 16.30</p>

Provincia di Udine www.provincia.udine.it		
Direzione Area lavoro, welfare e sviluppo socio economico Dirigente Manuela Fracarossi	Recapiti Via Prefettura, 16 – 33100 Udine Telefono: 0432279928 Fax: 0432274827 manuela.fracarossi@provincia.udine.it	
Servizio lavoro, collocamento e formazione Responsabile (posizione organizzativa) Gianni Fratte Telefono: 0432279973 Fax: 0432274827 gianni.fratte@provincia.udine.it	Recapiti Via Prefettura, 16 - 33100 Udine Centralino: 0432279955 Coordinamento centri per l'impiego: 0432279952 Politiche attive del lavoro e formazione: 0432279962 Osservatorio sul mercato del lavoro: 0432279956 - 0432279952 Politiche passive (procedure di mobilità): 043227992 Fax: 0432279964 – 0432274827 lavoro-collocamento@provincia.udine.it	
Servizio lavoro, collocamento e formazione Contributi e incentivi alle imprese Responsabile (posizione organizzativa) Sara Romanutti	Recapiti Via Prefettura, 16 - 33100 Udine Contributi alle assunzioni: 0432279963 Contributi alle imprese: 0432279961 Fax: 0432279964 – 0432274827 sara.romanutti@provincia.udine.it	
Servizio lavoro, collocamento e formazione Inserimento lavorativo disabili Responsabile (posizione organizzativa) Morena Conte	Recapiti Centro per l'impiego di Udine Viale Duodo, 3 – 33100 Udine Collocamento mirato imprese: 0432 209410 Collocamento mirato lavoratori: 0432 209414 Fax: 0432209570 collocamento.mirato@provincia.udine.it	
CENTRI PER L'IMPIEGO		
Gemona del Friuli Coordinatore Annunziata Orsola Immacolata	Recapiti Via Santa Lucia, 25/27 33013 Gemona Telefono: 0432981033 Fax: 0432970315 cpi.gemona@provincia.udine.it	Orario Dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.00 Lunedì, martedì e mercoledì dalle ore 15.00 alle ore 16.30 su appuntamento

CENTRI PER L'IMPIEGO		
Ponterba Coordinatore Annunziata Orsola Immacolata	Recapiti Via Verdi, 3 33016 Ponterba Telefono: 042891031 Fax: 0428991933 cpi.ponterba@provincia.udine.it	<p style="text-align: center;">Orario</p> <p style="text-align: center;">Dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.00</p> <p style="text-align: center;">Lunedì, martedì e mercoledì dalle ore 15.00 alle ore 16.30 su appuntamento</p>
Tolmezzo Coordinatore Annunziata Orsola Immacolata	Recapiti Via Matteotti, 19 33028 Tolmezzo Telefono: 04332302 Fax: 043340589 cpi.tolmezzo@provincia.udine.it	
Codroipo Coordinatore Sonia Minutello	Recapiti Via Manzoni, 2 33033 Codroipo Telefono: 0432906252 Fax: 0432912710 cpi.codroipo@provincia.udine.it	
San Daniele del Friuli Coordinatore Sonia Minutello	Recapiti Via Udine, 2 33038 San Daniele del Friuli Telefono: 0432 957248 Fax: 0432942504 cpi.sandaniele@provincia.udine.it	
Tarcento Coordinatore Sonia Minutello	Recapiti Viale Matteotti, 33 33017 Tarcento Telefono: 0432785397 Fax: 0432784383 cpi.tarcento@provincia.udine.it	
Cividale del Friuli Coordinatore Pier Luigi Careddu	Recapiti Stretta San Martino, 4 33043 Cividale del Friuli Telefono: 0432731451- 0432701125 Fax: 0432704672 cpi.cividale@provincia.udine.it	

CENTRI PER L'IMPIEGO		
<p>Udine Coordinatore Pier Luigi Careddu</p>	<p>Recapiti Viale Duodo, 3 33100 Udine Numeri di telefono: Centralino: 0432209400 Informazioni ai cittadini: 0432209450 Informazioni alle imprese: 0432209451 – 0432209438 Informazioni mobilità: 0432209434 Ricerca personale: 0432209419 0432209561 Sportello assistenti familiari: 0432209575 – 0432209576 Gestione ingresso lavorativo stranieri: 0432209541 – 0432209542 Fax: 0432209570 cpi.udine@provincia.udine.it</p>	<p>Orario Dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.00 Lunedì, martedì e mercoledì dalle ore 15.00 alle ore 16.30 su appuntamento</p>
<p>Cervignano del Friuli Coordinatore Aldo Biribin</p>	<p>Recapiti Via Ramazzotti, 16 33052 Cervignano del Friuli Telefono: 0431388211 - 0431388201 Fax: 0431388288 cpi.cervignano@provincia.udine.it</p>	
<p>Latisana Coordinatore Aldo Biribin</p>	<p>Recapiti Via Manzoni 48 33053 Latisana Telefono: 043150264 Fax: 0431512298 cpi.latisana@provincia.udine.it</p>	
<p>Manzano Coordinatore Pier Luigi Careddu</p>	<p>Recapiti Via Natisone, 36 33044 Manzano (UD) Telefono: 0432740644 Fax: 0432740644 cpi.manzano@provincia.udine.it</p>	<p>Orario Dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.00 Lunedì, martedì e mercoledì dalle ore 15.00 alle ore 16.30 su appuntamento</p>

CENTRI PER L'IMPIEGO		
<p>Lignano Sabbiadoro Coordinatore Aldo Biribin</p>	<p>Recapiti Viale Europa, 115 33054 Lignano Sabbiadoro Telefono: 0431427041 Fax: 0431427041 cpi.lignano@provincia.udine.it</p>	<p>Orario Lunedì e mercoledì dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 16.30</p> <p>Lo sportello rimane aperto dal primo aprile al 30 settembre</p> <p>Durante la chiusura invernale si può contattare il centro per l'impiego di Latisana</p>


PUNTI INFORMATIVI PRESSO I COMUNI DELLA REGIONE

Comune di San Vito al Tagliamento www.comune.san-vito-al-tagliamento.pn.it	
<p>San Vito al Tagliamento Punto Informa (presso Biblioteca civica) Referente Antonio Garlatti</p>	<p>Recapiti Via P. Amalteo, 41 33078 - San Vito al Tagliamento Telefono: 043480405 Fax: 0434877589 – 0434874477 puntoinforma@com-san-vito-al-tagliamento.regione.fvg.it</p> <p>Orario Dal martedì al sabato dalle ore 10.00 alle ore 12.00 Dal lunedì al venerdì dalle ore 15.00 alle ore 19.00</p>

AZIONI

E PROGETTI

AZIONE 1



SOSTEGNO AL REDDITO

PROGETTO 1

Cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria

CHE COS'È

Ritenuto uno dei più importanti ammortizzatori sociali dell'ordinamento italiano, la cassa integrazione guadagni è un intervento di sostegno per i lavoratori delle aziende che sono in difficoltà temporanea per eventi di mercato non imputabili all'imprenditore, che si trovano in stato di crisi, in fase di riorganizzazione o di riconversione interna, o che siano state costrette a una interruzione totale o parziale dell'attività produttiva.

Esistono due tipi di cassa integrazione:

1) il primo è la **cassa integrazione guadagni ordinaria (o CIGO)**, che viene attivata per fare fronte a difficoltà transitorie delle imprese industriali non edili (Legge 164/1975) e delle aziende industriali e artigiane dell'edilizia (Legge 77/1963 e Legge 427/1975).

2) il secondo è la **cassa integrazione guadagni straordinaria (o CIGS)**, che, nei casi di crisi, di ristrutturazione, di riorganizzazione, di riconversione produttiva, di privatizzazione o di fallimento, viene concessa alle imprese che abbiano occupato, nel semestre precedente alla richiesta d'intervento, più di 15 dipendenti (Legge 1115/1968, Legge 164/1975, Legge 223/1991 e Legge 236/1993).

Sia la CIGO e sia la CIGS prevedono una temporanea sospensione dal lavoro del personale dipendente. Ai lavoratori sospesi è garantito per un determinato periodo un sostegno al reddito. L'importo corrisposto è soggetto a un limite mensile: tale limite è rivalutato annualmente in relazione all'aumento dell'indice dei prezzi al consumo.

LA CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA (CIGO)

La CIGO si attiva nei casi di sospensione o riduzione dell'attività aziendale dipendente da eventi temporanei e transitori (come l'assenza di commesse) non imputabili al datore di lavoro né ai lavoratori.

Si tratta di una prestazione economica erogata dall'INPS con la funzione di integrare o sostituire la retribuzione dei lavoratori che vengono a trovarsi in precarie condizioni economiche.

A chi spetta

La CIGO spetta agli operai, agli impiegati e ai quadri intermedi assunti a termine o a tempo indeterminato, anche part-time, e ai lavoratori soci e non soci di cooperative di produzione e lavoro che svolgono attività assimilabile a quella industriale.

Sono beneficiarie:

- 1) le imprese industriali, a prescindere dal numero di dipendenti (comprese le lavorazioni accessorie connesse con l'attività aziendale);
- 2) le imprese del settore edile e lapideo;
- 3) le cooperative di produzione e lavoro che svolgono attività assimilabile a quella industriale;
- 4) le cooperative agricole e loro consorzi che manipolano, trasformano e commercializzano prodotti agricoli;
- 5) le imprese addette al noleggio e alla distribuzione di film;
- 6) le imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato;
- 7) le imprese addette agli impianti elettrici e telefonici;
- 8) le imprese addette all'armamento ferroviario.

A chi non spetta

La CIGO non spetta agli apprendisti, ai dirigenti, ai lavoratori a domicilio, agli assistenti dipendenti del titolare di impresa o

della sua famiglia, al personale religioso, ai lavoratori che rifiutano di partecipare a corsi di qualificazione professionale, ai lavoratori dipendenti da agenzie di somministrazione e ai collaboratori a progetto in quanto lavoratori non subordinati.

Sono escluse dal campo di applicazione della CIGO:

- 1) le imprese del terziario;
- 2) le imprese industriali degli enti pubblici, sia municipalizzate e sia statali;
- 3) le imprese della piccola pesca e le imprese della pesca industriale;
- 4) le imprese del settore degli spettacoli;
- 5) le cooperative e le imprese di facchinaggio (o che svolgano attività simili a quest'ultima);
- 6) le imprese armatoriali di navigazione o ausiliarie dell'armamento;
- 7) le imprese ferroviarie, tranviarie e di navigazione interna;
- 8) le imprese esercenti impianti di trasporto a fune;
- 9) le imprese di autotrasporti pubblici di linea;
- 10) le imprese artigiane, del credito, delle assicurazioni e dei servizi tributari.

I requisiti dell'azienda

Le cause che determinano la sospensione o la riduzione dell'orario di lavoro devono rispondere ai seguenti requisiti:

- 1) essere attinenti alla sfera aziendale;
- 2) non essere imputabili né al datore di lavoro né al lavoratore;
- 3) avere i caratteri della temporaneità e della transitorietà, con previsione fondata e certa di ripresa dell'attività lavorativa riferita al complesso aziendale e non ai singoli operai.

Le cause che possono determinare l'intervento della CIGO sono:

- 1) avversità atmosferiche, danni provocati da eventi naturali (alluvioni, frane, ecc.), danni provocati da eventi accidentali (incendi, crolli, ecc.);
- 2) interruzione di energia elettrica da parte dell'ente erogatore senza preavviso;
- 3) crisi temporanea di mercato;
- 4) mancanza di commesse o di materie prime;
- 5) sciopero di un reparto o di altra azienda collegata.

Come accedere alla CIGO

La procedura è a carico dell'azienda e si compone di due fasi:

- 1) **una prima fase di consultazione sindacale**, che coinvolge l'imprenditore e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul territorio (fase durante la quale si stabiliscono la durata prevedibile della sospensione, il numero di lavoratori interessati e le cause della sospensione o della riduzione dell'orario di lavoro);
- 2) **una seconda fase amministrativa**, con l'inoltro della domanda alla locale sede dell'INPS **entro venticinque giorni dalla fine del periodo di paga in corso al termine della settimana in cui ha avuto inizio la sospensione dell'attività lavorativa**.

L'INPS, con il messaggio 1564 del 27 gennaio 2012, informa che dal primo febbraio 2012 le domande di autorizzazione alla cassa integrazione ordinaria potranno essere presentate esclusivamente per via telematica.

L'istituto chiarisce che, nel caso in cui il termine di scadenza per la presentazione della domanda coincida con il sabato, questo debba ritenersi prorogato al lunedì successivo.

L'integrazione salariale

L'integrazione salariale è corrisposta sino a un massimo di 13 settimane consecutive (intese come periodo che va dal lunedì al sabato). In casi eccezionali, tale periodo può essere prorogato trimestralmente fino a un massimo di 52 settimane (articolo 6, Legge 164/1975).

La misura della CIG ordinaria è pari all'80 per cento della retribuzione globale che sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate, comprese tra le 0 e le 40 ore settimanali, ridotta di un'aliquota del 5,84 per cento.

L'importo da corrispondere è soggetto a un limite mensile. I limiti massimi mensili per il 2012 sono i seguenti (circolare INPS numero 20 dell'8 febbraio 2012):

- 1) **931,28 euro lordi** (876,89 euro netti) per i lavoratori la cui retribuzione è pari o inferiore a 2.014,77 euro lordi mensili (detratta l'aliquota contributiva del 5,84 per cento);
- 2) **1.119,32 euro lordi** (1.053,95 euro netti) per i lavoratori la cui retribuzione è superiore a 2.014,77 euro lordi mensili (detratta l'aliquota contributiva del 5,84 per cento).

Tali importi massimi devono essere incrementati, in relazione a quanto disposto dall'articolo 2, comma 17, della Legge 28 dicembre 1995, numero 549, nella misura del 20 per cento per i trattamenti di integrazione salariale concessi a favore delle imprese del settore edile e lapideo per intemperie stagionali.

La CIGO viene anticipata dal datore di lavoro che la recupera dall'INPS tramite conguaglio. I periodi di cassa integrazione sono utili per il conseguimento del diritto alla pensione.

Nei casi giuridicamente rilevanti di insolvenza dell'azienda, per serie e documentate difficoltà finanziarie o per sopravvenuta cessazione dell'attività, può essere autorizzato il pagamento diretto al lavoratore da parte dell'INPS (messaggio INPS numero 33735 del 7 ottobre 2005).

Quando decade la CIGO

La CIGO decade nei seguenti casi:

- 1) rifiuto da parte del lavoratore a sottoscrivere la dichiarazione di immediata disponibilità (DID) o, se sottoscritta, rifiuto a partecipare a un percorso di riqualificazione professionale;
- 2) mancata accettazione di un'offerta di lavoro congrua;
- 3) mancata comunicazione preventiva all'INPS dell'inizio di un'attività lavorativa autonoma o subordinata;
- 4) assunzione a tempo indeterminato presso un altro datore di lavoro.

La CIGO si sospende nel caso in cui il lavoratore intraprenda un altro lavoro, dipendente a tempo determinato o autonomo, previo consenso del datore di lavoro e previa comunicazione all'INPS. In tale caso il pagamento è sospeso per tutta la durata dell'attività lavorativa.

Stato di malattia

La malattia insorta durante il periodo di cassa integrazione ordinaria a zero ore non è indennizzabile.

Il lavoratore continuerà a percepire le integrazioni salariali e non dovrà comunicare lo stato di malattia, in quanto non vi è l'obbligo di prestazione dell'attività lavorativa.

LA CASSA INTEGRAZIONE STRAORDINARIA (CIGS)

La CIGS è uno strumento di politica industriale finalizzato a fronteggiare gravi situazioni di eccedenza occupazionale. L'intervento straordinario è stato istituito per garantire la continuità del reddito ai lavoratori sospesi o a orario ridotto, dipendenti da aziende in crisi.

Per attivare la CIGS, le imprese devono aver occupato mediamente più di 15 dipendenti nel semestre che precede la richiesta di intervento (articolo 1, Legge 223/1991).

Nel computo dei dipendenti sono compresi apprendisti, dirigenti, lavoratori con contratti di inserimento, lavoratori a domicilio e lavoratori part-time (in proporzione al lavoro svolto rapportato all'orario a tempo pieno).

A chi spetta

La CIGS spetta agli operai, agli impiegati, ai quadri, ai soci e non soci di cooperative di produzione e lavoro e ai lavoratori poligrafici e giornalisti dipendenti delle seguenti aziende:

- 1) imprese industriali;
- 2) imprese edili;
- 3) imprese artigiane il cui fatturato,

nel biennio precedente, dipendeva per oltre il 50 per cento da un solo committente destinatario di CIGS;

- 4) aziende appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione, le cui imprese committenti siano interessate da CIGS;
- 5) imprese appaltatrici di servizi di pulizia, la cui impresa committente sia destinataria di CIGS;
- 6) imprese editrici di giornali quotidiani, periodici e agenzie di stampa a diffusione nazionale, per le quali si prescinde dal limite dei 15 dipendenti;
- 7) imprese commerciali con più di 200 dipendenti, con esclusione dal calcolo degli apprendisti.

Il regime transitorio

Il decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali numero 64781 del 13 marzo 2012 autorizza, anche per il 2012 e in regime transitorio, la proroga dell'accesso ai trattamenti di integrazione salariale straordinaria:

- 1) alle **imprese commerciali** che oc-

- cupino più di 50 dipendenti;
- 2) alle **agenzie di viaggio e turismo**, compresi gli operatori turistici, con più di 50 dipendenti;
 - 3) alle **imprese di vigilanza** con più di 15 dipendenti.

A tale proposito si è espresso l'INPS con il messaggio numero 4808 del 19 marzo 2012.

La nuova riforma del mercato del lavoro (Legge 92/2012) ha stabilito che, dal primo gennaio 2013, le disposizioni in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale e i relativi obblighi contributivi sono estesi alle seguenti imprese **in costanza di rapporto di lavoro**:

- 1) imprese esercenti attività commerciali con più di 50 dipendenti;
- 2) agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di 50 dipendenti;
- 3) imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti;
- 4) imprese del trasporto aereo a prescindere dal numero di dipendenti;
- 5) imprese del sistema aeroportuale a prescindere dal numero di dipendenti.

A chi non spetta

La CIGS non spetta ai dirigenti, agli apprendisti, ai lavoratori a domicilio e agli autisti alle dipendenze del titolare di impresa.

I requisiti dell'azienda

Per accedere all'integrazione salariale, l'impresa deve trovarsi in una delle seguenti condizioni:

- 1) ristrutturazione;
- 2) riorganizzazione;
- 3) riconversione;
- 4) crisi aziendale;
- 5) fallimento;
- 6) procedure concorsuali.

I requisiti dei lavoratori

I lavoratori interessati alla CIGS devono avere, alla data di richiesta del trattamento, un'anzianità di servizio di almeno 90 giorni presso l'azienda richiedente la CIGS.

Come accedere alla CIGS

La procedura è a carico dell'azienda.

Per ottenere l'integrazione salariale straordinaria sono previste una fase di consultazione sindacale e una fase amministrativa.

La consultazione sindacale prevede la comunicazione di CIGS da parte dell'imprenditore alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, e l'esame congiunto della situazione aziendale presso gli uffici delle istituzioni territoriali (Provincia o Regione) o nazionali (Ministero del Lavoro, se la procedura riguarda un'azienda con sedi in più regioni).

La fase amministrativa prevede invece l'invio al Ministero del Lavoro dell'apposita domanda e l'inoltro della richiesta alla sede INPS territorialmente competente.

La domanda al Ministero del Lavoro deve essere presentata entro 25 giorni dalla fine del periodo di paga in cui è iniziata la sospensione o la riduzione dell'orario di lavoro.

L'integrazione salariale

La durata del trattamento di integrazione straordinaria si differenzia a seconda della causa che ha determinato l'intervento:

- 1) **crisi aziendale**: 12 mesi, prorogabili a 24 solo dopo che siano trascorsi i due terzi del periodo già concesso;
- 2) **ristrutturazione, riorganizzazione o riconversione aziendale**: 24 mesi, con la facoltà da parte del Ministero del Lavoro di concedere due proroghe di dodici mesi ciascuna, per programmi particolarmente complessi o in ragione della rilevan-

za delle conseguenze sul piano occupazionale;

- 3) **concordato preventivo, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria:** 12 mesi, con proroga di 6 mesi se esistono prospettive di ripresa o di continuazione dell'attività;
- 4) **contratti di solidarietà:** 24 mesi.

In linea generale, non si può fare ricorso alla CIGS per una durata superiore ai 36 mesi in un quinquennio.

L'ammontare dell'integrazione salariale straordinaria è lo stesso fissato per la CIGO ed è pari all'80 per cento della retribuzione globale che sarebbe spettata ai lavoratori sospesi per le ore non lavorate comprese tra le 0 e le 40 ore settimanali.

L'importo da corrispondere è soggetto a un limite mensile. Tale limite è rivalutato annualmente in relazione all'aumento dell'indice dei prezzi al consumo.

I limiti massimi mensili per il 2012 sono i seguenti:

- 1) **931,28 euro lordi** (876,89 euro netti) per i lavoratori la cui retribuzione è pari o inferiore a 2.014,77 euro lordi mensili (detratta l'aliquota contributiva del 5,84 per cento);
- 2) **1.119,32 euro lordi** (1.053,95 euro netti) per i lavoratori la cui retribuzione è superiore a 2.014,77 euro lordi mensili (detratta l'aliquota contributiva del 5,84 per cento).

La prestazione economica di CIGS è erogata al lavoratore direttamente dall'INPS o dal datore di lavoro, il quale recupera dall'INPS le somme anticipate tramite conguaglio.

Quando decade la CIGS

Decade dal diritto al trattamento di integrazione salariale il lavoratore che:

- 1) non abbia provveduto a dare preventiva comunicazione alla sede provinciale dell'INPS dello svolgi-

mento di altra attività;

- 2) rifiuti di essere impiegato in opere o servizi di pubblica utilità;
- 3) rifiuti di aderire a un'offerta formativa o di riqualificazione; il lavoratore è tenuto alla frequenza del corso per almeno l'80 per cento della durata complessiva, salvo casi di documentata forza maggiore o per congedi parentali o di maternità;
- 4) rifiuti un lavoro con un livello retributivo non inferiore al 20 per cento rispetto a quello delle mansioni di provenienza;
- 5) rifiuti di essere avviato a un percorso di reinserimento o inserimento nel mercato del lavoro.

Le indennità e i compensi spettanti per i corsi formativi o di riqualificazione e per i percorsi di reinserimento non sono cumulabili con il trattamento di integrazione salariale.

La CIGS si sospende nel caso in cui il lavoratore intraprenda un altro lavoro, autonomo o dipendente e a tempo determinato, previo consenso del datore di lavoro e previa comunicazione all'INPS. In tale caso il pagamento viene sospeso per tutta la durata dell'attività lavorativa.

I periodi di cassa integrazione sono utili per il conseguimento del diritto alla pensione.

Periodo aggiuntivo di CIGO

L'INPS, con il messaggio numero 19350 di data 11 ottobre 2011, ha chiarito che è ammissibile che una azienda, dopo un periodo di CIG ordinaria e un successivo periodo di CIG straordinaria, possa chiedere un ulteriore periodo di CIGO, senza soluzione di continuità, qualora sussistano tutti i presupposti previsti dalla legge (non imputabilità dell'evento, temporaneità e transitorietà dello stesso e prevedibilità di ripresa dell'attività lavorativa) e nel rispetto dei limiti temporali disciplinati dalla normativa.

L'articolo 6 della Legge 164/1975 stabilisce che qualora l'impresa abbia fruito di 12 mesi consecutivi di integrazione sala-

riale, una nuova domanda può essere proposta per la medesima unità produttiva quando sia trascorso un periodo di almeno 52 settimane di attività lavorativa.

Nel caso in cui una azienda abbia usufruito di 52 settimane consecutive di CIGO, seguite da 52 settimane di CIGS, e intenda chiedere un ulteriore periodo di CIGO, visto quanto prevede l'articolo 6 della Legge 164/75, «si ritiene» nota l'INPS «che l'anno di CIGS possa essere considerato al pari di una ripresa di attività lavorativa solo nel caso in cui non ci sia stata sospensione a zero ore, ma l'attività lavorativa sia comunque proseguita per 52 settimane, seppure a orario ridotto».

Nel caso in cui la ditta abbia usufruito di 52 settimane di CIGS a zero ore, non è ammissibile la richiesta di un nuovo periodo di CIG ordinaria prima che sia trascorso un periodo di almeno 52 settimane di attività lavorativa.

La proroga degli ammortizzatori

La Legge 183/2011 ha disposto la proroga e il rifinanziamento (anche per l'anno 2012) della CIG, della mobilità e della disoccupazione speciale, sia nel caso di prima concessione e sia di proroga.

In caso di proroga degli ammortizzatori sociali, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha confermato le riduzioni di tali trattamenti del 10% in caso di prima proroga, del 30% nel caso di seconda proroga e del 40% nel caso di proroghe successive (messaggio INPS numero 4592 del 14 marzo 2012).

La Legge 92/2012

La Legge 92/2012 modifica profondamente l'assetto delle misure di sostegno al reddito.

A partire dal primo gennaio 2013 e con riferimento agli eventi di disoccupazione determinatisi a partire da tale data, viene introdotta la nuova Assicurazione sociale per l'impiego (Aspi), che andrà a sostituire l'indennità di mobilità (che sarà comunque mantenuta fino al 2014), l'indennità di disoccupazione non agricola ordinaria, l'indennità di disoccupazione con requisiti ridotti e l'indennità di disoccupazione speciale nell'edilizia, e sarà a regime nel 2017. L'Aspi fornirà a tutti i lavoratori dipendenti - compresi gli apprendisti e i soci lavoratori di cooperativa con un rapporto di lavoro subordinato, e con l'esclusione dei dipendenti assunti a tempo indeterminato dalla pubblica amministrazione - che abbiano perduto involontariamente l'occupazione e abbiano due anni di assicurazione e almeno un anno di contribuzione nel biennio precedente l'inizio del periodo di disoccupazione, un'indennità mensile di disoccupazione.

L'Aspi dovrebbe incidere anche sulla CIGS, cui sarà possibile ricorrere fino al 2015, qualora vi sia una prospettiva di continuazione delle attività e di salvaguardia dei livelli occupazionali per le aziende in amministrazione straordinaria.

 **Sul web**

Legge 77/1963

http://www.servizi.cgil.milano.it/ARCHIVIO/2009/7/19630203_Legge_0077_CIG-Edilizia.PDF

Legge 164/1975

[http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975;164\\$art5](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975;164$art5)

Legge 427/1975

<http://www.uilbasilicata.it/Cigedilizia.htm>

Legge 223/1991

<http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991;223>

Legge 236/1993

http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/26773255-D31D-47F7-90A5-19DE78317001/0/008_Legge_236_93.pdf

Legge 549/1995

<http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1995-12-28;549!vig=>

Legge 296/2006

<http://www.parlamento.it/parlam/leggi/06296l.htm>

Legge 183/2011

http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/E3D420D5-A2E8-46E5-B3B9-DA059B889667/0/20111112_L_183.pdf

Circolare INPS numero 130 del 4 ottobre 2010

<http://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%20130%20del%2004-10-2010.pdf>

Circolare INPS numero 133 del 22 ottobre 2010

<http://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%20133%20del%2022-10-2010.pdf>

Circolare INPS numero 20 dell'8 febbraio 2012

<http://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%2020%20del%2008-02-2012.pdf>

Messaggio INPS numero 33735 del 7 ottobre 2005

http://www.cnainterpreta.it/documenti/lavoro%20e%20contrattualistica/prassi/inps_messaggio_33735_2005_pagamento_diretto_cigo.pdf

Messaggio INPS numero 25623 del 12 ottobre 2010

<http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fMessaggi%2fMessaggio%20numero%2025623%20del%2012-10-2010.htm>

Messaggio INPS numero 19350 dell'11 ottobre 2011

<http://www.ancecatania.it/sito/area-lavoro/notizie/inps-cassa-integrazione-guadagni-straordinaria-e-cassa-integrazione-guadagni-ord>

Messaggio INPS numero 1564 del 27 gennaio 2012

<http://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?svirtualurl=%2fmessaggi%2fmessaggio%20numero%201564%20del%2027-01-2012.htm>

Messaggio INPS numero 4592 del 14 marzo 2012

<http://www.studiobaratello.it/inps-chiarimenti-sugli-ammortizzatori-sociali-2012/>

Messaggio INPS numero 4808 del 19 marzo 2012

<http://www.teleconsul.it/leggiArticolo.aspx?id=228262&tip=ul>


Approfondimenti sulla CIG a cura dell'INPS:

<http://www.inps.it/portale/default.aspx?sID=%3b0%3b5773%3b5774%3b5775%3b5784%3b&lastMenu=5784&iMenu=1&p4=2>

A chi rivolgersi

Responsabili	Direzione regionale INPS del Friuli Venezia Giulia	Michelino De Carlo	michelino.decarlo@inps.it Tel. 366 6753376
		Cristiana Zimolo	cristiana.zimolo@inps.it Tel. 040 3782521
Referenti	Direzione provinciale INPS di Gorizia	Laura Bellobarbich	laura.bellobarbich@inps.it Tel. 0481 389260
		Alessandro Crocetti	alessandro.crocetti@inps.it Tel. 0481 389252
	Direzione provinciale INPS di Pordenone	Ignazio D'Angelo	ignazio.dangelo@inps.it Tel. 0434 527239
	Direzione provinciale INPS di Trieste	Susanna Bradetich	susanna.bradetich@inps.it Tel. 040 3781351
	Direzione provinciale INPS di Udine	Gianni De Joannon	gianni.dejoannon@inps.it Tel. 0432 596281

AZIONE 1



SOSTEGNO AL REDDITO

PROGETTO 2

Mobilità indennizzata e non indennizzata

CHE COS'È

La mobilità è un meccanismo di tutela per i lavoratori licenziati in seguito a crisi o a ristrutturazioni aziendali. Consiste in una serie di misure di sostegno al reddito, di azioni per favorire la ricollocazione dei lavoratori e di incentivi diretti ad aziende che intendano assumere personale in mobilità.

Esistono **due tipi di mobilità**

- 1) **la mobilità indennizzata** (Legge 223/1991), che prevede erogazioni in denaro a favore dei lavoratori;

- 2) **la mobilità giuridica o non indennizzata** (Legge 236/1993), che prevede la sola iscrizione dei lavoratori nelle liste di mobilità.

Sono trattamenti collegati la **mobilità lunga** (Legge 223/91, Legge 296/2006, messaggio INPS numero 27073 dell'8 novembre 2007), il **trattamento speciale edile** (Legge 223/91) e la **mobilità anticipata**, che ha lo scopo di aiutare il lavoratore ad avviare un'attività autonoma o imprenditoriale (articolo 7, comma 5, Legge 223/91).

LA MOBILITÀ INDENNIZZATA

L'indennità di mobilità è un ammortizzatore sociale che indennizza economicamente quei lavoratori che, provenienti da aziende con più di 15 dipendenti, so-

no stati licenziati in seguito a procedure di licenziamento collettivo. Nel caso l'azienda attivi la procedura di mobilità, i lavoratori interessati devono chiedere al

competente centro per l'impiego l'iscrizione alle liste di mobilità, finalizzate anche a un eventuale reinserimento occupazionale.

L'istituto è disciplinato dalla Legge 223/1991.

La Corte costituzionale (con sentenza numero 6 del 22 gennaio 1999) ha stabilito che sia riconosciuto il diritto a iscriversi alle liste di mobilità e a percepirla la relativa indennità anche a quei lavoratori per i quali non sia stata attivata la procedura di legge a causa di un comportamento omissivo del datore di lavoro, «qualora sia accertata la natura collettiva dei licenziamenti conseguenti alla totale cessazione dell'attività aziendale» (circolare INPS numero 186/2000).

Nel dettaglio, le aziende destinatarie della mobilità sono quelle che, nel semestre precedente all'avvio della procedura, abbiano mediamente occupato:

- 1) più di 15 dipendenti per le imprese del **settore industriale**;
- 2) più di 200 dipendenti per le imprese del **commercio**.

Le **aziende artigiane** dell'indotto sono beneficiarie del trattamento solo nel caso in cui anche l'azienda committente abbia fatto ricorso alla mobilità.

Regime transitorio

Il decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali numero 64781 del 13 marzo 2012 autorizza, anche per il 2012 e in regime transitorio, la proroga dell'accesso ai trattamenti di integrazione salariale straordinaria e di mobilità:

- 1) alle imprese commerciali che occupino più di 50 dipendenti;
- 2) alle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di 50 dipendenti;
- 3) alle imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti.

A tale proposito si è espresso l'INPS con il messaggio numero 4808 del 19 marzo 2012.

Gli sgravi per le imprese

L'iscrizione alle liste garantisce alle imprese che volessero assumere lavoratori in mobilità sgravi contributivi per la durata:

- 1) di 18 mesi per assunzioni a tempo indeterminato;
- 2) di 12 mesi per assunzioni a tempo determinato;
- 3) di ulteriori 12 mesi per trasformazioni da tempo determinato a tempo indeterminato.

I lavoratori ammessi

Durante la mobilità il lavoratore gode di una tutela economica e contributiva costituita dall'indennità di mobilità, gestita dalla sede INPS territorialmente competente.

Sono **destinatari** della prestazione economica i lavoratori assunti a tempo indeterminato, aventi la qualifica di operaio, impiegato o quadro, licenziati e collocati in mobilità:

- 1) per esaurimento della cassa integrazione straordinaria;
- 2) per riduzione di personale;
- 3) per trasformazione dell'attività aziendale;
- 4) per ristrutturazione dell'azienda;
- 5) per cessazione dell'attività aziendale.

Il trattamento **non spetta** invece ai lavoratori:

- 1) assunti a tempo determinato;
- 2) che si dimettono;
- 3) che hanno maturato i requisiti per la pensione di vecchiaia;
- 4) non iscritti nelle liste di mobilità;
- 5) ai dirigenti;
- 6) agli apprendisti.

Per beneficiare del trattamento, il lavoratore deve:

- 1) possedere un'**anzianità aziendale di almeno 12 mesi** maturata

nell'ultimo rapporto di lavoro con l'azienda che lo ha posto in mobilità;

- 2) **avere effettivamente lavorato per almeno sei mesi**, comprese ferie, festività, infortuni e astensione obbligatoria per maternità (sentenza della Corte costituzionale numero 423/95 e circolare INPS numero 255 del 14 dicembre 1996).

La domanda di indennità

La domanda di indennità deve essere presentata all'INPS entro 68 giorni dalla data di licenziamento esclusivamente per via telematica attraverso il sito www.inps.it.

L'indennità è pagata direttamente dall'INPS.

La durata dell'indennità

La durata dell'indennità **varia in relazione all'età del lavoratore nel momento in cui è stato licenziato**. Più precisamente, la durata della mobilità è pari a:

- 1) **un anno** per chi all'atto della cessazione del rapporto di lavoro ha meno di 40 anni;
- 2) **due anni** per chi all'atto della cessazione del rapporto di lavoro ha tra i 40 e i 49 anni compiuti;
- 3) **tre anni** per chi all'atto della cessazione del rapporto di lavoro ha già compiuto 50 anni.

L'importo dell'indennità

Ai lavoratori ammessi alla mobilità spetta, per i primi 12 mesi, un'indennità pari all'80 per cento della retribuzione lorda aziendale (ovvero il 100 per cento della CIG), che comprende le sole voci fisse che compongono la busta paga (detratta una aliquota contributiva del 5,84 per cento).

Dal tredicesimo mese l'indennità è pari all'80 per cento dell'importo lordo corrisposto nel primo anno.

L'importo dell'indennità non può mai essere superiore all'importo della retribu-

zione percepita durante il rapporto di lavoro.

Nei primi 12 mesi, l'importo da corrispondere (in relazione ai licenziamenti successivi al 31 dicembre 2011) è soggetto a un limite. Tale limite è rivalutato annualmente sulla base dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo.

I limiti massimi mensili per il 2012 sono i seguenti (circolare INPS numero 20 dell'8 febbraio 2012):

- 1) **931,28 euro lordi** (876,89 euro netti) per i lavoratori la cui retribuzione è pari o inferiore a 2.014,77 euro lordi mensili (detratta l'aliquota contributiva del 5,84 per cento);
- 2) **1.119,32 euro lordi** (1.053,95 euro netti) per i lavoratori la cui retribuzione è superiore a 2.014,77 euro lordi mensili (detratta l'aliquota contributiva del 5,84 per cento).

La cessazione dei benefici

Il lavoratore iscritto alle liste di mobilità, qualora dovesse rioccuparsi, è tenuto a dare comunicazione all'INPS, e per conoscenza al competente centro per l'impiego, entro 5 giorni dall'inizio del rapporto dell'attività lavorativa.

Analogamente, qualora il lavoratore dovesse cessare il nuovo rapporto di lavoro, entro gli stessi termini dovrà informare l'INPS affinché sia ripristinata l'indennità economica di mobilità.

L'indennità e l'iscrizione alle liste di mobilità cessano:

- 1) quando il lavoratore raggiunge il diritto alla pensione di vecchiaia, o diventa titolare di pensione di anzianità o di pensione anticipata, o di pensione di inabilità o di assegno di invalidità senza avere optato per l'indennità di mobilità;
- 2) se l'interessato non comunica all'INPS entro 5 giorni l'eventuale ripresa lavorativa;
- 3) quando il lavoratore perde lo stato di disoccupazione.

Per il periodo di percezione del trattamento economico di mobilità è riconosciuta la contribuzione figurativa utile al raggiungimento dei requisiti pensionistici.

La mobilità anticipata

L'indennità economica di mobilità anticipata **ha lo scopo di aiutare economicamente il lavoratore che decide di avviare un'attività autonoma o imprenditoriale.**

La domanda va presentata entro 60 giorni dalla data di inizio dell'attività direttamente alla sede INPS territorialmente competente, o tramite il centro per l'impiego.

L'importo dell'anticipazione è pari all'intera indennità di mobilità spettante, decurtata delle mensilità già percepite.

Il lavoratore che si rioccupa come dipendente - pubblico o privato - nei 24 mesi successivi alla data di erogazione dell'anticipo è tenuto a restituire la somma percepita. Il lavoratore è tenuto a darne comunicazione scritta all'INPS entro 10 giorni dall'avvenuta assunzione.

Il trattamento anticipato di mobilità non dà diritto alla contribuzione figurativa utile al raggiungimento dei requisiti pensionistici, né agli eventuali assegni per il nucleo familiare.

LA MOBILITÀ NON INDENNIZZATA

La mobilità non indennizzata è uno strumento che **serve a facilitare il reinserimento occupazionale dei lavoratori licenziati, fornendo sgravi contributivi a quelle aziende che volessero assumere** lavoratori iscritti alle liste di mobilità.

A differenza della mobilità economicamente indennizzata, **la mobilità giuridica (o non indennizzata) non prevede erogazioni in denaro a favore dei lavoratori** licenziati.

L'istituto è disciplinato dall'articolo 4 («Norme in materia di politica dell'impiego») della Legge 236 del 1993.

La **durata degli sgravi alle imprese è variabile** e di norma è pari a:

- 1) **18 mesi** per assunzioni a tempo indeterminato;
- 2) **12 mesi** per assunzioni a tempo determinato;
- 3) ulteriori 12 mesi per trasformazioni di rapporti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato.

I lavoratori beneficiari

Sono beneficiari dell'istituto i lavoratori licenziati da imprese (anche artigiane o cooperative di produzione e lavoro) che

occupano fino a 15 dipendenti.

I lavoratori che desiderano iscriversi alle liste di mobilità devono rivolgersi direttamente al centro per l'impiego territorialmente competente.

La domanda

La domanda va presentata al centro per l'impiego a decorrere dal primo giorno successivo al licenziamento ed entro il sessantesimo giorno dallo stesso.

Il lavoratore, per accedere alla mobilità non indennizzata, deve aver terminato un rapporto di lavoro a causa di licenziamento per giustificato motivo oggettivo (cessazione dell'attività aziendale, riduzione del personale, trasformazione o soppressione del posto di lavoro o della mansione).

L'iscrizione alle liste

La durata dell'iscrizione alle liste di mobilità varia in relazione all'età del lavoratore al momento del licenziamento:

- 1) un anno per chi all'atto della cessazione del rapporto di lavoro ha meno di 40 anni;
- 2) 2 anni per chi all'atto della cessazione del rapporto di lavoro ha tra i 40 e i 49 anni compiuti;

- 3) 3 anni per chi all'atto della cessazione del rapporto di lavoro ha compiuto 50 anni.

La permanenza nelle liste

Il lavoratore che, durante la permanenza nelle liste di mobilità, dovesse rioccuparsi a tempo determinato, proroga la permanenza in lista di un periodo pari alla durata del contratto. Il lavoratore che dovesse trovare lavoro a tempo indeterminato è cancellato dalla lista.

Chi presta **collaborazioni occasionali** o è titolare di **contratti a progetto** rimane in lista se non supera il reddito annuale lordo di 8.000 euro. I **lavoratori autonomi** rimangono in lista se non superano il reddito annuale di 4.800 euro.

La proroga degli ammortizzatori

La Legge 183/2011 ha disposto la proroga e il rifinanziamento (anche per l'anno 2012) della CIG, della mobilità e della disoccupazione speciale, sia nel caso di prima concessione e sia di proroga.

In caso di proroga degli ammortizzatori sociali, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha confermato le riduzioni di tali trattamenti del 10% in caso di prima proroga, del 30% nel caso di seconda proroga e del 40% nel caso di proroghe successive (messaggio INPS numero 4592 del 14 marzo 2012).

La Legge 92/2012

La Legge 92/2012 modifica profondamente l'assetto delle misure di sostegno al reddito.

A partire dal primo gennaio 2013 e con riferimento agli eventi di disoccupazione determinatisi a partire da tale data, viene introdotta la nuova Assicurazione sociale per l'impiego (Aspi), che andrà a sostituire l'indennità di mobilità (che sarà comunque mantenuta fino al 2014), l'indennità di disoccupazione non agricola ordinaria, l'indennità di disoccupazione con requisiti ridotti e l'indennità di disoccupazione

speciale nell'edilizia, e sarà a regime nel 2017. L'Aspi fornirà a tutti i lavoratori dipendenti - compresi gli apprendisti e i soci lavoratori di cooperativa con un rapporto di lavoro subordinato, e con l'esclusione dei dipendenti assunti a tempo indeterminato dalla pubblica amministrazione - che abbiano perduto involontariamente l'occupazione e abbiano due anni di assicurazione e almeno un anno di contribuzione nel biennio precedente l'inizio del periodo di disoccupazione, un'indennità mensile di disoccupazione.

L'indennità mensile sarà pari al 75% nei casi in cui la retribuzione sia pari o inferiore a 1.180 euro. Per gli stipendi superiori è previsto un ulteriore 25% calcolato sulla differenza tra la retribuzione del lavoratore e i 1.180 euro, ma in ogni caso l'importo mensile non potrà essere superiore a quello mensile massimo previsto dalla Legge 427/1980. Dopo i primi sei mesi vi sarà una riduzione del 15%, che diventerà pari al 30% dopo ulteriori sei mesi.

Per ottenere tale prestazione i lavoratori devono inviare la domanda all'Inps per via telematica entro due mesi dalla data di spettanza del trattamento, a pena di decadenza. L'indennità verrà sospesa in caso di nuovo impiego. Dal primo gennaio 2013, tutti i lavoratori dipendenti espulsi dal mercato del lavoro che possono far valere almeno tredici settimane di contribuzione negli ultimi dodici mesi - purché siano stati versati i contributi per l'assicurazione obbligatoria - avranno diritto a una mini-Aspi (che verrà corrisposta per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione nell'ultimo anno).

Dal primo gennaio 2013, oltre ad applicarsi l'attuale contribuzione dell'1,31%, verrà introdotto un aumento contributivo dell'1,31% per i rapporti di apprendistato. Per i rapporti di lavoro non a tempo indeterminato, si prevede un contributo aggiuntivo a carico del datore di lavoro nella misura dell'1,4% calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali. Nel limite delle ultime 6 mensilità, tale

contributo addizionale è restituito al datore di lavoro, successivamente al periodo di prova, in caso di trasformazione a tempo indeterminato.

Dal primo gennaio 2013, in tutti i casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato o di apprendistato per causa diversa dalle dimissioni, il datore di lavoro sarà obbligato a versare una somma pari al 50% del trattamento mensile iniziale di Aspi per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni.

L'anzianità include anche i periodi di lavoro con contratto diverso rispetto a

quello a tempo indeterminato. Per tutti i casi di cessazione dalla precedente occupazione intervenuti fino al 31 dicembre 2012 si applicheranno le disposizioni in materia di indennità di disoccupazione ordinaria non agricola. La nuova Aspi (dal 2017) potrà essere anche incassata in un'unica soluzione ai fini di avviare un'attività autonoma.

L'Aspi dovrebbe incidere anche sulla CIGS, cui sarà possibile ricorrere fino al 2015, qualora vi sia una prospettiva di continuazione delle attività e di salvaguardia dei livelli occupazionali per le aziende in amministrazione straordinaria.

Sul web

Legge 223/1991

<http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991;223>

Legge 236/1993

http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/26773255-D31D-47F7-90A5-19DE78317001/0/008_Legge_236_93.pdf

Articolo 1, comma 1189, Legge 296/2006 (mobilità lunga)

<http://www.parlamento.it/parlam/leggi/06296l.htm>

Legge 183/2011

http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/E3D420D5-A2E8-46E5-B3B9-DA059B889667/0/20111112_L_183.pdf

Circolare INPS numero 255 del 14 dicembre 1996

<http://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?virtualurl=%2Fcircolari%2Fcircolare%20numero%20255%20del%2014-12-1996.htm>

Circolare INPS numero 186 del 10 novembre 2000

<http://www.inps.it/circolari/circolare%20numero%20186%20del%2010-11-2000.htm>

Circolare INPS numero 20 dell'8 febbraio 2012

<http://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%2020%20del%2008-02-2012.pdf>

Messaggio INPS numero 27073 dell'8 novembre 2007 (mobilità lunga)

<http://www.inps.it/messaggi/Messaggio%20numero%2027073%20del%2008-11-2007.htm>

Messaggio INPS numero 4592 del 14 marzo 2012

<http://www.studiobaratello.it/inps-chiarimenti-sugli-ammortizzatori-sociali-2012/>

Messaggio INPS numero 4808 del 19 marzo 2012

<http://www.teleconsul.it/leggiArticolo.aspx?id=228262&tip=ul>

Sentenza della Corte costituzionale numero 6 del 18 gennaio 1999

<http://www.provincia.vt.it/lavoro/testi.asp?ID=193>

Sentenza della Corte costituzionale numero 423 del 6 settembre 1995

<http://www.giurcost.org/decisioni/1995/0423s-95.htm>

 **Sul web**

Sentenza della Corte di cassazione numero 27678 del 20 dicembre 2011 (mobilità lunga)

<http://anclsu.com/imagepost/File/Mobilita%20lunga.pdf>

Approfondimenti sulla mobilità a cura dell'INPS

<http://www.inps.it/portale/default.aspx?sID=%3b0%3b5773%3b5774%3b5775%3b&lastMenu=5803&iMenu=1&p4=2>

Legge 28 giugno 2012, numero 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita)

http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/3027E62A-93CD-444B-B678-C64BB5049733/0/20120628_L_92.pdf

Decreto legge 22 giugno 2012, numero 83, coordinato con la Legge di conversione 7 agosto 2012, numero 134 (Misure urgenti per la crescita del Paese)

<http://www.dplmodena.it/leggi/134-2012%20legge%20sviluppo.pdf>

Centri per l'impiego

Trieste: <http://www.provincia.trieste.it/web/guest/lavoro-e-orientamento/centro-per-l-impiego>

Udine: <http://www.provincia.udine.it/lavoro/cittadini/mobilita/Pages/default.aspx>


Pordenone: <http://www.provincia.pordenone.it/lavoro/index.php?id=373>

Gorizia: <http://www.provincia.gorizia.it/lavoro/custom/home.php?>

A chi rivolgersi

Responsabili	Direzione regionale INPS del Friuli Venezia Giulia	Michelino De Carlo	michelino.decarlo@inps.it Tel. 366 6753376
		Cristiana Zimolo	cristiana.zimolo@inps.it Tel. 040 3782521
Referenti	Direzione provinciale INPS di Gorizia	Laura Bellobarbich	laura.bellobarbich@inps.it Tel. 0481 389260
	Direzione provinciale INPS di Pordenone	Renato Scimonelli	renato.scimonelli@inps.it Tel. 0434 527235
	Direzione provinciale INPS di Trieste	Susanna Bradetich	susanna.bradetich@inps.it Tel. 040 3781351
	Direzione provinciale INPS di Udine	Gianni De Joannon	gianni.dejoannon@inps.it Tel. 0432 596281
Amministrazioni provinciali. I recapiti e i referenti dei centri provinciali per l'impiego del Friuli Venezia Giulia sono riportati nella prima parte di questo documento			

AZIONE 1



SOSTEGNO AL REDDITO

PROGETTO 3

Indennità di disoccupazione

CHE COS'È

Disciplinata dal regio decreto numero 636 del 14 aprile 1939 (convertito con modificazioni dalla Legge 1272/1939), l'indennità di disoccupazione ordinaria ha subito negli anni numerose modifiche.

Tra i provvedimenti più recenti ci sono la Legge 80/2005 e la Legge 247/2007 (che hanno elevato la durata e gli importi dell'indennità) e la Legge 191/2009, che ha modificato le modalità di calcolo dei requisiti contributivi.

L'indennità di disoccupazione ordinaria è una prestazione a sostegno del reddito concessa a quei lavoratori che vengono a trovarsi senza lavoro per una delle seguenti ragioni:

- 1) sospensione per mancanza di lavoro;
- 2) licenziamento;

- 3) scadenza del contratto;
- 4) dimissioni per giusta causa determinate da molestie sessuali, mancato pagamento della retribuzione, modifica peggiorativa delle mansioni lavorative, mobbing, notevole variazione delle condizioni di lavoro a seguito della cessione dell'azienda ad altre persone fisiche o giuridiche, spostamento del lavoratore da una sede all'altra senza comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive, comportamento ingiurioso del superiore gerarchico.

L'indennità spetta a tutti i lavoratori subordinati senza distinzione di qualifica.

L'indennità di disoccupazione viene finanziata mediante un apposito contributo versato dal datore di lavoro all'INPS.

Beneficiari

L'indennità di disoccupazione ordinaria spetta ai lavoratori che hanno perduto il posto di lavoro per motivi che non dipendono dalla loro volontà.

Non è invece dovuta nel caso in cui il lavoratore si sia volontariamente dimesso.

L'indennità economica deve tuttavia essere corrisposta anche quando il lavoratore sia costretto a lasciare l'impiego e, quindi, a dimettersi per giusta causa.

Come ha stabilito la Corte costituzionale con la sentenza numero 269 del 2002, non pregiudicano il diritto all'indennità di disoccupazione ordinaria le dimissioni date a causa del mancato pagamento dello stipendio, di un trasferimento ingiustificato o di una modifica peggiorativa delle mansioni lavorative. Lo stesso dicasi se il lavoratore è stato oggetto di mobbing, di ingiurie da parte di un superiore o di molestie sessuali.

Tali situazioni, naturalmente, devono essere dimostrate nelle opportune sedi.

Si considerano dimissioni per giusta causa anche quelle delle lavoratrici in maternità date nel periodo in cui, per legge, non possono essere licenziate (ovvero dall'inizio della gestazione al compimento di un anno di età da parte del bambino).

Requisiti

Per ottenere l'indennità, **il lavoratore deve risultare disoccupato, non deve svolgere attività di lavoro autonomo o professionale e deve aver rilasciato al centro per l'impiego territorialmente competente una dichiarazione di immediata disponibilità a ricollocarsi e a seguire un corso di formazione o di riqualificazione.**

Inoltre, il potenziale beneficiario deve risultare assicurato all'INPS da almeno due anni, e **avere almeno 52 settimane di contributi nel biennio precedente alla data di cessazione del rapporto di lavoro.**

Le 52 settimane possono essere raggiun-

te sommando un massimo di 13 settimane di contributi versati come collaboratore nella gestione separata INPS.

La condizione di disoccupato si perde nel caso in cui il reddito del lavoratore sia superiore agli 8.000 euro all'anno per lavoro dipendente (o per collaborazioni coordinate e continuative) e ai 4.800 euro all'anno per i redditi da lavoro autonomo o d'impresa.

La domanda

La domanda va inoltrata all'INPS entro 68 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

Dal 2011, la domanda può essere trasmessa all'INPS esclusivamente per via telematica, attraverso il sito internet dell'Istituto (www.inps.it) oppure tramite gli enti di patronato.

Da quando spetta l'indennità

L'indennità spetta dall'ottavo giorno di disoccupazione se la domanda è presentata entro i primi sette giorni; in caso contrario, decorre dal quinto giorno successivo alla data della domanda stessa.

Durata e importo

La durata massima dell'indennità di disoccupazione ordinaria è di 8 mesi. Per gli over 50, il periodo è elevato a 12 mesi.

L'importo mensile è calcolato sulla base della retribuzione media degli ultimi tre mesi di lavoro, nella misura del 60 per cento della retribuzione di riferimento per i primi sei mesi, del 50 per cento per i mesi successivi.

Per i lavoratori over 50, dal nono al dodicesimo mese, la percentuale è del 40 per cento.

L'importo è soggetto a un tetto massimo (**circolare INPS numero 20 del 3 febbraio 2012**), che per il 2012 è pari a 931,28 euro (se la retribuzione è inferiore o uguale a 2.014,77 euro) o a 1.119,32 euro (se la retribuzione è superiore a 2.014,77 euro).

Sulla indennità ordinaria di disoccupazione non agricola non opera la riduzione

del 5,84 per cento di cui all'articolo 26 della Legge 41/1986.

Durante l'intero periodo di indennità il lavoratore ha diritto all'assegno familiare e alla copertura figurativa per la pensione.

Disoccupazione con requisiti ridotti

L'indennità di disoccupazione con requisiti ridotti spetta ai lavoratori che non possono far valere 52 settimane di contributi negli ultimi due anni ma che:

- 1) nell'anno precedente hanno lavorato almeno 78 giornate, comprese le festività e le giornate di assenza indennizzate (malattia, maternità ecc.);
- 2) risultano assicurati da almeno 2 anni, vale a dire hanno versato almeno un contributo settimanale entro il 31 dicembre dell'anno precedente al biennio in cui sono stati maturati i 78 giorni di lavoro.

L'indennità spetta, di regola, per un numero di giornate pari a quelle lavorate nell'anno precedente, fino a un massimo di 180 giornate.

L'indennità con requisiti ridotti è pari al 35 per cento della retribuzione media giornaliera per i primi 120 giorni, e al 40 per cento nei giorni successivi.

Disoccupazione speciale agricola

Spetta ai lavoratori agricoli iscritti negli appositi elenchi i quali:

- 1) abbiano i requisiti richiesti per l'indennità ordinaria;
- 2) abbiano lavorato a tempo determinato nell'anno in cui si richiede la prestazione;
- 3) abbiano lavorato almeno 151 giornate come lavoratore dipendente o risultino iscritti negli elenchi nominativi per un numero di giornate comprese tra 101 e 150.

Al lavoratore spetta un'indennità che varia, a seconda di particolari condizioni, tra il 40 per cento e il 66 per cento della

retribuzione media convenzionale.

Disoccupazione speciale edilizia

Spetta ai lavoratori edili che sono stati licenziati in seguito a:

- 1) cessazione di attività aziendale;
- 2) ultimazione del cantiere o delle singole fasi di lavorazione;
- 3) riduzione di personale.

Per ottenere il trattamento speciale il lavoratore, nei due anni precedenti la data del licenziamento, deve far valere:

- 1) almeno 10 contributi mensili o 43 contributi settimanali;
- 2) l'iscrizione nelle liste dei disoccupati.

Al lavoratore spetta un trattamento pari all'80 per cento della retribuzione, pagato ogni mese dall'INPS. La durata dell'indennità varia a seconda di particolari requisiti.

La proroga degli ammortizzatori

La Legge 183/2011 ha disposto la proroga e il rifinanziamento (anche per l'anno 2012) della CIG, della mobilità e della disoccupazione speciale, sia nel caso di prima concessione e sia di proroga.

In caso di proroga degli ammortizzatori sociali, il Ministero del Lavoro ha confermato le riduzioni di tali trattamenti del 10 per cento in caso di prima proroga, del 30 per cento nel caso di seconda proroga e del 40 per cento nel caso di proroghe successive (messaggio INPS numero 4592 del 14 marzo 2012).

La Legge 92/2012: l'Aspi

La Legge 92/2012 modifica profondamente l'assetto delle misure di sostegno al reddito.

A partire dal primo gennaio 2013 e con riferimento agli eventi di disoccupazione determinatisi a partire da tale data, viene introdotta la nuova Assicurazione sociale per l'impiego (Aspi), che andrà a sostituire l'indennità di mobilità (che sarà comunque mante-

nuta fino al 2014), l'indennità di disoccupazione non agricola ordinaria, l'indennità di disoccupazione con requisiti ridotti e l'indennità di disoccupazione speciale nell'edilizia, e **sarà a regime nel 2017. L'Aspi fornirà a tutti i lavoratori dipendenti - compresi gli apprendisti e i soci lavoratori di cooperativa con un rapporto di lavoro subordinato, e con l'esclusione dei dipendenti assunti a tempo indeterminato dalla pubblica amministrazione - che abbiano perduto involontariamente l'occupazione e abbiano due anni di assicurazione e almeno un anno di contribuzione nel biennio precedente l'inizio del periodo di disoccupazione, un'indennità mensile di disoccupazione.**

L'indennità mensile sarà pari al 75% nei casi in cui la retribuzione sia pari o inferiore a 1.180 euro. Per gli stipendi superiori è previsto un ulteriore 25% calcolato sulla differenza tra la retribuzione del lavoratore e i 1.180 euro, ma in ogni caso l'importo mensile non potrà essere superiore a quello mensile massimo previsto dalla Legge 427/1980. Dopo i primi sei mesi vi sarà una riduzione del 15%, che diventerà pari al 30% dopo ulteriori sei mesi.

Per ottenere tale prestazione i lavoratori devono inviare la domanda all'Inps per via telematica entro due mesi dalla data di spettanza del trattamento, a pena di decadenza. L'indennità verrà sospesa in caso di nuovo impiego. Dal primo gennaio 2013, tutti i lavoratori dipendenti espulsi dal mercato del lavoro che possono far valere almeno tredici settimane di contribuzione negli ultimi dodici mesi - purché siano stati versati i contributi per l'assicurazione obbligatoria - avranno diritto a una mini-Aspi (che verrà corrisposta per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione nell'ultimo

anno).

Dal primo gennaio 2013, oltre ad applicarsi l'attuale contribuzione dell'1,31%, verrà introdotto un aumento contributivo dell'1,31% per i rapporti di apprendistato. Per i rapporti di lavoro non a tempo indeterminato, si prevede un contributo aggiuntivo a carico del datore di lavoro nella misura dell'1,4% calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali. Nel limite delle ultime 6 mensilità, tale contributo addizionale è restituito al datore di lavoro, successivamente al periodo di prova, in caso di trasformazione a tempo indeterminato.

Dal primo gennaio 2013, in tutti i casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato o di apprendistato per causa diversa dalle dimissioni, il datore di lavoro sarà obbligato a versare una somma pari al 50% del trattamento mensile iniziale di Aspi per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni. L'anzianità include anche i periodi di lavoro con contratto diverso rispetto a quello a tempo indeterminato. Per tutti i casi di cessazione dalla precedente occupazione intervenuti fino al 31 dicembre 2012 si applicheranno le disposizioni in materia di indennità di disoccupazione ordinaria non agricola. La nuova Aspi (dal 2017) potrà essere anche incassata in un'unica soluzione ai fini di avviare un'attività autonoma.

L'Aspi dovrebbe incidere anche sulla CIGS, cui sarà possibile ricorrere fino al 2015, qualora vi sia una prospettiva di continuazione delle attività e di salvaguardia dei livelli occupazionali per le aziende in amministrazione straordinaria.

Sul web

Legge 1272/1939

http://www.servizi.cgil.milano.it/ARCHIVIO/2009/7/19390706_Legge_1272_AssicurazioneObbligatoria.PDF

 **Sul web**

Legge 41/1986

http://www.eastagri.org/meetings/docs/meeting15/l_28_02_86_n41.pdf

Legge 80/2005

http://www.servizi.cgil.milano.it/ARCHIVIO/2010/5/20050514_Legge_0080_Conversione-DL-35-2005.pdf

Legge 247/2007

<http://www.camera.it/parlam/leggi/07247l.htm>

Legge 191/2009

<http://www.parlamento.it/parlam/leggi/09191l.pdf>

Legge 183/2011

http://www.lavoro.gov.it/NR/rdoonlyres/E3D420D5-A2E8-46E5-B3B9-DA059B889667/0/20111112_L_183.pdf

Circolare INPS numero 20 dell'8 febbraio 2012

<http://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%2020%20del%2008-02-2012.pdf>

Messaggio INPS numero 4592 del 14 marzo 2012

<http://www.studiobaratello.it/inps-chiarimenti-sugli-ammortizzatori-sociali-2012/>

Sentenza della Corte costituzionale numero 269 del 24 giugno 2002

<http://www.giurcost.org/decisioni/2002/0269s-02.html>


Approfondimenti sull'indennità di disoccupazione a cura dell'INPS

<http://www.inps.it/portale/default.aspx?sID=%3b0%3b6969%3b7018%3b7033%3b7034%3b&lastMenu=7034&iMenu=1&iNodo=7034&p4=2>

A chi rivolgersi

Referenti	Direzione regionale INPS del Friuli Venezia Giulia	Michelino De Carlo	michelino.decarlo@inps.it Tel. 366 6753376
		Cristiana Zimolo	cristiana.zimolo@inps.it Tel. 040 3782521
Amministrazioni provinciali. I recapiti e i referenti dei centri provinciali per l'impiego del Friuli Venezia Giulia sono riportati nella prima parte di questo documento			

AZIONE 1



SOSTEGNO AL REDDITO

PROGETTO 4

Ammortizzatori sociali in deroga

CHE COS'È

Gli ammortizzatori sociali in deroga (trattamento di cassa integrazione guadagni in deroga e trattamento di mobilità in deroga) sono concessi sulla base di accordi regionali, successivamente recepiti in sede governativa, tra Regione, organizzazioni datoriali e organizzazioni sindacali dei lavoratori, per sostenere lavoratori licenziati o sospesi, privi di qualsiasi tipologia di trattamento di sostegno al reddito connesso alla sospensione o alla cessazione del rapporto di lavoro.

Gli accordi determinano i beneficiari dei trattamenti e prevedono limiti e vincoli agli stessi. L'intesa regionale sottoscritta in data 20 dicembre 2011 tra l'amministrazione regionale e le parti sociali ha disciplinato la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga per il 2012 in Friuli Venezia Giulia. L'intesa è stata successivamente modificata in data 10 luglio 2012 e in data 12 settembre 2012.

LA CIG IN DEROGA

Per i datori di lavoro privati che non sono destinatari, in base alla vigente normativa nazionale, di trattamenti di integrazione salariale, o che sono destinatari della sola integrazione salariale ordinaria

(CIGO) o della sola integrazione salariale straordinaria (CIGS), e che necessitano di un intervento di CIG in deroga a seguito di una situazione di crisi, non implicante cessazione di attività, la quale

tragga origine dall'attuale congiuntura economica, sono previste concessioni del trattamento di integrazione salariale in deroga per periodi anche non continuativi di sospensione o di riduzione di orario verticale o orizzontale della **durata complessivamente non superiore ai 12 mesi e comunque non eccedenti il 31 dicembre 2012, che abbiano avuto inizio nel 2012 e per un massimo di 1.384 ore totali per ciascun lavoratore, o per un massimo di 932 ore totali in caso di lavoratori a part time fino a 20 ore lavorative settimanali.**

Come accedere alla CIG in deroga

Per accedere alla CIG in deroga il datore di lavoro deve sottoscrivere un accordo sindacale presso gli enti bilaterali, per i settori in cui questi sono operativi, oppure, in caso contrario, con le organizzazioni sindacali provinciali e con l'eventuale assistenza dell'associazione datoriale di riferimento.

Il datore di lavoro deve inoltre fare immediatamente sottoscrivere a ciascuno dei lavoratori per i quali viene richiesta la CIG in deroga una dichiarazione di disponibilità a partecipare a un percorso di politica attiva del lavoro.

Domanda e autorizzazione

L'accordo riguarda le modalità di sospensione dei lavoratori e deve essere trasmesso al Servizio lavoro e pari opportunità della Regione, in allegato alla domanda di trattamento, in via telematica, attraverso il sistema Adeline, entro 20 giorni dall'inizio delle sospensioni o riduzioni di orario di lavoro.

Nello stesso termine, il datore di lavoro provvede a presentare all'INPS provinciale il modello IG 15 con allegato l'accordo sindacale.

Tutta la documentazione è disponibile sul sito dell'amministrazione regionale.

La domanda di CIG in deroga deve indicare come modalità di erogazione ai lavoratori dei trattamenti il pagamento di-

retto da parte dell'INPS. Nel caso di diversa indicazione, il Servizio lavoro e pari opportunità provvede in ogni caso ad autorizzare il trattamento di CIG con la modalità del pagamento diretto.

Ai fini dell'autorizzazione del trattamento di CIG in deroga ciascuna impresa può sottoscrivere un numero massimo di dieci accordi, della durata massima di tre mesi ciascuno, fermo restando il monte ore totale massimo utilizzabile per ciascun lavoratore. Per il singolo lavoratore interessato, la sospensione o la riduzione di orario prevista da ciascun accordo deve avere una durata minima di otto ore (quattro ore in caso di lavoratori a part time fino a 20 ore lavorative settimanali) delle quali, qualora risultino interessate più giornate lavorative, almeno quattro ore non frazionabili per ciascuna giornata lavorativa (almeno due ore non frazionabili in caso di lavoratori a part time fino a 20 ore lavorative settimanali).

È prevista, in via eccezionale, l'erogazione di un trattamento di cassa integrazione guadagni in deroga per un periodo non superiore a quattro mesi e comunque non eccedenti il 31 dicembre 2012 a favore di lavoratori sospesi nel 2012 da imprese che, pur essendo destinatarie di trattamenti di integrazione salariale sia ordinaria (CIGO) e sia straordinaria (CIGS), non possono più ricorrervi, in relazione alla singola causale dell'intervento di CIGS.

Per accedere alla CIG l'impresa deve presentare contestualmente la domanda di concessione del trattamento entro 20 giorni dall'inizio delle sospensioni o riduzioni dell'orario di lavoro.

Lavoratori beneficiari

Possono beneficiare del trattamento di CIG in deroga tutti i lavoratori subordinati i quali abbiano conseguito un'anzianità lavorativa presso il datore di lavoro di almeno novanta giorni alla data di richiesta del trattamento, compresi gli

apprendisti, i lavoratori a domicilio, i lavoratori somministrati, i lavoratori agricoli e i soci lavoratori che abbiano instaurato con le cooperative un rapporto di lavoro subordinato.

La cassa integrazione in deroga può

essere autorizzata dopo l'utilizzo da parte delle imprese di tutti gli strumenti previsti dalla legislazione ordinaria per le sospensioni dell'attività lavorativa, ivi compresi i contratti di solidarietà difensivi.

L'INDENNITÀ DI MOBILITÀ IN DEROGA

Il lavoratore ha diritto all'indennità di mobilità in deroga quando:

- 1) risiede o è domiciliato in Friuli Venezia Giulia;
- 2) ha perso il posto di lavoro tra il primo gennaio e il 31 dicembre 2012 per un licenziamento collettivo, plurimo o individuale, per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o si è dimesso per giusta causa;
- 3) il datore di lavoro recede successivamente al superamento del periodo di apprendistato, purché il recesso sia connesso a un giustificato motivo oggettivo;
- 4) con riferimento al medesimo evento non ha già fatto richiesta di analogo trattamento ad altra Regione;
- 5) ha presso il datore di lavoro che ha effettuato il licenziamento o presso il posto di lavoro dal quale si è dimesso un'anzianità aziendale di almeno dodici mesi, di cui almeno sei di lavoro effettivamente prestato, ivi compresi i periodi di sospensione dal lavoro derivanti da ferie, festività e infortuni. Nel computo vanno comprese anche le mensilità accreditate dallo stesso datore di lavoro alla gestione separata INPS a favore del lavoratore (il quale abbia conseguito come collaboratore coordinato e continuativo in regime di monocommittenza un reddito superiore ai 5.000 euro complessivamente riferito a dette mensilità);
- 6) non ha diritto per lo stesso evento alla percezione di qualsiasi altra tipologia di trattamento connesso alla cessazione del rapporto di lavoro;

- 7) ha rilasciato al centro per l'impiego competente la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro e a un percorso di politica attiva del lavoro.

Spedizioni e autotrasporto

Il lavoratore del settore delle spedizioni ha diritto all'indennità quando:

- 1) ha perso il posto di lavoro tra il primo gennaio e il 31 dicembre 2012;
- 2) è stato licenziato da un'impresa di spedizioni compresa negli appositi elenchi e albi.

Il lavoratore del settore dell'autotrasporto ha diritto all'indennità quando:

- 1) ha perso il posto di lavoro tra il primo gennaio e il 31 dicembre 2012;
- 2) è stato licenziato da un'impresa che eserciti, quale attività esclusiva o primaria, quella dell'autotrasporto in conto terzi, identificata con il codice Ateco 2007 49.41, iscritta all'albo provinciale degli autotrasportatori in conto terzi.

La domanda

La domanda del trattamento di mobilità in deroga deve essere presentata dal lavoratore alla sede dell'INPS provinciale competente per territorio, anche per il tramite dei patronati, corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di disponibilità rilasciata al centro per l'impiego in cui è domiciliato il lavoratore;
- 2) copia del contratto di lavoro individuale;
- 3) lettera di licenziamento o, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro per

giusta causa, copia di documentazione comprovante l'attivazione della vertenza.

Per i lavoratori del settore delle spedizioni e dell'autotrasporto la documentazione necessaria e sufficiente per l'ottenimento del beneficio è l'iscrizione alla lista di mobilità.

I lavoratori aventi diritto devono presentare la **domanda di mobilità in deroga entro 68 giorni dalla risoluzione del rapporto di lavoro.**

Per i lavoratori del settore delle spedizioni e dell'autotrasporto la domanda di trattamento di mobilità in deroga deve essere presentata entro 68 giorni dalla risoluzione del rapporto di lavoro oppure, qualora ciò costituisca termine più favorevole, entro 30 giorni dall'emanazione del decreto di autorizzazione del trattamento di mobilità in deroga.

Con riferimento alle proroghe per i lavoratori del settore delle spedizioni e dell'autotrasporto, deve essere presentata apposita domanda, a pena di decadenza, all'INPS provinciale, anche per il tramite dei patronati, entro 68 giorni dalla conclusione del precedente periodo di trattamento di mobilità in deroga usufruito.

L'indennità di mobilità in deroga è pagata ogni mese dall'INPS direttamente al lavoratore.

Sospensioni o interruzione

L'indennità di mobilità in deroga è **sospesa** quando l'interessato è assunto con contratto a tempo determinato o a tempo parziale.

L'indennità di mobilità in deroga si **interrompe** quando l'interessato:

- 1) viene assunto con contratto a tempo

indeterminato;

- 2) raggiunge il diritto alla pensione di vecchiaia, o diventa titolare di pensione di anzianità o anticipata o di pensione di inabilità o di assegno di invalidità senza aver optato per l'indennità di mobilità;
- 3) trova un'occupazione di tipo autonomo.

Durata dell'intervento

Ai lavoratori subordinati licenziati e privi di sostegno al reddito è erogato un trattamento di mobilità in deroga per un periodo non superiore ai 6 mesi.

Ai lavoratori licenziati da imprese del settore delle spedizioni e dell'autotrasporto sono erogati 12 mesi di mobilità in deroga.

Ai lavoratori del settore delle spedizioni e dell'autotrasporto che al 31 dicembre 2011 avevano in corso trattamenti di mobilità in deroga sono concessi periodi di proroga così come disciplinati dall'intesa regionale.

Periodi eccedenti il 2012

Qualora un soggetto licenziato o dimessosi per giusta causa risulti avere diritto al trattamento di mobilità in deroga per periodi eccedenti il 2012, l'autorizzazione è contenuta entro la data del 31 dicembre 2012 ma la domanda di trattamento presentata conserva la propria validità anche per i periodi eccedenti tale ultima data.

Le modalità di autorizzazione dei periodi residui di trattamento saranno disciplinate nell'ambito dell'intesa territoriale da stipularsi in materia di ammortizzatori sociali in deroga relativamente al 2013, in subordine all'emanazione della normativa nazionale in materia.

I PERCORSI DI POLITICA ATTIVA DEL LAVORO

La partecipazione ai corsi di formazione è obbligatoria ed è condizione necessaria all'erogazione della cassa integrazione in deroga e della mobilità in deroga.

Con riferimento alla CIG in deroga, la partecipazione deve avvenire all'interno del periodo di sospensione. La mancata partecipazione alla formazione comporta la decadenza dal diritto

to di percepire il sostegno al reddito.

Ciascun lavoratore per il quale la partecipazione a percorsi di politica attiva è obbligatoria deve recarsi entro 3 giorni lavorativi dall'inizio della propria sospensione presso uno degli enti di formazione attuatori dell'offerta formativa portando con sé copia della dichiarazione di disponibilità sottoscritta e copia del verbale di accordo sindacale con allegata la programmazione delle sospensioni.

I contenuti della formazione devono essere coerenti con le indicazioni contenute nell'accordo sindacale allegato alla do-

manda di ammissione al trattamento.

Entro il terzo giorno lavorativo dalla sottoscrizione presso il competente centro per l'impiego del patto di servizio e del piano di azione individuale (Pai), ciascun lavoratore beneficiario del trattamento di mobilità in deroga deve recarsi, al fine dell'avvio del percorso di politica attiva del lavoro, presso uno degli enti di formazione accreditati attuatori dell'offerta.

L'elenco degli enti di formazione, e il relativo catalogo dell'offerta formativa è disponibile sul sito della Regione.

Sul web**Legge 183/2011**

http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/E3D420D5-A2E8-46E5-B3B9-DA059B889667/0/20111112_L_183.pdf

L'ultima versione dell'intesa regionale sugli ammortizzatori sociali in deroga (settembre 2012)

http://www.regione.fvg.it/rafvfg/export/sites/default/RAFVG/formazione-lavoro/occupazione/allegati/intesa_ammortizzatori_in_deroga_FVG_12_settembre_2012.pdf

La pagina della Regione sugli ammortizzatori sociali in deroga

<http://www.regione.fvg.it/rafvfg/cms/RAFVG/formazione-lavoro/occupazione/FOGLIA45/>

Modulistica 2012 sugli ammortizzatori sociali in deroga

<http://www.regione.fvg.it/rafvfg/cms/RAFVG/formazione-lavoro/occupazione/FOGLIA45/modulistica/>

Rete regionale dei servizi per il lavoro

<http://www.retelavoro.regione.fvg.it>

Servizio Adeline

<http://www.retelavoro.regione.fvg.it/borsalavoro/home.do?infoPage=infoAde>

Approfondimenti sulla CIG e sulla mobilità in deroga a cura dell'INPS

<http://www.inps.it/portale/default.aspx?sID=0%3b5773%3b5774%3b5775%3b5818%3b&lastMenu=5818&iMenu=1>

L'accordo Stato-Regioni per gli ammortizzatori sociali in deroga per il 2011-2012

http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/Notizie/20110421_Accordo_Stato_Regioni_20042011.htm


A chi rivolgersi

Responsabili	Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia Direzione centrale Lavoro, formazione, commercio e pari opportunità	Ufficio di segreteria	servizio.lavoro@regione.fvg.it Tel. 040 3775133
		Luca Antonicelli	luca.antonicelli@regione.fvg.it Tel. 040 3775141
Attuatori	Direzione regionale INPS del Friuli Venezia Giulia	Michelino De Carlo	michelino.decarlo@inps.it Tel. 366 6753376
		Cristiana Zimolo	cristiana.zimolo@inps.it Tel. 040 3782521

A chi rivolgersi

Referenti	Direzione provinciale INPS di Gorizia	Laura Bellobarbich	laura.bellobarbich@inps.it Tel. 0481 389260
		Alessandro Crocetti	alessandro.crocetti@inps.it Tel. 0481 389252
	Direzione provinciale INPS di Pordenone	Renato Scimonelli	renato.scimonelli@inps.it Tel. 0434 527235
		Ignazio D'Angelo	ignazio.dangelo@inps.it Tel. 0434 527239
	Direzione provinciale INPS di Trieste	Susanna Bradetich	susanna.bradetich@inps.it Tel. 040 3781351
	Direzione provinciale INPS di Udine	Gianni De Joannon	gianni.dejoannon@inps.it Tel. 0432 596281
Amministrazioni provinciali. I recapiti e i referenti dei centri provinciali per l'impiego del Friuli Venezia Giulia sono riportati nella prima parte di questo documento			

AZIONE 1



SOSTEGNO AL REDDITO

PROGETTO 5

Anticipazione dei trattamenti di CIGO e CIGS

CHE COS'È

L'intervento è promosso dalle banche di credito cooperativo del Friuli Venezia Giulia ed è stato realizzato attraverso la sottoscrizione di un protocollo d'intesa tra il sistema delle banche di credito cooperativo (BCC), la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e le parti sociali. Il protocollo è stato siglato il 28 aprile 2009.

Il protocollo prevede l'attivazione di un servizio di anticipazione a costo zero e senza oneri per i beneficiari del trattamento di cassa integrazione. I finanziamenti individuali vengono erogati a richiesta dei singoli lavoratori nel caso in cui il datore di lavoro non sia in grado di anticipare quanto dovuto dall'INPS.

L'estensione dell'accordo

Con il protocollo sottoscritto in data 12 dicembre 2011, **l'intervento è stato prorogato al 31 dicembre 2012**. L'intesa, rispetto alla precedente versio-

ne, ha subito alcune integrazioni. In particolare il documento ha disposto che:

- 1) l'avvio dell'iter operativo per la concessione dei finanziamenti potrà avere luogo solo in presenza di istanze opportunamente compilate e corredate di tutta la documentazione richiesta; in caso contrario, le domande saranno restituite al lavoratore al fine della loro integrazione;
- 2) l'intesa potrà essere estesa anche ad altre banche per ampliare la possibilità di intervento, previo accordo di tutte le parti firmatarie.

CIGO E CIGS

Oltre al «finanziamento per anticipo del trattamento di CIGO», le BCC possono provvedere anche al «finanziamento per anticipo del trattamento di CIGS» (cassa integrazione straordinaria).

Inoltre, viene data la possibilità di accedere all'anticipazione, per un massimo di 12 mesi, anche ai lavoratori posti in CIGS in seguito alla stipula di contratti di solidarietà difensivi di cui all'articolo 5 del decreto ministeriale numero 46448 del 10 luglio 2009, con riduzione dell'orario lavorativo settimanale non inferiore al 50 per cento.

La Federazione delle banche di credito cooperativo è tenuta a fornire periodicamente all'Agenzia regionale del lavoro del Friuli Venezia Giulia i dati sull'attività svolta e sulle caratteristiche socio-professionali dei beneficiari.

La procedura

L'impresa consegna una lettera al lavoratore in cui si dichiara la messa in cassa integrazione, l'impossibilità di anticipare l'indennità dovuta (indicandone l'importo netto) e la durata del trattamento. Il lavoratore, con tale dichiarazione, può presentarsi presso uno degli sportelli BCC presenti sul territorio regionale e ottenere, qualora ricorrano le condizioni meritorie di credito, la concessione dell'anticipazione. La banca interessata provvede, a richiesta del lavoratore, ad aprire un conto corrente in suo favore e a erogare il finanziamento. L'INPS provvederà a rimborsare la banca sul conto dedicato.

Le BCC in Friuli Venezia Giulia

Federazione delle Banche di Credito Cooperativo del Friuli Venezia Giulia
<http://www.bccfvg.it>

Basiliano

<http://www.bccbasiliano.it>

Bassa Friulana

<http://www.bccbassafriulana.it/>

Carnia e Gemonese

<http://www.bcccarnia.it/>

Carso

<http://www.zkb.it/>

Doberdò e Savogna

<http://www.bccdos.it/>

Fiumicello e Aiello

<http://www.bccfiumicello.it/>

Friuli Centrale

<http://www.bccfc.it/>

Manzano

<http://www.bancamanzano.it/>

Pordenonese

<http://www.bccpn.it/>

San Giorgio e Meduno

<http://www.bccsgm.it/>

Staranzano e Villesse

<http://www.bancastaranzano.it/>

Turriaco

<http://www.bccturriaco.it/>

Udine

<http://www.bancadiudine.it/>

CRA Lucinico Farra e Capriva

<http://www.cralucinico.it/>


Credifriuli

<http://www.credifriuli.it/>

A chi rivolgersi

Responsabile	Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia	Ufficio di segreteria	servizio.lavoro@regione.fvg.it Tel. 040 3775133
Referente	Direzione centrale Lavoro, formazione, commercio e pari opportunità	Luca Antonicelli	luca.antonicelli@regione.fvg.it Tel. 040 3775141
Attuatori	Federazione regionale delle BCC	Giorgio Candusso	giorgio.candusso@fvg.bcc.it Tel. 0432 599911
		Salvatore Lardo	salvatore.lardo@fvg.bcc.it Tel. 0432 599934
	Banche di credito cooperativo		

AZIONE 1



SOSTEGNO AL REDDITO

PROGETTO 6

Lavoratori parasubordinati

CHE COS'È

La Legge 2/2009 («Conversione in Legge, con modificazioni, del decreto legge 29 novembre 2008, numero 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale»), modificata dalla Legge finanziaria 2010 (Legge 191/2009), ha disciplinato un istituto volto a garantire («nei soli casi di fine lavoro») una tutela a favore dei collaboratori a progetto operanti in regime di monocommittenza iscritti in via esclusiva alla gestione separata INPS, nelle forme di un'erogazione *una tantum* commisurata al reddito dell'anno precedente.

L'articolo 6 del decreto legge 29 dicembre 2011, numero 216 («decreto milleproroghe», convertito con Legge 14/2012,) ha rifinanziato la misura anche per l'anno 2012.

Ne sono destinatari i collaboratori a progetto che abbiano regolarmente versato l'aliquota INPS e che siano in possesso dei requisiti e delle condizioni previste dalla normativa (di seguito sintetizzati).

Requisiti

Per accedere al beneficio è necessario:

- 1) in merito all'anno di riferimento, cioè all'anno solare in cui è cessato il rapporto di lavoro a progetto (il primo a essere preso in considerazione dalla normativa è il 2010), **aver operato in regime di monocommittenza** (requisito fondamentale);
- 2) sempre in relazione all'anno di riferimento, avere accreditata presso la gestione separata INPS almeno una mensilità;

- 3) risultare senza contratto di lavoro da almeno due mesi;
- 4) in merito all'anno precedente a quello di riferimento, avere accreditate presso la gestione separata INPS un numero di mensilità non inferiore a tre;
- 5) sempre in relazione all'anno precedente a quello di riferimento, aver percepito un reddito lordo compreso tra i 5.000 e i 20.000 euro.

Valore della prestazione

Quanto all'ammontare della prestazione, essa ammonta al 30 per cento del reddito percepito nell'anno precedente e, in ogni caso, non può essere superiore ai 4.000 euro.

L'indennità susseguente alla perdita del lavoro viene liquidata in un'unica soluzione.

La domanda

La domanda deve essere presentata dall'interessato alla sede INPS territorialmente competente secondo l'apposito modello entro 30 giorni dalla data in cui risulta essersi verificato l'evento di fine lavoro.

Quando decade il beneficio

Il diritto a percepire qualsiasi trattamento di sostegno al reddito, compreso il presente, è subordinato alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o a un percorso di riqualificazione professionale.

In caso di rifiuto a sottoscrivere la dichiarazione di immediata disponibilità o, una volta sottoscritta la dichiarazione, in caso di rifiuto a intraprendere un percorso di riqualificazione professionale, il lavoratore destinatario dei trattamenti di sostegno al reddito perde il diritto a qualsiasi erogazione di carattere retributivo e previdenziale, anche a carico del datore di lavoro.

L'INTERVENTO INTEGRATIVO DELLA REGIONE FVG

L'amministrazione regionale del Friuli Venezia Giulia ha condiviso la necessità di prevedere un intervento integrativo a favore dei collaboratori a progetto per le ipotesi di fine lavoro in regime di pluricommitenza.

In tale prospettiva, con il decreto del Presidente della Regione numero 30 del 22 febbraio 2010, la Giunta regionale ha approvato un «Regolamento per il riconoscimento di un trattamento di sostegno al reddito ai collaboratori a progetto ai sensi dell'articolo 22 della Legge regionale 4 giugno 2009, numero 11».

Il testo del regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione del 3 marzo 2010.

Beneficiari

Il regolamento regionale stabilisce che sono destinatari del trattamento i collaboratori a progetto residenti in Friuli Venezia Giulia e iscritti in via esclusiva alla gestione separata

INPS, limitatamente ai casi di fine lavoro.

Requisiti

Ai fini del riconoscimento del trattamento, i collaboratori a progetto devono soddisfare le seguenti condizioni:

- 1) aver cessato per fine lavoro almeno un rapporto di lavoro con contratto a progetto con data di fine lavoro successiva al 31 dicembre 2009;
- 2) aver percepito, per lo svolgimento dei rapporti di lavoro a progetto con riferimento alla cessazione dei quali è presentata la domanda, un ammontare di compensi pari almeno al 30 per cento di quanto percepito nell'anno precedente;
- 3) avere in corso di esecuzione, all'atto della cessazione dei rapporti di lavoro a progetto con riferimento ai quali è presentata la domanda, al-

meno un ulteriore rapporto di lavoro a progetto.

Con riguardo all'anno solare precedente a quello di riferimento, è necessario aver conseguito, per prestazioni lavorative per le quali è prevista l'iscrizione alla gestione separata INPS, un reddito lordo non inferiore ai 5.000 euro e non superiore ai 20.000 euro.

Occorre inoltre avere accreditate presso la gestione separata INPS almeno tre mensilità.

Con riguardo all'anno di riferimento, occorre aver accreditato, presso la gestione separata INPS, un numero di mensilità non inferiore a uno.

Valore della prestazione

L'ammontare del trattamento è pari al 30 per cento del reddito da lavoro derivante dalle prestazioni lavorative per le quali è prevista l'iscrizione alla gestione separata INPS percepito nell'anno solare precedente a quello di riferimento, fino a un massimo di 4.000 euro.

Il trattamento può essere concesso una sola volta per ciascun anno di riferimento.

La domanda

La domanda per il riconoscimento del trattamento va presentata alla sede INPS territorialmente competente, utilizzando l'apposita modulistica resa disponibile dalla amministrazione regionale.

La domanda va presentata entro 30 giorni dalla data di cessazione del contratto di lavoro a progetto (nel caso di più contratti di lavoro a progetto, ai fini del rispetto del termine, assume rilievo l'ultima cessazione in ordine cronologico).

Il trattamento è erogato dall'INPS una volta verificata con esito favorevole la sussistenza delle condizioni precedentemente citate.

Nell'ipotesi in cui sia stata presentata la domanda di trattamento nazionale, e l'INPS non possa accoglierla per la mancanza della condizione di monocommitenza, la domanda si considera validamente proposta ai fini del trattamento regionale.

La domanda di trattamento regionale è effettuata utilizzando la modulistica disponibile nell'apposita sezione del sito.

Le novità della Legge 92/2012

La nuova norma sul lavoro modifica anche la disciplina dell'indennità un tantum introdotta dal decreto anti-crisi per i rapporti di tipo collaborativo.

A partire dal 2013, tale indennità sarà riconosciuta, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, ai collaboratori che in regime di monocommitenza abbiano avuto nell'anno precedente un reddito non superiore a 20 mila euro.

L'indennità sarà riconosciuta agli iscritti alla gestione separata Inps che abbiano versato nell'anno precedente almeno 4 mensilità e in quello di riferimento almeno una mensilità.

L'importo dell'indennità è pari all'importo del 5% del minimale annuo di reddito previsto dalla Legge 233/90 moltiplicato per il minor numero tra le mensilità versate nell'anno in corso e in quello precedente.

 **Sul web**

Legge 2/2009

<http://www.parlamento.it/parlam/leggi/09002l.htm>

Legge 191/2009

<http://www.parlamento.it/parlam/leggi/09191l.pdf>

Legge 14/2012 («Conversione in Legge, con modificazioni, del decreto legge 29 dicembre 2011, numero 216»)

http://www.finanze.gov.it/export/download/novita2012/Legge_del_24_febbraio_2012_n_14.pdf

Decreto legge 29 dicembre 2011, numero 216 («Proroga di termini previsti da disposizioni legislative»)

http://www.sistri.it/Documenti/Allegati/Decreto_Legge_29_dicembre_2011_216.pdf

Legge regionale 4 giugno 2009, numero 11 («Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici»)

<http://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/xml/xmlLex.aspx?anno=2009&legge=11&lista=0&fx=lex>

Decreto del Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia del 22 febbraio 2010, numero 030/Pres («Regolamento per il riconoscimento di un trattamento di sostegno al reddito ai collaboratori a progetto, ai sensi dell'articolo 22 della Legge regionale 4 giugno 2009, numero 11»)

http://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/Regolamenti/D_P_REG_0030-2010.pdf

Approfondimenti e modulistica sull'intervento a cura della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

<http://www.regione.fvg.it/rafvfg/cms/RAFVG/formazione-lavoro/occupazione/FOGLIA36/>

Approfondimenti sull'intervento a cura dell'INPS

<http://www.inps.it/portale/default.aspx?SID=%3b0%3b5773%3b5774%3b5775%3b5784%3b5779%3b&lastMenu=5779&iMenu=1&iNodo=5779&p4=2>

Circolare INPS numero 36 del 9 marzo 2010

<http://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%2036%20del%2009-03-2010.pdf>

Legge 28 giugno 2012, numero 92 (riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita)

http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/3027E62A-93CD-444B-B678-C64BB5049733/0/20120628_L_92.pdf

Decreto legge 22 giugno 2012, numero 83 e Legge di conversione 7 agosto 2012, numero 134

<http://www.dplmodena.it/leggi/134-2012%20legge%20sviluppo.pdf>


A chi rivolgersi

Responsabile	Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia	Ufficio di segreteria	servizio.lavoro@regione.fvg.it Tel. 040 3775133
Referente	Direzione centrale Lavoro, formazione, commercio e pari opportunità	Luca Sanson	luca.sanson@regione.fvg.it Tel. 040 3775146
Referenti	Direzione regionale INPS del Friuli Venezia Giulia	Michelino De Carlo	michelino.decarlo@inps.it Tel. 366 6753376
		Cristiana Zimolo	cristiana.zimolo@inps.it Tel. 040 3782521
	Direzione provinciale INPS di Gorizia	Laura Bellobarbich	laura.bellobarbich@inps.it Tel. 0481 389260
		Alessandro Crocetti	alessandro.crocetti@inps.it Tel. 0481 389252

A chi rivolgersi

	Direzione provinciale INPS di Pordenone	Renato Scimonelli	renato.scimonelli@inps.it Tel. 0434 527235
	Direzione provinciale INPS di Trieste	Susanna Bradetich	susanna.bradetich@inps.it Tel. 040 3781351
	Direzione provinciale INPS di Udine	Gianni De Joannon	gianni.dejoannon@inps.it Tel. 0432 596281

AZIONE 1



SOSTEGNO AL REDDITO

PROGETTO 7

Accesso al credito per lavoratori in CIGS, precari e disoccupati

CHE COS'È

Il Fondo regionale di garanzia per l'accesso al credito da parte dei lavoratori precari è stato istituito dall'articolo 8 della Legge regionale 2/2006, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 64 della Legge regionale 18/2005. Il Fondo è divenuto operativo nel corso del 2006.

La normativa prevede:

- 1) l'accesso al credito da parte di lavoratori precari, di lavoratori in cassa integrazione straordinaria o in deroga e di persone disoccupate, allo scopo di superare situazioni temporanee di disagio o di limitare le conseguenze negative derivanti da una condizione lavorativa instabile;
- 2) un intervento a favore dei lavoratori in CIGS in attesa dell'erogazione del

relativo trattamento, anche allo scopo di fronteggiare l'insorgenza di difficoltà economiche.

Benefici e prestazioni

Il beneficio consiste nel rilascio da parte di **Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia** di una fideiussione a fronte di un finanziamento concesso da una banca convenzionata per una durata compresa tra i 24 e i 60 mesi, e per un importo massimo del 90 per cento del finanziamento, riferito al solo debito in linea capitale.

I finanziamenti possono essere finalizzati in alternativa:

- 1) **all'acquisto di beni di consumo durevoli.** L'importo della garanzia

che può essere concessa per tale tipologia di finanziamento varia da un minimo di 4.950 euro a un massimo di 15.030 euro. Per bene di consumo durevole si intende qualsiasi bene mobile che possa essere utilizzato più volte e del costo unitario minimo di 300 euro. Nella nozione di beni di consumo durevoli rientrano anche i beni mobili usati e i beni mobili registrati, anche usati. L'acquisto deve avvenire in data successiva a quella di presentazione della domanda e comunque entro novanta giorni dalla data di erogazione del finanziamento bancario. La documentazione comprovante l'acquisto deve essere conservata per un periodo di due anni dalla data di erogazione del finanziamento stesso;

- 2) **al credito al consumo non avente a oggetto l'acquisto di determinati beni.** L'importo della garanzia che può essere concessa per tale tipologia di finanziamento varia da un minimo di 990 euro a un massimo di 3.060 euro;
- 3) **all'anticipazione del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria.** L'importo della garanzia che può essere concessa per tale tipologia di finanziamento ammonta al massimo a 3.060 euro. Non è previsto un importo minimo.

Beneficiari

Possono presentare domanda d'intervento le persone maggiorenni e residenti in Friuli Venezia Giulia, che non esercitano attività d'impresa.

Per le tipologie di finanziamento di cui ai punti 1 e 2 del precedente paragrafo **i potenziali beneficiari devono soddisfare i requisiti che seguono.**

LAVORATORI PRECARI

Alla data di presentazione della domanda devono essere impiegati esclusivamente con uno o più dei seguenti contratti:

- 1) contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, anche parziale;

- 2) contratto di lavoro intermittente;
- 3) contratto di inserimento;
- 4) contratto di lavoro a progetto;
- 5) collaborazione coordinata e continuativa nelle ipotesi in cui è ancora stipulabile;
- 6) contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato.

Il lavoratore precario deve inoltre aver prestato per almeno 12 dei 24 mesi precedenti alla data della presentazione della domanda attività di lavoro dipendente o attività assimilata a quella di lavoro dipendente o di lavoro autonomo.

Infine, deve aver conseguito un reddito complessivo non superiore ai 24.000 euro.

LAVORATORI IN CIGS

Alla data di presentazione della domanda i lavoratori in CIGS devono risultare sospesi dal lavoro o posti in riduzione di orario da parte del datore di lavoro che abbia iniziato il procedimento per l'autorizzazione o per la proroga del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria, o a favore del quale sia stato autorizzato il trattamento di cassa integrazione in deroga.

DISOCCUPATI

Alla data di presentazione della domanda, i potenziali beneficiari devono essere disoccupati, intendendosi come tali coloro che hanno acquisito lo stato di disoccupazione ai sensi del regolamento emanato con DPR del 25 luglio 2006, numero 227/Pres.

La domanda

La domanda di intervento del Fondo è presentata dagli interessati direttamente a una delle banche convenzionate, contestualmente alla presentazione della domanda di finanziamento.

La banca convenzionata trasmette la domanda di garanzia a Banca Mediocredito FVG che, in presenza dei requisiti richiesti, concede la garanzia.

L'elenco delle banche convenzionate

(con l'evidenza dei tassi annui effettivi massimi praticati sui finanziamenti garantiti dal Fondo) è consultabile al seguente sito web:

www.mediocredito.fvg.it/tassoPrecari.shtml

I tassi (TAEG) sono aggiornati mensilmente e variano a seconda della tipologia di finanziamento richiesto.

Sul web

Legge 2/2009

<http://www.parlamento.it/parlam/leggi/090021.htm>

Legge regionale 9 agosto 2005, numero 18 («Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro»)

<http://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/xml/IndiceLex.aspx?anno=2005&legge=18&fx=lex>

Legge regionale 18 gennaio 2006, numero 2

<http://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/xml/IndiceLex.aspx?anno=2006&legge=2&fx=lex>

Decreto del Presidente della Regione 10 novembre 2006, numero 0348/Pres («Regolamento di cui all'articolo 8 della Legge regionale 18 gennaio 2006, numero 2, concernente i criteri e le modalità per la concessione delle garanzie del Fondo regionale per l'accesso al credito da parte dei lavoratori precari»)

http://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/Regolamenti/D_P_REG_0348-2006.pdf


Decreto del Presidente della Regione 25 luglio 2006, numero 0227/Pres («Regolamento recante indirizzi e procedure in materia di azioni volte a favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e a contrastare la disoccupazione di lunga durata»)

http://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/Regolamenti/D_P_REG_0227-2006.pdf

A chi rivolgersi

Responsabili	Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia Direzione centrale Lavoro, formazione, commercio e pari opportunità	Ufficio di segreteria	servizio.lavoro@regione.fvg.it Tel. 040 3775133
	Banca Mediocredito Friuli Venezia Giulia Spa	Narciso Gaspardo	narciso.gaspardo@mediocredito.fvg.it Tel. 0432 245511
Roberto Peressin		res.age@mediocredito.fvg.it Tel. 0432 245548	
Referenti	Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia Direzione centrale Lavoro, formazione, commercio e pari opportunità	Luca Antonicelli	luca.antonicelli@regione.fvg.it Tel. 040 3775141
	Banca Mediocredito Friuli Venezia Giulia Spa	Carla Clignon	agevolazioni.fvg@mediocredito.fvg.it Tel. 0432 245517
		Stefano Degano	agevolazioni.fvg@mediocredito.fvg.it Tel. 0432 245529
Attuatori	Banca Mediocredito Friuli Venezia Giulia Spa		
	Banche convenzionate		

AZIONE 1



SOSTEGNO AL REDDITO

PROGETTO 8

Lavoro occasionale di tipo accessorio

CHE COS'È

Il lavoro occasionale di tipo accessorio è una particolare modalità di prestazione lavorativa la cui finalità è quella di tutelare situazioni occupazionali non regolamentate e di normare quelle prestazioni occasionali (definite appunto accessorie) che non sono riconducibili a un contratto di lavoro, in quanto svolte in modo saltuario. Si tratta di una prestazione lavorativa compensata mediante buoni (o voucher) emessi dall'INPS.

Le prestazioni occasionali di tipo accessorio fanno riferimento alla Legge delega numero 30/2003 e sono state successivamente disciplinate dal decreto legislativo 276/2003 (articoli 70-73).

I percettori di prestazioni economiche integrative del salario o di so-

stegno al reddito possono prestare attività di lavoro accessorio in tutti settori produttivi. Per questa categoria di lavoratori il limite economico dei compensi (esentasse) derivanti dallo svolgimento di prestazioni di natura occasionale accessorie è di 3.000 euro netti per anno solare (pari, per il committente, a 4.000 euro lordi). Per eventuali compensi superiori a detto importo, il lavoratore ha l'obbligo di presentare preventiva comunicazione alle sedi provinciali dell'INPS.

Nel caso di più contratti di lavoro accessorio stipulati nel corso dell'anno, la comunicazione andrà resa prima che il compenso determini il superamento del predetto limite. Sono garantite la copertura previdenziale INPS e quella assicurativa INAIL.

I committenti

I committenti – cioè coloro che impiegano prestatori di lavoro occasionale - possono essere:

- 1) famiglie;
- 2) enti senza fini di lucro;
- 3) soggetti non imprenditori;
- 4) imprese familiari;
- 5) imprenditori agricoli;
- 6) altri imprenditori;
- 7) committenti pubblici.

I prestatori

I prestatori che possono accedere al lavoro occasionale di tipo accessorio sono:

- 1) i pensionati titolari di trattamento pensionistico in regime obbligatorio;
- 2) gli studenti;
- 3) i percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito;
- 4) i lavoratori in part-time;
- 5) altre categorie di prestatori: inoccupati, titolari di disoccupazione a requisiti ridotti o di disoccupazione speciale per agricoltura, lavoratori dipendenti pubblici e privati nell'ambito delle tipologie di attività individuate dalla norma.

I lavoratori extracomunitari possono svolgere attività di lavoro occasionale di tipo accessorio se in possesso di un permesso di soggiorno che consenta lo svolgimento di attività lavorativa, compreso quello per studio.

Le disposizioni della 191/2009

La Legge Finanziaria nazionale 2010 (Legge 191/2009) ha stabilito quanto segue:

- 1) l'istituto è stato allargato, sia pure in presenza di precise condizioni, alla **pubblica amministrazione**, con particolare riguardo agli enti locali;
- 2) i lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade e monumenti sono sempre possibili,

anche se il committente è un ente locale;

- 3) **i giovani under 25 iscritti a un istituto scolastico di ogni ordine e grado possono prestare attività occasionale e accessoria in qualsiasi settore produttivo**, compresi gli enti locali, le scuole e le università, compatibilmente con gli obblighi scolastici. Coloro che sono iscritti all'università e hanno meno di 25 anni possono svolgere tali prestazioni durante tutto l'anno;
- 4) i **pensionati** possono prestare attività occasionale e accessoria in tutti i settori produttivi, anche a favore degli enti locali;
- 5) l'attività occasionale accessoria è possibile anche nel settore dei maneggi e delle scuderie.

I lavoratori regolarmente occupati con contratto a tempo parziale potranno svolgere lavoro occasionale accessorio presso qualsiasi altro committente che non sia il proprio datore di lavoro.

Imprese familiari

Anche le imprese familiari possono ricorrere al lavoro occasionale in tutti i settori produttivi.

Si fa presente che, per impresa familiare, si intende quella in cui collaborano il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo.

Le imprese familiari possano utilizzare prestazioni di lavoro occasionale accessorio per un importo complessivo non superiore, nel corso di ciascun anno fiscale, ai 10.000 euro netti (13.333 euro lordi) per lavori inerenti la propria attività imprenditoriale.

Pubblica amministrazione

Con riferimento alla pubblica amministrazione, l'INPS ha specificato che per committente pubblico si intendono «tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende e le amministrazioni dello Stato a ordinamento au-

tonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le comunità montane e i loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi per le case popolari, le Camere di commercio e le loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'ARAN (Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni) e le agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, numero 300».

Caratteristiche dell'istituto

Questi i principali elementi caratterizzanti la prestazione lavorativa occasionale e accessoria:

- 1) per il regolare svolgimento della prestazione lavorativa, il committente è tenuto a comunicare al centro di contatto INPS-INAIL, anche attraverso il numero gratuito 803164 o via fax all'INAIL (numero gratuito 800 657657) o per via telematica alla sezione «Punto Cliente» del sito www.inail.it, il codice fiscale del committente, l'anagrafica e il codice fiscale del lavoratore, il luogo della prestazione e la data presunta di inizio e fine dell'attività lavorativa (in assenza di tale comunicazione il rapporto di lavoro è considerato «in nero»). In caso di variazione della durata della prestazione lavorativa, questa dovrà essere comunicata preventivamente;
- 2) la prestazione occasionale accessoria non prevede alcuna forma contrattuale scritta;
- 3) **l'occasionalità e l'accessorietà della prestazione lavorativa è data dal valore complessivo di 4.995 euro netti per ciascun committente, o di 3.000 euro netti per i percettori di indennità di sostegno al reddito (CIGO, CIGS o mobilità).** Secondo l'indirizzo espresso dall'INPS con la circolare 88/2009, il valore complessivo va inteso al netto dei contributi a carico del lavoratore: da ciò

ne consegue che, per ogni committente, il limite lordo erogabile a favore di ciascun lavoratore (non percettore di indennità di sostegno al reddito) è pari a 6.660 euro annui;

- 4) il corrispettivo economico è rimesso alla libera pattuizione tra le parti, che lo possono definire prescindendo dal contratto collettivo di settore;
- 5) i compensi derivanti da tali prestazioni lavorative sono esenti da imposizione fiscale e non incidono ai fini della permanenza nello status di disoccupato, inoccupato, pensionato o beneficiario di ammortizzatori sociali;
- 6) il lavoro occasionale accessorio del lavoratore non può essere inserito in un contratto di appalto o di somministrazione.

I voucher

Il pagamento delle prestazioni lavorative ha luogo attraverso i buoni lavoro o voucher. **Il valore nominale di ciascun buono può essere del taglio di 10, 20 o 50 euro** e comprende:

- 1) il compenso netto per il lavoratore;
- 2) i contributi INPS;
- 3) i contributi INAIL;
- 4) il corrispettivo all'INPS per la gestione del servizio.

L'entità del compenso netto riconosciuto al prestatore varia a seconda del regime contributivo che deve applicarsi e che può essere:

- 1) **agevolato** (rappresenta la normalità dei casi);
- 2) **ordinario** (riguarda esclusivamente le imprese familiari per le attività specifiche normalmente esercitate).

Regime agevolato

Nel regime agevolato, il valore nominale è comprensivo della contribuzione (pari al 13 per cento) a favore della gestione separata INPS, che viene accreditata sulla posizione individuale contributiva del

prestatore; di quella in favore dell'INAIL per l'assicurazione anti-infortuni (7 per cento) e di un compenso al concessionario (INPS) per la gestione del servizio, pari al 5 per cento.

Il valore netto del voucher da 10 euro nominali, cioè il corrispettivo netto della prestazione in favore del prestatore, è quindi pari a 7,50 euro. Il valore netto del buono multiplo da 50 euro, cioè il corrispettivo netto della prestazione in favore del lavoratore, è pari a 37,50 euro; quello del buono da 20 euro è pari a 15 euro.

Regime ordinario

Se le prestazioni occasionali accessorie sono svolte per imprese familiari, il valore nominale del voucher è comprensivo della contribuzione (pari al 33 per cento) a favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, di quella in favore dell'INAIL (4 per cento) e di una quota al concessionario (INPS) pari al 5 per cento per la gestione del servizio.

Pertanto, il valore netto del voucher da 10 euro nominali, cioè il corrispettivo netto della prestazione in favore del prestatore, è in tal caso pari a 5,80 euro.

Salute e sicurezza

Per quel che concerne l'assicurazione per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, **nei confronti dei prestatori trovano piena applicazione sia il decreto legislativo 81/2008 e sia le altre disposizioni in materia di sicurezza e tutela della salute.**

Dalla disciplina generale restano esclusi i soli lavoratori che svolgono piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresi l'insegnamento privato supplementare e l'assistenza domiciliare dei bambini, degli anziani, dei disabili e degli ammalati.

Come acquistare i voucher

Le modalità per l'acquisto dei buoni lavoro sono quella del **voucher cartaceo** e quella del **voucher telematico**.

La prima consente al committente di ac-

quistare i carnet presso le sedi INPS su tutto il territorio nazionale, previo il versamento di un importo corrispondente al fabbisogno di buoni lavoro sul conto corrente postale numero 89778229, intestato a «INPS DG LAVORO OCCASIONALE ACC.», con ricevuta da esibire all'Istituto per il ritiro dei buoni.

È possibile l'acquisto dei buoni anche presso le tabaccherie autorizzate previa l'esibizione di un documento di riconoscimento e della carta dei servizi contenente il codice fiscale.

Al termine della prestazione lavorativa, il committente compensa il prestatore con un numero di buoni di valore pari a quanto preventivamente pattuito. I voucher possono essere riscossi presso qualsiasi ufficio postale o presso le tabaccherie autorizzate. I voucher non utilizzati possono essere rimborsati dall'INPS previa restituzione degli stessi.

La seconda procedura, quella del **voucher telematico**, necessita dell'accredito preventivo sul sistema informatico dell'INPS mediante un PIN, sia da parte del committente e sia del prestatore. Ciò può accadere in diversi modi:

- 1) tramite il centro di contatto INPS-INAIL (numero gratuito 803 164);
- 2) presso le sedi INPS;
- 3) via internet, collegandosi alla sezione «Servizi online» del sito www.inps.it;
- 4) presso i centri per l'impiego che offrono consulenza per la registrazione.

Il pagamento dei buoni

Una volta registrato, il lavoratore riceve da Poste Italiane, oltre al materiale informativo, una carta magnetica (INPS Card) sulla quale saranno accreditati i compensi netti che, in alternativa, possono essere riscossi anche presso qualsiasi sportello postale.

Per accedere alla procedura, l'INPS rilascia un PIN che deve essere utilizzato per tutte le operazioni di accesso alla

procedura telematica.

Per il pagamento dei buoni telematici possono essere utilizzate tre modalità:

- 1) tramite modello F24;
- 2) tramite versamento sul conto corrente postale precedentemente citato;
- 3) tramite pagamento online collegandosi al sito www.inps.it.

Cronistoria normativa

Le prestazioni occasionali di tipo accessorio si fondano su un'ampia produzione normativa, che le rendono di non facile comprensione e applicazione. La Legge delega numero 30/2003 ha introdotto per la prima volta l'istituto (articolo 4, comma 1, lettera d), successivamente disciplinato dal decreto legislativo 276/2003 (articoli 70-73).

L'ultimo riferimento normativo, in ordine cronologico, è la Legge 191/2009, che all'articolo 70 ha apportato significative modifiche al campo di applicazione del lavoro accessorio.

L'INPS ha a propria volta emanato una serie di circolari e messaggi.

L'applicazione della disciplina, avviata in via sperimentale in occasione delle vendemmie 2008, svolte da studenti e pensionati, è stata estesa dalla circolare numero 94 del 27 ottobre 2008 a tutte le attività agricole di carattere stagionale, sempre effettuate da studenti e pensionati, nonché alle attività agricole - anche non stagionali - svolte a favore dei produttori agricoli aventi un volume di affari non superiore ai 7.000 euro.

Dal primo dicembre 2008, la circolare numero 104 ha esteso l'ambito di applicazione del lavoro accessorio ai settori del commercio, turismo e servizi.

La circolare numero 44 del 24 marzo 2009 ha fornito indicazioni per l'applicazione del lavoro occasionale accessorio nel settore domestico.

La circolare numero 76 del 26 maggio 2009 ha chiarito le modalità applicative per l'impresa familiare operante

nell'ambito del commercio, del turismo e dei servizi.

La circolare numero 88 del 9 luglio 2009 ha fornito indicazioni in merito all'ampliamento dell'ambito di applicazione del lavoro occasionale di tipo accessorio, ai sensi della Legge 33/2009.

La circolare numero 17 del 3 febbraio 2010 ha fornito indicazioni in merito all'ampliamento dell'ambito di utilizzo dei buoni lavoro, in seguito alle innovazioni apportate dalla Legge 191/2009.

La Legge 92/2012

Anche la disciplina delle prestazioni lavorative di tipo occasionale e accessorio è stata parzialmente modificata dalla Legge 92/2012, sebbene si ritengano ancora necessari chiarimenti e provvedimenti attuativi. In particolare:

- 1) il compenso non deve essere superiore ai 5mila euro nell'anno solare, anche se corrisposto da diversi committenti; fermo restando tale limite, nel caso in cui il committente sia un imprenditore commerciale o un professionista, rispetto al singolo committente il lavoratore non può percepire più di 2 mila euro;
- 2) per le attività agricole di carattere stagionale, il lavoro accessorio è ammesso solo per pensionati e per i giovani sotto i 25 anni, iscritti a un ciclo scolastico o universitario;
- 3) il valore orario del voucher verrà stabilito a seguito di un confronto con le parti sociali;
- 4) anche la pubblica amministrazione può ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio, nei limiti delle politiche di contenimento dei costi del personale e del patto di stabilità;
- 5) nel corso del 2013, i percettori di cassa integrazione salariale o di misure di sostegno del reddito, in qualsiasi settore produttivo, compresi gli enti locali, possono lavorare con contratto di lavoro accessorio per un compenso massimo di 3.000 euro nell'anno solare.

Sul web

Legge 30/2003, articolo 4

<http://www.inps.it/docallegati/mig/doc/poa/pdf/L30-2003.pdf>

Legge 28 giugno 2012, numero 92 (riforma del mercato del lavoro)

http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/3027E62A-93CD-444B-B678-C64BB5049733/0/20120628_L_92.pdf

Decreto legge 22 giugno 2012, numero 83 e Legge di conversione 7 agosto 2012, numero 134

<http://www.dplmodena.it/leggi/134-2012%20legge%20sviluppo.pdf>

Decreto legislativo 276/2003, articoli 70-73

http://www.inps.it/docallegati/mig/doc/poa/pdf/Art_70-73_dlgs_276.pdf

Legge 80/2005

http://www.inps.it/docallegati/mig/doc/poa/pdf/Legge_n_80_2005.pdf

Legge 96/2006

http://www.inps.it/docallegati/mig/doc/poa/pdf/Legge_n_96_2006.pdf

Articoli 70-73 del decreto legislativo 276/03, modificati dalla Legge 133/08

http://www.inps.it/docallegati/mig/doc/poa/pdf/Artt_70-73_dlgs276-03_MODIFICATO_L133%20-08.pdf

Articolo 70 del decreto legislativo 276/03, modificato dalla Legge 191/2009

http://www.inps.it/docallegati/mig/doc/poa/pdf/Art.70_modif_L.191-2010.pdf

Decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 12 marzo 2008

http://www.inps.it/docallegati/mig/doc/poa/pdf/Decreto_MIN_LAV_12_mar_2008.pdf

Legge 33/2009, articolo 7-ter, comma 12

http://www.inps.it/docallegati/mig/doc/poa/pdf/art_7-ter_c_12_L_33-09.pdf

Circolare INPS numero 81 del 31 luglio 2008

http://www.inps.it/docallegati/mig/doc/poa/pdf/Circolare_81_08.pdf

Circolare INPS numero 94 del 27 ottobre 2008

http://www.inps.it/docallegati/mig/doc/poa/pdf/Circolare_n_94_del_27_10_2008.pdf

Circolare INPS numero 104 del primo dicembre 2008

http://www.inps.it/docallegati/mig/doc/poa/pdf/Circolare_numero_104_del_1_12_2008.pdf

Circolare INPS numero 44 del 24 marzo 2009

http://www.inps.it/docallegati/mig/doc/poa/pdf/Circolare_44_2009.pdf

Circolare INPS numero 76 del 26 maggio 2009

http://www.inps.it/docallegati/mig/doc/poa/pdf/Circolare_76_2009.pdf

Circolare INPS numero 88 del 9 luglio 2009

http://www.inps.it/docallegati/mig/doc/poa/pdf/Circolare_88_2009.pdf

Circolare INPS numero 17 del 3 febbraio 2010

<http://www.inps.it/docallegati/mig/doc/poa/pdf/Circolare%20numero%2017%20del%2003-02-2010.pdf>

Circolare INPS numero 91 del 9 luglio 2010

<http://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%2091%20del%2009-07-2010.pdf>

 **Sul web**

Circolare INPS numero 130 del 4 ottobre 2010

<http://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%20130%20del%2004-10-2010.pdf>

Circolare INPS numero 157 del 7 dicembre 2010

<http://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%20157%20del%2007-12-2010.pdf>

Messaggio INPS numero 17846 del 6 agosto 2008

http://www.inps.it/docallegati/mig/doc/poa/pdf/msg_n_17846_del_6_agosto_2008.pdf

Messaggio INPS numero 020439 del 17 settembre 2008

http://www.inps.it/docallegati/mig/doc/poa/pdf/msg_n_020439_del_17_sett_2008.pdf

Messaggio INPS numero 9999 del 13 aprile 2010

http://www.inps.it/docallegati/mig/doc/poa/pdf/Msg_9999_2010.pdf

Messaggio INPS numero 3598 dell'11 febbraio 2011

<http://www.inps.it/MessaggiZIP/Messaggio%20numero%203598%20del%2011-02-2011.pdf>

Approfondimenti sul lavoro occasionale di tipo accessorio a cura dell'INPS

<http://www.inps.it/portale/default.aspx?sID=0%3b5481%3b&lastMenu=5481&iMenu=1&iNodo=5481>

Accesso online ai servizi INPS sul lavoro occasionale di tipo accessorio

<https://servizi.inps.it/servizi/poa/form/defaultinternet.aspx>


Campagna a cura della Regione Friuli Venezia Giulia sul lavoro occasionale di tipo accessorio

<http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/formazione-lavoro/agenzia-regionale-lavoro/FOGLIA35/>

A chi rivolgersi

Responsabile	Direzione regionale INPS del Friuli Venezia Giulia	Barbara Trevisan	barbara.trevisan@inps.it Tel. 040 3782563
Referenti	Direzione provinciale INPS di Gorizia	Giusappina Calasurdo	giuseppina.calasurdo@inps.it Tel. 0481 389270
	Direzione provinciale INPS di Pordenone	Ignazio D'Angelo	ignazio.dangelo@inps.it Tel. 0434 527239
	Direzione provinciale INPS di Trieste	Mauro Fortuna	mauro.fortuna@inps.it Tel. 040 3781340
	Direzione provinciale INPS di Udine	Franco Bellomo	franco.bellomo@inps.it Tel. 0432 596225
		Claudio Degrassi	claudio.degrassi@inps.it Tel. 0432 596225

AZIONE 2



FORMAZIONE

PROGETTO 1

Lavoratori beneficiari di ammortizzatori in deroga

CHE COS'È

Nell'ambito delle azioni formative che la Regione Friuli Venezia Giulia svolge sul proprio territorio, sono stati individuati interventi specifici per i lavoratori sospesi o licenziati beneficiari di ammortizzatori sociali in deroga.

Le attività formative, che vengono finanziate con il concorso del FSE, sono realizzate da **enti di formazione accreditati**, che hanno partecipato alla costituzione di un apposito catalogo.

I percorsi formativi hanno una durata compresa tra le 40 e le 80 ore, con punte superiori alle 100 ore per i percorsi di preparazione alla patente europea ECDL.

Il percorso formativo

La definizione del percorso formativo di ciascun lavoratore avviene attraverso un **piano formativo individuale**. Le varie

attività formative contenute nei cataloghi sono tra loro diversamente componibili, consentendo al lavoratore di usufruire di più percorsi.

Obbligo di partecipazione

La partecipazione dei lavoratori in cassa integrazione e in mobilità in deroga alle attività formative e di orientamento è obbligatoria ai fini del percepimento del sostegno al reddito.

In quest'ottica, la Direzione regionale lavoro, formazione, commercio e pari opportunità ha provveduto di recente a una revisione generale dell'offerta, finalizzata a un aggiornamento e a un allargamento della stessa e a un miglioramento delle modalità di accesso ai corsi (con particolare riguardo alle fasi di accoglienza e orientamento)

 **Sul web**

Approfondimenti sugli ammortizzatori sociali in deroga a cura della Regione Friuli Venezia Giulia
<http://www.regione.fvg.it/rafvfg/cms/RAFVG/formazione-lavoro/occupazione/FOGLIA45/>

L'intesa sugli ammortizzatori sociali in deroga in Friuli Venezia Giulia per il 2012
http://www.regione.fvg.it/rafvfg/export/sites/default/RAFVG/formazione-lavoro/occupazione/allegati/intesa_ammortizzatori_in_deroga_FVG_12_settembre_2012.pdf


La pagina sulle politiche per la formazione a cura della Regione Friuli Venezia Giulia
<http://www.regione.fvg.it/rafvfg/cms/RAFVG/formazione-lavoro/formazione/>

L'elenco degli enti formativi accreditati in Friuli Venezia Giulia
http://www.regione.fvg.it/rafvfg/export/sites/default/RAFVG/formazione-lavoro/formazione/allegati/ACCREDITAMENTO_-_Elenco_sedi_operative_accreditate.pdf

A chi rivolgersi

Responsabile	Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia Direzione centrale Lavoro, formazione, commercio e pari opportunità	Ileana Ferfoggia	ileana.ferfoggia@regione.fvg.it Tel. 040 3775298
Referente		Felice Carta	felice.carta@regione.fvg.it Tel. 040 3775296
Attuatori	Enti di formazione accreditati		

AZIONE 2



FORMAZIONE

PROGETTO 2

Progetti aziendali di formazione e lavoro

CHE COS'È

Ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legge 78/2009 (convertito con modificazioni nella Legge 102/2009), i lavoratori percettori di trattamenti di sostegno al reddito possono integrare le misure di aiuto salariale qualora siano coinvolti dalle imprese di appartenenza in progetti di formazione e lavoro da svolgersi presso l'azienda stessa (formazione on the job).

I lavoratori coinvolti nei progetti di formazione e lavoro conservano il diritto alla prestazione di CIG. Spetta loro, inoltre, a titolo retributivo, la differenza esistente tra il trattamento di sostegno al reddito e la retribuzione precedentemente percepita, differenza che va a carico dell'azienda.

La scadenza dell'intervento e dei decreti adottati ai sensi del decreto legge 78/2009 è stata prorogata al

31 dicembre 2012 dal decreto legge milleproroghe, convertito con Legge numero 14 del 24 febbraio 2012.

Beneficiari

Sono destinatari dell'intervento:

- 1) i lavoratori sospesi in CIG ordinaria o straordinaria;
- 2) i lavoratori sospesi in seguito alla stipula di contratti di solidarietà;
- 3) i lavoratori sospesi destinatari della cassa integrazione guadagni in deroga;
- 4) i lavoratori sospesi ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legge 185/2008 («Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale»).

L'intesa con le parti sociali

Alla base di questo progetto ci deve essere un accordo stipulato tra l'impresa e le organizzazioni sindacali presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali a integrazione di quello realizzato in precedenza in tema di ammortizzatori sociali.

Tale accordo deve essere siglato dalle medesime parti che hanno stipulato quello relativo agli ammortizzatori sociali.

Qualora i lavoratori interessati siano percettori della cassa integrazione guadagni in deroga e rientrino nel programma di interventi di sostegno al reddito, l'accordo relativo al presente intervento deve essere sottoscritto anche dalla Regione.

Il progetto

Il progetto di formazione e lavoro deve esplicitare:

- 1) gli obiettivi e le finalità dell'iniziativa;
- 2) il numero di lavoratori da coinvolgere e i soggetti abilitati alla formazione;
- 3) il programma di formazione e riqualificazione e quello di lavoro.

L'intervento formativo assume un particolare valore nei casi in cui siano previsti interventi di riorganizzazione e ristrutturazione produttiva anche attraverso programmi di investimenti aziendali in macchine e attrezzature, e in generale modifiche al ciclo produttivo.

Per dare attuazione al progetto, il 18 gennaio 2010 è stato emanato dal Ministero del lavoro un apposito decreto concertato con il Ministero delle finanze.

Sul web

Decreto legge 1 luglio 2009, numero 78

http://www.edscuola.it/archivio/norme/leggi/dl078_09.pdf

Legge 3 agosto 2009, numero 102 («Conversione in Legge, con modificazioni, del decreto legge 1 luglio 2009, numero 78, recante provvedimenti anticrisi»)

<http://www.parlamento.it/parlam/leggi/09102l.htm>

Il decreto del Ministero del Lavoro concertato con il Ministero delle Finanze del 18 gennaio 2010 (con un commento a latere)

http://filbi.it/Premio_occupazione_lavoratori_sospesi.pdf

Messaggio INPS numero 20810 del 6 agosto 2010

<http://www.inps.it/MessaggiZIP/Messaggio%20numero%2020810%20del%2006-08-2010.pdf>


Testo del decreto milleproroghe coordinato con la Legge di conversione del 24 febbraio 2012, numero 14

<http://www.leggioggi.it/allegati/decreto-legge-29-dicembre-2011-n-216-testo-coordinato-con-la-legge-di-conversione/>

A chi rivolgersi

Referenti	Direzione regionale INPS del Friuli Venezia Giulia	Michelino De Carlo	michelino.decarlo@inps.it Tel. 366 6753376
		Cristiana Zimolo	cristiana.zimolo@inps.it Tel. 040 3782521

AZIONE 2



FORMAZIONE

PROGETTO 3

Progetto «Imprenderò»

CHE COS'È

Considerata l'estensione e la gravità della crisi produttiva e occupazionale, la Regione Friuli Venezia Giulia (attraverso il riavvio del progetto «Imprenderò») si è orientata a intervenire nei confronti:

- 1) **degli imprenditori che desiderano migliorare la propria formazione** imprenditoriale e manageriale o che si accingono ad avviare il passaggio generazionale o il trasferimento ad altri della propria impresa;
- 2) **dei lavoratori che desiderano avviare una propria attività autonoma** o imprenditoriale o che desiderano rilevare un'impresa in crisi o una parte di essa anche tramite uno spin-off, oppure avviando una cooperativa di lavoratori che rilevi le produzioni in crisi.

Le attività, il cui calendario è consultabile sul sito ufficiale del progetto, sono state avviate nel corso del 2011 e si concluderanno entro il 2012.

Il progetto

Il progetto «Imprenderò» prevede di intervenire sui seguenti aspetti:

- 1) **passaggio generazionale:** l'obiettivo è favorire il trasferimento dell'impresa tra il vecchio e il nuovo imprenditore (moglie, figlio, altro parente), anche in virtù dei processi di cambiamento e innovazione introdotti dalla crisi;
- 2) **trasmissione e riavvio d'impresa:** imprenditori e manager che desiderano trasferire in tutto o in parte la propria impresa (anche con riferimento alle imprese di particolare pregio e valore storico e artistico e al-

- le imprese in crisi) in procedure concorsuali chiuse;
- 3) **spin-off aziendali:** lo scopo è favorire i processi di esternalizzazione di servizi e di reparti di produzione e la loro riorganizzazione in forma imprenditoriale e manageriale, anche valorizzando le risorse umane disponibili e presenti in azienda;
 - 4) **formazione imprenditoriale e creazione di nuova impresa:** lo scopo è favorire le scelte individuali di lavoratrici e lavoratori che dopo l'esperienza del lavoro dipendente vogliono avviare una propria iniziativa imprenditoriale;
 - 5) **programma di formazione manageriale in favore di PMI e microimprese:** lo scopo è promuovere la formazione continua delle figure imprenditoriali e manageriali.

I beneficiari

I beneficiari degli interventi sono:

- 1) per il passaggio generazionale: imprenditori, imprenditrici e lavoratori autonomi (anche coinvolti nei processi di crisi) coinvolti in processi di passaggio generazionale e persone interessate all'inserimento o al subentro nella gestione dell'impresa stessa;
- 2) per la trasmissione e il riavvio d'impresa: imprese di particolare valore storico e artistico interessate a dare continuità aziendale anche tramite il trasferimento a nuovi imprenditori; imprese coinvolte nella crisi o in procedure concorsuali che prevedono il ricambio imprenditoriale; imprenditori coinvolti nei processi di crisi interessati al trasferimento a altri della propria azienda; lavoratori coinvolti nei processi di crisi occupazionali interessati ad assumere la conduzione dell'impresa in cui operano;
- 3) per lo spin-off aziendale: imprese e lavoratori, in particolare se coinvolti in processi di crisi, interessati all'esternalizzazione di un servizio o

- di un reparto dell'azienda in cui operano;
- 4) per la formazione imprenditoriale e la creazione di nuova impresa: lavoratori coinvolti nei processi di crisi, in particolare se in cassa integrazione straordinaria, ordinaria, in mobilità in deroga o licenziati; donne e uomini occupati o disoccupati interessati ad avviare una nuova iniziativa imprenditoriale; donne e uomini interessati ad avviare un percorso di auto-imprenditorialità, con particolare attenzione ai soggetti disoccupati;
 - 5) per il programma di formazione manageriale in favore di PMI e di microimprese: imprenditori titolari e soci di maggioranza e minoranza di imprese industriali e di servizi; familiari di imprenditori e di soci di maggioranza e minoranza interessati e coinvolti nell'impresa familiare, coadiuvanti familiari; manager e dirigenti di imprese, in particolare se coinvolte in processi di sviluppo e rafforzamento o in processi di crisi.

Articolazione del progetto

Il progetto «Imprenderò» contempla, fra l'altro, la realizzazione di oltre 400 seminari brevi e di circa 20 corsi di formazione lunghi, l'erogazione di oltre 7.000 ore di consulenza individuale e la realizzazione di almeno 200 nuove iniziative imprenditoriali.

È previsto il coinvolgimento di oltre 1.600 beneficiari in attività formative e di consulenza individuale.

La fase imprenditoriale

Con il decreto del Presidente della Regione del 3 aprile 2012, numero 079/Pres (*Regolamento per la concessione e l'erogazione di contributi per il sostegno alla costituzione di nuove imprese avvenuta nell'ambito del progetto Imprenderò, ai sensi dell'articolo 30 della Legge regionale 20 marzo 2000, numero 7*), pubblicato sul BUR numero 16 del 18 aprile 2012, si sono definiti i contenuti e le modalità di presentazione del-

le domande per la concessione e l'erogazione dei contributi per il sostegno alla fase di costituzione e di avvio di nuove imprese da parte dei soggetti che hanno partecipato ai percorsi di formazione imprenditoriale realizzati nell'ambito del progetto «Imprenderò», in attuazione delle linee di intervento numero 18 e numero 7 bis.

Il decreto del Presidente della Regione del 3 aprile 2012, numero 079/Pres (*Regolamento per la concessione e l'erogazione di contributi per il sostegno*

alla costituzione di nuove imprese avvenuta nell'ambito del progetto Imprenderò, ai sensi dell'articolo 30 della Legge regionale 20 marzo 2000, numero 7), pubblicato sul BUR numero 16 del 18 aprile 2012, è disponibile al seguente link:

<http://bur.regione.fvg.it/newbur/visionaBUR?bnum=2012/04/18/16>

Sul web


Il sito ufficiale del progetto «Imprenderò»:

<http://www.imprendero.it/>

A chi rivolgersi

Responsabile	Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia Direzione centrale Lavoro, formazione, commercio e pari opportunità	Ileana Ferfoggia	ileana.ferfoggia@regione.fvg.it Tel. 040 3775298
Referente		Felice Carta	felice.cart@regione.fvg.it Tel. 040 3775296
Attuatori	Amministrazioni provinciali ed enti di formazione accreditati. I recapiti e i referenti dei centri provinciali per l'impiego del Friuli Venezia Giulia sono riportati nella prima parte di questo documento		

AZIONE 2



FORMAZIONE

PROGETTO 4

Piano per il ricollocamento di lavoratori disoccupati

CHE COS'È

La realizzazione di azioni formative indirizzate a favorire l'inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro assume un più elevato grado di efficacia laddove si crei la sussistenza di due condizioni:

- 1) l'azione in rete degli attori locali competenti in materia di formazione professionale e di politiche per il lavoro;
- 2) la preparazione e la realizzazione delle operazioni di formazione dei lavoratori in prossimità del manifestarsi del fabbisogno.

Per la realizzazione di tale iniziativa, il documento di «Pianificazione periodica delle operazioni - PPO» ha individuato e definito il «**Piano d'azione per il ricollocamento lavorativo dei disoccupati**» (Linea di intervento numero 17),

successivamente ridefinito «Programma specifico numero 13».

Il progetto, come per accade per la formazione destinata ai lavoratori beneficiari degli ammortizzatori in deroga, trova origine nella previsione che il diritto a percepire qualsiasi trattamento di sostegno al reddito, ai sensi della legislazione vigente in materia di ammortizzatori sociali, sia subordinato alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o a un percorso di riqualificazione professionale (Legge 28 gennaio 2009, numero 2, articolo 19, comma 10).

Gli enti di formazione

La Direzione centrale lavoro, formazione, commercio e pari opportunità della Regione, attraverso un apposito avviso, ha individuato gli **enti di formazione che sono responsabili dell'attuazione del**

progetto. I soggetti individuati sono i seguenti:

- 1) **provincia di Trieste:** Ires FVG (capofila);
- 2) **provincia di Gorizia:** Ad Formandum (capofila);
- 3) **provincia di Udine:** Enaip FVG (capofila);
- 4) **provincia di Pordenone:** Job & School (capofila).

I beneficiari

I destinatari delle operazioni formative sono:

- 1) **i lavoratori disoccupati;**
- 2) **i lavoratori in mobilità;**
- 3) **i lavoratori in cassa integrazione.**

La condizione di disoccupazione è caratterizzata dalla condizione di assenza di occupazione e dalla immediata disponibilità allo svolgimento e alla ricerca di un'attività lavorativa secondo le modalità definite con i competenti centri per l'impiego.

Requisiti

Lo stato di disoccupazione si riconosce quando ricorrano contestualmente le seguenti condizioni:

- 1) **essere privo di lavoro:** il mancato svolgimento di un'attività lavorativa è dimostrato dall'assenza di un rapporto di lavoro subordinato o di un'attività di lavoro autonomo. Lo stato di disoccupazione si conserva in caso di svolgimento di una qualsiasi attività lavorativa tale da assicurare un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione (8.000 euro per i redditi da lavoro dipendente o fiscalmente assimilati; 4.800 euro per i redditi da impresa o derivanti dall'esercizio di professioni; 10.000 euro per i lavoratori disabili);
- 2) **essere immediatamente disponibile al lavoro:** tale condizione si realizza con la dichiarazione di immediata disponibilità (DID), che il

soggetto compila presso il centro per l'impiego competente per domicilio;

- 3) **aver concordato le modalità di ricerca attiva del lavoro con i centri per l'impiego:** tale condizione è verificata dall'impegno di accettare azioni di ricerca attiva del lavoro proposte dai centri per l'impiego.

I lavoratori disoccupati e i lavoratori in mobilità accedono alla formazione attraverso i centri per l'impiego, che segnalano il proprio fabbisogno formativo al soggetto attuatore competente per territorio.

I lavoratori in cassa integrazione accedono alle operazioni formative recandosi presso il soggetto attuatore competente per territorio (quello dove il lavoratore risiede).

Le attività

Le attività si realizzano con riferimento alle seguenti tipologie formative:

- 1) **qualificazione di base abbreviata** (durata: 1000-1.200 ore);
- 2) **formazione permanente per gruppi omogenei** (durata: 50-600 ore);
- 3) **formazione imprenditoriale di base** (durata: 40-400 ore);
- 4) **formazione permanente con modalità individuali** (in base al fabbisogno formativo);
- 5) **work experience** (durata: 2-6 mesi);
- 6) **percorsi post-diploma** (490 ore).

Qualificazione di base

Ad ogni corso di **qualificazione di base abbreviata** può partecipare un numero di allievi compreso tra le 12 e le 25 unità. Ai fini della partecipazione all'operazione non è richiesto il possesso da parte degli allievi di specifici titoli di studio.

Al fine di favorire la partecipazione di lavoratori già in possesso di talune delle

competenze acquisibili attraverso la frequenza delle operazioni formative, è ammessa la partecipazione solo ad alcuni dei moduli formativi previsti, a fronte di un accertamento delle competenze che evidenzia il fabbisogno formativo residuo necessario per ottenere l'attestato di qualifica previsto.

Ogni operazione deve prevedere la realizzazione di uno stage in impresa di durata non inferiore al 30 per cento del numero delle ore complessive.

Per quanto concerne le fasi didattiche diverse dallo stage, le operazioni devono svolgersi, di norma, presso sedi accreditate del soggetto attuatore.

Ogni operazione si conclude con una prova finale il cui superamento determina il rilascio di un attestato di qualificazione professionale.

Percorsi post-diploma

A ciascun **percorso post-diploma** può partecipare un numero di allievi compreso tra le 12 e le 25 unità. Ai fini della partecipazione all'operazione è richiesto il possesso da parte degli allievi del diploma di scuola secondaria superiore. Lo stage in impresa, della durata di 240 ore, deve svolgersi in non più di 2 mesi.

Per quanto concerne le fasi didattiche diverse dallo stage, le operazioni devono svolgersi, di norma, presso sedi accreditate del soggetto attuatore.

Ogni operazione si conclude con una prova finale il cui superamento determina il rilascio di un attestato di frequenza.

Formazione per gruppi omogenei

A ciascun corso di **formazione permanente per gruppi omogenei** può partecipare un numero di allievi compreso tra le 12 e le 25 unità.

Ogni operazione, in funzione dei contenuti didattici previsti, può prevedere il possesso di specifici titoli di studio da

parte degli allievi.

Le operazioni di durata superiore alle 200 ore possono prevedere uno stage in impresa di durata pari al 25 per cento del numero delle ore complessive.

Per quanto concerne le fasi didattiche diverse dallo stage, le operazioni devono svolgersi, di norma, presso sedi accreditate del soggetto attuatore.

Ogni operazione si conclude con una prova finale il cui superamento determina il rilascio di un attestato di frequenza.

Formazione imprenditoriale

Alla **formazione imprenditoriale** può partecipare un numero di allievi compreso tra le 12 e le 25 unità. Ai fini della partecipazione all'operazione non è richiesto il possesso da parte degli allievi di specifici titoli di studio.

Non è ammessa la realizzazione di stage in impresa.

Le operazioni devono svolgersi, di norma, presso sedi accreditate del soggetto attuatore.

Ogni operazione si conclude con una prova finale il cui superamento determina il rilascio di un attestato di frequenza.

Modalità individuale

La **formazione con modalità individuali e le work experience** devono prevedere almeno 5 giorni di presenza settimanale e almeno un giorno di riposo settimanale; non è ammesso un impegno giornaliero superiore alle 8 ore.

Ogni operazione, in funzione dei contenuti didattici previsti, può prevedere il possesso di specifici titoli di studio da parte degli allievi.

Non è ammessa la sostituzione dell'allievo.

Ogni operazione si conclude con una prova finale, il cui superamento determina il rilascio di un attestato di frequenza.

Sul web

Legge 2/2009

<http://www.parlamento.it/parlam/leggi/09002l.htm>

Documento concernente la «Pianificazione periodica delle operazioni – PPO – Annualità 2012»

http://mtom.regione.fvg.it/storage//2012_257/Allegato%201%20alla%20Delibera%20257-2012.pdf

IRES FVG

<http://www.iresfvg.org/>

AD FORMANDUM

<http://www.adformandum.org/>

ENAIP FVG

<http://www.enaip.fvg.it/>

JOB & SCHOOL

<http://www.job-school.com/>

A chi rivolgersi

Responsabile	Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia Direzione centrale Lavoro, formazione, commercio e pari opportunità	Ileana Ferfoggia	ileana.ferfoggia@regione.fvg.it Tel. 040 3775298
Referente		Felice Carta	felice.cart@regione.fvg.it Tel. 040 3775296
Attuatori	Amministrazioni provinciali ed enti di formazione responsabili dell'attuazione del progetto. I recapiti e i referenti dei centri provinciali per l'impiego del Friuli Venezia Giulia sono riportati nella prima parte di questo documento		

AZIONE 3



SERVIZI PER L'IMPIEGO PUBBLICI E PRIVATI

PROGETTO 1

Servizi per l'impiego in affidamento ai privati

CHE COS'È

L'intervento per la sperimentazione dei servizi privati per il lavoro e la relativa integrazione con il sistema pubblico è disciplinato dall'articolo 24 della Legge regionale 18/2005.

Il provvedimento prevede che presso la Direzione centrale competente in materia di lavoro venga istituito l'elenco regionale dei soggetti accreditati a tale fine.

L'iscrizione a tale elenco è un requisito preliminare per ottenere l'affidamento di incarichi da parte della Regione e delle amministrazioni provinciali.

L'accreditamento

Allo scopo di dare applicazione a tale norma, si è provveduto alla progettazione e alla approvazione di un regolamento

che stabilisce i requisiti di carattere finanziario, strutturale e professionale per l'accreditamento.

Il regolamento è stato emanato con decreto del Presidente della Regione del 20 marzo 2009, numero 072/Pres, e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione del primo aprile 2009, numero 13.

L'affidamento dei servizi

La prima procedura di gara per l'affidamento dei servizi per il lavoro ad agenzie private si è conclusa nei termini e nelle modalità stabilite.

Il servizio è stato aggiudicato, ai sensi della normativa vigente, all'agenzia per il lavoro Workopp Spa.

L'incarico ha avuto per oggetto

l'attuazione di azioni finalizzate a sostenere il reinserimento di lavoratori che si trovavano in situazioni di particolare difficoltà occupazionale.

I beneficiari

I beneficiari dell'intervento (**oltre 1.800 lavoratori suddivisi per provincia, in base a specifici criteri**) rientravano in una delle seguenti categorie:

- 1) lavoratori in cassa integrazione guadagni straordinaria, per cessazione, anche parziale, dell'attività aziendale, per procedure concorsuali o per crisi aziendale, qualora in tale ultima ipotesi siano state espressamente previste eccedenze strutturali di personale;
- 2) lavoratori in cassa integrazione guadagni straordinaria in deroga, qualora essa sia stata autorizzata dal Ministero del lavoro a seguito della sottoscrizione di un apposito accordo governativo;
- 3) lavoratori disoccupati (per quest'ultima categoria, consultare gli avvisi emessi dalle singole Province).

Ai fini della presente iniziativa si intendono lavoratori disoccupati coloro che hanno acquisito lo stato di disoccupazione ai sensi del regolamento regionale intitolato «Indirizzi e procedure in materia

di azioni svolte a favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e a contrastare la disoccupazione di lunga durata», emanato con decreto del Presidente della Regione numero 227 del 25 luglio 2006.

Allo stato attuale, i bandi destinati ai lavoratori sono chiusi in tutte le province della regione. Quindi, in virtù del raggiungimento della soglia prestabilita, i lavoratori non hanno più la possibilità di aderire al progetto. Coloro che hanno aderito in tempo utile all'iniziativa sono stati affidati per un periodo di 6 mesi all'agenzia aggiudicataria per la realizzazione di percorsi personalizzati di reinserimento lavorativo.

Ai lavoratori affidati al soggetto accreditato, e che dunque abbiano inoltrato la domanda in tempo utile, sono stati erogati i seguenti servizi:

- 1) valutazione dell'occupabilità e progettazione di un piano individuale di inserimento lavorativo;
- 2) sostegno all'inserimento lavorativo, finalizzato ad accrescere la spendibilità del lavoratore sul mercato;
- 3) supporto all'inserimento lavorativo anche successivamente all'assunzione;
- 4) inserimento lavorativo e instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato.

Sul web

Legge regionale 18/2005

<http://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/xml/IndiceLex.aspx?anno=2005&legge=18&fx=lex>

Decreto del Presidente della Regione numero 072/Pres del 20 marzo 2009 («Regolamento concernente le procedure e i requisiti per l'accreditamento di servizi al lavoro, le modalità di tenuta dell'elenco regionale dei soggetti accreditati e l'affidamento dei servizi al lavoro ai sensi dell'articolo 24, comma 4, lettere a), b), c), d) e), g) e h) della Legge regionale 9 agosto 2005, numero 18»)

http://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/Regolamenti/D_P_REG_0072-2009.pdf

 **Sul web**

Regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione numero 227 del 25 luglio 2006 («Indirizzi e procedure in materia di azioni svolte a favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e a contrastare la disoccupazione di lunga durata»)

http://www.provincia.udine.it/lavoro/cittadini/Documents/D_P_REG_0227-2006.pdf

Approfondimenti e link sull'accreditamento per la fornitura di servizi al lavoro a cura della Regione Friuli Venezia Giulia

<http://www.regione.fvg.it/rafvfg/cms/RAFVG/formazione-lavoro/occupazione/FOGLIA32/>

Il sito dell'agenzia per il lavoro Workopp Spa

<http://www.workopp.it/index.php>

A chi rivolgersi

Responsabile	Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia Direzione centrale Lavoro, formazione, commercio e pari opportunità	Ufficio di segreteria	servizio.lavoro@regione.fvg.it Tel. 040 3775133
Referenti		Luca Sanson	luca.sanson@regione.fvg.it Tel. 040 3775146
	Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Agenzia regionale per il lavoro		
Attuatori	Amministrazioni provinciali. I recapiti e i referenti dei centri provinciali per l'impiego del Friuli Venezia Giulia sono riportati nella prima parte di questo documento		

AZIONE 4



AGEVOLAZIONI PER L'OCCUPAZIONE

PROGETTO 1

Incentivi all'assunzione, alla stabilizzazione e al lavoro autonomo e imprenditoriale

CHE COS'È

In attuazione della Legge regionale 9 agosto 2005, numero 18, l'amministrazione regionale del Friuli Venezia Giulia, attraverso questo intervento, stabilisce i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione di incentivi per interventi di politica attiva del lavoro, anche al fine di dare attuazione ai piani di gestione delle situazioni di grave difficoltà occupazionale approvati dalla Giunta regionale (di cui all'Azione 10_Progetto 1).

Tali incentivi sono concessi:

- 1) per l'assunzione con contratto a tempo indeterminato e l'inserimento in

qualità di soci-lavoratori in cooperative;

- 2) per l'assunzione con contratto a tempo determinato;
- 3) per la creazione di nuove imprese e l'acquisto di partecipazioni prevalenti nel capitale sociale di imprese;
- 4) per la trasformazione di rapporti di lavoro a elevato rischio di precarizzazione in rapporti a tempo indeterminato;
- 5) per la frequenza di corsi di riqualificazione.

Il nuovo regolamento 2012

Con il decreto del Presidente della Regione del 18 giugno 2012, numero 130/Pres (delibera di giunta numero 1090 del 15 giugno 2012), sono state emanate una serie di modifiche al regolamento per la concessione e l'erogazione degli incentivi per gli interventi di politica attiva del lavoro previsti dagli articoli 29, 30, 31, 32, 33, 48 e 77 della Legge regionale 9 agosto 2005, numero 18 (*Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro*), la cui ultima versione era stata emanata con decreto del Presidente della Regione numero 181/2011 (delibera di giunta 1412 del 22 luglio 2011).

Le principali modifiche

Si riportano di seguito le **principali modifiche al nuovo regolamento introdotte dal DPR del 18 giugno 2012**, condivise con le parti sociali, le Province e il Consiglio delle autonomie locali.

ARTICOLO 2. Nella definizione delle categorie di soggetti in condizione di svantaggio occupazionale, il limite iniziale di età viene elevato da 35 a 36 anni compiuti, al fine di evitare sovrapposizioni con la nozione di giovani di cui alla nuova Legge regionale 22 marzo 2012, numero 5. Con riferimento ai giovani, l'opzione adottata dal presente intervento è il sostegno alle stabilizzazioni occupazionali (articolo 10).

A recepimento delle richieste formulate dalle Province, vengono soppresse le categorie di soggetti in condizione di svantaggio occupazionale individuate in base al numero di anni mancanti al raggiungimento dei requisiti pensionistici; vengono invece introdotte le seguenti nuove categorie:

- 1) donne disoccupate che hanno già compiuto il quarantacinquesimo anno di età e che non hanno ancora compiuto il cinquantesimo anno di età;
- 2) uomini disoccupati che hanno già compiuto il cinquantesimo anno di

età e che non hanno ancora compiuto il cinquantacinquesimo anno di età;

- 3) donne disoccupate che hanno compiuto il cinquantesimo anno di età;
- 4) uomini disoccupati che hanno compiuto il cinquantacinquesimo anno di età.

ARTICOLO 5. Al comma 2 bis viene introdotto, per i soli lavoratori a rischio di disoccupazione, il sostegno all'assunzione a tempo indeterminato anche da parte delle agenzie di somministrazione. Il sostegno è subordinato a alcune precise condizioni:

- 1) il datore di lavoro di provenienza deve avere effettuato una dichiarazione formale di eccedenza occupazionale (come quella, per esempio, che costituisce la premessa per la sottoscrizione di un contratto di solidarietà difensivo);
- 2) la gestione dell'eccedenza occupazionale deve essere stata oggetto di apposito accordo di programma sottoscritto ai sensi dell'articolo 19 della Legge regionale 20 marzo 2000, numero 7 (*Testo unico in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso*) o della normativa nazionale vigente in materia;
- 3) il soggetto richiedente il contributo (cioè l'agenzia di somministrazione) deve impegnarsi a garantire ai soggetti che intende assumere un'utilizzazione continuativa per almeno tre anni dalla data dell'assunzione.

Attraverso tale modifica regolamentare si intende principalmente aumentare gli strumenti di politica attiva del lavoro finalizzati alla gestione *non traumatica* delle eccedenze occupazionali dichiarate da aziende provenienti da periodi anche pluriennali di utilizzo della cassa integrazione guadagni straordinaria.

ARTICOLO 6. A recepimento delle richieste formulate dalle Province, viene previsto il sostegno alle assunzioni a tempo determinato di durata non inferiore a sei

mesi delle seguenti categorie:

- 1) donne disoccupate che hanno compiuto il cinquantesimo anno di età;
- 2) uomini disoccupati che hanno compiuto il cinquantacinquesimo anno di età.

Viene previsto che tali assunzioni da parte del medesimo datore di lavoro riguardanti lo stesso lavoratore possano essere incentivate per un numero massimo di due volte.

ARTICOLO 10. Al comma 5 bis, in attuazione di quanto previsto dalla nuova Legge regionale sui giovani, viene prevista l'incentivazione a regime della stabilizzazione dei giovani (senza, cioè, che sia richiesto in capo al lavoratore da stabilizzare un determinato periodo di precarietà pregressa, essendo sufficiente che il rapporto di lavoro flessibile con il datore di lavoro richiedente sussista alla data di presentazione della domanda di contributo); viene conseguentemente modificato il comma 5, che mantiene la sola funzione di sostenere la stabilizzazione di apprendisti non giovani (è l'ipotesi in cui vengano assunti come apprendisti i lavoratori in mobilità);

Al comma 5 ter viene prevista l'incentivazione della stabilizzazione di coloro i quali stiano svolgendo la propria attività nell'ambito dell'esecuzione di iniziative di lavoro di pubblica utilità.

ARTICOLO 11. Al comma 2, lettera a), vengono ricomprese fra le iniziative formative la cui frequenza è incentivabile anche quelle realizzate con il finanziamento delle risorse dei fondi interprofessionali per la formazione continua o dei fondi bilaterali di cui all'articolo 12 della legge 276/2003.

Vengono aggiunti i commi 2 bis e seguenti per chiarire che il contributo per la frequenza di corsi di riqualificazione è concesso (in ottemperanza agli indirizzi normativi INPS):

- 1) con riferimento ai soggetti che non fruiscono di ammortizzatori sociali e ai soggetti che fruiscono di indennità di disoccupazione o di mobilità, an-

che in deroga, a titolo di indennità oraria di frequenza;

- 2) con riferimento ai soggetti che fruiscono di trattamenti di cassa integrazione, anche in deroga, a titolo di rimborso spese documentate.

Sono state inoltre introdotte modifiche per fare in modo che l'erogazione dell'incentivo ai cassintegrati non determini un appesantimento degli adempimenti burocratici a carico delle Province.

ARTICOLO 15. Rimodulazione generale dell'ammontare del contributo per le stabilizzazioni occupazionali (senza che per alcuna categoria il beneficio risulti ridotto), anche tenuto conto che la Legge regionale sui giovani prevede, per le stabilizzazioni dei giovani, un aumento del quantum fino al 30% rispetto alle altre ipotesi di incentivazione.

ARTICOLO 22. Viene inserito un meccanismo di riparto fra le Province delle risorse disponibili più agile, in quanto consente l'effettuazione del riparto medesimo in una *tranche* unica. Tale meccanismo troverà applicazione dal riparto 2013.

NOTA. In considerazione dell'importanza e della complessità del regolamento, si è ritenuto opportuno, in appendice a questa edizione del *Vademecum*, pubblicarne il testo coordinato così come modificato del decreto del Presidente della Regione del 18 giugno 2012, numero 130/Pres.

I destinatari degli interventi

Attraverso tale norma vengono sostenuti l'assunzione, l'inserimento in qualità di soci-lavoratori in cooperative, la stabilizzazione occupazionale e lo sviluppo di nuove attività imprenditoriali da parte dei seguenti soggetti, cittadini italiani, comunitari o extracomunitari in regola con la vigente normativa in materia di immigrazione, residenti sul territorio regionale:

- 1) soggetti in condizione di svantaggio occupazionale: ai fini del regolamento sono tali coloro che appartengono ad almeno una delle seguenti cate-

gorie:

- disoccupati da almeno 12 mesi;
 - disoccupati che siano anche invalidi del lavoro con invalidità inferiore al 34% ai sensi della normativa nazionale vigente in materia;
 - donne disoccupate che hanno già compiuto il trentaseiesimo anno di età e che non hanno ancora compiuto il quarantacinquesimo anno di età;
 - uomini disoccupati che hanno già compiuto il trentaseiesimo anno di età e che non hanno ancora compiuto il cinquantesimo anno di età;
 - donne disoccupate che hanno già compiuto il quarantacinquesimo anno di età e che non hanno ancora compiuto il cinquantesimo anno di età;
 - uomini disoccupati che hanno già compiuto il cinquantesimo anno di età e che non hanno ancora compiuto il quarantacinquesimo anno di età;
- 2) soggetti in condizione di particolare svantaggio occupazionale: ai fini del regolamento sono tali coloro che appartengono a una delle seguenti categorie:
- donne disoccupate che hanno compiuto il cinquantesimo anno di età;
 - uomini disoccupati che hanno compiuto il quarantacinquesimo anno di età;
- 3) soggetti che hanno perso la propria occupazione a seguito di una situazione di grave difficoltà occupazionale: ai fini del regolamento sono tali coloro che hanno perso la propria occupazione e sono disoccupati a seguito di uno dei seguenti eventi, la cui causa sia riconducibile a una situazione di grave difficoltà occupazionale dichiarata con decreto dell'assessore regionale competente in materia di lavoro secondo la pro-

cedura prevista dall'articolo 46 della Legge regionale 18/2005:

- licenziamento collettivo ai sensi degli articoli 4 e 24 della Legge 23 luglio 1991 numero 223 (*Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro*);
- licenziamento per giustificato motivo oggettivo di cui alla Legge 15 luglio 1966, numero 604 (*Norme sui licenziamenti individuali*);
- risoluzione, per decorso del termine o della durata pattuiti, di un rapporto di lavoro instaurato in base a un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, anche parziale, a un contratto di lavoro intermittente, a un contratto di apprendistato, a un contratto di inserimento, a un contratto di somministrazione di lavoro o a un contratto di lavoro a progetto;
- interruzione, intervenuta in anticipo rispetto al termine o alla durata pattuiti per cause diverse dalle dimissioni volontarie del lavoratore o dalla risoluzione consensuale del rapporto, di un rapporto di lavoro instaurato in base a un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, anche parziale, a un contratto di lavoro intermittente, a un contratto di apprendistato, a un contratto di inserimento, a un contratto di somministrazione di lavoro o a un contratto di lavoro a progetto;
- dimissioni per giusta causa del lavoratore, determinate dalla mancata corresponsione della retribuzione o di ogni altra somma o indennità dovuta in relazione al rapporto di lavoro, dalla mancata regolarizzazione della posizione contributiva o dall'omesso versa-

- mento dei contributi previdenziali;
- 4) soggetti a rischio di disoccupazione: ai fini del regolamento sono tali:
- coloro che sono stati sospesi dal lavoro a seguito di cessazione, anche parziale, di attività dell'azienda, o di assoggettamento del datore di lavoro a una delle procedure concorsuali di cui all'articolo 3, comma 1, della Legge 223/1991, con conseguente ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria;
 - coloro che sono stati sospesi dal lavoro con ricorso alla cassa integrazione guadagni in deroga, qualora in sede di accordo sindacale siano stati previsti esuberanti;
 - coloro che sono stati posti in distacco ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto legge 20 maggio 1993, numero 148 (*Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione*), convertito in Legge 19 luglio 1993, numero 236;
- 5) soggetti a rischio di disoccupazione a seguito di una situazione di grave difficoltà occupazionale: ai fini del presente regolamento sono tali coloro che siano stati sospesi dal lavoro, con ricorso al trattamento di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legge 29 novembre 2008, numero 185 (*Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale*), convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 gennaio 2009, numero 2, alla cassa integrazione guadagni straordinaria o alla cassa integrazione guadagni in deroga, o posti in distacco ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto legge 148/1993 per motivi riconducibili a una situazione di grave difficoltà occupazionale dichiarata con decreto dell'assessore regionale competente in materia di lavoro;

- 6) soggetti che hanno una condizione occupazionale precaria: ai fini del regolamento sono tali i lavoratori che nei cinque anni precedenti alla presentazione della domanda di contributo abbiano prestato la loro opera, per un periodo complessivamente non inferiore a diciotto mesi, in esecuzione delle seguenti tipologie contrattuali, anche a favore di diversi datori di lavoro:
- contratto di lavoro subordinato a tempo determinato;
 - contratto di lavoro intermittente;
 - contratto di formazione e lavoro;
 - contratto di inserimento;
 - contratto di collaborazione coordinata e continuativa;
 - contratto di lavoro a progetto;
 - contratto di lavoro interinale;
 - contratto di somministrazione di lavoro;
 - contratto di apprendistato.

I beneficiari degli incentivi

Sono beneficiari degli incentivi per l'assunzione con contratto a tempo indeterminato e l'inserimento in qualità di soci-lavoratori in cooperative, per l'assunzione con contratto a tempo determinato e per la trasformazione di rapporti di lavoro a elevato rischio di precarizzazione in rapporti a tempo indeterminato i seguenti soggetti:

- 1) imprese e loro consorzi, associazioni, fondazioni e soggetti esercenti le libere professioni in forma individuale, associata o societaria;
- 2) cooperative e loro consorzi.

Tali soggetti devono possedere i seguenti requisiti:

- 1) se imprese, risultare iscritte al Registro delle imprese di una delle Province della Regione, siano esse sede principale o sede secondaria o unità locale;
- 2) se cooperative o consorzi di coopera-

- tive con sede nel territorio regionale, risultare altresì iscritti al Registro regionale delle cooperative;
- 3) se cooperative o consorzi di cooperative con sede nel territorio di regioni diverse dal Friuli Venezia Giulia, avere sedi secondarie o unità locali nel territorio regionale, purché il rapporto di lavoro per la cui instaurazione è chiesto il contributo si svolga in Friuli Venezia Giulia;
 - 4) se imprese artigiane, risultare altresì iscritte all'Albo delle imprese artigiane;
 - 5) se associazioni o fondazioni, avere una sede nel territorio regionale;
 - 6) se prestatori di attività professionali in forma individuale, associata o societaria, svolgere la propria attività, nelle forme consentite dalla legge, nel territorio regionale;
 - 7) rispettare integralmente le norme su lavoro, disabili, previdenza, salute e sicurezza;
 - 8) non aver fatto ricorso, nei dodici mesi precedenti alla presentazione della domanda, a licenziamenti collettivi ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 223/1991, per professionalità identiche a quelle dei lavoratori per la cui assunzione si richiede l'incentivo ai sensi del presente regolamento;
 - 9) se cooperative nelle quali il rapporto mutualistico abbia a oggetto la prestazione di attività lavorative da parte dei soci, rispettare negli inserimenti lavorativi i contratti collettivi nazionali di lavoro e avere adeguato integralmente le previsioni del proprio regolamento interno in materia di organizzazione del lavoro dei soci alle disposizioni della legge 3 aprile 2001, numero 142 (*Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore*).

Per i beneficiari degli incentivi per la frequenza di corsi di riqualificazione si rimanda alla lettura del regolamento regionale.

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO E INSERIMENTO IN COOPERATIVE

Per essere ammissibili a contributo, le assunzioni a tempo indeterminato devono soddisfare i seguenti requisiti:

- 1) non riferirsi a posti di lavoro che si siano resi liberi, a seguito di licenziamenti, nei dodici mesi precedenti alla presentazione della domanda, salvo che le nuove assunzioni avvengano per l'acquisizione di professionalità diverse da quelle dei lavoratori licenziati;
- 2) non riguardare lavoratori che abbiano acquisito lo stato di disoccupazione a seguito della cessazione di un precedente rapporto di lavoro con il medesimo datore di lavoro, intervenuta nei dodici mesi precedenti alla presentazione della domanda; la previsione di cui alla presente lettera non trova applicazione qualora le assunzioni riguardino soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), numeri 1) e 2), nella sola ipotesi in cui la cessazione del precedente rapporto di lavoro sia stata determinata dalla naturale scadenza del termine di un rapporto di lavoro a tempo determinato;
- 3) non riguardare lavoratori che abbiano acquisito lo stato di disoccupazione a seguito della cessazione di un precedente rapporto di lavoro, intervenuta nei sei mesi precedenti alla presentazione della domanda, con un'impresa in cui la partecipazione prevalente risultava detenuta dai medesimi soggetti che risultano detenere la partecipazione prevalente nell'impresa richiedente;
- 4) avere a oggetto rapporti di lavoro

- che si svolgono sul territorio regionale;
- 5) non essere riferibili a trasferimenti di azienda di cui all'articolo 2112 del codice civile;
 - 6) qualora effettuate da ditte individuali o da esercenti le libere professioni in forma individuale, non riguardare il coniuge, i parenti entro il terzo grado o gli affini entro il secondo grado del datore di lavoro.

Cooperative

Possono beneficiare degli incentivi gli in-

serimenti lavorativi a tempo indeterminato in qualità di soci-lavoratori di cooperative i soggetti aventi i requisiti previsti dal regolamento in oggetto. Per essere ammissibili a contributo, gli inserimenti lavorativi in cooperativa non devono riferirsi a posti di lavoro che si siano resi liberi nei dodici mesi precedenti alla presentazione della domanda a seguito di recesso o esclusione di un socio, salvo che gli inserimenti lavorativi avvengano per l'acquisizione di professionalità diverse da quelle dei soci receduti o esclusi.

ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO

Sono incentivabili le assunzioni con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche parziale, di durata non inferiore ai sei mesi e riguardanti soggetti che, alla data di presentazione della domanda di contributo, appartengono a una delle seguenti categorie:

- 1) donne disoccupate che hanno com-

piuto il cinquantesimo anno di età;

- 2) uomini disoccupati che hanno compiuto il cinquantacinquesimo anno di età.

Le assunzioni da parte del medesimo datore di lavoro riguardanti lo stesso lavoratore sono incentivabili per un numero massimo di due volte.

NUOVE IMPRESE E PARTECIPAZIONI PREVALENTI

Per beneficiare degli incentivi per la creazione di nuove imprese o per l'acquisto di una partecipazione prevalente, le imprese devono soddisfare i seguenti requisiti:

- 1) essere state costituite successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento da soggetti disoccupati (secondo i criteri stabiliti dal regolamento regionale);
- 2) non rilevare o comunque proseguire attività di impresa già esercitate da titolari, soci, società aventi i medesimi soci, coniugi, parenti fino al terzo grado o affini fino al secondo grado.

L'incentivo può essere concesso anche nel caso in cui la nuova impresa sia costituita da soggetti in possesso dei requisiti in-

sieme ad altri che non li soddisfano, purché i primi detengano la partecipazione prevalente nella nuova impresa.

Per la concessione degli incentivi, sono ammissibili a contributo esclusivamente le spese per la partecipazione a corsi di formazione imprenditoriale e le spese di investimento, al netto dell'IVA, per l'acquisto, anche con contratto di leasing, di:

- 1) macchinari e attrezzature;
- 2) mobili ed elementi di arredo funzionali alla attività della impresa;
- 3) macchine per ufficio e programmi informatici;
- 4) beni immateriali strettamente funzionali alla attività della impresa;
- 5) automezzi e mezzi di trasporto.

TRASFORMAZIONE DI RAPPORTI DI LAVORO A ELEVATO RISCHIO DI PRECARIZZAZIONE

Sono interventi ammissibili a contributo:

- 1) la trasformazione in contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche parziale, di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche parziale, i quali soddisfino i seguenti requisiti: a) essere in corso alla data di presentazione della domanda; c) scadere entro 24 mesi dalla data di presentazione della domanda, anche per effetto di proroghe;
- 2) l'assunzione con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche parziale, di personale prestante la propria opera presso il soggetto richiedente in base a uno dei seguenti contratti, che sia in corso alla data di presentazione della domanda: a) contratto di lavoro intermittente; b) contratto di inserimento; c) contratto di lavoro a progetto;
- 3) l'assunzione con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche parziale, di personale che, alla data di presentazione della domanda, risultasse prestare la propria opera presso il soggetto richiedente in esecuzione di un contratto di somministrazione di lavoro;
- 4) qualora il soggetto richiedente sia una cooperativa, anche gli inserimenti lavorativi in cooperativa che avvengano nel rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro, purché essi riguardino personale che, alla data di presentazione della domanda, risultasse prestare la propria opera presso il soggetto richiedente in base a una delle tipologie contrattuali citate nei precedenti punti.

Tali interventi sono ammissibili a contributo a condizione che riguardino lavoratori che alla data di presentazione della domanda risultino avere una condizione

occupazionale precaria. Le trasformazioni, le assunzioni e gli inserimenti sono ammissibili a contributo solo se soddisfano tutte le seguenti condizioni:

- 1) se sono effettuate successivamente alla presentazione delle domande per la concessione del contributo;
- 2) se il rapporto di lavoro derivante da trasformazioni, assunzioni o inserimenti è svolto sul territorio regionale;
- 3) se, qualora effettuate da ditte individuali o da esercenti le libere professioni in forma individuale, non riguardano il coniuge, i parenti entro il terzo grado o gli affini entro il secondo grado del datore di lavoro.

È ammissibile a contributo l'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche parziale, di lavoratori che, alla data di presentazione della domanda di contributo, avevano già compiuto il trentaseiesimo anno di età e risultavano prestare la propria opera presso il soggetto richiedente in esecuzione di un contratto di apprendistato.

È altresì ammissibile a contributo l'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche parziale, di lavoratori che, alla data di presentazione della domanda di contributo, risultavano prestare la propria opera presso il soggetto richiedente, a condizione che alla data medesima i soggetti da stabilizzare non abbiano ancora compiuto il trentaseiesimo anno di età.

È ammissibile a contributo anche l'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche parziale, di lavoratori che, alla data di presentazione della domanda di contributo, risultavano prestare la propria opera presso il soggetto richiedente nell'ambito di iniziative di lavoro di pubblica utilità.

AMMONTARE DEGLI INCENTIVI

L'ammontare degli incentivi per le diverse azioni descritte nei paragrafi precedenti è così determinato:

- 1) per ciascuna assunzione a tempo indeterminato o inserimento in cooperative, l'incentivo varia da un minimo di 2.500 euro a un massimo di 4.500 euro in base alla tipologia di lavoratori. Gli importi, in presenza di particolari situazioni disciplinate dal regolamento regionale, possono essere elevati fino a un massimo di 7.500 euro;
- 2) l'ammontare dell'incentivo varia da un minimo di 1.500 euro a un massimo di 3.000 euro per ciascuna assunzione a tempo determinato di durata non inferiore ai 6 mesi;
- 3) per la creazione di nuove imprese e per l'acquisto di partecipazioni prevalenti, l'ammontare degli incentivi è determinato nella misura del 50 per cento delle spese ammissibili ed è comunque non superiore ai 15.000 euro. Il contributo può essere elevato fino a un massimo di

35.000 euro in virtù della tipologia di soggetti che costituiscono la nuova impresa o che acquisiscono una partecipazione prevalente;

- 4) per quanto riguarda la trasformazione di rapporti di lavoro a elevato rischio di precarizzazione in rapporti a tempo indeterminato, l'ammontare degli incentivi, con riferimento a ciascuna stabilizzazione, è pari a 1.500 euro. L'importo può essere elevato fino a un massimo di 5.500 euro a seconda della tipologia di lavoratori stabilizzati.

In relazione all'ammontare, all'applicazione e all'eventuale elevazione degli incentivi, si è scelto di operare un rinvio generale alla disciplina nazionale, senza tuttavia citare le singole previsioni agevolative, in modo da non essere costretti ad aggiornare il regolamento ogni qual volta venga approvata una nuova misura di competenza non regionale. A questo proposito si consiglia la lettura degli articoli 12, 13, 15 e 17 del regolamento regionale.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande per la concessione degli incentivi sono presentate alla Provincia competente tra il primo gennaio e il 30 settembre di ciascun anno. Le domande di contributo vengono istruite dalle Province secondo l'ordine cronologico di presentazione. Verificata la sussistenza dei requisiti, le Province comunicano al beneficiario la concessione del contributo, nei limiti delle risorse disponibili. Il monitoraggio degli interventi è svolto dall'Agenzia regionale del lavoro.

Riferimenti operativi

La gestione degli interventi è attribuita alle Province, che provvedono a ricevere le domande, a istruirle e a erogare i contributi. Pertanto, per informazioni e per ottenere la modulistica bisogna rivolgersi

all'amministrazione competente.

Provincia di Gorizia

Sportello del Lavoro
Corso Italia, 55 - 34170 Gorizia
Telefono: 0481 524296 - 0481 520504
<http://www.provincia.gorizia.it/lavoro>

Provincia di Pordenone

Servizio Politiche del Lavoro
Via don Sturzo, 8 - 33170 Pordenone
Telefono: 0434 231461/462/464/257
<http://www.provincia.pordenone.it>

Provincia di Trieste

Area politiche attive e mercato del lavoro
Sportello contributi lavoro
Via Sant'Anastasio, 3 - 34132 Trieste
Telefono: 040 3798536 - 040 3798547
<http://www.provincia.trieste.it>

Provincia di Udine

Servizio Lavoro, collocamento e formazione
Via della Prefettura, 16 - 33100 Udine
Contributi alle imprese

Telefono: 0432 279961

Contributi alle assunzioni

Telefono: 0432 279963

<http://www.provincia.udine.it/lavoro>

Sul web

Legge 604/1966

<http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1966-07-15;604>

Legge 223/91

<http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-07-23;223!vig=>

Legge 142/2001

<http://www.camera.it/parlam/leggi/01142l.htm>

Legge regionale 18/2005

<http://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/xml/IndiceLex.aspx?anno=2005&legge=18&fx=lex>

Decreto legge 20 maggio 1993, numero 148

<http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1993-05-20;148!vig=>

Decreto legge 29 novembre 2008, numero 185

http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/A8B9CA2D-D37D-4F86-ADD4-BDFC422D7074/0/20081129_DL_185.pdf

Decreto del Presidente della Regione numero 181/2011, emanato con delibera di Giunta numero 1412 del 22 luglio 2011, «Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Regione 28 maggio 2010, numero 114 (Regolamento per la concessione e l'erogazione degli incentivi per gli interventi di politica attiva del lavoro previsti dagli articoli 29, 30, 31, 32, 33 e 48 della Legge regionale 9 agosto 2005, numero 18)»

http://www.regione.fvg.it/asp/delibereInternet/asp/internet/layout2008_2.asp?pag=1&num=1412&tx_dataDel=22.07.2011&key=&uf=&btnCerca=vai

Regolamento per la concessione e l'erogazione degli incentivi per gli interventi di politica attiva del lavoro previsti dagli articoli 29, 30, 31, 32, 33 e 48 della Legge regionale 9 agosto 2005, numero 18 («Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro»), emanato con DPRReg 28 maggio 2010, numero 114, coordinato con le modifiche introdotte dal DPRReg 18 novembre 2010, numero 246, dal decreto 13360/LAVFOR LAV/2010, dal DPRReg 181/2011 e dal DPRReg 18 giugno 2012, numero 130

<http://www.regione.fvg.it/rafvfg/cms/RAFVG/formazione-lavoro/occupazione/FOGLIA1/>

Legge regionale 22 marzo 2012, numero 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità)

<http://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/xml/IndiceLex.aspx?anno=2012&legge=5&fx=lex>

Decreto del Presidente della Regione 18 giugno 2012, numero 0130/Pres (Modifiche al regolamento per la concessione e l'erogazione degli incentivi per gli interventi di politica attiva del lavoro previsti dagli articoli 29, 30, 31, 32, 33 e 48 della Legge regionale 9 agosto 2005, numero 18). Il decreto, cui si riferisce il link, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione numero 26 del 27 giugno 2012

<http://bur.regione.fvg.it/newbur/visionaBUR?bnum=2012/06/27/26>

Approfondimenti, norme e modulistica sugli incentivi per l'occupazione a cura della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

<http://www.regione.fvg.it/rafvfg/cms/RAFVG/formazione-lavoro/occupazione>

A chi rivolgersi

Responsabile	Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia	Ufficio di segreteria	servizio.lavoro@regione.fvg.it Tel. 040 3775133
Referente	Direzione centrale Lavoro, formazione, commercio e pari opportunità	Luca Antonicelli	luca.antonicelli@regione.fvg.it Tel. 040 3775141
Attuatori	Provincia di Trieste	Alessandra Coceani	alessandra.coceani@provincia.trieste.it Tel. 040 3798536
		Daniela Salandra	daniela.salandra@provincia.trieste.it Tel. 040 3798547
		Roberto Tomada	roberto.tomada@provincia.trieste.it Tel. 040 3798525
	Provincia di Udine	Monica D'Antoni	monica.dantoni@provincia.udine.it Tel. 0432 279961
		Stefano Rigo	stefano.rigo@provincia.udine.it Tel. 0432 279963
		Maria Luisa Praussel	marialuisa.praussel@provincia.udine.it Tel. 0432 279918
	Provincia di Pordenone	Nestor Salvo	nestor.salvo@provincia.pordenone.it Tel. 0434 231465
Provincia di Gorizia	David Bednarich	david.bednarich@provincia.gorizia.it Tel. 0481 385207	

AZIONE 4



AGEVOLAZIONI PER L'OCCUPAZIONE

PROGETTO 2

Assunzione di personale a elevata qualificazione o da impiegare in attività di ricerca

CHE COS'È

L'intervento prevede l'erogazione di **contributi a fondo perduto che possono essere richiesti dai datori di lavoro che assumono soggetti a elevata qualificazione e personale da impiegare in attività di ricerca.**

L'intervento fa riferimento al regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 8 ottobre 2004, numero 325, con le modifiche introdotte dal decreto del Presidente della Regione 23 ottobre 2009, numero 299.

Beneficiari

Possono beneficiare dei contributi le imprese, le associazioni e le fondazioni che perseguono la promozione, il sostegno e

il rafforzamento dell'innovazione tecnologica.

Interventi finanziabili

Vengono incentivati l'assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato e i rapporti di lavoro a tempo determinato di durata almeno biennale di:

- 1) **soggetti a elevata qualificazione** in possesso di laurea triennale o specialistica, di laurea conseguita secondo il vecchio ordinamento universitario o equipollenti, o di altra laurea associata al trasferimento tecnologico, alla diffusione dell'innovazione, alla trasmissione della conoscenza e dell'informazione;

- 2) **personale da impiegare in attività di ricerca** in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado, effettivamente impiegato in concrete attività di ricerca.

I soggetti da assumere devono essere residenti in Friuli Venezia Giulia.

Imprese, associazioni e fondazioni beneficiarie devono avere sede, sedi secondarie o unità locali sul territorio regionale.

Gli incentivi

Il contributo ammonta:

- 1) per ciascuna assunzione a tempo indeterminato a 12.000 euro nel caso di donne o a 10.000 euro per gli uomini;

- 2) per ciascuna assunzione a tempo determinato a 10.800 euro nel caso di donne o a 9.000 euro per gli uomini.

La domanda

Per richiedere i contributi i beneficiari devono presentare domanda nel termine perentorio di 30 giorni dall'assunzione.

La gestione degli interventi è attribuita alle Province, che provvedono a ricevere le domande, istruirle e a erogare i contributi.

Per ogni informazione e per ottenere la modulistica bisogna rivolgersi all'amministrazione provinciale sul cui territorio è instaurato il rapporto di lavoro.

Sul web

Regolamento per la concessione di incentivi per favorire l'occupazione di soggetti a elevata qualificazione e di personale da impiegare in attività di ricerca (testo coordinato del regolamento emanato con DPR 8 ottobre 2004, numero 325, con le modifiche introdotte dal DPR 23 ottobre 2009, numero 299)

http://www.regione.fvg.it/rafv/export/sites/default/RAFGV/formazione-lavoro/occupazione/FOGLIA1/allegati/regolamentooncessioneincentiviassunzione_elevataqualificazione.pdf

La pagina dedicata all'intervento a cura della Regione Friuli Venezia Giulia

<http://www.regione.fvg.it/rafv/cms/RAFGV/formazione-lavoro/occupazione/FOGLIA4/>

A chi rivolgersi

Responsabile	Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia Direzione centrale Lavoro, formazione, commercio e pari opportunità	Ufficio di segreteria	servizio.lavoro@regione.fvg.it Tel. 040 3775133
Attuatori	Provincia di Trieste	Francesca Buonocore	francesca.buonocore@provincia.trieste.it Tel. 040 3798244
	Provincia di Udine	Claudia Bait	claudia.bait@provincia.udine.it Tel. 0432 279472
	Provincia di Pordenone	Nestor Salvo	nestor.salvo@provincia.pordenone.it Tel. 0434 231465
	Provincia di Gorizia	Luca Cipriani	luca.cipriani@provincia.gorizia.it Tel. 0481 524296

AZIONE 4



AGEVOLAZIONI PER L'OCCUPAZIONE

PROGETTO 3

Incentivi per l'assunzione di lavoratori beneficiari di ammortizzatori in deroga

CHE COS'È

L'intervento, previsto dal comma 7, articolo 7 ter, della Legge 9 aprile 2009, numero 33, si propone di **favorire il ri-collocamento dei lavoratori coinvolti nelle crisi occupazionali beneficiari di ammortizzatori in deroga** licenziati o sospesi da imprese non rientranti nella disciplina della Legge 223/1991, per cessazione totale o parziale dell'attività o per intervento di procedura concorsuale.

I datori di lavoro beneficiari hanno diritto a un incentivo pari all'indennità spettante al lavoratore nel limite di spesa autorizzato e con esclusione di quanto dovuto a titolo di contribuzione figurativa per il numero di mensilità di trattamento di sostegno al reddito non erogate.

È necessario che i datori di lavoro richiedenti non abbiano in atto sospensioni dal lavoro, e che assumano, senza esserne tenuti, lavoratori destinatari degli ammortizzatori sociali in deroga licenziati o sospesi per cessazione totale o parziale dell'attività o per intervento di procedura concorsuale da imprese escluse dalla disciplina della Legge 223/1991.

L'incentivo viene erogato dall'INPS tramite il conguaglio con le somme dovute dai datori di lavoro a titolo di contributi previdenziali e assistenziali attraverso il modello DM/10.

All'atto dell'assunzione l'impresa deve attestare che non ricorre nessuna delle

menzionate condizioni ostative.

È acclarata la necessità del documento di regolarità contributiva (DURC). Si ricorda che continuano a valere gli incentivi per i datori di lavoro che assumono lavoratori beneficiari di ammortizzatori sociali non in deroga (disoccupati di lunga durata, in mobilità e in CIGS).

Datori di lavoro non ammessi

L'incentivo non spetta se il datore di lavoro che assume:

- 1) ha in atto sospensioni dal lavoro per crisi aziendale, ristrutturazione, riorganizzazione o riconversione aziendale per la quale è stato richiesto o ottenuto il trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'articolo 1 della Legge 223/91;
- 2) ha in atto sospensioni per crisi aziendali ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legge 185/2008, convertito con Legge 2/2009;
- 3) abbia effettuato riduzioni di personale nei sei mesi precedenti l'assunzione.

In tutti questi casi l'incentivo spetta solo se l'assunzione avviene al fine di acquisire professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori interessati alle predette riduzioni o sospensioni.

Assunzioni incentivate

L'incentivo spetta per l'assunzione di lavoratori destinatari di ammortizzatori sociali in deroga. L'incentivo non spetta se il lavoratore è interessato da una mera riduzione di orario.

L'assunzione può essere sia a tempo determinato e sia indeterminato, sia a tempo pieno e sia parziale.

L'agevolazione spetta anche nel caso in cui il lavoratore venga assunto per un periodo inferiore alla durata

residua dell'ammortizzatore sociale: al termine del rapporto di lavoro, se sussistono le altre condizioni previste dalla normativa vigente, il lavoratore potrà riprendere a godere dell'ammortizzatore sociale per il periodo rimanente.

L'incentivo è compatibile con qualunque tipo di contratto di lavoro subordinato (anche di apprendistato o di inserimento) ed è cumulabile con le riduzioni contributive eventualmente connesse a un particolare tipo di contratto.

Misura dell'incentivo

Quando ricorrono le condizioni sopra descritte, spetta al datore di lavoro che assume, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore, un incentivo mensile pari al trattamento mensile di sostegno al reddito che sarebbe stato erogato al lavoratore, al netto della riduzione del 5,84 per cento prevista dall'articolo 26 della Legge 41/1986 e con l'esclusione di quanto riconosciuto a titolo di contribuzione figurativa.

L'incentivo spetta per un periodo pari alla durata residua del trattamento riconosciuto al lavoratore; nel caso di assunzione a tempo determinato per un periodo inferiore alla durata residua dell'ammortizzatore sociale, l'incentivo spetta solo per tale periodo. L'importo dell'incentivo spettante al datore può essere fruito soltanto per i periodi di effettiva erogazione della retribuzione, e non può comunque essere superiore all'importo della retribuzione erogata al lavoratore interessato nel corrispondente mese dell'anno.

Maggiori dettagli sull'intervento sono contenuti nella circolare INPS numero 5 del 13 gennaio 2010.

Proroga dell'intervento

La misura è stata prorogata per il 2012 dal comma 22, articolo 33, della Legge 183/2011 (Legge di stabilità).

 **Sul web**
Legge 41/1986

http://www.eastagri.org/meetings/docs/meeting15/l_28_02_86_n41.pdf

Legge 223/1991

<http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-07-23;223!vig=>

Articolo 7 ter, comma 7, Legge 9 aprile 2009, numero 33

<http://www.camera.it/parlam/leggi/09033l.htm>

Articolo 33, comma 22, Legge 183/2011 (Legge di stabilità)

http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/E3D420D5-A2E8-46E5-B3B9-DA059B889667/0/20111112_L_183.pdf

Articolo 19, comma 1, decreto legge 185/2008

<http://www.parlamento.it/parlam/leggi/decreti/08185d.htm>

Circolare INPS numero 5 del 13 gennaio 2010 (si rammenta che la misura è stata prorogata per gli anni 2011 e 2012)

<http://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%205%20del%2013-01-2010.pdf>

A chi rivolgersi

Responsabili	Direzione regionale INPS del Friuli Venezia Giulia	Michelino De Carlo	michelino.decarlo@inps.it Tel. 366 6753376
		Cristiana Zimolo	cristiana.zimolo@inps.it Tel. 040 3782521
Referenti	Direzione provinciale INPS di Gorizia	Laura Bellobarbich	laura.bellobarbich@inps.it Tel. 0481 389260
		Alessandro Crocetti	alessandro.crocetti@inps.it Tel. 0481 389252
	Direzione provinciale INPS di Pordenone	Ignazio D'Angelo	ignazio.dangelo@inps.it Tel. 0434 527239
	Direzione provinciale INPS di Trieste	Susanna Bradetich	susanna.bradetich@inps.it Tel. 040 3781351
	Direzione provinciale INPS di Udine	Gianni De Joannon	gianni.dejoannon@inps.it Tel. 0432 596281

AZIONE 4



AGEVOLAZIONI PER L'OCCUPAZIONE

PROGETTO 4

Anticipazione dei trattamenti di sostegno al reddito per l'avvio di attività d'impresa o di lavoro autonomo

CHE COS'È

La Legge 223 del 1991 prevede la possibilità per i lavoratori in mobilità che ne facciano richiesta - allo scopo di avviare una propria attività autonoma o per associarsi in cooperativa - di accedere alla corresponsione anticipata dell'indennità di mobilità residua o delle mensilità non godute.

La normativa nazionale ha successivamente allargato tale intervento anche ai lavoratori beneficiari di ammortizzatori sociali in deroga e a quelli beneficiari di CIG ordinaria o straordinaria.

I lavoratori interessati devono pre-

sentare domanda all'INPS per il tramite dei centri per l'impiego.

Beneficiari e requisiti

L'anticipazione spetta ai lavoratori che intraprendono un'attività autonoma per la quale è richiesta l'iscrizione alla Camera di commercio, agli elenchi dei coltivatori diretti o delle imprese artigiane, e a coloro che sono iscritti negli appositi albi professionali. L'anticipazione spetta inoltre ai soci accomandatari ai sensi dell'articolo 3213 e 2318 del Codice civile.

Per le attività commerciali è necessaria

l'iscrizione al REC, per le attività artigiane occorre l'iscrizione all'albo della CCIAA, per le cooperative l'iscrizione all'apposito registro prefettizio o allo schedario generale regionale della cooperazione.

Gli uffici per l'impiego dichiarano la regolarità della documentazione prodotta.

Sono considerate validamente presentate le domande pervenute entro il termine di 60 giorni dalla data di inizio dell'attività autonoma o dell'associazione in cooperativa.

I lavoratori che nei 24 mesi successivi alla data di erogazione dell'anticipazione si rioccupino in qualità di lavoratori dipendenti nel settore privato o in quello pubblico devono restituire la somma percepita.

Il decreto interministeriale 142/1993, a tale proposito, ha stabilito che i suddetti lavoratori devono dare comunicazione scritta dell'avvenuta assunzione alla sede dell'INPS che ha liquidato l'anticipazione stessa entro 10 giorni dall'inizio dell'attività dipendente. L'INPS provvederà a recuperare le somme in un'unica soluzione o, su richiesta del lavoratore, in un massimo di dodici rate mensili.

Ammortizzatori in deroga

Il decreto legge 1 luglio 2009, numero 78 (convertito con modificazioni con Legge 102/2009) prevede che anche le somme spettanti e non ancora percepite a titolo di ammortizzatori sociali in deroga o di indennità di disoccupazione di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legge 185/2008 (convertito con Legge 2/2009) possono essere richieste dal lavoratore in un'unica soluzione per intraprendere un'attività autonoma, per avviare una microimpresa o per associarsi in cooperativa.

L'intervento è stato compiutamente definito dal decreto interministeriale numero 49409 del 18 dicembre 2009 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25 febbraio 2010) sulla «Corresponsione anticipata dei trattamenti di ammortizzatori sociali

per l'autoimprenditorialità».

L'erogazione del beneficio è a cura dell'INPS, cui va presentata la domanda con l'indicazione dell'attività che si intende intraprendere. Verificata l'idoneità dei requisiti, l'INPS eroga il 25 per cento dell'incentivo. Il restante 75 per cento è erogato a seguito della presentazione della documentazione comprovante lo svolgimento della nuova attività (in caso contrario, l'INPS provvederà al recupero delle somme anticipate).

Il beneficio è cumulabile con quello previsto dall'articolo 17 della Legge 49/1985 (nota anche come «Legge Marcora»), che favorisce la partecipazione a cooperative attraverso un fondo di rotazione a carattere permanente presso la sezione speciale per il credito alla cooperazione.

CIG ordinaria e straordinaria

Il decreto interministeriale del 18 dicembre 2009 sulla «Corresponsione anticipata dei trattamenti di ammortizzatori sociali per l'autoimprenditorialità» disciplina anche gli incentivi di cui all'articolo 1, comma 8, del decreto legge 78/2009, incentivi destinati ai lavoratori percettori del trattamento di cassa integrazione ordinaria e straordinaria che intendano intraprendere un'attività di lavoro autonomo, avviare una microimpresa o associarsi in cooperativa.

Il beneficio consiste nella liquidazione del trattamento di integrazione salariale per un numero di mensilità pari a quelle autorizzate e non ancora percepite. L'erogazione del beneficio è effettuata dall'INPS, cui va presentata la domanda con l'indicazione dell'attività che si intende intraprendere. Verificata l'idoneità dei requisiti, l'INPS eroga il 25 per cento dell'incentivo. Il restante 75 per cento è erogato a seguito della presentazione della documentazione comprovante lo svolgimento della nuova attività (in caso contrario, l'INPS provvederà al recupero delle somme anticipate).

La norma precisa inoltre che in caso di CIG per crisi aziendale a seguito di cessazione totale o parziale dell'impresa, di procedura concorsuale o comunque nei casi in cui il

lavoratore sospeso sia stato dichiarato in esubero strutturale, al lavoratore (se risulta disporre di un'anzianità aziendale di almeno 12 mesi, di cui sei di lavoro effettivo) è liquidato anche il trattamento di mobilità fino a un massimo di 12 mesi.

Proroga dell'intervento

La misura è stata prorogata per il 2012 dall'articolo 33 della Legge 12 novembre 2011, numero 183 (Legge di stabilità).

Sul web

Legge 223/1991

<http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-07-23;223!vig=>

Legge 183/2011

<http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2011-11-12;183>

Decreto interministeriale numero 49409 del 18 dicembre 2009 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25 febbraio 2010) sulla «Corresponsione anticipata dei trattamenti di ammortizzatori sociali per l'autoimprenditorialità»

http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/1313071B-FE2E-44EA-9689-983B555D8C32/0/20091218_DI.pdf

Articolo 7 ter, comma 7, decreto legge 10 febbraio 2009, numero 5

<http://www.camera.it/parlam/leggi/09033l.htm>

Decreto legge 1 luglio 2009, numero 78

http://www.edscuola.it/archivio/norme/leggi/dl078_09.pdf

Un articolo sull'intervento in oggetto:

<http://francescocolaci.wordpress.com/2010/01/13/da-lavoratori-ad-imprenditori-con-indennita-mobilita-e-cig-in-unica-soluzione/>

A chi rivolgersi

Responsabili	Direzione regionale INPS del Friuli Venezia Giulia	Michelino De Carlo	michelino.decarlo@inps.it Tel. 366 6753376
		Cristiana Zimolo	cristiana.zimolo@inps.it Tel. 040 3782521
Referenti	Direzione provinciale INPS di Gorizia	Laura Bellobarbich	laura.bellobarbich@inps.it Tel. 0481 389260
		Alessandro Crocetti	alessandro.crocetti@inps.it Tel. 0481 389252
	Direzione provinciale INPS di Pordenone	Ignazio D'Angelo	ignazio.dangelo@inps.it Tel. 0434 527239
	Direzione provinciale INPS di Trieste	Susanna Bradetich	susanna.bradetich@inps.it Tel. 040 3781351
	Direzione provinciale INPS di Udine	Gianni De Joannon	gianni.dejoannon@inps.it Tel. 0432 596281

AZIONE 4



AGEVOLAZIONI PER L'OCCUPAZIONE

PROGETTO 5

Imprese cooperative costituite da lavoratori provenienti da aziende in crisi

CHE COS'È

La Legge 27 febbraio 1985, numero 49 (nota anche come «Legge Marcora») ha istituito il **Fondo speciale per gli interventi a salvaguardia dei livelli occupazionali, che concede contributi a fondo perduto in favore di società finanziarie promosse dal movimento cooperativo per l'occupazione.**

Queste società, a loro volta, erogano finanziamenti e agevolazioni finanziarie e partecipano al capitale sociale con quote di minoranza in cooperative di produzione e lavoro che siano costituite:

- 1) da lavoratori in cassa integrazione guadagni;
- 2) da dipendenti di aziende in crisi o

sottoposte a procedure concorsuali quali il fallimento, l'amministrazione controllata, ecc.;

- 3) da lavoratori licenziati per cessazione dell'attività produttiva o per riduzione del personale;
- 4) da lavoratori dipendenti da aziende poste in vendita o in liquidazione dai proprietari e che intendano rilevarle (Legge 236/1993);
- 5) da lavoratori dipendenti di enti di diritto pubblico adibiti ad attività che il rispettivo ente di appartenenza intende affidare a soggetti privati per il conseguimento dei propri scopi istituzionali (decreto legge 232/1995).

Le cooperative devono operare nei comparti produzione lavoro, distribuzione commerciale, turismo, servizi, mentre sono escluse le cooperative di abitazione.

Possono accedere ai benefici le cooperative, le piccole società cooperative e le cooperative sociali appartenenti al settore della produzione e lavoro che siano ispirate ai principi di mutualità e siano costituite da non più di tre anni dalla richiesta di partecipazione.

Chi concorre all'intervento

A favore di questa forma di cooperazione intervengono:

- 1) la Compagnia finanziaria industriale (CFI), attraverso il Fondo di cui sopra:
 - nel capitale di rischio tramite apporto di capitale in veste di socio finanziatore di minoranza;
 - attraverso finanziamenti tramite la forma del prestito, del prestito partecipativo, delle obbligazioni convertibili, delle fidejussioni, del leasing immobiliare;
- 2) il fondo di rotazione per la promozione e lo sviluppo della cooperazione denominato Foncooper, che eroga finanziamenti agevolati alle cooperative al fine di:
 - aumentare la produttività e l'occupazione mediante l'incremento o l'innovazione dei mezzi di produzione o dei servizi tecnici, commerciali e amministrativi;
 - valorizzare i prodotti al fine di una maggiore competitività sul mercato, anche mediante il miglioramento della qualità;
 - razionalizzare il sistema distributivo per l'adeguamento alle nuove esigenze del commercio;
 - ristrutturare l'impresa attraverso la razionalizzazione, il rinnovo, l'aggiornamento tecnologico degli impianti incluso, se necessario, il

trasferimento dello stabilimento o della sede;

- riconvertire l'insieme delle produzioni o delle attività appartenenti a comparti merceologici diversi, attraverso la modifica dei cicli produttivi o degli impianti;
 - sostituire le passività finanziarie contratte per la realizzazione dei progetti stessi;
- 3) il Consorzio regionale garanzia fidi (Finanziaria regionale della cooperazione - Finreco), che opera livello regionale e interviene in favore delle cooperative con:
 - concessione di garanzie fidejussorie su affidamenti bancari a breve, medio e lungo termine;
 - concessione di garanzie fidejussorie su interventi di locazione finanziari (leasing);
 - partecipazione al capitale sociale delle imprese cooperative in veste di socio sovventore;
 - concessione di finanziamenti diretti;
 - concessione di contributi a fondo perduto per acquisizione di servizi di consulenza e assistenza tecnica;
 - assistenza e consulenza finanziaria.

Finreco gestisce inoltre:

- a) il fondo mutualistico regionale previsto ai sensi dell'articolo 7 della Legge regionale 28/1999 e rivolto alle imprese cooperative non aderenti alle associazioni cooperative;
- b) il Fondo etico di rotazione per lo sviluppo e il consolidamento della cooperazione sociale di tipo B.

Altri provvedimenti nel settore

Gli interventi della finanziaria nazionale (CFI) e di quella regionale (Finreco) si aggiungono ad altri due provvedimenti nazionali che agevolano i lavoratori nell'avvio di nuove imprese cooperative:

- 1) **articolo 16, comma 1 della Legge 223/1991**, che prevede l'anticipazione in un'unica soluzione dell'indennità di mobilità spettante al lavoratore a seguito di licenziamento per crisi aziendale;
- 2) **decreto legge 78/2009**, che prevede un analogo intervento con l'anticipazione per la stessa finalità del trattamento di CIG.

Informazioni

Per informazioni ci si può rivolgere ai seguenti operatori:

Finreco

Via Zanon, 16 - 33100 Udine
Telefono: 0432 502130
Referente: Stefano Bonera
mail@finreco.it

Legacoop Fvg

Via Cernazai, 8 - 33100 Udine
Telefono: 0432 299214
Referente: Duilio Bunello
segreteria@fvg.legacoop.it

Confcooperative FVG

Via Marsala, 66 - 33100 Udine
Telefono: 0432 600546
Referente: Tania Vescul
friuliveneziagiulia@confcooperative.it


Agci FVG

Via Moro, 22 - 33100 Udine
Telefono: 0432 294850
Referente: Marco Paschetto
federazione@agci.fvg.it

CFI - Cooperazione Finanza Impresa

Via Vicenza, 5A - 00185 Roma
Telefono: 06 4440284
Referente: Carla Strani
info@cfi.it

AZIONE 4



AGEVOLAZIONI PER L'OCCUPAZIONE

PROGETTO 6

Agevolazioni contributive per chi assume lavoratori over 50, in mobilità o disoccupati

CHE COS'È

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale numero 253 del 28 ottobre 2010 il decreto attuativo numero 53343 del 26 luglio 2010 relativo alle agevolazioni contributive previste dall'articolo 2, comma 134, della Legge 191/2009 (e successive proroghe) a favore dei datori di lavoro che assumono lavoratori beneficiari dell'indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali.

Il decreto prevede due distinti tipi di intervento:

1) **nel primo caso si prevede una riduzione contributiva** a favore di

quelle imprese che assumono lavoratori beneficiari dell'indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali e che abbiano almeno cinquanta anni di età;

2) **nel secondo caso si contempla il prolungamento della riduzione contributiva** a favore di chi assuma lavoratori in mobilità o che beneficino dell'indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali e che abbiano maturato almeno trentacinque anni di anzianità contributiva.

RIDUZIONE CONTRIBUTIVA

Nel caso della riduzione contributiva sono ammessi al beneficio tutti i datori di lavoro che assumono lavoratori titolari dell'indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti normali e che abbiano compiuto almeno cinquanta anni di età.

Il beneficio spetta anche alle società cooperative, quando siano soddisfatti i requisiti previsti dal decreto.

Non spetta invece se l'assunzione costituisce l'attuazione di un obbligo derivante dalla legge, dal contratto collettivo o da un contratto individuale o se, nei 6 mesi precedenti, il datore di lavoro abbia effettuato licenziamenti per giustificato motivo oggettivo o per riduzione di personale (salvo il caso in cui l'assunzione sia finalizzata all'acquisizione di professionalità diverse da quelle dei lavoratori licenziati).

Il beneficio, infine, non spetta se il datore di lavoro abbia in atto sospensioni dal lavoro o riduzioni di orario di lavoro, salvo il caso in cui l'assunzione sia finalizzata all'acquisizione di professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori sospesi o in riduzione di orario.

Proroga della misura

È prevista la riduzione della quota di contribuzione a carico del datore di lavoro nella misura prevista dalla normativa vigente per gli apprendisti.

Il beneficio, prorogato per il 2012 dall'articolo 33, comma 25, della Legge 183/2011 (Legge di stabilità), spetta per le assunzioni a tempo in-

determinato o determinato, a tempo pieno o parziale, con modalità da definirsi con decreto del Ministero del Lavoro di concerto con il Ministero dell'Economia.

Gli importi destinati al provvedimento saranno definiti in seguito a un'azione di «monitoraggio degli effetti conseguenti alla sperimentazione degli interventi per l'anno 2011».

Requisiti dei lavoratori

Il beneficio spetta se, alla data dell'assunzione, il lavoratore presenti congiuntamente i seguenti requisiti:

- 1) abbia compiuto i 50 anni di età;
- 2) sia titolare dell'indennità di disoccupazione non agricola con requisiti ordinari.

Concessione del beneficio

Il datore di lavoro che ha stipulato il contratto di lavoro e che intende chiedere il beneficio deve inoltrare domanda all'INPS entro il mese successivo alla data di stipulazione del contratto di lavoro, secondo le modalità definite dall'Istituto. Per i contratti stipulati prima della pubblicazione delle istruzioni da parte dell'INPS, la domanda deve essere trasmessa entro il mese successivo alla pubblicazione stessa.

Per le modalità applicative, in attesa dell'emanazione dell'apposito decreto interministeriale, si ritiene importante la consultazione del messaggio INPS numero 29897 del 26 novembre 2010.

PROLUNGAMENTO DELLA RIDUZIONE CONTRIBUTIVA

L'articolo 2, comma 134, secondo periodo, della Legge 191/2009 prevede il prolungamento delle riduzioni contributive previste dall'articolo 8, comma 2, e dall'articolo 25, comma 9, della Legge 223/1991, fino alla data di maturazione del diritto al pensionamento del lavoratore.

Anche questo provvedimento è stato prorogato per il 2012 dalla Legge 183/2011, ed è riconosciuto per le assunzioni (a tempo indeterminato o determinato, a tempo pieno o parziale) di lavoratori in mobilità o che beneficiano dell'indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali e che abbia-

no maturato almeno 35 anni di anzianità contributiva.

Il beneficio spetta anche alle società cooperative, secondo le modalità previste dalla norma.

Il beneficio non spetta se l'assunzione costituisce l'attuazione di un obbligo derivante dalla legge, dal contratto collettivo o da un contratto individuale.

Concessione del beneficio

Il datore di lavoro che intende richiedere il beneficio deve effettuare apposita domanda all'INPS entro il mese successivo alla data di stipulazione del contratto di lavoro secondo le modalità definite dall'Istituto. Per i contratti stipulati prima della pubblicazione delle istruzioni da parte dell'INPS, la domanda deve essere trasmessa entro il mese successivo alla suddetta pubblicazione.

Sul web

Legge 223/1991

<http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-07-23;223!vig=>

Articolo 2, Legge 191/2009

<http://www.parlamento.it/parlam/leggi/091911.pdf>

Articolo 33, comma 25, Legge 183/2011

<http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2011-11-12;183>

Decreto attuativo del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali numero 53343 del 26 luglio 2010

<http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/2B061737-1207-4DCD-BA1F-617045B73A61/0/53343.pdf>

Circolare INPS numero 22 del 31 gennaio 2011 («Incentivi all'occupazione previsti in via sperimentale dalla Legge numero 191 del 23 dicembre 2009, articolo 2, commi 134, 135 e 151»)

<http://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%2022%20del%2031-01-2011.pdf>

Circolare INPS numero 49 del 29 marzo 2012 («Anno 2012. Sintesi delle principali disposizioni in materia di contribuzione dovuta dai datori di lavoro in genere e dalle aziende agricole per gli operai a tempo determinato e indeterminato»)

<http://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%2049%20del%2029-03-2012.pdf>

Messaggio INPS numero 29897 del 26 novembre 2010 («Decreti interministeriali 53343 e 53344 del 26 luglio 2010 concernenti i criteri e le modalità per la fruizione degli incentivi economici previsti dall'articolo 2 della Legge 23 dicembre 2009 numero 191, commi 134 e 151»)

<http://www.inps.it/MessaggiZIP/Messaggio%20numero%2029897%20del%2026-11-2010.pdf>

Messaggio INPS 2891 del 17 febbraio 2012 («Incentivi all'occupazione previsti in via sperimentale dalla Legge numero 191 del 23 dicembre 2009, articolo 2, commi 134, 135 e 151 - Aziende ammesse ai benefici per l'anno 2010»)

<http://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?svirtualurl=%2fmessaggi%2fmessaggio%20numero%202891%20del%2017-02-2012.htm>

A chi rivolgersi

Referenti	Direzione regionale INPS del Friuli Venezia Giulia	Michelino De Carlo	michelino.decarlo@inps.it Tel. 366 6753376
		Cristiana Zimolo	cristiana.zimolo@inps.it Tel. 040 3782521

AZIONE 4



AGEVOLAZIONI PER L'OCCUPAZIONE

PROGETTO 7

Assunzione di lavoratori titolari dell'indennità di disoccupazione ordinaria

CHE COS'È

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale numero 253 del 28 ottobre 2010 il decreto attuativo del 26 luglio 2010 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali relativo agli incentivi per l'assunzione di lavoratori titolari dell'indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti normali o dell'indennità speciale di disoccupazione edile, ai sensi dell'articolo 2, comma 151, della Legge 191/2009.

Proroga dell'intervento

La misura è stata prorogata per il 2012 dall'articolo 33, comma 25, della Legge 183/2011 (Legge di stabilità).

Gli importi destinati al provvedimento

saranno definiti in seguito a un'azione di «monitoraggio degli effetti conseguenti alla sperimentazione degli interventi per l'anno 2011».

Datori di lavoro ammessi

Sono ammessi all'incentivo tutti i datori di lavoro che assumono lavoratori titolari dell'indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti normali o dell'indennità speciale di disoccupazione edile. L'incentivo spetta anche alle società cooperative, secondo le modalità previste dalla norma.

Non spetta invece se l'assunzione costituisce l'attuazione di un obbligo derivante dalla legge, dal contratto collettivo o da

un contratto individuale o se, nei dodici mesi precedenti, il datore di lavoro abbia effettuato licenziamenti per giustificato motivo oggettivo o per riduzione di personale (salvo il caso in cui l'assunzione sia finalizzata all'acquisizione di professionalità diverse da quelle dei lavoratori licenziati).

L'incentivo, altresì, non spetta se il datore di lavoro abbia in atto sospensioni dal lavoro o riduzioni di orario di lavoro connesse a una crisi o a una riorganizzazione aziendale, salvo il caso in cui l'assunzione sia finalizzata all'acquisizione di professionalità diverse da quelle dei lavoratori sospesi o in riduzione di orario.

L'incentivo spetta per le assunzioni a tempo pieno e indeterminato effettuate nei tempi e nelle modalità da definirsi con decreto del Ministero del Lavoro di concerto con il Ministero dell'Economia.

Requisiti dei lavoratori

L'incentivo spetta se, alla data dell'assunzione, il lavoratore sia titolare alternativamente:

- 1) dell'indennità di disoccupazione non agricola con requisiti ordinari;
- 2) dell'indennità speciale di disoccupazione edile.

Presentazione della domanda

Il datore di lavoro deve inoltrare apposita domanda all'INPS entro il mese successivo alla data di stipulazione del contratto di lavoro.

Misura dell'incentivo

Al datore di lavoro spetta un incentivo mensile pari all'indennità che sarebbe spettata al lavoratore assunto per ogni mensilità o quota di mensilità residua rispetto a quelle già percepite, con l'esclusione di quanto sarebbe stato riconosciuto a titolo di contribuzione figurativa.

L'importo dell'incentivo non può essere superiore alla retribuzione erogata al lavoratore interessato riferita al corrispondente mese dell'anno, ed è erogato attraverso il conguaglio con le somme dovute dai datori di lavoro a titolo di contributi previdenziali.

Sul web

Legge 223/1991

<http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-07-23;223!vig=>

Articolo 2, Legge 191/2009

<http://www.parlamento.it/parlam/leggi/091911.pdf>

Articolo 33, comma 25, Legge 183/2011

<http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2011-11-12;183>

Decreto attuativo del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali numero 53344 del 26 luglio 2010

http://www.clicavoro.gov.it/informami/Documents/Normativa/Decreti_Interministeriali/Decreto_Interministeriale_26_luglio_2010_53344.pdf

Circolare INPS numero 22 del 31 gennaio 2011 («Incentivi all'occupazione previsti in via sperimentale dalla Legge numero 191 del 23 dicembre 2009, articolo 2, commi 134, 135 e 151)

<http://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%2022%20del%2031-01-2011.pdf>

Circolare INPS numero 49 del 29 marzo 2012 («Anno 2012. Sintesi delle principali disposizioni in materia di contribuzione dovuta dai datori di lavoro in genere e dalle aziende agricole per gli operai a tempo determinato e indeterminato»)

<http://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%2049%20del%2029-03-2012.pdf>

 **Sul web**

Messaggio INPS numero 29897 del 26 novembre 2010 («Decreti interministeriali 53343 e 53344 del 26 luglio 2010 concernenti i criteri e le modalità per la fruizione degli incentivi economici previsti dall'articolo 2 della Legge 23 dicembre 2009 numero 191, commi 134 e 151»)

<http://www.inps.it/MessaggiZIP/Messaggio%20numero%2029897%20del%2026-11-2010.pdf>

Messaggio INPS 2891 del 17 febbraio 2012 («Incentivi all'occupazione previsti in via sperimentale dalla Legge numero 191 del 23 dicembre 2009, articolo 2, commi 134, 135 e 151 - Aziende ammesse ai benefici per l'anno 2010»)

<http://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?svirtualurl=%2fmessaggi%2fmessaggio%20numero%202891%20del%2017-02-2012.htm>

A chi rivolgersi

Referenti	Direzione regionale INPS del Friuli Venezia Giulia	Michelino De Carlo	michelino.decarlo@inps.it Tel. 366 6753376
		Cristiana Zimolo	cristiana.zimolo@inps.it Tel. 040 3782521

AZIONE 4



AGEVOLAZIONI PER L'OCCUPAZIONE

PROGETTO 8

Reimpiego di personale con qualifica dirigenziale

CHE COS'È

Il «Regolamento concernente criteri e modalità per l'ammissione alle agevolazioni contributive previste dall'articolo 20, comma 2, della Legge 7 agosto 1997, numero 266 a favore delle imprese che assumono personale con qualifica dirigenziale privo di occupazione» è stato reso esecutivo con decreto del Presidente della Regione del 25 febbraio 2010, numero 34/Pres (pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione numero 10 del 10 marzo 2010).

Beneficiari

Sono beneficiari dell'intervento le imprese e i consorzi d'impresa con meno di 250 dipendenti, iscritte al Registro delle imprese, con sede o unità locali nella regione Friuli Venezia Giulia.

Interventi finanziabili

Sono ammesse al beneficio le domande relative all'assunzione di dirigenti residenti nella regione Friuli Venezia Giulia (cittadini italiani, comunitari o di provenienza extracomunitaria), a condizione che vengano assunti ai sensi e con le modalità previste dalla vigente normativa in materia.

Alla data di assunzione, il dirigente:

- 1) deve essere privo di occupazione da almeno trenta giorni;
- 2) non deve percepire alcun reddito da lavoro dipendente o da pensione;
- 3) deve aver maturato una esperienza almeno biennale nell'ambito della qualifica;

- 4) non deve aver lavorato nei 12 mesi precedenti presso il datore di lavoro che presenta domanda al contributo, o presso un'impresa dello stesso o di diverso settore di attività che, al momento del licenziamento, presenti assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell'impresa che assume, o risulti con questa in rapporto di collegamento o di controllo.

La misura degli incentivi

L'ammontare del beneficio è pari al 50

per cento della contribuzione complessiva dovuta agli istituti di previdenza per l'assunzione di ciascun dirigente e per una durata non superiore ai 12 mesi.

La domanda

La domanda di sgravio redatta secondo l'apposita modulistica può essere presentata a mano o inviata con raccomandata tramite il servizio postale **entro il termine del 15 ottobre di ogni anno** alla Direzione centrale lavoro, formazione, commercio e pari opportunità.

Sul web

Articolo 20, comma 2, Legge 7 agosto 1997, numero 266

<http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1997-08-07;266>

Legge 18/2005

<http://lexview-int.regione.fvg.it/fontinormative/xml/xmlLex.aspx?anno=2005&legge=18&ART=2&AG1=00&AG2=00&fx=lex>

Regolamento regionale concernente criteri e modalità per l'ammissione alle agevolazioni contributive previste dall'articolo 20, comma 2, della Legge 7 agosto 1997, numero 266 (Interventi urgenti per l'economia) a favore delle imprese che assumono personale con qualifica dirigenziale privo di occupazione e per il sostegno alla piccola impresa in attuazione dell'articolo 2, comma 2, lettera o), della Legge regionale 9 agosto 2005, numero 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro)

<http://lexview-int.regione.fvg.it/fontinormative/Dettaglio.aspx?Id=5398>

Approfondimenti sull'intervento a cura della Regione Autonoma Friuli Venezia

<http://www.regione.fvg.it/rafvig/cms/RAFVG/formazione-lavoro/occupazione/FOGLIA6/>

Modulistica regionale per accedere al beneficio

<http://www.regione.fvg.it/rafvig/cms/RAFVG/formazione-lavoro/occupazione/FOGLIA6/modulistica/>

A chi rivolgersi

Responsabile	Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia Direzione centrale Lavoro, formazione, commercio e pari opportunità	Ufficio di segreteria	servizio.lavoro@regione.fvg.it Tel. 040 3775133
---------------------	--	------------------------------	---

AZIONE 4



AGEVOLAZIONI PER L'OCCUPAZIONE

PROGETTO 9

Diritto al lavoro delle persone disabili

CHE COS'È

In attuazione dei principi dell'articolo 13 della Legge 12 marzo 1999, numero 68 e in conformità con quanto previsto dalla Legge regionale 41/1996, la Regione Friuli Venezia Giulia promuove la realizzazione del diritto al lavoro delle persone disabili, sostenendone l'inserimento, l'integrazione lavorativa e l'imprenditorialità attraverso i servizi per l'impiego, le politiche formative e del lavoro e le attività di collocamento mirato, in accordo e con il concorso dei servizi sociali, sanitari ed educativi.

In quest'ottica, e ai sensi dell'articolo 37, comma 2, lettera b), della Legge regionale 9 agosto 2005, numero 18, l'amministrazione regionale ha emanato il «Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di incentivi

all'assunzione di soggetti disabili» (decreto del Presidente della Regione del 13 luglio 2011, numero 0163/Pres, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione numero 30 del 27 luglio 2011).

Tale regolamento è stato successivamente modificato dal decreto del Presidente della Regione del 20 dicembre 2011, numero 0307/Pres, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione di data 4 gennaio 2012 («Regolamento di modifica al regolamento recante criteri e modalità per la concessione di incentivi all'assunzione di soggetti disabili di cui all'articolo 13 della Legge 12 marzo 1999, numero 68, in attuazione dell'articolo 37, comma 2, lettera b), della Legge regionale 9 ago-

sto 2005, numero 18, emanato con decreto del Presidente della Regione 13 luglio 2011, numero 163»).

Finalità

La norma regionale stabilisce i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione di incentivi finalizzati a favorire l'inserimento al lavoro delle persone disabili, iscritte nell'elenco di cui all'articolo 8 della Legge 68/1999, assunte a tempo indeterminato attraverso convenzioni stipulate tra le amministrazioni provinciali e i datori di lavoro privati.

Ai sensi del regolamento, si intende per:

- 1) costo salariale annuo lordo: l'importo totale dei costi sostenuti dal datore di lavoro, in relazione al posto di lavoro considerato, comprendente la retribuzione lorda, la quota di TFR maturata, i ratei riferiti alle mensilità aggiuntive, i contributi obbligatori quali gli oneri previdenziali INPS e la quota di contribuzione INAIL, i contributi assistenziali per figli e familiari;
- 2) annualità: periodo di 12 mesi decorrente dalla data di assunzione del lavoratore disabile e periodi successivi di pari durata;
- 3) Provincia competente: la Provincia sul cui territorio è instaurato il rapporto di lavoro.

Finanziamento degli interventi

Gli incentivi sono finanziati con le risorse del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili istituito ai sensi dell'articolo 13, comma 4, della Legge 68/1999.

Le risorse sono ripartite alle Province in misura proporzionale al numero dei disabili iscritti, alla data del 31 dicembre, nell'elenco di cui all'articolo 8, comma 2, della Legge 68/1999 e delle convenzioni stipulate, alla data del 31 dicembre, ai sensi dell'articolo 11 della stessa Legge.

Beneficiari

Sono beneficiari degli incentivi i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici, anche se non soggetti agli obblighi

della Legge 68/1999, che stipulano con le Province le convenzioni di cui all'articolo 11 e 12 bis, comma 5, lettera b) della Legge 68/1999.

Ammissibilità delle assunzioni

Sono ammissibili agli incentivi le assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori disabili iscritti nell'apposito elenco, effettuate nell'anno solare antecedente al provvedimento con il quale il Ministero del lavoro attua annualmente il riparto delle risorse del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili.

Ammontare degli incentivi

L'ammontare massimo dell'incentivo è pari:

- 1) al 60 per cento del costo salariale annuo lordo se il disabile assunto ha una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79 per cento o minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria di cui alla tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, o con handicap intellettuale e psichico indipendentemente dalla percentuale di invalidità;
- 2) al 25 per cento del costo salariale annuo lordo se il disabile assunto ha una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67 e il 79 per cento, o minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria di cui alla tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra.

Cumulabilità degli incentivi

Gli incentivi sono cumulabili, per gli stessi costi, con altri interventi contributivi previsti da altre leggi statali e regionali, a meno che queste ultime espressamente non escludano la cumulabilità con altre provvidenze e purché tale cumulo non si traduca in una intensità di aiuto superiore al 100 per cento dei costi rilevanti in qualsiasi periodo in cui i lavoratori in questione siano stati impiegati.

Presentazione delle domande

Le domande per la concessione degli incentivi sono presentate alla Provincia competente entro novanta giorni dalla conclusione del dodicesimo mese suc-

cessivo all'assunzione. Per la presentazione delle domande i soggetti richiedenti utilizzano i modelli disponibili presso le amministrazioni provinciali.

Erogazione dell'incentivo

La Provincia eroga l'incentivo frazionato in tre annualità. L'erogazione dell'incentivo è condizionata alla verifica da parte della Provincia della permanenza del rapporto di lavoro per il quale è stato concesso l'incentivo stesso. Se la Provincia verifica che la permanenza del rapporto di lavoro,

nei dodici mesi a cui si riferisce l'erogazione della frazione di contributo concesso, ha una durata inferiore all'annualità, la Provincia provvede all'erogazione dell'annualità di riferimento in misura proporzionale a tale periodo di permanenza. La Provincia non provvede ad alcuna erogazione della frazione dell'incentivo concesso qualora la verifica della permanenza del rapporto di lavoro nell'annualità di riferimento abbia dato esito negativo.

Sul web

Legge regionale 41/1996

<http://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/xml/IndiceLex.aspx?anno=1996&legge=41&fx=lex>

Articolo 13, Legge 12 marzo 1999, numero 68

<http://www.parlamento.it/parlam/leggi/99068l.htm>

Legge regionale 18/2005

<http://lexview-int.regione.fvg.it/fontinormative/xml/xmlLex.aspx?anno=2005&legge=18&ART=2&AG1=00&AG2=00&fx=lex>

Decreto del Presidente della Regione del 13 luglio 2011, numero 0163/Pres. Il link si riferisce al BUR numero 30 del 27 luglio 2010

<http://bur.regione.fvg.it/newbur/visionaBUR?bnum=2011/07/27/30>

Decreto del Presidente della Regione del 20 dicembre 2011, numero 0307/Pres, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione di data 4 gennaio 2012

http://www.regione.fvg.it/asp/delibereinternet/reposit/DGR2509_12_20_11_9_24_58_AM.pdf

Approfondimenti sull'inserimento lavorativo delle persone disabili a cura della Regione Friuli Venezia Giulia

<http://www.regione.fvg.it/rafvig/cms/RAFVG/formazione-lavoro/occupazione/FOGLIA15/>

A chi rivolgersi

Responsabile	Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia	Ufficio di segreteria	servizio.lavoro@regione.fvg.it Tel. 040 3775133
Referente	Direzione centrale Lavoro, formazione, commercio e pari opportunità	Anna Maria Bosco	annamaria.bosco@regione.fvg.it Tel. 040 3775128
Attuatori	Amministrazioni provinciali. I recapiti e i referenti dei centri provinciali per l'impiego del Friuli Venezia Giulia sono riportati nella prima parte di questo documento		

AZIONE 4



AGEVOLAZIONI PER L'OCCUPAZIONE

PROGETTO 10

Fondo provinciale per l'occupazione dei disabili (Trieste)

CHE COS'È

La Provincia di Trieste ha emesso un avviso pubblico destinato al collocamento di persone disabili con il contributo del Fondo provinciale per l'occupazione di cui all'articolo 39 della Legge regionale del 9 agosto 2005, numero 18.

Ambiti d'intervento

L'avviso prevede una serie di incentivi volti a favorire l'inserimento lavorativo delle persone disabili che presentano particolari difficoltà di inserimento o di mantenimento del lavoro attraverso azioni di collocamento mirato, e ad agevolare la mobilità e la conciliazione dei tempi di lavoro e di cura familiare.

I contributi sono erogati a sostegno dei seguenti **ambiti di intervento**.

ASSUNZIONI E TUTORAGGIO

- 1) **assunzioni con contratto a tempo indeterminato** da parte di datori di lavoro non soggetti agli obblighi occupazionali stabiliti dalla legge 68/1999;
- 2) **assunzioni con contratto a tempo determinato** della durata di almeno 6 mesi da parte di datori di lavoro non soggetti agli obblighi occupazionali di cui alla legge 68/1999;
- 3) **attività di tutoraggio** svolte anche da dipendenti e tecnici interni all'azienda per la durata massima di

12 mesi; l'attività di tutoraggio deve essere svolta secondo un progetto personalizzato a favore del lavoratore disabile.

INTERVENTI LOGISTICO-STRUTTURALI

- 1) **Realizzazione e adeguamento del posto di lavoro e interventi finalizzati al telelavoro:** acquisto di macchinari, attrezzature, mobili ed elementi di arredo; macchine per ufficio e programmi informatici dedicati; apparecchiature e ausili di qualsiasi natura finalizzati all'adeguamento del posto di lavoro; adeguamento o acquisto di tecnologie specifiche (sensori, tastiere espanse, display braille, software con sintesi vocale, ecc.);
- 2) **rimozione delle barriere architettoniche e percettive:** sono ammissibili a contributo le spese sostenute per rimuovere gli ostacoli architettonici che, in qualsiasi modo, possono impedire o pregiudicare l'attività lavorativa di una persona disabile, nonché la realizzazione di percorsi tattili e tecnologici atti a favorire la mobilità autonoma dei lavoratori non vedenti e ipovedenti all'interno della sede di lavoro.

PROGETTI FINALIZZATI AD AGEVOLARE E A GARANTIRE L'ACCESSIBILITÀ AL POSTO DI LAVORO, LA MOBILITÀ E GLI SPOSTAMENTI

- 1) l'intervento è svolto a favore dei lavoratori disabili impossibilitati a conciliare gli orari di lavoro con orari e percorsi dei trasporti pubblici, o bisognosi di trasporti personalizzati, per una durata massima di 12 mesi.

INTERVENTI VOLTI A FAVORIRE LA CONCILIAZIONE DEI TEMPI DI LAVORO E DI CURA FAMILIARE

- 1) l'intervento è svolto a favore dei lavoratori disabili per una durata massima di 12 mesi; sono riconducibili all'intervento le spese sostenute per centri estivi e colonie, asili, baby-parking, baby-sitter. L'intervento deve essere attuato secondo un progetto personalizzato.

Beneficiari

Possono beneficiare dei contributi sulle assunzioni:

- 1) i datori di lavoro privati non soggetti all'obbligo d'assunzione di cui alla Legge 68/1999;
- 2) le cooperative sociali e loro consorzi non soggetti all'obbligo d'assunzione di cui alla Legge 68/1999;
- 3) le organizzazioni di volontariato non soggette all'obbligo d'assunzione di cui alla Legge 68/1999.

Tali soggetti devono avere la sede legale o l'unità operativa sul territorio provinciale di Trieste e possedere i seguenti requisiti:

- 1) se **imprese**, risultare iscritte al Registro delle imprese della provincia di Trieste;
- 2) se **cooperative** o consorzi di cooperative, risultare regolarmente iscritte all'Albo nazionale delle società cooperative, al Registro regionale delle società cooperative e all'Albo regionale delle cooperative sociali;
- 3) se **imprese artigiane**, risultare iscritte all'Albo delle imprese artigiane;
- 4) se **prestatori di attività professionali** non ordinistiche, essere iscritti a un'associazione inserita nel registro delle associazioni di cui all'articolo 4 della Legge regionale 13/2004, e avere iniziato la propria attività successivamente all'entrata in vigore della Legge medesima;
- 5) se **organizzazioni di volontariato**, essere iscritte nella sezione provinciale di Trieste dei Registri regionali di cui all'articolo 6 della Legge 266/1991;
- 6) **rispetto integrale delle norme che regolano il rapporto di lavoro** (norme sui disabili, norme previdenziali, norme a tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, norme sulla parità giuridica, sociale ed economica fra lavoratrici e lavoratori);
- 7) assolvimento regolare degli obblighi tributari, retributivi, contributivi, assi-

stenziali, previdenziali e assicurativi.

Per essere ammissibili a contributo, le assunzioni devono soddisfare i seguenti requisiti:

- 1) **rappresentare un aumento netto del numero di dipendenti dell'impresa** interessata rispetto alla media dei dodici mesi precedenti;
- 2) non riferirsi a posti di lavoro che si siano resi liberi a seguito di licenziamenti nei dodici mesi precedenti alla presentazione della domanda di altri lavoratori disabili, salvo che le nuove assunzioni avvengano per l'acquisizione di professionalità diverse da quelle dei lavoratori licenziati;
- 3) non riferirsi a lavoratori che abbiano acquisito lo stato di disoccupazione a seguito della cessazione di un precedente rapporto di lavoro con il medesimo datore di lavoro intervenuta nei dodici mesi precedenti alla presentazione della domanda e determinata da dimissioni volontarie del lavoratore o da risoluzione consensuale del contratto di lavoro.

Possano beneficiare dei contributi per tutoraggio, per interventi logistico-strutturali, per progetti volti ad agevolare l'accessibilità al posto di lavoro, la mobilità e gli spostamenti, e per interventi finalizzati a favorire la conciliazione dei tempi di lavoro e di cura familiare:

- 1) i datori di lavoro privati soggetti e non soggetti all'obbligo d'assunzione di cui alla legge 68/1999;
- 2) le cooperative sociali e loro consorzi;
- 3) le associazioni e le organizzazioni di volontariato.

I beneficiari devono avere la sede legale o l'unità operativa sul territorio provinciale di Trieste.

Destinatari finali

Sono destinatari degli interventi di cui all'avviso provinciale:

- 1) i lavoratori disabili disoccupati o inoccupati, iscritti nell'elenco di cui

all'articolo 8 della Legge 68/1999;

- 2) i lavoratori disabili già in forza presso i datori di lavoro privati, assunti ai sensi della Legge 68/1999 o della previgente disciplina sul collocamento obbligatorio che presentino particolare difficoltà di mantenimento al lavoro;
- 3) i lavoratori che sono stati riconosciuti disabili in costanza di rapporto di lavoro ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della Legge 68/1999;
- 4) i lavoratori disabili già in forza presso i datori di lavoro privati, assunti ai sensi della Legge 68/1999 o della previgente disciplina sul collocamento obbligatorio, e per i quali si verifichi un aggravamento delle condizioni di salute che possa compromettere il proseguimento del rapporto di lavoro, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della Legge 68/1999.

Ammontare degli incentivi

L'ammontare degli incentivi per le assunzioni non deve superare il 75 per cento del costo salariale annuo lordo, ed è pari a:

- 1) 15.000 euro per ciascuna assunzione a tempo indeterminato e pieno;
- 2) 9.000 euro per ciascuna assunzione a tempo determinato e pieno di durata pari ad almeno 12 mesi; per le assunzioni di durata inferiore, il contributo sarà calcolato proporzionalmente.

L'incentivo per le azioni di tutoraggio è fissato a 6.000 euro per ciascun intervento individuale realizzato. Qualora il lavoratore interessato sia affetto da disabilità psichica, l'incentivo è aumentato di 2.000 euro.

L'ammontare degli incentivi per gli interventi logistico-strutturali viene riconosciuto nella misura massima del 100 per cento delle spese ammissibili, al netto dell'IVA, ed è così determinato:

- 1) contributo massimo a fondo perduto di 12.000 euro per interventi di realizzazione e adeguamento del posto di lavoro e per interventi di telelavoro, per ciascun intervento effettuato;

- 2) contributo massimo a fondo perduto di 15.000 euro per ciascun intervento di rimozione di barriere architettoniche.

L'incentivo per progetti finalizzati ad agevolare l'accessibilità al posto di lavoro, la mobilità e gli spostamenti viene riconosciuto nella misura massima del 100 per cento delle spese ammissibili, al netto dell'IVA, per un massimo di 3.500 euro per ogni iniziativa effettuata.

L'incentivo per interventi finalizzati a favorire la conciliazione dei tempi di lavoro e di cura familiare viene riconosciuto nella misura massima del 100 per cento delle spese ammissibili, al netto dell'IVA, per un massimo di 8.000 euro per ogni iniziativa effettuata.

Gli incentivi previsti dal presente intervento sono cumulabili tra loro.

Domande

L'avviso è entrato in vigore il 2 aprile 2012.

I soggetti interessati, in possesso dei requisiti previsti, devono inoltrare domanda alla Provincia di Trieste (su apposita modulistica) entro il termine del 31 dicembre 2012.

Concessione del contributo

Le domande di contributo vengono instruite dalla Provincia secondo l'ordine cronologico di presentazione per ciascuna tipologia di intervento: verificata la sussistenza dei requisiti, si provvede all'ammissione o meno delle domande e, nei limiti delle risorse disponibili, alla concessione dei contributi nei tempi e nelle modalità previste dall'avviso.

Sul web

Articolo 13, Legge 12 marzo 1999, numero 68

<http://www.parlamento.it/parlam/leggi/99068l.htm>

Legge regionale 18/2005

<http://lexview-int.regione.fvg.it/fontinormative/xml/xmlLex.aspx?anno=2005&legge=18&ART=2&AG1=00&AG2=00&fx=lex>

Avviso pubblico della Provincia di Trieste (invito a presentare domande di contributo destinate alla realizzazione del collocamento mirato con il contributo del Fondo provinciale per l'occupazione dei disabili di cui all'articolo 39 della Legge regionale numero 18/2005 - Annualità 2012)

www.provincia.trieste.it/c/document_library/get_file?uuid=8d9c7188-fdfa-457d-b03b-6832deab04d0&groupId=12231


La pagina web della Provincia di Trieste dedicata all'intervento, con collegamenti a modulistica, istruzioni operative, normative di riferimento e responsabili della procedura

http://www.provincia.trieste.it/web/guest/lavoro-e-orientamento/centro-per-l-impiego/contributi?p_p_id=articolitaggati_INSTANCE_zt1I&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&p_col_id=column-18&p_col_count=2&articolitaggati_INSTANCE_zt1I_struts_action=%2Fext%2Farticoli_taggati%2Fview&articolitaggati_INSTANCE_zt1I_groupId=12231&articolitaggati_INSTANCE_zt1I_articleId=1914685&articolitaggati_INSTANCE_zt1I_version=1.0

A chi rivolgersi

Referenti	Provincia di Trieste	Area Politiche attive e mercato del lavoro (dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30)	colloc.obbligatorio@provincia.trieste.it Tel. 040 369104 (interni 3240, 3241 o 3243)
-----------	----------------------	--	--

AZIONE 5



TIROCINI, LAVORI SOCIALMENTE UTILI E DI PUBBLICA UTILITÀ

PROGETTO 1

Lavori socialmente utili

CHE COS'È

Per lavori socialmente utili, disciplinati dal decreto legislativo 468/1997, si intendono tutte quelle funzioni che l'amministrazione pubblica pone in essere al fine di migliorare la qualità della vita, dell'ambiente e del territorio, nonché quelle attività finalizzate a consolidare la qualità dei servizi offerti dalla pubblica amministrazione stessa.

Con il decreto del Presidente della Regione del 27 marzo 2012, numero 075/Pres («Regolamento concernente la misura, i criteri e le modalità di concessione di contributi a favore di amministrazioni pubbliche che promuovono prestazioni di attività socialmente utili ai sensi dell'articolo 10, commi 1, 2 e 3, della Legge regionale 30 dicembre 2011, numero 18»), l'amministrazione del Friuli Venezia

Giulia ha inteso disciplinare la materia abrogando il precedente regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione del 20 ottobre 2010, numero 230/Pres («Regolamento concernente la misura, i criteri e le modalità di concessione di contributi a favore di amministrazioni pubbliche che promuovono prestazioni di attività socialmente utili ai sensi dell'articolo 24 della Legge regionale 4 giugno 2009, numero 11»). Il nuovo regolamento sulle attività socialmente utili è stato pubblicato sul **Bollettino Ufficiale della Regione numero 14 del 4 aprile 2012.**

Con decreto del Direttore centrale lavoro, formazione, commercio e pari opportunità di data 5 aprile 2012, numero 1530 (BUR numero 15 di data 11 aprile 2012) sono state inoltre definite le modalità procedi-

mentali dell'iniziativa

Definizioni

Ai sensi del nuovo regolamento s'intendono:

- 1) per **amministrazioni pubbliche**: gli enti pubblici economici e i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, numero 165 (amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative, le aziende e le amministrazioni dello Stato a ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le comunità montane, e i loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio e le loro associazioni, gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale);
- 2) per **attività socialmente utili**: tutte le attività che l'amministrazione pubblica pone in essere al fine di migliorare la qualità della vita, dell'ambiente e degli spazi urbani e del territorio, nonché le attività poste in essere per migliorare la qualità delle prestazioni offerte;
- 3) per **lavoratori utilizzati**: i lavoratori percettori di trattamenti previdenziali, residenti in Friuli Venezia Giulia e che rientrano in una delle seguenti categorie: a) lavoratori posti in cassa integrazione guadagni speciale sospesi a zero ore e titolari del relativo trattamento; b) lavoratori posti in mobilità e titolari del relativo trattamento; c) lavoratori titolari di altro trattamento speciale di disoccupazione ai sensi dell'articolo 11 della Legge 23 luglio 1991, numero 223.

Soggetti beneficiari

Possono beneficiare del contributo le amministrazioni pubbliche aventi sede o uffici periferici in Friuli Venezia Giulia e che, nel rispetto del principio delle pari opportunità

tra uomo e donna, promuovono progetti che prevedono l'impiego delle categorie di lavoratori sopra specificate.

Lavoratori beneficiari

Nelle attività socialmente utili possono essere impiegati lavoratori residenti in Friuli Venezia Giulia e percettori di trattamenti previdenziali così come precedentemente definiti.

I lavoratori da assegnare a ogni singolo progetto vengono individuati tra quelli residenti nel comune o nell'area territoriale di competenza del centro per l'impiego dove si svolgono le prestazioni e, in subordine, tra quelli residenti in altri comuni del territorio regionale.

L'impiego in attività socialmente utili non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro tra lavoratore e amministrazione pubblica e non comporta la sospensione e la cancellazione dalle liste di mobilità.

I lavoratori utilizzati vengono impiegati per un orario settimanale non inferiore alle venti ore e non superiore alle trentasei e comunque per non più di otto ore giornaliere.

Le ore di utilizzo in attività socialmente utili fino al raggiungimento delle venti ore settimanali sono coperte esclusivamente dal trattamento straordinario di integrazione salariale, dal trattamento di mobilità o da altro trattamento speciale di disoccupazione spettante.

L'utilizzo dei lavoratori nelle attività socialmente utili eccedente le venti ore e fino a un massimo di trentasei ore è retribuito con un importo integrativo corrispondente alla retribuzione oraria relativa al livello retributivo iniziale, calcolato detraendo le ritenute previdenziali e assistenziali previste per i dipendenti che svolgono attività analoghe presso l'amministrazione pubblica.

L'utilizzo dei lavoratori nelle attività socialmente utili non può comunque superare il periodo di trattamento straordinario di integrazione salariale, di trattamento di mobilità o di altro trattamento speciale di disoccupazione percepito dal lavoratore medesimo.

I progetti

Ciascun progetto di attività socialmente utile contiene le seguenti indicazioni:

- 1) titolo del progetto;
- 2) finalità da perseguire;
- 3) descrizione delle attività da realizzare;
- 4) luogo di svolgimento delle attività;
- 5) numero di posti di lavoro necessari ai fini dello svolgimento delle attività;
- 6) durata prevista di ciascun posto di lavoro espressa in settimane;
- 7) numero di ore di impegno settimanale previsto per ciascun posto di lavoro;
- 8) categoria di inquadramento e retribuzione oraria, al netto delle ritenute previdenziali e assistenziali;
- 9) costo orario complessivo del progetto;
- 10) la previsione della copertura assicurativa INAIL e della copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi.

La durata delle attività di ciascun posto di lavoro non può essere superiore a cinquantadue settimane.

Il progetto si intende concluso quando l'ultimo posto di lavoro del progetto conclude il periodo di attività prevista.

Ammontare del contributo

La Regione Friuli Venezia Giulia contribuisce al finanziamento dei progetti di attività socialmente utili assegnando, nei limiti e secondo le modalità previste dal regolamento, un contributo pari all'80 per cento dell'importo relativo alla retribuzione oraria dei lavoratori.

I progetti possono prevedere un massimo di:

- 1) 35 posti di lavoro per le amministrazioni provinciali e i Comuni capoluogo di provincia;

- 2) 20 posti di lavoro per le amministrazioni comunali;
- 3) 5 posti di lavoro per le altre amministrazioni pubbliche.

Nel caso di soggetti beneficiari che presentano progetti di attività socialmente utili da realizzarsi a favore di altre amministrazioni pubbliche, il numero massimo di posti di lavoro viene incrementato di 10 unità.

Termini procedurali

In data 11 maggio si sono chiusi i termini per la presentazione delle domande da parte delle amministrazioni pubbliche.

Il termine entro il quale devono essere coperti i posti di lavoro è il 31 ottobre 2012.

Il termine conclusivo delle attività di ciascun posto di lavoro è il 31 dicembre 2013.

Concessione del contributo

La procedura valutativa è svolta secondo le modalità del procedimento a sportello fino a esaurimento delle risorse disponibili.

Conclusa l'istruttoria, il Servizio competente in materia di lavoro provvede alla concessione del contributo e a una prima erogazione del 70 per cento dell'importo concesso.

Disposizioni transitorie

Quanto disposto dal regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione del 20 ottobre 2010, numero 230/Pres (abrogato dal regolamento del 27 marzo 2012, numero 075/Pres) continua a trovare applicazione con riferimento ai procedimenti in corso relativi alle domande presentate anteriormente al 5 aprile 2012.

Monitoraggio

Il monitoraggio sull'andamento dei progetti di lavori socialmente utili sarà svolto dall'Agenzia regionale del lavoro della regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

 **Sul web**

Articolo 11, Legge 23 luglio 1991, numero 223

http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/0ADB71B0-289C-4ADD-AE82-7BAC28013AF2/0/19910723_L_223.pdf

Decreto legislativo 468/1997

<http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/testi/97468dl.htm>

Articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, numero 165

<http://www.parlamento.it/parlam/leggi/deleghe/01165dl.htm>

Decreto legislativo 7 marzo 2005, numero 82

<http://www.parlamento.it/parlam/leggi/deleghe/05082dl.htm>

Legge regionale 18/2011, articolo 10

<http://lexview-int.regione.fvg.it/fontinormative/xml/xmlLex.aspx?anno=2011&legge=0018&id=art10&fx=art>

Decreto del Presidente della Regione 27 marzo 2012, numero 075/Pres («Regolamento concernente la misura, i criteri e le modalità di concessione di contributi a favore di amministrazioni pubbliche che promuovono prestazioni di attività socialmente utili ai sensi dell'articolo 10, commi 1, 2 e 3, della legge regionale 30 dicembre 2011, numero 18»). Il regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione numero 14 del 4 aprile 2012

<http://bur.regione.fvg.it/newbur/visionaBUR?bnum=2012/04/04/14>

Decreto del Presidente della Regione del 20 ottobre 2010, numero 230/Pres («Regolamento concernente la misura, i criteri e le modalità di concessione di contributi a favore di amministrazioni pubbliche che promuovono prestazioni di attività socialmente utili ai sensi dell'articolo 24 della Legge regionale 4 giugno 2009, numero 11»)

http://www.regione.fvg.it/rafvfg/export/sites/default/RAFVG/formazione-lavoro/occupazione/FOGLIA31/allegati/Regolamento_LSU_2010.pdf

Approfondimento sui lavori socialmente utili a cura della Regione Friuli Venezia Giulia (regolamento 2010)

<http://www.regione.fvg.it/rafvfg/cms/RAFVG/formazione-lavoro/occupazione/FOGLIA31/>

Approfondimento sui lavori socialmente utili a cura della Regione Friuli Venezia Giulia (regolamento 2012), con collegamenti a modulistica, norme e disposizioni operative

<http://www.regione.fvg.it/rafvfg/cms/RAFVG/formazione-lavoro/occupazione/FOGLIA47/>

A chi rivolgersi

Responsabile	Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia Direzione centrale Lavoro, formazione, commercio e pari opportunità	Alessandra Miani	alessandra.miani@regione.fvg.it Tel. 040 3775151
Attuatori	Pubbliche amministrazioni del territorio regionale del Friuli Venezia Giulia		

AZIONE 5



TIROCINI, LAVORI SOCIALMENTE UTILI E DI PUBBLICA UTILITÀ

PROGETTO 2

Lavori di pubblica utilità

CHE COS'È

La Finanziaria 2010 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (Legge regionale 24/2009) ha introdotto, a vantaggio di persone disoccupate e prive di ammortizzatori sociali, l'istituto dei lavori di pubblica utilità (LPU).

Con decreto del Presidente della Regione del 28 maggio 2010, numero 0116/Pres, l'amministrazione regionale ha emanato, ai sensi della Legge regionale 24/2009, articolo 9, commi 48, 49 e 50, il «Regolamento concernente i requisiti delle iniziative di lavoro di pubblica utilità».

Il regolamento è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione numero 23 del 9 giugno 2010.

Con decreto del Presidente della Regione del 17 settembre 2010, numero

206/Pres, è stato emanato un nuovo regolamento che ha parzialmente modificato la precedente norma. In particolare è stata incrementata la quota di finanziamento a carico della Regione (passata dall'80 al 95 per cento).

Nel maggio 2012, infine, la Giunta regionale ha ritenuto opportuno rinnovare l'istituto, approvando il «Regolamento concernente i requisiti delle iniziative di lavoro di pubblica utilità nonché i criteri e le modalità di sostegno delle medesime ai sensi dell'articolo 9, commi 48, 49 e 50 della Legge regionale 30 dicembre 2009, numero 24».

Il regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione nume-

ro 23 del 6 giugno 2012 (decreto del Presidente della Regione del 24 maggio 2012, numero 0114/Pres).

A decorrere dall'entrata in vigore del nuovo regolamento sono stati abrogati:

- 1) il decreto del Presidente della regione 29 luglio 2011, numero 182 (*Regolamento concernente i requisiti delle iniziative di lavoro di pubblica utilità prestate a favore di amministrazioni pubbliche nonché i criteri e le modalità di sostegno delle medesime ai sensi dell'articolo 9, commi 48, 49 e 50 della Legge regionale 30 dicembre 2009, numero 24*);
- 2) il decreto del Presidente della regione 13 settembre 2011, numero 222 (*Modifiche al regolamento concernente i requisiti delle iniziative di lavoro di pubblica utilità prestate a favore di amministrazioni pubbliche nonché i criteri e le modalità di sostegno delle medesime ai sensi dell'articolo 9, commi 48, 49 e 50 della Legge regionale 30 dicembre 2009, numero 24, emanato con decreto del Presidente della Regione 28 maggio 2010, numero 116*).

Le disposizioni abrogate continuano a trovare applicazione con riferimento a procedimenti relativi a domande presentate anteriormente alla data del 7 giugno 2012.

Finalità

Al fine di sostenere l'inserimento lavorativo, anche a tempo determinato, di persone disoccupate prive di ammortizzatori sociali, la Regione Friuli Venezia Giulia:

- 1) assicura in via temporanea una occupazione a lavoratori in stato di disoccupazione ai sensi del regolamento recante indirizzi e procedure in materia di azioni volte a favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e a contrastare la disoccupazione di lunga durata, emanato con decreto del Presidente della Regione 25 luglio 2006, numero 227;
- 2) riconverte in senso produttivo la spesa assistenziale nella direzione

dell'attivazione dell'occupabilità di persone in condizioni di relativo svantaggio sul mercato del lavoro in adesione ai principi di coesione sociale e di responsabilità etico sociale delle imprese;

- 3) incentiva il sostegno e l'accesso a iniziative di inserimento occupazionale che, nell'interesse generale, svolgono un ruolo preventivo e di coesione sociale.

Per tali finalità la Regione Friuli Venezia Giulia trasferisce ai soggetti proponenti (si veda paragrafo successivo) le risorse necessarie per la realizzazione di progetti territoriali per iniziative di lavoro di pubblica utilità.

Soggetti proponenti

Sono **soggetti proponenti** di iniziative di lavoro di pubblica utilità le amministrazioni pubbliche aventi sede o uffici periferici sul territorio della regione Friuli Venezia Giulia, e che promuovano iniziative di lavoro di pubblica utilità.

Soggetti attuatori

Sono **soggetti attuatori** dei progetti territoriali di lavoro di pubblica utilità le imprese, le cooperative sociali, le cooperative di produzione e lavoro e le associazioni riconosciute purché:

- 1) abbiano sede legale o unità locali sul territorio della regione Friuli Venezia Giulia;
- 2) dispongano di un'attrezzatura idonea all'attuazione dei progetti territoriali per iniziative di lavoro di pubblica utilità proposti dal soggetto proponente;
- 3) siano sufficientemente strutturate a livello organizzativo per sostenere l'inserimento lavorativo nei progetti territoriali per iniziative di lavoro di pubblica utilità proposti dal soggetto proponente;
- 4) assicurino ai soggetti beneficiari gli elementi essenziali di formazione in materia di sicurezza nello specifico luogo di lavoro.

Tra il soggetto attuatore e i soggetti beneficiari sono instaurati rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato compresi tra un minimo di quattro e un massimo di otto mesi. I rapporti di lavoro sono disciplinati dal contratto collettivo di lavoro multiservizi.

I soggetti proponenti concedono il contributo a fondo perduto ai soggetti attuatori a copertura delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attuazione di progetti territoriali per iniziative di lavoro di pubblica utilità.

I soggetti proponenti scelgono i soggetti attuatori utilizzando criteri di selezione che tengono conto dei principi di trasparenza, parità di trattamento e non discriminazione mediante avvisi pubblici.

Soggetti beneficiari

Sono soggetti beneficiari dell'intervento i residenti in Friuli Venezia Giulia i quali:

- a) siano in stato di disoccupazione da almeno 8 mesi;
- b) non percepiscano alcun tipo di ammortizzatore sociale;
- c) siano inseriti nelle liste di disponibilità di cui al paragrafo successivo.

Liste di disponibilità

Presso i centri per l'impiego del Friuli Venezia Giulia sono istituite cinque liste di disponibilità, corrispondenti ad altrettanti settori di intervento.

I **soggetti beneficiari** che intendono aderire alle iniziative di LPU presentano domanda di iscrizione alle liste presso il centro per l'impiego ove siano domiciliati su apposito modulo **entro il 30 aprile 2013**.

Il soggetto beneficiario che rifiuta l'inserimento lavorativo in un progetto territoriale di LPU senza documentata motivazione decade da tutte le liste.

Il soggetto beneficiario può partecipare a un solo progetto di LPU nel periodo di vigenza delle liste, fatto salvo il mancato superamento del periodo di prova o l'accertata inidoneità alla mansione prevista. Per la scelta dei soggetti beneficiari, il centro per l'impiego mensilmente redige

una graduatoria riferita ai soggetti beneficiari domiciliati nel territorio comunale ove si svolgono i progetti territoriali di LPU oppure, in caso di mancanza di nominativi, domiciliati in altro comune.

La graduatoria è definita in ordine decrescente tenendo conto della durata dello stato di disoccupazione, dell'età anagrafica e di altri criteri dettagliati in seno al regolamento.

Iniziative di LPU

Per iniziative di lavoro di pubblica utilità si intendono tutte le attività che consentono l'impiego temporaneo dei soggetti beneficiari in progetti territoriali che hanno per oggetto lo svolgimento di attività lavorative di pubblica utilità e di interesse generale, individuate dai soggetti proponenti.

Tali attività sono caratterizzate dalla straordinarietà, dall'occasionalità e dalla temporaneità e non rientrano nell'ordinaria attività amministrativa del soggetto proponente. Rientrano altresì in uno dei seguenti settori di intervento:

- 1) valorizzazione del patrimonio pubblico urbano e rurale, compresa la relativa manutenzione;
- 2) valorizzazione di beni culturali e artistici, anche mediante l'attività di salvaguardia, promozione, allestimento e custodia di mostre relative a prodotti, oggetti attrezzature del territorio, nonché riordino o recupero e valorizzazione di testi o documenti di interesse storico e culturale;
- 3) riordino di archivi e recupero di lavori arretrati di tipo tecnico o amministrativo;
- 4) servizi di custodia e vigilanza finalizzati a migliorare la fruibilità degli impianti e attrezzature sportive, centri sociali, educativi o culturali gestiti dai soggetti proponenti;
- 5) servizi ausiliari di tipo sociale a carattere temporaneo.

Le iniziative di lavoro di pubblica utilità sono inserite in progetti territoriali redatti dai soggetti proponenti e sottoposti alla valutazione di ammissibilità della Direzione cen-

trale competente in materia di lavoro della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. I progetti contengono, fra l'altro, le finalità, il settore di intervento e l'elenco delle attività che si intendono realizzare, il luogo di svolgimento, il numero dei soggetti beneficiari componenti la squadra di lavoro, la durata e il costo complessivo del progetto.

Quota di finanziamento

La Regione Friuli Venezia Giulia finanzia una quota pari all'90 per cento delle spese sostenute dal soggetto attuatore per la rea-

lizzazione dei progetti di LPU. Il restante 10 per cento è a carico del soggetto proponente. Per le spese ammissibili, si consiglia la lettura del regolamento.

Avvio dei progetti

Il termine per la presentazione dei progetti da parte dei soggetti proponenti alla Direzione regionale competente è scaduto il 30 giugno 2012. Il termine per l'avvio dei progetti ammessi, pena la revoca del finanziamento, è il 31 ottobre 2012.

Sul web

Articolo 9, commi 48, 49 e 50, Legge regionale 24/2009

<http://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/xml/xmlLex.aspx?anno=2009&legge=24&ID=art9&lista=0&fx=lex>

Decreto del Presidente della Regione del 28 maggio 2010, numero 0116/Pres

http://www.regione.fvg.it/rafvfg/export/sites/default/RAVFG/formazione-lavoro/occupazione/FOGLIA37/allegati/REG_116_Pres.pdf

Decreto del Presidente della Regione del 17 settembre 2010, numero 206/Pres

<http://www.regione.fvg.it/rafvfg/export/sites/default/RAVFG/formazione-lavoro/occupazione/allegati/141010-modificareg.pdf>

Decreto del Presidente della Regione del 29 luglio 2011, numero 0182/Pres («Regolamento concernente i requisiti delle iniziative di lavoro di pubblica utilità prestate a favore di amministrazioni pubbliche, nonché i criteri e le modalità di sostegno delle medesime ai sensi dell'articolo 9, commi 48, 49 e 50 della Legge regionale 30 dicembre 2009, numero 24»)

http://www.regione.fvg.it/rafvfg/export/sites/default/RAVFG/formazione-lavoro/occupazione/FOGLIA44/allegati/Modif_Lpu_giovani_testo_coord_2011_DEF.pdf

Decreto del Presidente della Regione 24 maggio 2012, numero 114/Pres («Regolamento concernente i requisiti delle iniziative di lavoro di pubblica utilità nonché i criteri e le modalità di sostegno delle medesime ai sensi dell'articolo 9, commi 48, 49 e 50 della Legge regionale 30 dicembre 2009, numero 24»). Il decreto è pubblicato sul BUR numero 23 del 6 giugno 2012

http://www.regione.fvg.it/rafvfg/export/sites/default/RAVFG/formazione-lavoro/occupazione/FOGLIA48/allegati/regolamentolPU_2012.pdf


Approfondimento sui lavori di pubblica utilità a cura della Regione Friuli Venezia Giulia (regolamento 2012 con collegamenti, nella colonna di sinistra, ai regolamenti 2011 e 2010)

<http://www.regione.fvg.it/rafvfg/cms/RAVFG/formazione-lavoro/occupazione/FOGLIA48/>

A chi rivolgersi

Responsabile	Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia Direzione centrale Lavoro, formazione, commercio e pari opportunità	Alessandra Miani	alessandra.miani@regione.fvg.it Tel. 040 3775151
Attuatori	Pubbliche amministrazioni del territorio regionale del Friuli Venezia Giulia		

AZIONE 5



TIROCINI, LAVORI SOCIALMENTE UTILI E DI PUBBLICA UTILITÀ

PROGETTO 3

Tirocini formativi

CHE COS'È

La Legge Finanziaria regionale 2010, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, ha inteso promuovere e **incentivare i tirocini formativi e di orientamento presso i datori di lavoro pubblici e privati.**

La Regione, a tale fine, ha emanato con decreto del Presidente della Regione del 21 maggio 2010, numero 0103/Pres, il «Regolamento per l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento e di tirocini estivi ai sensi dell'articolo 63, commi 2 e 3, della Legge regionale 9 agosto 2005, numero 18».

Il regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione numero 22 del 3 giugno 2010.

Il decreto legge numero 138 del 13 agosto 2011 ha tuttavia mutato la normativa in materia. Il testo che segue fa riferimento al regolamento regionale tuttora vigente. In calce a questa scheda vi è un paragrafo dedicato alle nuove disposizioni nazionali.

A che cosa serve

Nel rispetto dei livelli essenziali fissati dalla normativa, il tirocinio formativo e di orientamento (di seguito denominato tirocinio) costituisce una modalità di inserimento temporaneo di soggetti che hanno assolto l'obbligo scolastico presso datori di lavoro privati o pubblici, ed è finalizzato all'acquisizione di competenze tecniche, relazionali e trasversali per agevolare le scelte professionali del tiroci-

nante. Il tirocinio è realizzato per finalità formative e di orientamento al lavoro e non può essere utilizzato per sostituire forza lavoro.

Come si attiva

Il tirocinio è attivato sulla base di una convenzione bilaterale sottoscritta da un soggetto promotore e da un datore di lavoro, denominato soggetto ospitante, in forza della quale il soggetto ospitante si impegna a garantire al tirocinante la formazione individuata nel progetto formativo allegato alla convenzione stessa. La convenzione riporta i dati identificativi del soggetto promotore e del soggetto ospitante, definisce gli obblighi cui sono tenuti tutti i soggetti coinvolti nell'intervento formativo e può essere riferita a più tirocini, anche distribuiti in un arco temporale predefinito.

Possono essere stipulate convenzioni quadro a livello territoriale fra i soggetti promotori e le associazioni dei datori di lavoro interessati in qualità di soggetti ospitanti.

Il progetto formativo

Il progetto formativo definisce gli obiettivi e le modalità di svolgimento dell'intervento. È predisposto dal soggetto promotore d'intesa con il tutor aziendale e contiene i seguenti elementi:

- 1) dati identificativi del tirocinante, del soggetto promotore e del soggetto ospitante;
- 2) obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio con indicazione delle singole attività del tirocinio;
- 3) accordi relativi agli orari di svolgimento dell'attività di tirocinio;
- 4) nome del tutor didattico e del tutor aziendale;
- 5) estremi delle assicurazioni INAIL e di responsabilità civile;
- 6) durata e periodo di svolgimento del tirocinio;
- 7) sede di svolgimento e settore aziendale di riferimento;

- 8) entità dell'eventuale facilitazione economica erogata dal soggetto ospitante.

Gli obiettivi del tirocinio individuati nel progetto formativo rappresentano l'aspetto qualificante del progetto: si riferiscono alle competenze che il tirocinante intende acquisire e sono riconducibili a un determinato profilo professionale, ricavabile dal repertorio dei profili formativi per l'apprendistato professionalizzante.

Il tirocinante

Il tirocinio può essere svolto da soggetti che abbiano assolto l'obbligo scolastico ai sensi della vigente normativa e che abbiano compiuto i diciotto anni d'età. Il tirocinante è tenuto a svolgere le attività previste nel progetto formativo; a rispettare gli obblighi di riservatezza, durante e dopo lo svolgimento del tirocinio; a rispettare i regolamenti aziendali e le norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro; a rispettare l'orario previsto dal progetto formativo; e a seguire le indicazioni del tutor aziendale e del tutor didattico.

Il tirocinante può interrompere il tirocinio in qualsiasi momento, dandone comunicazione al tutor didattico e al tutor aziendale.

Il soggetto promotore

Il soggetto promotore è l'organismo che si occupa della progettazione, dell'attivazione e del monitoraggio del tirocinio.

I tirocini formativi e di orientamento possono essere promossi, anche su proposta degli enti bilaterali e delle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, da parte dei seguenti soggetti, anche tra loro associati:

- 1) le Province, tramite i centri per l'impiego, limitatamente ai soggetti che hanno acquisito lo stato di disoccupazione;
- 2) le università e gli istituti di istruzione universitaria abilitati al rilascio di titoli accademici;
- 3) gli uffici scolastici;

- 4) le istituzioni scolastiche statali e non statali che rilascino titoli di studio con valore legale, anche nell'ambito di piani di studio previsti dal vigente ordinamento;
- 5) i centri pubblici o a partecipazione pubblica di formazione professionale o di orientamento, nonché gli enti di formazione professionale accreditati dalla Regione ai sensi della normativa vigente;
- 6) le comunità terapeutiche, gli enti ausiliari e le cooperative sociali, purché iscritti negli specifici albi regionali.

I tirocini possono essere promossi anche da istituzioni formative private, non aventi scopo di lucro, diverse da quelle indicate in precedenza, sulla base di una specifica autorizzazione rilasciata dalla Regione.

I soggetti promotori sono tenuti:

- 1) ad assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nonché per la responsabilità civile verso terzi;
- 2) a redigere il progetto formativo;
- 3) a individuare un tutor responsabile dell'aspetto didattico e organizzativo dell'attività di tirocinio;
- 4) a rilasciare al termine del percorso di tirocinio un'attestazione relativa al raggiungimento degli obiettivi previsti nel progetto formativo;
- 5) ad attivare uno specifico monitoraggio del tirocinio per garantire il corretto andamento dello stesso;
- 6) a trasmettere copia della convenzione e del progetto formativo all'Agenzia regionale del lavoro, alla Direzione Provinciale del lavoro e alle rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza di queste ultime, agli organismi locali delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

Il soggetto ospitante

Possono ospitare tirocinanti tutti i datori di lavoro, sia pubblici e sia privati. Il

numero di tirocinanti che è possibile ospitare è stabilito dal regolamento regionale e varia in base al numero di dipendenti in servizio presso il soggetto ospitante.

I datori di lavoro iscritti all'albo delle imprese artigiane possono inserire un tirocinante ancorché privi di lavoratori dipendenti.

I soggetti ospitanti sono tenuti a favorire l'esperienza del tirocinante nell'ambiente di lavoro permettendo al medesimo di acquisire la conoscenza diretta delle tecnologie, dell'organizzazione aziendale nonché la visualizzazione dei processi produttivi e delle fasi di lavoro; a garantire un'adeguata formazione teorica relativa alle norme sulla sicurezza; a designare un tutor aziendale che ha il compito di seguire il tirocinante nello svolgimento del tirocinio. Il tirocinio, non configurandosi come rapporto di lavoro, non prevede alcuna forma di retribuzione. Il soggetto ospitante, tuttavia, può erogare eventuali facilitazioni economiche.

Durata e valore del tirocinio

La durata del tirocinio in azienda deve essere commisurata alla complessità del progetto formativo e non può comunque superare i 12 mesi (elevati a 24 nel caso di persone disabili o portatrici di handicap).

Le attività svolte nel corso dei tirocini di formazione e di orientamento possono avere valore di credito formativo e, ove debitamente certificate dai soggetti promotori, possono essere riportate nel curriculum del tirocinante al fine dell'erogazione da parte dei centri per l'impiego di servizi per favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro.

Tirocini estivi

Il tirocinio estivo di orientamento si svolge durante le vacanze estive ed è finalizzato ad assicurare agli studenti l'acquisizione di competenze spendibili sul mercato del lavoro, agevolandone le scelte professionali. Sono destinatari dei tirocini estivi di orientamento gli studenti che hanno assolto l'obbligo scolastico ai

sensi della normativa vigente, d'età compresa tra i sedici e i venticinque anni. I tirocini estivi si svolgono nel periodo compreso tra la fine dell'anno scolastico e l'inizio di quello successivo e hanno una durata non superiore ai due mesi.

Le nuove disposizioni nazionali

Il decreto legge numero 138/2011, all'articolo 11 («Livelli di tutela essenziali per l'attivazione dei tirocini»), ha introdotto profonde modifiche in materia (il decreto legge è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 13 agosto 2011). In particolare, il decreto sostiene che:

- 1) i tirocini formativi e di orientamento possono essere promossi unicamente da soggetti in possesso degli specifici requisiti preventivamente determinati dalle normative regionali in funzione di idonee garanzie all'espletamento delle iniziative medesime. Fatta eccezione per i disabili, gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti e i condannati ammessi a misure alternative di detenzione, i tirocini formativi e di orientamento non curriculari non possono avere una durata superiore ai 6 mesi, proroghe comprese, e possono essere promossi unicamente a favore di neo-diplomati o neo-laureati entro e non oltre 12 mesi dal conseguimento del titolo di studio;
- 2) in assenza di specifiche regolamentazioni regionali, trovano applicazione l'articolo 18 della Legge del 24 giugno 1997 numero 196 e il relativo regolamento di attuazione.

In data 23 settembre 2011, la Direzione centrale lavoro, formazione, commercio e pari opportunità della Regione Friuli Venezia Giulia ha emesso una «Nota esplicativa sull'attivazione dei tirocini». La nota, in riferimento al decreto legge 138/2011 e alla circolare ministeriale numero 24, precisa che:

- 1) la norma non è retroattiva; pertanto le disposizioni in essa introdotte non riguardano i tirocini avviati o approvati prima del 13 agosto;

- 2) l'articolo 11 del decreto legge 138/2011 ha per oggetto esclusivamente i livelli essenziali di tutela nella promozione e nella realizzazione di tirocini formativi e di orientamento che sono espressamente finalizzati ad agevolare le scelte professionali e l'occupabilità dei giovani nella fase di transizione dalla scuola al lavoro;
- 3) non rientrano nel campo di applicazione del decreto i tirocini svolti a favore dei disoccupati, compresi i lavoratori in mobilità, e altre esperienze a favore degli inoccupati, la cui regolamentazione rimane integralmente affidata alle Regioni;
- 4) sono esclusi altresì dalla disciplina i tirocini curriculari, ovvero quei tirocini inclusi nel piano di studi delle università e degli istituti scolastici, o altre esperienze previste all'interno di percorsi formali di istruzione o formazione.

Il «Regolamento per l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento e di tirocini estivi ai sensi dell'articolo 63, commi 2 e 3, della Legge regionale 9 agosto 2005, numero 18» continua dunque a trovare totale applicazione, a esclusione delle disposizioni non compatibili con la legge e con le indicazioni ministeriali.

In Friuli Venezia Giulia possono pertanto essere attivati:

- 1) tirocini svolti a favore di disoccupati e lavoratori in mobilità, e altre esperienze a favore di inoccupati (definiti dal Ministero tirocini di reinserimento e inserimento al lavoro), nel rispetto del limite massimo di durata di 6 mesi, comprese le proroghe;
- 2) tirocini promossi a favore di disabili fisici, psichici e sensoriali, di soggetti in trattamento psichiatrico, di tossicodipendenti, alcolisti e condannati ammessi a misure alternative di detenzione, a favore di immigrati nell'ambito dei decreti flusso e di richiedenti asilo, nonché quelli rivolti ad altre categorie di soggetti svantaggiati; per tali soggetti rimane invariato il periodo massimo di svolgimento indi-

- cato nella norma regionale (12 mesi per i soggetti svantaggiati e 24 mesi per i disabili);
- 3) tirocini svolti a favore di neodiplomati e neolaureati nel rispetto del limite massimo di durata di 6 mesi, comprese le proroghe, e attivati non oltre i 12 mesi dal conseguimento dei relativi titoli di studio;
 - 4) tirocini curriculari (la cui finalità non sia direttamente quella di favorire l'inserimento lavorativo bensì di affinare il processo di apprendimento e formazione), a patto che si verifichino le seguenti condizioni: a) il tirocinio sia promosso da università o istituti di istruzione universitaria abilitati al rilascio di titoli accademici, da istituzioni scolastiche che rilascino titoli di studio con valore legale, da centri di forma-

zione professionale operanti in regime di convenzione con la Regione; b) i destinatari dell'iniziativa siano studenti universitari o di scuola secondaria superiore o allievi di istituti professionali o di corsi di formazione; c) lo svolgimento del tirocinio avvenga all'interno del periodo di frequenza del corso di studi o formazione.

La riforma del lavoro 2012

La riforma del lavoro introdotta dalla Legge 92/2012 prevede l'introduzione di linee guida, da individuare in sede di conferenza Stato-Regioni, finalizzate a stabilire standard minimi e uniformi per i tirocini formativi. Tra questi criteri rientra il riconoscimento di un compenso minimo per le attività svolte dal tirocinante, in assenza del quale è prevista una sanzione amministrativa.

Sul web

Decreto legge numero 138/2011, articolo 11, convertito con modificazioni dalla Legge 14 settembre 2011, numero 148

<http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2011-08-13;138>

Articolo 63, commi 2 e 3, Legge regionale 9 agosto 2005, numero 18

<http://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/xml/xmlLex.aspx?anno=2005&legge=18&ID=tit5&lista=0&fx=lex>

Decreto del Presidente della Regione del 21 maggio 2010, numero 0103/Pres (Regolamento per l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento e di tirocini estivi ai sensi dell'articolo 63, commi 2 e 3, della Legge regionale 9 agosto 2005, numero 18)

http://www.regione.fvg.it/rafvfg/export/sites/default/RAFVG/formazione-lavoro/occupazione/allegati/DPREG_103_21_5_2010_ALL.pdf

Circolare numero 24/2011 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali («Articolo 11 del decreto legge 13 agosto 2011, numero 138. Livelli essenziali di tutela in materia di tirocini formativi: primi chiarimenti»)

http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/82150C6A-8C42-4E94-9702-00BB91B24274/0/Circolaren24_12092011.pdf


Approfondimento sui tirocini formativi a cura della Regione Friuli Venezia Giulia

<http://www.regione.fvg.it/rafvfg/cms/RAFVG/formazione-lavoro/occupazione/FOGLIA41/>

A chi rivolgersi

Responsabile	Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia	Ufficio di segreteria	servizio.lavoro@regione.fvg.it Tel. 040 3775133
Referente	Direzione centrale Lavoro, formazione, commercio e pari opportunità	Anna Maria Bosco	annamaria.bosco@regione.fvg.it Tel. 040 3775128

AZIONE 6



PROGETTI SPECIALI DEL MINISTERO DEL LAVORO

PROGETTO 1

Apprendistato e mestieri a vocazione artigianale («Amva»)

CHE COS'È

Amva (Apprendistato e mestieri a vocazione artigianale) è un programma promosso dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, attuato da Italia Lavoro Spa.

Il programma - realizzato sull'intero territorio nazionale - intende promuovere l'applicazione del contratto di apprendistato per incrementare i livelli occupazionali dei giovani nel mercato del lavoro. In particolare, l'obiettivo è quello di sostenere e diffondere gli strumenti volti a favorire:

- 1) l'inserimento occupazionale di giovani che si trovano nello «stato di svantaggio», come definito dal Regolamento (CE) 800/2008;

- 2) la formazione on the job.

Verranno resi disponibili contributi per incentivare il **contratto di apprendistato**, la creazione delle **botteghe di mestiere** e la creazione di **nuove imprese**.

L'azione coinvolgerà gli attori del mercato del lavoro, i giovani (dai 15 ai 35 anni) e le aziende dei comparti produttivi tipici della tradizione italiana.

L'intervento

Il programma si realizza attraverso due linee di intervento:

- 1) **un'azione di sistema**, che prevede di rafforzare la cooperazione tra Stato, Regioni, servizi per il lavoro,

associazioni di categoria e imprese sui temi dell'apprendistato, delle botteghe di mestiere e della creazione di nuove imprese, con particolare riferimento ai comparti produttivi propri della tradizione italiana;

- 2) **una sperimentazione operativa**, all'interno della quale saranno promossi dispositivi, modalità operative e strumenti per favorire la formazione on the job e l'inserimento occupazionale in sinergia con la rete di attori costituita proprio grazie all'azione di sistema.

Le azioni del programma

Nell'ambito della linea di intervento «sperimentazione operativa» saranno realizzate tre attività:

- 1) intervento per la **promozione del contratto di apprendistato**: tale azione è finalizzata alla promozione e alla diffusione di un uso più incisivo di dispositivi e strumenti volti a favorire l'inserimento occupazionale di giovani di età compresa fra i 15 e i 29 anni. Per le aziende che assumeranno giovani con contratto di apprendistato sono previsti:

a) 5.500 euro di contributo per ogni giovane che abbia compiuto i quindici anni di età (e fino al venticinquesimo anno di età), assunto con contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale (in tutti i settori di attività);

b) 4.700 euro di contributo per ogni giovane di età compresa tra i diciassette e i ventinove anni assunto con contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere (in tutti i settori di attività).

- 2) sperimentazione di un modello per formare i giovani all'interno delle **botteghe di mestiere** individuate mediante un avviso pubblico (110 botteghe di mestiere in altrettante province nei comparti produttivi propri della tradizione italiana). Per questo tipo di azione sono previsti i

seguenti incentivi:

a) 2.500 euro mensili per ogni bottega di mestiere in cui 10 giovani disoccupati svolgano un tirocinio semestrale per la formazione *on the job* (tempistica totale prevista: 18 mesi);

b) 500 euro mensili per 3.300 giovani (30 per ciascuna delle 110 province italiane) inseriti nelle botteghe che beneficeranno di un periodo di 6 mesi di formazione-lavoro in azienda;

- 3) sviluppo e gestione di un sistema sperimentale di contributi finalizzati alla creazione di **nuova imprenditoria** da parte dei giovani. Per questo tipo di azione sono previsti i seguenti incentivi:

a) 10.000 euro per 500 giovani interessati a promuovere nuove imprese nei comparti produttivi propri della tradizione italiana.

Apprendistato

Il programma ha una durata complessiva di trenta mesi e si concluderà nel mese di gennaio 2014.

La domanda di contributo prevista per l'azione «intervento per la promozione del contratto di apprendistato» può essere presentata unicamente attraverso il sistema informativo di progetto a partire dal 30 novembre 2011 e fino a esaurimento delle risorse disponibili e, comunque, non oltre la data di chiusura dell'avviso, fissata al 31 dicembre 2012.

Il sistema informativo di progetto è raggiungibile al seguente indirizzo web:

<http://amva.italialavoro.it/>

Botteghe di mestiere

Il 3 aprile 2012 è stato pubblicato sul sistema informativo di progetto e sul sito di Italia Lavoro Spa l'avviso pubblico rivolto alle imprese per l'avvio delle botteghe di mestiere.

Con questo avviso, Italia Lavoro intende individuare un modello di bottega di mestiere (rappresentato da un'impresa o da

un aggregato di imprese) operante nei comparti produttivi propri della tradizione italiana, in grado di favorire la trasmissione di competenze specialistiche verso le nuove generazioni e di stimolare la nascita di nuova imprenditoria, attraverso l'attivazione di percorsi sperimentali di tirocinio.

Per le sole imprese, il termine per la presentazione delle domande è scaduto il primo giugno 2012.

A favore dei soggetti che attiveranno la bottega di mestiere verrà riconosciuta una sovvenzione pari a 250 euro mensili per ciascun tirocinante ospitato.

I tirocini all'interno della bottega di mestiere hanno durata semestrale. Sono previsti complessivamente tre cicli di tirocinio (per una durata complessiva di 18 mesi) per ciascun soggetto aggiudicatario.

Ogni ciclo di tirocinio prevede l'inserimento di 10 tirocinanti per ciascuna bottega di mestiere. A favore dei tirocinanti è prevista una borsa di tirocinio pari a 500 euro

al mese per un massimo di 3.000 euro.

Gli aspiranti tirocinanti interessati a partecipare alle botteghe di mestiere dovranno presentare domanda (unicamente per via telematica, al sito internet <http://www.italialavoro.it/amva>) nelle seguenti finestre temporali:

- 1) 20 settembre - 30 ottobre 2012
- 2) 18 marzo - 26 aprile 2013
- 3) 14 ottobre - 22 novembre 2013

È ammessa una sola domanda per ciascuna finestra temporale (selezionando la bottega di mestiere dove si intende svolgere il tirocinio).

Il bando completo è consultabile al seguente indirizzo web alla «Sezione informativa» (Avvisi):

<http://amva.italialavoro.it/amva/>


Creazione di nuove imprese

L'avviso relativo alla creazione di nuove imprese è in fase di elaborazione e sarà prossimamente pubblicato.

A chi rivolgersi

Responsabili	Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia Direzione centrale Lavoro, formazione, commercio e pari opportunità	Ufficio di segreteria	servizio.lavoro@regione.fvg.it Tel. 040 3775133
	Italia Lavoro Spa	Giovanni Chiabrera	gchiabrera@italialavoro.it
Referente	Italia Lavoro Spa	Alessia Bo	abo@co.italialavoro.it
Referenti provinciali	Gorizia	Romina Angeli	rangeli@co.italialavoro.it
	Udine	Ilaria Medeot	imedeot@co.italialavoro.it
	Pordenone	Maria Luisa Polizzi	mpolizzi@co.italialavoro.it
	Trieste	Anna Cragolini	acragolini@co.italialavoro.it

AZIONE 6



PROGETTI SPECIALI DEL MINISTERO DEL LAVORO

PROGETTO 2

Lavoro e Sviluppo 4

CHE COS'È

Il progetto «Lavoro e Sviluppo 4» si inserisce all'interno dell'area «Politiche per l'occupazione e lo sviluppo» di Italia Lavoro Spa, impegnata nella realizzazione d'interventi finalizzati a:

- 1) sostenere e potenziare il raccordo tra i sistemi produttivi (domanda di lavoro) e la rete dei servizi per il lavoro, per la qualificazione di questi ultimi nei confronti delle imprese;
- 2) supportare la promozione e la gestione di dispositivi e interventi finalizzati all'inserimento lavorativo e alla valorizzazione del capitale umano quale elemento di innovazione;
- 3) favorire i percorsi di mobilità territoriale assistita a scopo formativo e

occupazionale, anche al fine di favorire la cooperazione tra imprese di diverse aree territoriali del Paese.

L'intervento

Il progetto favorisce la formazione di 6.000 soggetti non occupati residenti o domiciliati nelle regioni «Convergenza» (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia), attivando interventi di politica attiva del lavoro (percorsi di tirocinio e mobilità geografica) e promuovendo l'inserimento lavorativo del 70 per cento dei partecipanti che concludono i percorsi, anche mediante incentivi all'assunzione.

Promosso dal Ministero del Lavoro e dal Ministero dello Sviluppo economico, il progetto si inserisce nell'ambito del Pro-

gramma operativo nazionale «Ricerca e competitività 2007-2013».

Le azioni

Nella regione Friuli Venezia Giulia il progetto si pone l'obiettivo di **realizzare interventi di politica attiva del lavoro sotto forma di tirocini formativi e di orientamento a favore di persone disoccupate o inoccupate** che abbiano assolto l'obbligo scolastico e residenti nelle quattro regioni «Convergenza», attraverso la collaborazione con:

- 1) i centri per l'impiego;
- 2) le università;
- 3) le associazioni di categoria;
- 4) i consulenti del lavoro;
- 5) Le agenzie per il lavoro;
- 6) le direzioni regionale e provinciali del lavoro.

Il progetto, in collaborazione con i citati soggetti, si impegna:

- 1) all'individuazione delle aziende potenzialmente disponibili a ospitare tirocini;
- 2) alla raccolta dei curricula degli aspiranti tirocinanti in funzione delle esigenze manifestate dalle imprese;

- 3) all'orientamento delle scelte dell'offerta in funzione delle esigenze manifestate dalla domanda;
- 4) all'eventuale preselezione dei curricula e loro trasferimento alle imprese per la relativa selezione;
- 5) al supporto alla gestione dell'incrocio domanda/offerta;
- 6) al supporto alla domanda per la definizione dei contenuti dell'intervento formativo;
- 7) al monitoraggio degli esiti dei percorsi, anche dal punto di vista occupazionale.

Facilitazioni

Il progetto prevede **facilitazioni economiche a imprese e persone** per i percorsi di tirocinio, e più precisamente:

- 1) alle imprese ospitanti è riconosciuto l'importo di 250 euro mensili per l'attività di tutoraggio aziendale svolto nei confronti del tirocinante;
- 2) ai tirocinanti sono erogate borse mensili di importo pari a 1.200 euro per percorsi in mobilità geografica.

La conclusione del progetto è prevista per il mese di ottobre 2012.

A chi rivolgersi

Responsabili	Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia Direzione centrale Lavoro, formazione, commercio e pari opportunità	Ufficio di segreteria	servizio.lavoro@regione.fvg.it Tel. 040 3775133
Referente	Italia Lavoro Spa	Alessia Bo	abo@co.italialavoro.it

AZIONE 7



CONCILIAZIONE E PARI OPPORTUNITÀ

PROGETTO 1

Prevenzione e rimozione delle discriminazioni

CHE COS'È

La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia garantisce, attraverso norme, azioni e progetti locali, nazionali e comunitari, la promozione dei principi di parità e il superamento delle discriminazioni tra uomini e donne nell'accesso al lavoro, nella retribuzione e nello sviluppo professionale e di carriera. Il presente intervento è previsto dal comma 8, articolo 7, della Legge regionale 12/2006, per l'attuazione del quale è stato emanato un apposito regolamento, approvato con decreto del Presidente della Regione del 17 marzo 2010, numero 054/Pres (pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione numero 13 del 31 marzo 2010).

Il provvedimento («Regolamento recante modalità di attuazione di iniziative e interventi diretti a diffondere la cultura del rispetto tra i sessi, a garantire la piena

realizzazione delle pari opportunità tra donna e uomo, a promuovere e attuare strumenti di prevenzione e di rimozione delle discriminazioni, ai sensi dell'articolo 7, comma 8, della Legge regionale 21 luglio 2006, numero 12») disciplina le modalità di attuazione di iniziative e interventi diretti a diffondere la cultura del rispetto tra i sessi, a garantire la piena realizzazione delle pari opportunità tra donna e uomo, a promuovere e attuare strumenti di prevenzione e di rimozione delle discriminazioni.

Modalità di attuazione

L'amministrazione regionale attua iniziative e interventi secondo le seguenti modalità:

- 1) realizzazione di iniziative proprie mediante acquisizione in economia

- di beni e servizi;
- 2) sostegno di iniziative realizzate in convenzione con soggetti pubblici e privati, nel rispetto dei principi di evidenza pubblica;
 - 3) promozione e sostegno di interventi di soggetti pubblici e privati mediante la concessione di contributi.

Soggetti destinatari

Sono soggetti destinatari degli interventi finanziari previsti dal presente regolamento:

- 1) gli enti locali;
- 2) le associazioni femminili di volontariato e di promozione sociale e il terzo settore;
- 3) altri soggetti pubblici e privati.

Tali soggetti devono svolgere la propria attività in Friuli Venezia Giulia ed essere iscritti agli appositi registri o albi previsti dalla normativa vigente.

Iniziative in convenzione

Per il sostegno di iniziative realizzate in convenzione, l'amministrazione regionale provvede all'emissione di un **avviso pubblico** diretto all'individuazione del soggetto con cui stipulare la convenzione, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e parità di trattamento. L'avviso pubblico contiene tutti gli elementi per l'individuazione dell'iniziativa, i requisiti dei soggetti destinatari dell'avviso, i tempi e la spesa presunta per la realizzazione dell'iniziativa, l'onere finanziario a carico dell'amministrazione regionale, i termini e le modalità di presentazione della domanda.

Contributi per interventi di soggetti pubblici e privati

I contributi per la promozione e il sostegno di interventi di soggetti pubblici e privati sono concessi con **procedimento valutativo a graduatoria o con procedimento valutativo a bando**.

PROCEDIMENTO VALUTATIVO A GRADUATORIA

I soggetti in possesso dei necessari requisiti possono presentare, dal primo

gennaio al 31 maggio di ogni anno, domanda di contributo alla Direzione regionale competente (Servizio lavoro e pari opportunità). La domanda di contributo è corredata della seguente documentazione:

- 1) relazione illustrativa dell'intervento;
- 2) preventivo analitico di spesa;
- 3) piano finanziario di copertura delle spese;
- 4) per soggetti privati, copia di atto costitutivo, statuto e dichiarazione sostitutiva di certificazione e di notorietà;
- 5) copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore della domanda.

Sono ammissibili a contributo gli interventi realizzati nel territorio regionale e diretti a diffondere la cultura del rispetto tra i sessi, a garantire la piena realizzazione delle pari opportunità tra donna e uomo, a promuovere e attuare gli strumenti di prevenzione e di rimozione delle discriminazioni.

I contributi non possono eccedere il 90 per cento della spesa ammissibile per la realizzazione dell'intervento.

PROCEDIMENTO VALUTATIVO A BANDO

Il bando per la concessione di contributi prevede in particolare:

- 1) oggetto e finalità;
- 2) soggetti destinatari;
- 3) tipologia degli interventi ammissibili a contributo;
- 4) termini e modalità di presentazione della domanda;
- 5) risorse finanziarie;
- 6) intensità del contributo, non superiore al 90 per cento della spesa complessiva considerata ammissibile ed eventuale importo massimo dello stesso;
- 7) spese considerate ammissibili.

Il bando è emanato con decreto del direttore del Servizio regionale competente.

La valutazione comparata delle domande avviene tenendo conto dei criteri di priorità indicati nel bando e in base ai seguenti requisiti riferiti all'intervento:

- 1) coerenza rispetto alle finalità del regolamento e del bando;
- 2) carattere innovativo;
- 3) ricaduta sul territorio: efficacia e soggetti coinvolti;
- 4) complessità e completezza;

- 5) fattibilità;
- 6) progettualità integrata con collaborazione tra soggetti pubblici e privati.

Procedimenti contributivi

Non esistono, al momento, procedimenti contributivi aperti. È allo studio dell'amministrazione regionale una serie di modifiche al regolamento in oggetto.

Sul web

Comma 8, articolo 7, Legge regionale 12/2006

<http://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/xml/xmlLex.aspx?anno=2006&legge=12&ID=art7&lista=0&fx=lex>

Regolamento recante modalità di attuazione di iniziative e interventi diretti a diffondere la cultura del rispetto tra i sessi, a garantire la piena realizzazione delle pari opportunità tra donna e uomo, a promuovere e attuare strumenti di prevenzione e di rimozione delle discriminazioni, ai sensi dell'articolo 7, comma 8, della Legge regionale 21 luglio 2006, numero 12, approvato con decreto del Presidente della Regione del 17 marzo 2010, numero 054/Pres (il regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione del 31 marzo 2010, numero 13, cui fa riferimento il link)

<http://bur.regione.fvg.it/newbur/visionaBUR?bnum=2010/03/31/13>

La sezione «Pari opportunità e qualità del lavoro» del sito istituzionale della Regione Friuli Venezia Giulia

<http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/formazione-lavoro/pari-opportunita-qualita-lavoro/>

Approfondimento sulla promozione e sul controllo dei principi di parità e non discriminazione a cura della Regione Friuli Venezia Giulia

<http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/formazione-lavoro/pari-opportunita-qualita-lavoro/FOGLIA1/>

A chi rivolgersi

Referenti	Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia Direzione centrale Lavoro, formazione, commercio e pari opportunità	Servizio lavoro e pari opportunità Franca Parpaiola	franca.parpaiola@regione.fvg.it Tel. 040 3775123
------------------	--	--	---

AZIONE 7



CONCILIAZIONE E PARI OPPORTUNITÀ

PROGETTO 2

Azioni positive per l'incremento delle opportunità e il pieno sviluppo delle persone

CHE COS'È

La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia garantisce, attraverso norme, azioni e progetti locali, nazionali e comunitari, la promozione dei principi di parità e il superamento delle discriminazioni tra uomini e donne nell'accesso al lavoro, nella retribuzione e nello sviluppo professionale e di carriera.

Il presente intervento è previsto ai sensi della Legge regionale 23/1990, per la cui attuazione è stato emanato un apposito regolamento («Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi previsti in materia di pari opportunità ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettere g) e h) e articolo 3, comma 9, della Legge regionale del 21 maggio 1990, numero 23»).

L'intervento contempla l'emissione di un avviso pubblico contenente la descrizione dell'iniziativa, i requisiti dei soggetti destinatari, i tempi e la spesa presunta per la realizzazione dell'intervento, l'onere finanziario a carico della Regione e le modalità di presentazione della domanda.

La procedura

La direzione regionale competente, in accordo con la Commissione regionale pari opportunità, predispone ed emana ogni anno uno specifico bando rivolto agli enti locali della Regione Friuli Venezia Giulia, con il quale viene data indicazione sull'oggetto delle azioni positive che potranno essere attuate, con i criteri di ammissione, la

tempistica, le modalità di valutazione e di rendicontazione dei progetti.

Procedimenti contributivi

Non esistono, al momento, procedimenti contributivi aperti. I termini

per le presentazione delle domande ai sensi del decreto del Direttore del Servizio lavoro e pari opportunità 15 maggio 2012, numero 2437, sono scaduti il 30 giugno 2012.

Sul web

Legge regionale 23/1990 («Istituzione di una Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna»)

<http://lexview-int.regione.fvg.it/fontinormative/xml/xmlLex.aspx?anno=1990&legge=23&fx=&lista=1>

Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi previsti in materia di pari opportunità ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettere g) e h) e articolo 3, comma 9, della Legge regionale del 21 maggio 1990, numero 23

http://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/Regolamenti/D_P_REG_0330-2007.pdf

La sezione «Pari opportunità e qualità del lavoro» del sito istituzionale della Regione Friuli Venezia Giulia

<http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/formazione-lavoro/pari-opportunita-qualita-lavoro/>


Approfondimento sulla promozione e sul controllo dei principi di parità e non discriminazione a cura della Regione Friuli Venezia Giulia

<http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/formazione-lavoro/pari-opportunita-qualita-lavoro/FOGLIA1/>

A chi rivolgersi

Referenti	Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia Direzione centrale Lavoro, formazione, commercio e pari opportunità	Servizio lavoro e pari opportunità Franca Parpaiola	franca.parpaiola@regione.fvg.it Tel. 040 3775123
------------------	--	--	---

AZIONE 7



CONCILIAZIONE E PARI OPPORTUNITÀ

PROGETTO 3

Sostegno alla qualità dell'occupazione (progetti «family friendly»)

CHE COS'È

Si tratta di un intervento innovativo a favore delle imprese allo scopo di diffondere la conoscenza dei principali finanziamenti nazionali previsti per i progetti di conciliazione dei tempi lavorativi e familiari in azienda e per promuovere e incentivare la sperimentazione di progetti di flessibilizzazione «family friendly».

L'intervento

In un quadro complessivo di interventi volti a promuovere una migliore qualità del tempo lavorativo, uno degli obiettivi delle politiche regionali in materia di lavoro concerne il miglioramento dell'accesso delle donne all'occupazione, la loro permanenza e partecipazione sostenibile al mercato del lavoro, nonché il riequilibrio dell'attuale di-

sparità di genere nel mercato del lavoro. Questo nella convinzione che la piena partecipazione delle donne alla vita professionale e il riconoscimento del valore paritario della forza lavoro femminile costituiscono un fattore fondamentale di benessere e di crescita economica e sociale.

L'avviso pubblico 2010

Per favorire la realizzazione di questi obiettivi, la Regione ha emanato nel 2010 un avviso pubblico che, attraverso il coinvolgimento dei datori di lavoro operanti nel nostro territorio, prevede un sostegno economico a operazioni che intendano introdurre misure flessibili e nuove forme di organizzazione del lavoro, compatibili con le esigenze e le caratteristiche dei vari

contesti aziendali, focalizzate sulla questione della conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro e sulla partecipazione delle lavoratrici a processi di rafforzamento delle proprie competenze professionali.

Interventi finanziati

Le proposte di avvio di processi di riorganizzazione del lavoro, presentate da imprese private a fronte di un finanziamento erogato con risorse del Fondo Sociale Europeo, hanno riguardato:

- 1) interventi volti a consentire alle lavoratrici e ai lavoratori di usufruire di forme innovative di flessibilità degli orari e dell'organizzazione del lavoro;
- 2) interventi di informazione o di ac-

compagnamento delle lavoratrici e dei lavoratori volti ad agevolare la capacità di reinserimento in azienda dopo un periodo di congedo di maternità o parentale e a rafforzare la capacità dell'organizzazione a ricollocare le persone.

I termini per la presentazione delle domande sono attualmente scaduti. Il documento sulla «Pianificazione periodica delle operazioni (PPO). Annualità 2012» prevede tuttavia l'emanazione di un nuovo bando nell'anno in corso, per un importo complessivo di 300.000 euro (programma specifico numero 18).

Sul web

Legge 53/2000 («Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città»)

<http://www.parlamento.it/parlam/leggi/000531.htm>

Articoli 49, 50 e 51, Legge regionale 9 agosto 2005, numero 18 («Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro»)

<http://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/xml/xmlLex.aspx?anno=2005&legge=18&ID=tit3&lista=0&fx=lex>

Il testo del precedente bando («Progetti sperimentali in azienda finalizzati ai processi di riorganizzazione degli orari di lavoro funzionali alla valorizzazione dell'approccio femminile e maschile al mercato del lavoro»)

http://www.regione.fvg.it/rafv/export/sites/default/RAFVG/formazione-lavoro/pari-opportunita-qualita-lavoro/allegati/avviso_Family_friendly.pdf

Documento concernente la «Pianificazione periodica delle operazioni – PPO – Annualità 2012»

http://mtom.regione.fvg.it/storage//2012_257/Allegato%201%20alla%20Delibera%20257-2012.pdf

La pagina della Regione Friuli Venezia Giulia dedicata alle iniziative «family friendly»

<http://www.regione.fvg.it/rafv/cms/RAFVG/formazione-lavoro/pari-opportunita-qualita-lavoro/FOGLIA12/>

La pagina dedicata alle pari opportunità sul sito istituzionale della Regione Friuli Venezia Giulia

<http://www.regione.fvg.it/rafv/cms/RAFVG/formazione-lavoro/pari-opportunita-qualita-lavoro/>

A chi rivolgersi

Referenti	Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia Direzione centrale Lavoro, formazione, commercio e pari opportunità	Servizio Lavoro e pari opportunità Franca Parpaiola	franca.parpaiola@regione.fvg.it Tel. 040 3775123
		Servizio Lavoro e pari opportunità Ufficio di segreteria	servizio.lavoro@regione.fvg.it Tel. 040 3775133

AZIONE 7



CONCILIAZIONE E PARI OPPORTUNITÀ

PROGETTO 4

Conciliazione dei **tempi di vita** e di lavoro ed emersione del sommerso (**«Si.Con.Te.»**)

CHE COS'È

Con delibera della Giunta regionale numero 2481 del 15 dicembre 2011, la Regione Friuli Venezia Giulia ha approvato il «Regolamento per la concessione e l'erogazione degli incentivi previsti dal programma regionale "Si.Con.Te. - Sistema di conciliazione integrato", finalizzato a favorire la conciliazione tra tempi lavorativi e tempi familiari e l'emersione del lavoro sommerso».

Il provvedimento stabilisce i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione di incentivi per il sostegno ad azioni di sistema finalizzate a favorire l'ingresso, la permanenza e il reinserimento delle donne nel mercato del lavoro, l'accesso alla formazione, la conciliazione tra tempi di vita

e professionali e la diffusione di una cultura del lavoro regolare.

Gli incentivi sono concessi al fine di supportare l'utilizzo di soluzioni flessibili nell'ambito dell'assistenza domiciliare da parte di persone che, avendo difficoltà a conciliare i propri tempi lavorativi e formativi con quelli familiari, adottano comportamenti virtuosi che favoriscono l'emersione del lavoro sommerso attraverso la regolare contrattualizzazione e retribuzione del lavoro di cura.

Beneficiari

Sono beneficiari degli incentivi:

- 1) persone occupate o impegnate nella

- ricerca di un'occupazione che, al fine di conciliare i tempi della propria attività lavorativa o i tempi dedicati alla ricerca di un'occupazione con i tempi della propria vita familiare, provvedono alla contrattualizzazione e alla retribuzione di un collaboratore familiare;
- 2) donne con figli minori di 14 anni e impegnate in un percorso di completamento degli studi o di specializzazione, aggiornamento, qualificazione o riqualificazione professionale, le quali, al fine di conciliare i tempi legati alle proprie esigenze formative con i tempi della propria vita familiare, provvedono alla contrattualizzazione e alla retribuzione di un collaboratore familiare.

I beneficiari di cui al precedente punto 1) devono possedere, alla data di presentazione della domanda di incentivo, i seguenti requisiti:

- a) essere residenti in Friuli Venezia Giulia;
- b) essere occupati o aver stipulato un piano di azione individuale presso uno dei centri per l'Impiego presenti sul territorio regionale;
- c) risultare iscritti al data base degli sportelli «assistenti familiari» previsti dal programma Si.Con.Te. e attivi presso i centri per l'impiego;
- d) poter documentare l'esistenza di un rapporto di lavoro con un collaboratore familiare per la cura dei propri figli, del proprio coniuge o di altro congiunto cui sono legate da vincolo di parentela o di affinità entro il secondo grado;
- e) non presentare vincoli di parentela o affinità entro il terzo grado con il collaboratore familiare in questione, salvo che il familiare assistito abbia un'invalidità certificata del 100 per cento.

I beneficiari di cui al precedente punto 2) devono possedere, alla data di presentazione della domanda di incentivo, i seguenti requisiti:

- a) essere residenti in Friuli Venezia Giulia;
- b) avere figli conviventi di età inferiore ai 14 anni;
- c) essere iscritte e potere attestare la frequenza a un regolare corso di studi o di specializzazione presso una scuola o una università ove sia previsto il rilascio di un titolo riconosciuto, o a un corso di aggiornamento, qualificazione o riqualificazione professionale presso un ente di formazione accreditato dalla Regione;
- d) risultare iscritte al data base degli sportelli «assistenti familiari» previsti dal programma Si.Con.Te. e attivi presso i centri per l'impiego;
- e) poter documentare l'esistenza di un rapporto di lavoro con un collaboratore familiare per la cura dei propri figli minori;
- f) non presentare vincoli di parentela o affinità entro il terzo grado con il collaboratore familiare in questione, salvo che il familiare assistito abbia un'invalidità certificata del 100 per cento.

Gli incentivi

Per l'assunzione di un collaboratore familiare con profilo professionale e inquadramento corrispondente al livello A («Addetto alla compagnia o baby sitter») del CCNL sulla disciplina del lavoro domestico è concesso un incentivo:

- 1) pari a 800 euro se l'assunzione avviene con contratto a tempo indeterminato, o a tempo determinato per la durata minima di sei mesi, che prevede un orario inferiore o pari alle 10 ore settimanali;
- 2) pari a 1.200 euro se l'assunzione avviene con contratto a tempo indeterminato, o a tempo determinato per la durata minima di sei mesi, che prevede un orario compreso tra le 11 e le 24 ore settimanali;
- 3) pari a 1.500 euro se l'assunzione

avviene con contratto a tempo indeterminato, o a tempo determinato per la durata minima di sei mesi, che prevede un orario pari o superiore alle 25 ore settimanali.

Per l'assunzione di un collaboratore familiare con profilo professionale e inquadramento corrispondente al livello B («Assistente a persone autosufficienti») del CCNL sulla disciplina del lavoro domestico è concesso un incentivo:

- 1) pari a 1.000 euro se l'assunzione avviene con contratto a tempo indeterminato, o a tempo determinato per la durata minima di sei mesi, che prevede un orario inferiore o pari alle 10 ore settimanali;
- 2) pari a 1.400 euro se l'assunzione avviene con contratto a tempo indeterminato, o a tempo determinato per la durata minima di sei mesi, che prevede un orario compreso tra le 11 e le 24 ore settimanali;
- 3) pari a 1.700 euro se l'assunzione avviene con contratto a tempo indeterminato, o a tempo determinato per la durata minima di sei mesi, che prevede un orario pari o superiore alle 25 ore settimanali.

Per l'assunzione di un collaboratore familiare con profilo professionale e inquadramento corrispondente al livello C («Assistente a persone non autosufficienti, non formato») del CCNL sulla disciplina del lavoro domestico è concesso un incentivo:

- 1) pari a 1.200 euro se l'assunzione avviene con contratto a tempo indeterminato, o a tempo determinato per la durata minima di sei mesi, che prevede un orario inferiore o pari alle 10 ore settimanali;
- 2) pari a 1.600 euro se l'assunzione avviene con contratto a tempo indeterminato, o a tempo determinato per la durata minima di sei mesi, che prevede un orario compreso tra le 11 e le 24 ore settimanali;
- 3) pari a 1.900 euro se l'assunzione

avviene con contratto a tempo indeterminato, o a tempo determinato per la durata minima di sei mesi, che prevede un orario pari o superiore alle 25 ore settimanali.

Per l'assunzione di un collaboratore familiare con profilo professionale e inquadramento corrispondente al livello D («Assistente a persone non autosufficienti, formato») del CCNL sulla disciplina del lavoro domestico è concesso un incentivo:

- 1) pari a 1.400 euro se l'assunzione avviene con contratto a tempo indeterminato, o a tempo determinato per la durata minima di sei mesi, che prevede un orario inferiore o pari alle 10 ore settimanali;
- 2) pari a 1.800 euro se l'assunzione avviene con contratto a tempo indeterminato, o a tempo determinato per la durata minima di sei mesi, che prevede un orario compreso tra le 11 e le 24 ore settimanali;
- 3) pari a 2.100 euro se l'assunzione avviene con contratto a tempo indeterminato, o a tempo determinato per la durata minima di sei mesi, che prevede un orario pari o superiore alle 25 ore settimanali.

Cumulabilità degli incentivi

Per essere ammissibili agli incentivi le assunzioni devono soddisfare i seguenti requisiti:

- 1) avere per oggetto rapporti di lavoro che si svolgono sul territorio regionale;
- 2) riferirsi a contratti stipulati in data non anteriore al primo gennaio 2011 e ancora in essere alla data di presentazione della domanda;
- 3) non riguardare lavoratori interessati da cessazione di un precedente rapporto di lavoro con il medesimo datore di lavoro richiedente, intervenuta nei quattro mesi precedenti alla presentazione della domanda e determinata da licenziamento, di-

missioni o risoluzione consensuale del contratto di lavoro.

Gli incentivi sono concessi per una sola volta a ciascun datore di lavoro e non sono fra loro cumulabili, né sono cumulabili con altri incentivi o benefici erogati per le medesime prestazioni.

Domande

Le domande per la concessione degli incentivi sono presentate alla Provincia sul cui territorio è instaurato il rapporto di lavoro entro il primo ottobre 2012, e vanno compilate sull'apposita modulistica reperibile pres-

so i competenti centri per l'impiego.

Sono richieste, tra l'altro, una copia del contratto di lavoro e la denuncia di apertura della posizione INPS.

Inizialmente fissati al 31 maggio 2012, i termini per l'inoltro delle domande sono stati prorogati in virtù del decreto del Direttore centrale lavoro, formazione, commercio e pari opportunità del 22 giugno 2012, numero 3110, pubblicato sul BUR numero 27 del 4 luglio 2012.

Per ulteriori dettagli, si consiglia la lettura del regolamento dell'iniziativa.

Sul web

Articolo 19, comma 3, decreto legge 223/2006

<http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2006-07-04;223!vig=>

Regolamento regionale approvato con delibera di Giunta numero 2481 di data 15 dicembre 2011 («Regolamento per la concessione e l'erogazione degli incentivi previsti dal programma regionale Si.Con.Te. - Sistema di conciliazione integrato, finalizzato a favorire la conciliazione tra tempi lavorativi e tempi familiari e l'emersione del lavoro sommerso, finanziato dal fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto legge 223/2006, convertito, con modificazioni, dalla Legge 248/2006»)

<http://www.regione.fvg.it/rafvfg/export/sites/default/RAFVG/formazione-lavoro/pari-opportunita-qualita-lavoro/allegati/regolamento.pdf>

La pagina della Regione Friuli Venezia Giulia dedicata al programma regionale Si.Con.Te., con collegamenti a procedure operative e modulistica

<http://www.regione.fvg.it/rafvfg/cms/RAFVG/formazione-lavoro/pari-opportunita-qualita-lavoro/FOGLIA13/>

La pagina dedicata alle pari opportunità sul sito istituzionale della Regione Friuli Venezia Giulia

<http://www.regione.fvg.it/rafvfg/cms/RAFVG/formazione-lavoro/pari-opportunita-qualita-lavoro/>

A chi rivolgersi

Responsabile	Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia Direzione centrale Lavoro, formazione, commercio e pari opportunità	Servizio lavoro e pari opportunità Franca Parpaiola	franca.parpaiola@regione.fvg.it Tel. 040 3775123
Attuatori	Amministrazioni provinciali. I recapiti e i referenti dei centri provinciali per l'impiego del Friuli Venezia Giulia sono riportati nella prima parte di questo documento		

AZIONE 7



CONCILIAZIONE E PARI OPPORTUNITÀ

PROGETTO 5

Sostegno all'imprenditoria femminile

CHE COS'È

Con decreto del Presidente della Regione numero 0312/Pres del 23 dicembre 2011, l'amministrazione regionale ha emesso un «Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi ai sensi dell'articolo 2, commi 85 e 86, della Legge regionale 11 agosto 2011, numero 11, a sostegno di progetti di imprenditoria femminile».

Il regolamento disciplina criteri e modalità per la concessione di contributi finalizzati a incentivare la creazione di nuove imprese da parte delle donne sul territorio regionale, nei settori dell'artigianato, dell'industria, del commercio, del turismo e dei servizi.

Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CE) numero 1998/2006, l'importo complessivo degli aiuti *de minimis* concessi a una medesima impresa non può superare i

200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari.

Definizioni

Ai fini del regolamento regionale, si applicano le seguenti definizioni:

- 1) **impresa femminile:** impresa in cui la maggioranza delle quote è nella titolarità di donne, o impresa cooperativa in cui la maggioranza delle persone è composta da donne, o impresa individuale il cui titolare è una donna;
- 2) **progetto di imprenditoria femminile:** insieme complesso costituito da investimenti, attività e costi collegati all'avvio e al primo periodo di attività dell'impresa femminile.

Divieto di cumulo

I contributi concessi per le finalità di cui al

presente intervento non sono cumulabili con altri incentivi, compresi aiuti di Stato e incentivi *de minimis* ottenuti per le stesse iniziative e aventi a oggetto le stesse spese.

Soggetti beneficiari e requisiti

Sono beneficiarie dei contributi le imprese femminili dei settori dell'artigianato, dell'industria, del commercio, del turismo e dei servizi aventi i seguenti requisiti:

- 1) iscrizione dell'impresa al Registro delle imprese della Camera di commercio competente per territorio da meno di un anno alla data di presentazione della domanda; in sede di prima applicazione, per le domande presentate fino al 31 maggio 2012, sono ammissibili anche le imprese femminili iscritte al citato Registro da meno di tre anni alla data di presentazione della domanda;
- 2) essere una PMI ed esercitare attività economica sul territorio regionale;
- 3) non essere in stato di scioglimento o di liquidazione volontaria e non essere sottoposti a procedure concorsuali (fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata e straordinaria).

Iniziative finanziabili

Sono finanziabili i progetti di imprenditoria femminile riferiti alle attività svolte sul territorio regionale presso la sede o l'unità operativa dell'impresa femminile.

Sono altresì finanziabili le iniziative che prevedono un importo di spesa ammissibile non inferiore ai 5.000 euro.

Spese ammissibili

Sono ammissibili le spese strettamente legate alla realizzazione delle iniziative finanziabili sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda in relazione a iniziative avviate dopo tale data. Le spese ammissibili sono al netto dell'IVA e possono comprendere eventuali dazi doganali e costi per trasporto, imballo e montaggio relativi al bene acquistato, con e-

clusione di qualsiasi ricarico per spese generali. Per la realizzazione dei progetti di imprenditoria femminile sono ammissibili le seguenti spese:

- 1) **spese per investimenti relativi all'acquisto e alla locazione finanziaria di beni strettamente funzionali all'esercizio dell'attività economica** (impianti e beni strumentali all'attività di impresa, arredi, macchinari, strumenti e attrezzature, brevetti, know-how, diritti di licenza, software, hardware, automezzi strumentali all'attività di impresa, sistemi di sicurezza, pubblicità e attività promozionali);
- 2) **spese di costituzione** (spese notarili legate all'avvio dell'impresa con riferimento all'onorario, spese per consulenze finalizzate all'avvio dell'attività d'impresa);
- 3) **spese di primo impianto** (spese per adeguamento o ristrutturazione dei locali adibiti all'esercizio dell'attività economica, realizzazione o adeguamento di impiantistica generale, adeguamento e ristrutturazione di mezzi di trasporto dedicati ad attività turistiche, allacciamento a utenze, realizzazione o ampliamento di siti internet, locazione dei locali adibiti all'esercizio dell'attività d'impresa per un periodo massimo di dodici mesi e una spesa massima di 15.000 euro, avvio di un'attività in franchising limitatamente al diritto di ingresso corrisposto al franchisor).

Per i limiti di spesa complessivi e relativi a ciascuna voce, e per altri dettagli relativi alle spese ammissibili, si rimanda alla lettura del regolamento di cui al decreto del Presidente della Regione numero 0312/Pres del 23 dicembre 2011.

Spese non ammissibili

Non sono ammesse le spese relative a iniziative avviate prima della presentazione della domanda.

Non è altresì ammissibile la concessione di contributi a fronte di rapporti giuridici in-

staurati, a qualunque titolo, tra società, persone giuridiche, amministratori, soci, coniugi, parenti e affini fino al secondo grado.

Non sono ammissibili a contributo le spese relative al personale, ai viaggi e alle missioni dei dipendenti e dei soci dell'impresa, alla formazione del personale, ai beni di consumo, ai beni immobili, ai beni usati, ai beni di valore unitario inferiore ai 10 euro, alle scorte, alle garanzie bancarie, all'IVA e ad altre imposte e tasse, ai servizi continuativi connessi al normale funzionamento dell'impresa (consulenza fiscale, economica e finanziaria, legale o notarile).

Intensità e limiti del contributo

L'intensità del contributo è pari al 50 per cento della spesa ammissibile.

L'ammontare minimo del contributo è pari a 2.500 euro, l'ammontare massimo del contributo è pari a 30.000 euro.

Presentazione della domanda

Le domande sono presentate sull'apposita modulistica alla Direzione centrale attività produttive (Servizio sostegno e promozione comparto produttivo industriale).

In sede di prima applicazione, i termini per la presentazione delle domande sono scaduti il 31 maggio 2012. La riapertura dello sportello potrà avvenire in base alle indicazioni della Giunta re-

gionale.

Ciascuna impresa può presentare una sola domanda.

Procedimento contributivo

Le domande sono istruite secondo il procedimento valutativo ai sensi dell'articolo 36, comma 4, della Legge regionale 7/2000. La concessione delle risorse è disposta nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione delle domande, attestato dal numero di protocollo assegnato dall'ufficio competente.

Concessione del contributo

A seguito dell'istruttoria, entro novanta giorni dalla presentazione della domanda, il contributo è concesso nei limiti delle risorse disponibili e nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione delle domande ammissibili.

Rendicontazione

Entro il termine di diciotto mesi dalla data del provvedimento di concessione, le imprese presentano la documentazione attestante le spese sostenute relativamente all'iniziativa finanziata.

Il contributo è liquidato a seguito dell'esame della documentazione presentata, entro il termine di novanta giorni dalla data di ricevimento della rendicontazione da parte dell'amministrazione regionale.

Sul web

Legge regionale 11 agosto 2011, numero 11, articolo 2, commi 85 e 86

<http://lexview-int.regione.fvg.it/fontinormative/xml/xmlLex.aspx?anno=2011&legge=11&fx=lex>

Decreto del Presidente della Regione del 23 dicembre 2011, numero 0312/Pres (Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi ai sensi dell'articolo 2, commi 85 e 86, della Legge regionale 11 agosto 2011, numero 11 a sostegno di progetti di imprenditoria femminile)

http://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/Regolamenti/D_P_REG_0312-2011.pdf


La pagina dedicata all'intervento a cura della Regione Friuli Venezia Giulia, con collegamenti a norme, istruzioni operative, modulistica e domande frequenti

<http://www.regione.fvg.it/rafvvg/cms/RAFVG/economia-imprese/industria/FOGLIA16/>

A chi rivolgersi

Referenti	Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia Direzione centrale Attività produttive	Lydia Alessio - Verni	lydia.alessioverni@regione.fvg.it Tel. 040 3772422
	Servizio sostegno e promozione comparto produttivo industriale	Michela Masoch	michela.masoch@regione.fvg.it Tel. 040 3772423

AZIONE 8



CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ E RESPONSABILITÀ D'IMPRESA

PROGETTO 1

Contratti di solidarietà difensivi

CHE COS'È

Attualmente esistono due tipi di contratti di solidarietà:

- 1) **di tipo A**, applicabile alle aziende rientranti nel campo di applicazione della CIGS (Legge 863/1984);
- 2) **di tipo B**, applicabile alle aziende minori, alle aziende artigiane e in quelle dove, in genere, non trova applicazione la CIGS.

Contratti di tipo A

Per i contratti di solidarietà di tipo A, la Legge 863/1984 prevede la possibilità, per le aziende industriali rientranti nel campo di applicazione della CIGS, di fare ricorso al trattamento straordinario di integrazione, a seguito della stipula di un accordo tra le parti (azienda e organiz-

zazioni sindacali), finalizzato alla riduzione concordata dell'orario di lavoro per evitare il licenziamento degli esuberanti. L'ammontare del trattamento di integrazione è pari al 60 per cento (aumentato all'80 per cento dal decreto legge 78/2009) del trattamento retributivo perso a seguito della riduzione di orario concordata.

Il beneficio è concesso per un periodo massimo di 24 mesi, con la possibilità di proroga per ulteriori 24 mesi, che salgono a 36 mesi per le regioni del Mezzogiorno.

In relazione alla riduzione oraria, al fine di incentivare il ricorso ai contratti di solidarietà quale strumento volto al mantenimento del rapporto di lavoro, il decreto

ministeriale numero 46448 del 10 luglio 2009 ha introdotto modalità di calcolo semplificate rispetto ai precedenti indici.

Contratti di tipo B

Per quanto riguarda i contratti di tipo B, con la Legge 236/1993 è stato esteso l'istituto del contratto di solidarietà anche alle aziende non rientranti nel campo di applicazione della normativa in materia di cassa integrazione.

La norma in questione prevede per il lavoratore di un'azienda in difficoltà, al quale venga ridotto l'orario di lavoro, la possibilità di beneficiare di un contributo che è pari al 25 per cento della retribuzione persa ed è corrisposto in eguale misura anche all'azienda. Il contratto non può superare i 24 mesi.

Entrambe le tipologie di contratto (A e B)

possono essere di carattere difensivo, nel caso in cui intendano evitare il licenziamento, o espansivo, se finalizzate a incentivare nuove assunzioni a tempo indeterminato.

Le domande

Per i contratti di solidarietà di tipo A, la domanda di integrazione salariale è presentata al Ministero del Lavoro (Direzione generale degli ammortizzatori sociali), che con proprio decreto dispone la concessione dell'integrazione salariale.

Per i contratti di solidarietà di tipo B, la domanda è presentata alla Direzione provinciale del lavoro (Servizio ispettivo), che la verifica e la inoltra al Ministero del Lavoro, che con proprio decreto dispone l'ammissione al contributo di solidarietà.

L'INTERVENTO REGIONALE

In virtù del «Regolamento per la concessione e l'erogazione di contributi per il sostegno alle imprese che stipulano contratti di solidarietà difensivi e per l'integrazione della retribuzione dei lavoratori interessati dalla conseguente riduzione dell'orario di lavoro, ai sensi dell'articolo 21 della Legge regionale 4 giugno 2009, numero 11, emanato con decreto del Presidente della Regione 14 agosto 2009, numero 235» e successive modifiche, l'amministrazione regionale è autorizzata a erogare contributi alle imprese che, in Friuli Venezia Giulia, stipulano contratti di solidarietà difensivi, e a provvedere al contempo all'integrazione della retribuzione dei lavoratori interessati dalla conseguente riduzione dell'orario di lavoro.

Soggetti beneficiari

Possono beneficiare dei contributi previsti dal regolamento regionale le imprese aventi sede o unità locali in Friuli Venezia Giulia e che stipulano contratti di solidarietà difensivi.

I contratti di solidarietà difensivi devono essere stati stipulati a decorrere dal pri-

mo gennaio 2009.

I soggetti interessati al provvedimento devono possedere i seguenti requisiti:

- 1) se imprese, risultare iscritte al Registro delle imprese di una delle province della Regione;
- 2) se cooperative o consorzi di cooperative del Friuli Venezia Giulia, risultare iscritte al Registro regionale delle cooperative;
- 3) se cooperative o consorzi di cooperative con sede in altre regioni, avere sedi secondarie o unità locali sul territorio regionale;
- 4) se imprese artigiane, risultare iscritte all'Albo delle imprese artigiane;
- 5) rispettare integralmente tutte le norme che regolano il rapporto di lavoro.

Ammontare del contributo

Per le imprese che stipulano contratti di solidarietà difensivi il contributo è pari a 2 euro per ciascuna ora del monte ore non dovuto a seguito della riduzione di

orario per un periodo massimo consecutivo rispettivamente di:

- 1) 12 mesi per ciascuna unità aziendale qualora si tratti di imprese che hanno stipulato contratti di solidarietà ai sensi del decreto legge 726/1984, convertito con Legge 863/1984 (tipo A);
- 2) 24 mesi per ciascuna unità aziendale qualora si tratti di imprese di che hanno stipulato contratti di solidarietà ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del decreto legge 148/1993, convertito con Legge 236/1993 (tipo B).

Il contributo di cui al precedente punto 1 è concesso:

- 1) per la quota del 40 per cento a titolo di sostegno all'impresa, fino a un massimo di 100.000 euro;
- 2) per la quota del 60 per cento a titolo di sostegno al reddito dei lavoratori.

Il contributo di cui al precedente punto 2 è concesso:

- 1) per la quota del 20 per cento a titolo di sostegno all'impresa, fino a un massimo di 100.000 euro;
- 2) per la quota del 80 per cento a titolo di sostegno al reddito dei lavoratori.

La quota del contributo concessa a titolo di sostegno al reddito dei lavoratori deve essere versata dall'impresa beneficiaria ai medesimi lavoratori interessati alla riduzione di orario prevista dal contratto di solidarietà a titolo di sostegno al reddito, in misura proporzionale alla riduzione di orario prevista per ciascuno di essi.

La quota di contributo non ha natura di retribuzione.

Il contributo di cui al regolamento regionale può essere richiesto per periodi complessivi di esecuzione di contratti di solidarietà difensivi (ricompresi nell'arco di un quinquennio) non superiori a:

- 1) 24 mesi per ciascuna unità aziendale, qualora si tratti di imprese che abbiano stipulato contratti di solidarietà ai sensi del decreto legge 726/1984, convertito dalla Legge 863/1984 (tipo

A);

- 2) 36 mesi per ciascuna unità aziendale, qualora abbiano che hanno stipulato contratti di solidarietà ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del decreto legge 148/1993, convertito con Legge 236/1993 (tipo B).

L'importo complessivo percepito dai lavoratori in applicazione del cumulo dei benefici previsti dalla vigente normativa nazionale in materia di contratti di solidarietà difensivi e dal regolamento regionale non può eccedere l'ammontare della retribuzione che sarebbe stata dovuta in assenza di sospensione.

Presentazione della domanda

Le imprese presentano la domanda di contributo al Servizio competente della Direzione centrale lavoro, università e ricerca. La domanda deve essere presentata entro un anno dall'emanazione da parte del competente organo nazionale del decreto di concessione del trattamento di integrazione salariale o del contributo di solidarietà.

Modifiche al regolamento regionale

Con decreto del Presidente della Regione del 27 marzo 2012, numero 076/Pres, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione numero 14 del 4 aprile 2012 sono state apportate alcune modifiche al precedente regolamento regionale.

In particolare, il nuovo provvedimento sostiene che «con dichiarazione espressa e irrevocabile contenuta nella domanda di contributo, le imprese possono richiedere che anche le quote» spettanti alle imprese stesse vengano concesse ai lavoratori «a titolo di sostegno al reddito, fermo restando l'importo massimo di 100.000 euro».

La modifica trova applicazione esclusivamente rispetto ai procedimenti instaurati per le domande di contributo presentate successivamente all'entrata in vigore del nuovo regolamento (5 aprile 2012).

Sul web

Decreto legge 726/1984, convertito con Legge 863/1984

<http://normativo.inail.it/bdninternet/docs/dl72684.htm>

Articolo 5, comma 5, decreto legge 148/1993, convertito con Legge 236/1993

<http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1993-05-20;148!vig=>

Decreto legge 78/2009

<http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2009-07-01;78!vig=>

Decreto ministeriale numero 46448 del 10 luglio 2009

<http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/37270D81-2854-479E-9A90-FFDA331A26ED/0/46448.pdf>

Articolo 21, Legge regionale 4 giugno 2009, numero 11

<http://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/xml/xmlLex.aspx?anno=2009&legge=11&ID=cap6&lista=0&fx=lex>

La pagina sull'intervento a cura della Regione Friuli Venezia Giulia, con norme e modulistica

<http://www.regione.fvg.it/rafv/cms/RAFGV/formazione-lavoro/occupazione/FOGLIA34/>

Regolamento per la concessione e l'erogazione di contributi per il sostegno alle imprese che stipulano contratti di solidarietà difensivi e per l'integrazione della retribuzione dei lavoratori interessati dalla conseguente riduzione dell'orario di lavoro, emanato con DPRReg 0235/Pres/2009 (testo coordinato con le modifiche introdotte dal DPRReg 191/2011 e dal DPRReg 76/2012)

http://www.regione.fvg.it/rafv/export/sites/default/RAFGV/formazione-lavoro/occupazione/FOGLIA34/allegati/Regolamento_2012.pdf


Approfondimenti sui contratti di solidarietà a cura dell'INPS

<http://www.inps.it/portal/default.aspx?lastMenu=6543&iMenu=1&iNodo=6543&p1=2>

A chi rivolgersi

Responsabile	Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia Direzione centrale Lavoro, formazione, commercio e pari opportunità	Ufficio di segreteria	servizio.lavoro@regione.fvg.it Tel. 040 3775133
Referenti		Luca Antonicelli	luca.antonicelli@regione.fvg.it Tel. 040 3775141
		Luca Sanson	luca.sanson@regione.fvg.it Tel. 040 3775146

AZIONE 8



CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ E RESPONSABILITÀ D'IMPRESA

PROGETTO 2

Promozione dei principi di responsabilità sociale nelle imprese

CHE COS'È

L'articolo 51 della Legge regionale 18/2005 («Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro») **promuove l'adozione del bilancio sociale, la certificazione etica e la responsabilità sociale delle imprese quali utili strumenti per garantire la qualità, la sicurezza e la regolarità delle condizioni di lavoro.**

A livello internazionale risulta sempre più diffuso il sistema di gestione della responsabilità sociale in base alla norma SA 8000 (il sistema è definito dal Social Accountability International), che attesta il rispetto, da parte dei soggetti che lo adottano, di elevati standard in materia di tutela dei diritti dei lavoratori e di ga-

ranzia di sicurezza e salubrità sul posto di lavoro.

Per queste ragioni, con il DPREg 032/Pres del 12 febbraio 2008, la Regione ha inteso regolamentare le modalità di concessione e di erogazione di incentivi per la promozione dei principi di responsabilità sociale nelle imprese.

Con il DPREg 0115/Pres del 28 maggio 2010, la Giunta regionale ha provveduto a modificare tale provvedimento, al fine di incoraggiare ulteriormente l'adozione del bilancio sociale. Tali modifiche hanno riguardato in particolare:

- 1) la precisazione delle competenze professionali richieste ai soggetti

che prestano la propria consulenza e della documentazione da produrre ai fini dell'erogazione degli incentivi;

- 2) la riduzione dei termini istruttori.

Beneficiari e requisiti

Possono beneficiare degli incentivi, concessi in via sperimentale, le micro, le piccole e le medie imprese con sede operativa in Friuli Venezia Giulia.

I soggetti richiedenti devono possedere alla data di presentazione della domanda i seguenti requisiti:

- 1) rispettare integralmente le norme che regolano il rapporto di lavoro, la normativa che disciplina il diritto al lavoro dei disabili, la normativa previdenziale, le norme a tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, la contrattazione collettiva nazionale, territoriale e aziendale e i principi di parità giuridica, sociale ed economica fra lavoratrici e lavoratori;
- 2) non aver fatto ricorso, nei dodici mesi precedenti alla presentazione della domanda, a licenziamenti collettivi ai sensi della vigente normativa;
- 3) non svolgere la propria attività principale nei settori esclusi, quale risultante dall'iscrizione al Registro delle imprese.

Iniziativa finanziabili

Sono finanziabili l'adozione, per la prima volta, del bilancio sociale e/o del sistema di gestione della responsabilità sociale secondo la norma SA 8000.

Il bilancio sociale deve essere redatto secondo i principali modelli e le linee guida esistenti a livello nazionale e internazionale, tra cui quelli elaborati dal Global Reporting Initiative, dall'Istituto Europeo per il Bilancio sociale e dal Gruppo di Studio per il Bilancio Sociale, e deve in particolare indicare:

- 1) la consistenza del personale per età, genere, livello d'istruzione, qualifi-

ca, funzione, anzianità, provenienza territoriale, nazionalità e tipologia contrattuale;

- 2) le iniziative adottate per favorire la parità di genere nell'accesso al lavoro, nella formazione, nella progressione in carriera e nella remunerazione e nella conciliazione dei tempi di famiglia, di vita e di lavoro;
- 3) i criteri di organizzazione del lavoro e le politiche aziendali in materia di assunzione, gestione, remunerazione, incentivazione, formazione e valorizzazione del personale maschile e femminile, con particolare riguardo alle misure adottate al fine di favorire l'inserimento lavorativo delle persone disabili e il prolungamento della vita attiva;
- 4) le politiche aziendali volte ad accrescere i livelli di tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro;
- 5) le iniziative adottate per contrastare il fenomeno delle molestie morali e psico-fisiche sul luogo di lavoro.

Spese ammissibili

Alle imprese è riconosciuto un contributo economico *una tantum* a fondo perduto erogato quale compartecipazione alle spese sostenute successivamente alla presentazione della domanda di contributo:

- 1) per l'adozione del bilancio sociale, il contributo è pari all'80 per cento delle spese ammissibili, per un importo non superiore ai 7.000 euro, al netto delle imposte:
 - a) spese di consulenza o di formazione del personale;
- 2) per l'adozione del sistema di gestione della responsabilità sociale secondo la norma SA 8000, il contributo è pari all'80 per cento delle spese ammissibili, per un importo non superiore ai 10.000 euro, al netto delle imposte:
 - a) spese di consulenza o di formazione del personale;

b) spese per l'acquisto di programmi informatici;

c) spese relative al rilascio della certificazione di conformità da parte di un ente di certificazione accreditato dal Social Accountability International.

Le prestazioni di formazione devono essere fornite da:

- 1) enti di certificazione accreditati dal Social Accountability International;
- 2) enti di formazione accreditati secondo la vigente normativa regionale;

Le prestazioni di consulenza devono essere fornite da prestatori di attivi-

tà professionale o imprese in possesso di adeguate e attestate competenze.

Le domande di contributo

Le domande di contributo vanno presentate alla Direzione centrale Lavoro, formazione, commercio e pari opportunità della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia **dal primo gennaio al 31 ottobre di ciascun anno** e anteriormente all'avvio delle iniziative previste dal regolamento regionale.

Gli incentivi sono concessi tramite procedimento valutativo a sportello secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

 **Sul web**

Articolo 51, Legge regionale 9 agosto 2005, numero 18 («Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro»)

<http://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/xml/xmlLex.aspx?anno=2005&legge=18&ID=tit3&lista=0&fx=lex>

Regolamento per la concessione e l'erogazione in via sperimentale di incentivi per la promozione della diffusione dei principi della responsabilità sociale dell'impresa ai sensi dell'articolo 51 della Legge regionale 9 agosto 2005, numero 18 (testo coordinato del regolamento emanato con DPR numero 032/Pres del 12 febbraio 2008 come modificato dal DPR numero 0317/Pres del 21 novembre 2008 e dal DPR numero 0115/Pres del 28 maggio 2010)

http://www.regione.fvg.it/rafv/export/sites/default/RAFVG/formazione-lavoro/pari-opportunita-qualita-lavoro/FOGLIA8/allegati/RSI_testo_coord_2.pdf

Approfondimenti sulla responsabilità sociale d'impresa a cura della Regione Friuli Venezia Giulia, con collegamenti a modulistica e a istruzioni operative

<http://www.regione.fvg.it/rafv/cms/RAFVG/formazione-lavoro/pari-opportunita-qualita-lavoro/FOGLIA8/>


Social Accountability International

<http://www.sa-intl.org/>

A chi rivolgersi

Responsabile	Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia Direzione centrale Lavoro, formazione, commercio e pari opportunità	Ufficio di segreteria	servizio.lavoro@regione.fvg.it Tel. 040 3775133
Referente		Biserka Novak	biserka.novak@regione.fvg.it Tel. 040 3775094

AZIONE 9



PROFESSIONI

PROGETTO 1

Contributi per l'avvio di attività in forma individuale

CHE COS'È

La Regione Friuli Venezia Giulia riconosce la rilevanza sociale, economica, occupazionale delle professioni e il loro ruolo per la crescita della comunità regionale.

Nel rispetto dei principi fondamentali determinati dalle normative dell'Unione europea e dello Stato, la Regione sostiene e incentiva le professioni, la qualità delle prestazioni, la tutela degli utenti e i processi di innovazione e internazionalizzazione delle attività professionali e, in tale ambito, promuove piena eguaglianza e pari opportunità per le persone di ogni sesso, condizione fisica e sociale.

Con l'emanazione della Legge regionale del 22 aprile 2004, numero 13, la Regione Friuli Venezia Giulia, per prima in Italia, ha riconosciuto l'importanza sociale ed economica delle professioni, siano esse ordinarie o meno, e il loro ruolo nello svi-

luppo del sistema produttivo regionale. Tra i benefici e gli strumenti di sostegno ai professionisti, la norma prevede finanziamenti per le spese di avvio e di funzionamento nei primi tre anni di attività professionale esercitata, nella fattispecie, in forma individuale.

L'intervento

L'intervento consiste in un contributo a fondo perduto per l'avvio e il funzionamento dei primi tre anni di attività professionale in forma individuale.

L'ammontare del contributo è pari al 40 per cento delle spese ammissibili, fermo restando il limite minimo di 2.500 euro e quello massimo di 15.000 euro. Per ottenere il contributo minimo di 2.500 euro, previsto dal regolamento, è necessario sostenere una spesa di 6.250 euro, IVA esclusa.

A chi si rivolge

L'intervento si rivolge a:

- 1) professionisti regolarmente iscritti a ordini o collegi professionali;
- 2) professionisti non ordinistici che siano aderenti ad associazioni inserite nel registro regionale previsto dall'articolo 4 della Legge regionale 13/2004.

Requisiti

Per accedere ai benefici dell'intervento, sono necessari i seguenti requisiti:

- 1) essere residenti in Friuli Venezia Giulia;
- 2) svolgere l'attività con studio o sede operativa in Friuli Venezia Giulia;
- 3) svolgere un'attività esclusivamente libera e professionale.

Gli interessati non devono far parte di studi associati o di società di professionisti.

Inoltre non devono essere:

- 1) lavoratori dipendenti (anche a tempo determinato o part-time);
- 2) collaboratori di impresa familiare;
- 3) artigiani;
- 4) commercianti;
- 5) coltivatori diretti;
- 6) titolari di impresa individuale;
- 7) amministratori di società di persone e di società di capitali.

L'età dei beneficiari non deve essere superiore ai 45 anni alla data di inizio dell'attività professionale. Si prescinde da tale limite qualora il richiedente risulti essere iscritto alle liste di mobilità.

L'inizio dell'attività professionale non deve risultare anteriore al 14 maggio 2004. Qualora la data di apertura della partita IVA sia anteriore al 14 maggio 2004, il professionista, stante il possesso degli altri requisiti, può presentare domanda di finanziamento solo se:

- 1) ha esercitato la stessa attività professionale come collaboratore presso al-

tri studi e ne attivi uno proprio successivamente all'entrata in vigore della Legge regionale 13/2004;

- 2) ha esercitato, anteriormente al 14 maggio 2004, un'attività professionale diversa (desunta dal codice di attività del certificato di attribuzione di partita IVA) e documenta l'avvenuto avvio dell'attività professionale per la quale richiede il contributo in data successiva al 14 maggio 2004.

In entrambe le ipotesi sopra indicate:

- 1) il volume di affari riferito all'attività precedentemente svolta, desumibile dall'ultima dichiarazione IVA presentata, non deve superare i 18.000 euro;
- 2) l'attività esercitata anteriormente al 14 maggio 2004 non deve essere stata svolta in collaborazione con il coniuge, i parenti fino al terzo grado o affini fino al secondo grado.

Spese ammesse

Sono ammesse a finanziamento le spese connesse all'avvio e al funzionamento di un'attività professionale per i primi tre anni di esercizio e, più precisamente, relative ai seguenti aspetti:

- 1) analisi di fattibilità e consulenza relative alla conoscenza del mercato e alla valutazione della validità finanziaria ed economica dell'attività intrapresa;
- 2) acquisto e installazione di attrezzature tecnologiche finalizzate all'impianto e allo svolgimento dell'attività;
- 3) acquisizione di beni strumentali, arredi, macchine d'ufficio, attrezzature, anche informatiche, strettamente connesse all'attività esercitata;
- 4) abbonamenti a pubblicazioni specializzate e banche dati, nonché spese per l'acquisto dei software necessari allo svolgimento dell'attività e per la realizzazione di un sito web;
- 5) spese per l'acquisto di testi il cui contenuto sia strettamente pertinente all'attività esercitata;
- 6) spese di pubblicità a carattere informativo.

Non sono ammesse le spese sostenute anteriormente alla presentazione della domanda di contributo.

La domanda

La domanda può essere presentata per una sola volta nell'arco dei tre anni decorrenti dalla data di inizio dell'attività professionale

esercitata in forma individuale (data del primo rilascio del certificato di attribuzione del numero di partita IVA da parte dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente). Non sono ammesse a contributo le domande presentate successivamente alla scadenza del termine di un mese decorrente dalla conclusione del triennio.

Sul web

Legge regionale del 22 aprile 2004, numero 13

<http://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/xml/IndiceLex.aspx?anno=2004&legge=13&fx=lex>

Decreto del Presidente della Regione numero 0373/Pres dell'11 novembre 2004 («Regolamento concernente le misure, i criteri e le modalità per la concessione ai prestatori di attività professionali ordinistiche e non ordinistiche di finanziamenti per le spese di avvio e di funzionamento dei primi tre anni di attività professionale»)

http://www.regione.fvg.it/rafv/export/sites/default/RAFGV/formazione-lavoro/professionisti/allegati/0373_12_29_04_11_36_10_AM.pdf

Decreto del Presidente della Regione numero 210 del 29 giugno 2005 (modifiche al regolamento concernente misure, criteri e modalità per la concessione ai prestatori di attività professionali ordinistiche e non ordinistiche di finanziamenti per le spese di avvio e di funzionamento dei primi tre anni di attività professionale di cui all'articolo 9 della Legge regionale 22 aprile 2004 numero 13, approvato con DPRReg 0373/Pres di data 11 novembre 2004)

<http://www.regione.fvg.it/rafv/export/sites/default/RAFGV/formazione-lavoro/professionisti/allegati/210-2005.pdf>

DPRReg numero 190 del 25 giugno 2007 (modifiche al regolamento concernente le misure, i criteri e le modalità per la concessione ai prestatori di attività professionali ordinistiche e non ordinistiche di finanziamenti per le spese di avvio e di funzionamento dei primi tre anni di attività professionale ai sensi dell'articolo 9 della Legge regionale 22 aprile 2004 numero 13, emanato con DPRReg numero 0373/Pres del 2004 e successive modificazioni e integrazioni)

http://www.regione.fvg.it/rafv/export/sites/default/RAFGV/formazione-lavoro/professionisti/allegati/dpr_190_2007.pdf

Testo coordinato del DPRReg 11 novembre 2004, numero 373, con il DPRReg 29 giugno 2005, numero 210, e con il DPRReg 25 giugno 2007, numero 190 (file in formato Microsoft® Office Word)

<http://www.regione.fvg.it/rafv/export/sites/default/RAFGV/formazione-lavoro/professionisti/allegati/TestoCoordinatoPrimi3Anni.doc>


Approfondimenti sull'intervento a cura della Regione Friuli Venezia Giulia

<http://www.regione.fvg.it/rafv/cms/RAFGV/formazione-lavoro/professionisti/FOGLIA3/>

A chi rivolgersi

Responsabile	Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia Direzione centrale Lavoro, formazione, commercio e pari opportunità	Cinzia Cuscela	cinzia.cuscela@regione.fvg.it Tel. 040 3775246
Referenti		Antonella Canelli	antonella.canelli@regione.fvg.it Tel. 040 3775097
		Sabina Verzier	sabina.verzier@regione.fvg.it Tel. 040 3775098

AZIONE 9



PROFESSIONI

PROGETTO 2

Contributi per l'avvio di attività in forma associata o societaria

CHE COS'È

La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia riconosce la rilevanza sociale, economica, occupazionale delle professioni e il loro ruolo per la crescita della comunità regionale.

Nel rispetto dei principi fondamentali determinati dalle normative dell'Unione europea e dello Stato, la Regione sostiene e incentiva le professioni, la qualità delle prestazioni, la tutela degli utenti e i processi di innovazione e internazionalizzazione delle attività professionali e, in tale ambito, promuove piena eguaglianza e pari opportunità per le persone di ogni sesso, condizione fisica e sociale.

Con l'emanazione della Legge regionale del 22 aprile 2004, numero 13, la Regione Friuli Venezia Giulia, per prima in Italia, ha riconosciuto l'importanza sociale ed economica delle professioni, siano es-

sere ordinistiche o meno, e il loro ruolo nello sviluppo del sistema produttivo regionale.

Tra i benefici e gli strumenti di sostegno ai professionisti, la norma prevede finanziamenti per le spese di avvio e di funzionamento nei primi tre anni di attività professionale esercitata, nella fattispecie, in forma associata o societaria.

L'intervento

L'intervento consiste in un contributo a fondo perduto per l'avvio e il funzionamento dei primi tre anni di attività professionale in forma associata o societaria fra professionisti.

L'ammontare del contributo è pari al 40 per cento delle spese ammissibili, fermo restando il limite minimo di 2.500 euro e quello massimo di 15.000 euro. Per otte-

nere il contributo minimo di 2.500 euro, previsto dal regolamento, è necessario sostenere una spesa di 6.250 euro, IVA esclusa.

A chi si rivolge

L'intervento si rivolge a:

- 1) professionisti iscritti a ordini e collegi ai sensi dell'articolo 2229 del Codice civile, che avviano un'attività in forma associata ai sensi della Legge 1815 del 23 novembre 1939;
- 2) professionisti iscritti a ordini e collegi ai sensi dell'articolo 2229 del Codice civile, che avviano un'attività in forma societaria, qualora consentita da specifiche norme di settore;
- 3) professionisti non ordinistici aderenti ad associazioni inserite nel registro regionale previsto dall'articolo 4 della Legge regionale 13/2004, che avviano un'attività in forma societaria.

Requisiti

Per accedere ai benefici dell'intervento, sono necessari i seguenti requisiti:

- 1) avere sede legale e operativa in Friuli Venezia Giulia. Almeno il 51 per cento degli associati o dei soci deve esercitare l'attività in regione;
- 2) svolgere un'attività esclusivamente libera e professionale.

Gli interessati non devono essere:

- 1) lavoratori dipendenti (anche a tempo determinato o part-time);
- 2) titolari di pensioni di vecchiaia o di anzianità erogate dall'INPS o da altre casse pubbliche o private;
- 3) collaboratori di impresa familiare;
- 4) artigiani;
- 5) commercianti;
- 6) coltivatori diretti;
- 7) titolari di impresa individuale.

I professionisti che esercitano l'attività in forma associata non devono essere amministratori di società di persone o di società di capitali.

L'età dei beneficiari non deve essere superiore ai 45 anni per almeno il 65 per cento dei componenti lo studio associato o societario alla data di inizio dell'attività.

Si prescinde da tale limite qualora la forma associata o societaria:

- 1) riunisca almeno un lavoratore in mobilità o disoccupato di lunga durata che intraprenda la libera professione;
- 2) riunisca almeno il 60 per cento di libere professioniste donne;
- 3) sia costituita in zone classificate totalmente montane in base alla delibera di Giunta numero 3303/2000.

Lo studio associato o la società di professionisti non deve riunire il coniuge né parenti fino al terzo grado o affini fino al secondo grado.

Sono escluse dal beneficio le società di fatto.

Spese ammesse

Sono ammesse a finanziamento le spese connesse all'avvio e al funzionamento di un'attività professionale per i primi tre anni di esercizio e, più precisamente, relative ai seguenti aspetti:

- 1) analisi di fattibilità e consulenza relative alla conoscenza del mercato e alla valutazione della validità finanziaria ed economica dell'attività intrapresa;
- 2) organizzazione di incontri e congressi interdisciplinari finalizzati all'aggiornamento professionale e alla cooperazione sinergica tra professionalità;
- 3) partecipazione a fiere, manifestazioni, eventi e congressi in ambito nazionale e internazionale finalizzati al confronto e all'interazione delle cognizioni e delle problematiche afferenti al settore di appartenenza;
- 4) viaggi di formazione all'estero;
- 5) sviluppo di metodologie, modelli tecnologici e di organizzazione, con particolare riguardo ai processi comuni-

- tari di internazionalizzazione;
- 6) abbonamenti a pubblicazioni specializzate e banche dati, acquisto di software, realizzazione di siti web e collegamenti in rete;
 - 7) acquisto e installazione di attrezzature tecnologiche connesse allo svolgimento dell'attività;
 - 8) acquisizione di beni, arredi, macchine d'ufficio, attrezzature, anche informatiche, connesse all'attività esercitata;
 - 9) acquisto di testi il cui contenuto sia strettamente pertinente all'attività

esercitata;

- 10) pubblicità a carattere informativo.

Non sono ammesse le spese sostenute anteriormente alla presentazione della domanda di contributo.

La domanda

La domanda può essere presentata per una sola volta nell'arco dei tre anni decorrenti dalla data di apertura della partita IVA. Non sono ammesse a contributo le domande presentate successivamente alla scadenza del termine di un mese decorrente dalla conclusione del triennio.

Sul web

Legge 1815/1939

<http://www.spazio-lavoro.it/05mobilita/L.39-1815.htm>

Legge regionale del 22 aprile 2004, numero 13

<http://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/xml/IndiceLex.aspx?anno=2004&legge=13&fx=lex>

Decreto del Presidente della Regione numero 169/Pres dell'8 giugno 2005 («Regolamento per la concessione ai professionisti di incentivi per l'avvio di forme associate o societarie tra soggetti che esercitino la medesima o diverse professioni ai sensi dell'articolo 11 della Legge regionale 22 aprile 2004, numero 13»)

<http://www.regione.fvg.it/rafv/export/sites/default/RAFVG/formazione-lavoro/professionioni/allegati/169-2005.pdf>

Decreto del Presidente della Regione numero 192 del 25 giugno 2007 (modifiche al regolamento per la concessione ai professionisti di incentivi per l'avvio di forme associate o societarie tra soggetti che esercitino la medesima o diverse professioni ai sensi dell'articolo 11 della Legge regionale 22 aprile 2004, numero 13, emanato con decreto del Presidente della Regione 0169/Pres/2005)

http://www.regione.fvg.it/rafv/export/sites/default/RAFVG/formazione-lavoro/professionioni/allegati/dpr192_2007.pdf

Testo coordinato del DPRReg 8 giugno 2005, numero 169, con il DPRReg 25 giugno 2007, numero 192 (file in formato Microsoft® Office Word)

<http://www.regione.fvg.it/rafv/export/sites/default/RAFVG/formazione-lavoro/professionioni/allegati/testocoordinatoformeassociate.doc>


Approfondimenti sull'intervento a cura della Regione Friuli Venezia Giulia, con collegamenti a modulistica, istruzioni operative, norme, domande frequenti e glossario

<http://www.regione.fvg.it/rafv/cms/RAFVG/formazione-lavoro/professionioni/FOGLIA4/>

A chi rivolgersi

Responsabile	Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia	Cinzia Cuscela	cinzia.cuscela@regione.fvg.it Tel. 040 3775246
Referente	Direzione centrale Lavoro, formazione, commercio e pari opportunità	Nicoletta Anna Gonano	nicoletta.gonano@regione.fvg.it Tel. 040 3775096

AZIONE 9



PROFESSIONI

PROGETTO 3

Conciliazione dei tempi lavorativi e familiari: sostituzione del professionista

CHE COS'È

L'intervento è previsto dall'articolo 10, comma 1, della Legge regionale del 22 aprile 2004, numero 13 («Interventi in materia di professioni») e prevede azioni dirette a consentire alle professioniste e ai professionisti di conciliare le esigenze della professione con quelle della maternità e della paternità.

In pratica vengono supportati la sostituzione del professionista, il servizio di custodia socio-educativa, i servizi educativi e ricreativi extrascolastici o estivi e quelli a favore di minori con handicap grave.

L'intervento

Per l'attuazione dell'intervento si prevede la concessione di un contributo a fondo perduto.

L'intervento è riferito a professionisti con:

- 1) figli minori fino agli 8 anni di età;
- 2) figli minori di 18 anni, in affidamento o in adozione nazionale e internazionale, il cui ingresso in famiglia è avvenuto non oltre 8 anni prima della data di presentazione della domanda di contributo.

Requisiti e beneficiari

Sono beneficiari degli interventi:

- 1) professionisti regolarmente iscritti a ordini o a collegi professionali che esercitino l'attività professionale in forma individuale;
- 2) professionisti non ordinistici che e-

esercitino l'attività professionale in forma individuale e che siano aderenti ad associazioni inserite nel registro regionale previsto dall'articolo 4 della Legge regionale 13/2004 in materia di professioni.

I beneficiari dell'intervento devono essere residenti in Friuli Venezia Giulia e svolgere l'attività professionale in forma individuale con studio o sede operativa stabile in regione.

L'attività deve essere esclusivamente professionale.

Gli interessati non devono essere:

- 1) lavoratori dipendenti (anche a tempo determinato o part-time);
- 2) collaboratori di impresa familiare;
- 3) artigiani;
- 4) commercianti;
- 5) coltivatori diretti;
- 6) titolari di impresa;
- 7) amministratori di società di persone e di società di capitali.

L'età dei beneficiari non deve essere superiore ai 45 anni alla data della presentazione della domanda di intervento contributivo.

L'ammissione all'intervento di sostituzione del professionista è consentita qualora la situazione economica del nucleo familiare del richiedente non sia superiore al valore ISEE di 30.000 euro.

In caso di famiglia mono-genitoriale, il valore ISEE non può essere superiore ai 20.000 euro.

L'incarico di sostituzione

La sostituzione del professionista non deve integrare gli estremi di un rapporto di lavoro subordinato e non deve coinvolgere soggetti legati da rapporti societari, di parentela o affinità fino al secondo grado.

La sostituzione può avere una dura-

ta massima di 12 mesi, decurtata dei periodi di congedo parentale eventualmente fruiti dall'altro genitore.

Deve inoltre essere supportata da un'intesa consensuale tra:

- 1) il libero professionista proponente;
- 2) il libero professionista sostituto;
- 3) il consiglio dell'Ordine o del Collegio di pertinenza, o l'organismo competente dell'associazione inserita nel registro regionale delle associazioni dei prestatori di attività professionali non ordinistiche previsto dall'articolo 4 della Legge regionale 13/2004.

L'intesa consensuale deve prevedere:

- 1) le modalità e i criteri di scelta del professionista sostituto;
- 2) l'indicazione dei parametri adottati per la determinazione del compenso del professionista sostituto;
- 3) l'individuazione del costo dell'incarico e la sua durata.

Il contributo

L'ammontare del contributo è pari al 50 per cento del costo del compenso del professionista sostituto, fermo restando il limite massimo di 35.000 euro.

Gli interventi di sostituzione del professionista, servizi di custodia socio educativa, servizi educativi e ricreativi extrascolastici o estivi, servizi socio-educativi e assistenziali a domicilio a favore di minori con handicap grave sono ripetibili e cumulabili tra loro, fermo restando il limite massimo di fruizione pari a 12 mesi frazionabili nel tempo.

Non è consentita la cumulabilità degli interventi tra professionisti appartenenti allo stesso nucleo familiare.

La domanda deve essere presentata anteriormente alla data di inizio dell'incarico di sostituzione.

 **Sul web**

Legge regionale del 22 aprile 2004, numero 13

<http://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/xml/IndiceLex.aspx?anno=2004&legge=13&fx=lex>

Decreto del Presidente della Regione 11 dicembre 2009, numero 0347/Pres (Regolamento concernente misure, criteri e modalità per la concessione di contributi a favore di professioniste e di professionisti al fine di conciliare le esigenze della professione con quelle della maternità e della paternità per gli interventi previsti dall'articolo 10, comma 1, della Legge regionale 22 aprile 2004, numero 13)

http://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/Regolamenti/D_P_REG_0347-2009.pdf


Approfondimenti e modulistica sull'intervento a cura della Regione Friuli Venezia Giulia

<http://www.regione.fvg.it/rafvfg/cms/RAFVG/formazione-lavoro/professioni/FOGLIA20/>

A chi rivolgersi

Responsabile	Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia Direzione centrale Lavoro, formazione, commercio e pari opportunità	Cinzia Cuscela	cinzia.cuscela@regione.fvg.it Tel. 040 3775246
Referenti		Antonella Canelli	antonella.canelli@regione.fvg.it Tel. 040 3775097
		Sabina Verzier	sabina.verzier@regione.fvg.it Tel. 040 3775098

AZIONE 10



STATI DI CRISI

PROGETTO 1

Piani di fronteggiamento delle situazioni di grave difficoltà occupazionale

CHE COS'È

La Legge regionale 18/2005 prevede, al Capo III, interventi per la previsione e la gestione delle situazioni di grave difficoltà occupazionale

La norma si prefigge di:

- 1) prevenire le situazioni di grave difficoltà occupazionale e di limitare i conseguenti problemi occupazionali dei lavoratori in esubero, con particolare riguardo alle categorie più esposte, quali le donne e le persone di età superiore ai 45 anni;
- 2) affrontare e ridurre l'impatto negativo delle situazioni di crisi sulle persone, sul territorio e sul mercato del lavoro;
- 3) contribuire a difendere il patrimonio

produttivo regionale e le risorse professionali e imprenditoriali;

- 4) favorire accordi tra imprese dello stesso ramo produttivo atti a fronteggiare situazioni di crisi occupazionale.

I piani di gestione

Tali obiettivi vengono perseguiti attraverso la definizione di un Piano di gestione della situazione di grave difficoltà occupazionale (da ora in poi, «Piano»), che viene adottato attraverso una procedura che prevede il concorso delle parti sociali e che si svolge nelle seguenti fasi:

- 1) segnalazione della situazione di grave difficoltà occupazionale da parte delle parti sociali o degli enti

- locali (solitamente le Province) o, ancora, direttamente d'ufficio dall'Assessore al Lavoro;
- 2) convocazione del tavolo di concertazione da parte dell'Assessore al Lavoro per esaminare la situazione di grave difficoltà occupazionale;
 - 3) a seguito delle valutazioni emerse in sede di tavolo di concertazione, ove sia stata individuata la sussistenza di una situazione di grave difficoltà occupazionale, l'assessore al Lavoro adotta un provvedimento che dichiara formalmente lo stato di grave difficoltà occupazionale, affidando, a seconda della dimensione territoriale della situazione, regionale o provinciale, rispettivamente all'Agenzia regionale del lavoro o alla Provincia interessata l'elaborazione del «Piano»;
 - 4) delibera della Giunta regionale di approvazione del «Piano» che diventa così concretamente operativo.

L'Agenzia regionale del lavoro predispone i «Piani» che interessano l'intero territorio regionale e, nella predisposizione dei «Piani» di livello provinciale, è chiamata a svolgere un'opera di consulenza attiva nei confronti delle Province interessate.

Il Piano di gestione della situazione di grave difficoltà occupazionale contiene:

- 1) l'analisi economica e occupazionale della situazione di grave difficoltà occupazionale e delle sue cause;
- 2) azioni dirette al sostegno dei lavoratori con strumenti che vanno dal sostegno al reddito, all'orientamento, alla riqualificazione e alla ricollocazione dei lavoratori interessati;
- 3) il raccordo con progetti per il rilancio o la riconversione del tessuto industriale e imprenditoriale, nonché ulteriori misure per la promozione di nuove attività imprenditoriali;
- 4) eventuali modalità di partecipazione delle imprese e degli enti locali ai progetti.

Per quanto riguarda il sostegno ai lavoratori, anche attraverso azioni finalizzate allo sviluppo di neo-imprenditoria, ogni Piano di gestione delle situazioni di grave crisi occupazionale fa riferimento agli strumenti messi a disposizione in questa materia dal complesso normativo nazionale e regionale, che possono essere individuati in tre macro aree:

- 1) la tutela del reddito e gli ammortizzatori sociali;
- 2) il ricollocamento e le attività di accompagnamento al lavoro;
- 3) le agevolazioni alle imprese per le assunzioni.

Strumenti di intervento

A loro volta tali macro aree di intervento individuano diversi strumenti.

1) Tutela del reddito e ammortizzatori sociali:

- indennità di disoccupazione;
- cassa integrazione guadagni ordinaria;
- cassa integrazione guadagni straordinaria (con i provvedimenti ministeriali di CIGS);
- indennità di mobilità;
- ammortizzatori sociali in deroga.

2) Ricollocamento e attività di accompagnamento al lavoro:

- azioni di struttura che coinvolgono le attività dei centri per l'impiego;
- formazione, riqualificazione, ricollocamento;
- incentivi per la frequenza a corsi di riqualificazione;
- ricerca delle vacancy;
- incentivi per l'autoimprenditorialità;
- altre azioni.

3) Agevolazioni alle imprese per le assunzioni:

- agevolazioni nazionali:

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> a) assunzione di lavoratori in mobilità; b) assunzione di lavoratori in CIG straordinaria per almeno 3 mesi; c) lavoratori disoccupati da oltre 24 mesi o in CIGS di lungo periodo (24 mesi); d) contratti di reinserimento; e) reimpiego dei dirigenti; • agevolazioni regionali: | <ul style="list-style-type: none"> a) incentivi per l'assunzione di lavoratori provenienti da situazioni di grave difficoltà occupazionale; b) incentivi per la stabilizzazione di lavoratori provenienti da situazioni di grave difficoltà occupazionale; c) incentivi speciali per favorire la maturazione del diritto al trattamento pensionistico. |
|---|---|

A chi rivolgersi

Responsabile	Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia Direzione centrale Lavoro, formazione, commercio e pari opportunità	Ufficio di segreteria	servizio.lavoro@regione.fvg.it Tel. 040 3775133
Attuatori	Amministrazioni provinciali. I recapiti e i referenti dei centri provinciali per l'impiego del Friuli Venezia Giulia sono riportati nella prima parte di questo documento		

PIANI DI FRONTEGGIAMENTO DELLE SITUAZIONI DI GRAVE CRISI OCCUPAZIONALE

QUADRO RIASSUNTIVO (AGGIORNATO AL 15 SETTEMBRE 2012)

DENOMINAZIONE DEI PIANI	PROVVEDIMENTO, SCADENZA E AMBITO TERRITORIALE	SETTORI INTERESSATI <small>CODICI ATECOFIN 2003</small>
<p>PIANO DI GESTIONE DELLA SITUAZIONE DI GRAVE DIFFICOLTÀ OCCUPAZIONALE DEI SETTORI DELL'<u>AUTOTRASPORTO</u>, DELLA <u>LOGISTICA</u> E DEGLI <u>SPEDIZIONIERI</u></p>	<p>Concertazione del 27 marzo 2009</p> <p>Generalità di Giunta 802 di data 1 aprile 2009</p> <p>Decreto assessorile di data 9 aprile 2009</p> <p>DGR 2648 di data 26 novembre 2009 e DGR 1649 di data 9 settembre 2011</p> <p>Scadenza: 31 dicembre 2012</p> <p>Efficacia: territorio regionale</p>	<p>Codice 60.24.0 (Trasporto di merci su strada)</p> <p>Codice 61.10.0 (Trasporti marittimi e costieri)</p> <p>Codice 63.11.2 (Movimento merci relativo a trasporti marittimi e fluviali)</p> <p>Codice 63.11.3 (Movimento merci relativo a trasporti ferroviari)</p> <p>Codice 63.11.4 (Movimento merci relativo ad altri trasporti terrestri)</p> <p>Codice 63.12.1 (Magazzini di custodia e deposito per conto terzi)</p> <p>Codice 63.12.2 (Magazzini frigoriferi per conto terzi)</p> <p>Codice 63.21.4 (Gestione di centri di movimentazione merci: interporti)</p> <p>Codice 63.22.0 (Altre attività connesse ai trasporti per via d'acqua)</p> <p>Codice 63.40.1 (Spedizionieri e agenzie di operazioni doganali)</p> <p>Codice 63.40.2 (Intermediari dei trasporti)</p>

DENOMINAZIONE DEI PIANI	PROVVEDIMENTO, SCADENZA E AMBITO TERRITORIALE	SETTORI INTERESSATI CODICI ATECOFIN 2003
<p>PIANO DI GESTIONE DELLA SITUAZIONE DI GRAVE DIFFICOLTÀ OCCUPAZIONALE DEL SETTORE DELLA <u>CHIMICA</u></p>	<p>Concertazione del 6 marzo 2009</p> <p>Generalità di Giunta 639 di data 18 marzo 2009</p> <p>Decreto assessorile di data 7 aprile 2009</p> <p>DGR 1676 di data 16 luglio 2009 e DGR 961 di data 26 maggio 2011</p> <p>Scadenza: 31 dicembre 2012</p> <p>Efficacia: territorio regionale</p>	<p>Classe DF23 (Fabbricazione di coke, raffinerie di petrolio, trattamento dei combustibili nucleari)</p> <p>Classe DG24 (Fabbricazione di prodotti chimici e di fibre sintetiche e artificiali)</p> <p>Classe DH25 (Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche)</p> <p>Codice 37.20.1 (Recupero e preparazione per il riciclaggio di materiale plastico per produzione di materie prime plastiche, resine sintetiche)</p>
<p>PIANO DI GESTIONE DELLA SITUAZIONE DI GRAVE DIFFICOLTÀ OCCUPAZIONALE DEL SETTORE <u>LEGNO E ARREDO</u></p>	<p>Concertazione del 26 gennaio 2009</p> <p>Generalità di Giunta 285 di data 5 febbraio 2009</p> <p>Decreto assessorile di data 11 febbraio 2009</p> <p>DGR 1329 di data 11 giugno 2009 e DGR 1029 di data 1 giugno 2011</p> <p>Scadenza: 31 dicembre 2012</p> <p>Efficacia: provincia di Pordenone</p>	<p>Classe DD20</p> <p>Classe DN36.1.</p>
<p>PIANO DI GESTIONE DELLA SITUAZIONE DI GRAVE DIFFICOLTÀ OCCUPAZIONALE DEL SETTORE <u>LEGNO E ARREDO</u></p>	<p>Concertazione del 19 dicembre 2008</p> <p>Generalità di Giunta 2992 di data 30 dicembre 2008</p> <p>Decreto assessorile di data 19 gennaio 2009</p> <p>DGR 771 di data 1 aprile 2009, DGR 544 di data 25 marzo 2011 e DGR 370 di data 8 marzo 2012</p> <p>Scadenza: 31 dicembre 2012</p> <p>Efficacia: provincia di Gorizia</p>	<p>Classe DD20</p> <p>Classe DN36.1</p>

DENOMINAZIONE DEI PIANI	PROVVEDIMENTO, SCADENZA E AMBITO TERRITORIALE	SETTORI INTERESSATI CODICI ATECOFIN 2003
<p>PIANO DI GESTIONE DELLA SITUAZIONE DI GRAVE DIFFICOLTÀ OCCUPAZIONALE DEL SETTORE TESSILE</p>	<p>Concertazione del 13 dicembre 2005</p> <p>Decreto assessorile di data 21 luglio 2006</p> <p>DGR 2281 di data 29 settembre 2006 e DGR 668 di data 21 aprile 2011</p> <p>Scadenza: 31 dicembre 2012</p> <p>Efficacia: territorio regionale</p>	<p>Classe 17</p> <p>Classe 18</p>
<p>PIANO DI GESTIONE DELLA SITUAZIONE DI GRAVE DIFFICOLTÀ OCCUPAZIONALE DEL SETTORE GOMMA-PLASTICA (PROVINCIA DI GORIZIA)</p>	<p>DICHIARAZIONE DI CRISI ASSORBITA NELLA CHIMICA REGIONALE</p>	
<p>PIANO DI GESTIONE DELLA SITUAZIONE DI GRAVE DIFFICOLTÀ OCCUPAZIONALE DELLE IMPRESE COLLOCATE NEI TERRITORI MONTANI</p>	<p>Concertazione del 30 ottobre 2006</p> <p>Decreto assessorile di data 4 dicembre 2006</p> <p>DGR 3264 di data 19 dicembre 2006 e DGR 671 di data 21 aprile 2011</p> <p>Scadenza: 31 dicembre 2012</p> <p>Efficacia: territori montani delle province di Udine e Pordenone</p>	<p>TUTTI I CODICI ATECOFIN 2003</p>
<p>PIANO DI GESTIONE DELLA SITUAZIONE DI GRAVE DIFFICOLTÀ OCCUPAZIONALE DEL SETTORE DELL'ELETTRONICA</p>	<p>Concertazione del 30 ottobre 2006</p> <p>Decreto assessorile di data 4 dicembre 2006</p> <p>DGR 3105 di data 15 dicembre 2006 e DGR 670 di data 21 aprile 2011</p> <p>Scadenza: 31 dicembre 2012</p> <p>Efficacia: territorio regionale</p>	<p>Classe 30 (Fabbricazione di macchine per ufficio e di sistemi informatici)</p> <p>Classe 31 (Fabbricazione macchine e apparecchi elettrici)</p> <p>Classe 32 (Fabbricazione di apparecchi radiotelevisivi e di apparecchiature per le comunicazioni)</p> <p>Classe 33 (Fabbricazione di apparecchi medicali, apparecchi di precisione, strumenti ottici e orologi)</p>

DENOMINAZIONE DEI PIANI	PROVVEDIMENTO, SCADENZA E AMBITO TERRITORIALE	SETTORI INTERESSATI CODICI ATECOFIN 2003
<p>PIANO DI GESTIONE DELLA SITUAZIONE DI GRAVE DIFFICOLTÀ OCCUPAZIONALE DEL SETTORE DEL <u>COMMERCIO</u> <u>NELLE AREE DI CONFINE</u></p>	<p>Concertazione del 30 ottobre 2006</p> <p>Decreto assessorile di data 4 dicembre 2006</p> <p>DGR 3024 di data 7 dicembre 2006 e DGR 669 di data 21 aprile 2011</p> <p>Scadenza: 31 dicembre 2012</p> <p>Efficacia: province di Trieste e Gorizia</p>	<p>Classe 50 (Commercio, manutenzione e riparazione autoveicoli, vendita al dettaglio di carburante)</p> <p>Classe 51 (Commercio all'ingrosso e intermediari del commercio)</p> <p>Classe 52 (Commercio al dettaglio veicoli esclusi, riparazione beni personali e per la casa)</p> <p>Classe 55.1 (Alberghi)</p> <p>Categoria 63.30.1 (Agenzie di viaggio e turismo e tour operator)</p> <p>Classe 63.4 (Altre agenzie di trasporto)</p>
<p>PIANO DI GESTIONE DELLA SITUAZIONE DI GRAVE DIFFICOLTÀ OCCUPAZIONALE DEI SETTORI <u>MECCANICO</u> E <u>METALMECCANICO</u></p>	<p>Concertazione del 18 marzo 2010</p> <p>Generalità di Giunta 571 di data 25 marzo 2010</p> <p>Decreto assessorile di data 7 aprile 2010</p> <p>DGR 1535 di data 4 agosto 2010 e DGR 1091 di data 15 giugno 2012</p> <p>Scadenza: 31 dicembre 2012</p> <p>Efficacia: territorio regionale</p>	<p>Ha assorbito le situazioni di grave difficoltà occupazionale del settore della meccanica dei territori provinciali di Trieste, Gorizia e Pordenone (con i relativi Codici ATECOFIN 2003)</p>
<p>PIANO DI GESTIONE DELLA SITUAZIONE DI GRAVE DIFFICOLTÀ OCCUPAZIONALE DEL SETTORE DELL'<u>EDILIZIA</u></p>	<p>Concertazione del 18 marzo 2010</p> <p>Generalità di Giunta 572 di data 25 marzo 2010</p> <p>Decreto assessorile di data 7 aprile 2010</p> <p>DGR 1537 di data 4 agosto 2010 e DGR 1092 di data 15 giugno 2012</p> <p>Scadenza: 31 dicembre 2012</p> <p>Efficacia: territorio regionale</p>	<p>EDILIZIA</p>

DENOMINAZIONE DEI PIANI	PROVVEDIMENTO, SCADENZA E AMBITO TERRITORIALE	SETTORI INTERESSATI CODICI ATECOFIN 2003
<p>PIANO DI GESTIONE DELLA SITUAZIONE DI GRAVE DIFFICOLTÀ OCCUPAZIONALE DELLE <u>IMPRESE UBICATE NELLA ZONA DI SAN VITO AL TAGLIAMENTO</u></p>	<p>Concertazione del 23 febbraio 2006</p> <p>Decreto assessorile di data 21 luglio 2006</p> <p>DGR 2891 di data 24 novembre 2006 e DGR 886 di data 20 maggio 2011</p> <p>Scadenza: 31 dicembre 2012</p> <p>Efficacia: provincia di Pordenone (territori dei Comuni di Arzene, Casarsa della Delizia, Chions, Cordovado, Fiume Veneto, Morsano al Tagliamento, Pravidomini, San Martino al Tagliamento, San Vito al Tagliamento, Sesto al Reghena, Valvasone, Zoppola *)</p> <p><small>* Comune di Zoppola aggiunto con Generalità di Giunta di data 1 aprile 2009</small></p>	<p>TUTTI I CODICI ATECOFIN 2003</p>
<p>PIANO DI GESTIONE DELLA SITUAZIONE DI GRAVE DIFFICOLTÀ OCCUPAZIONALE DEL <u>DISTRETTO INDUSTRIALE DELLA SEDIA</u></p>	<p>Concertazione del 23 febbraio 2006</p> <p>Decreto assessorile di data 21 luglio 2006</p> <p>DGR 2468 di data 20 dicembre 2006</p> <p>Scadenza: non prevista</p> <p>Efficacia: provincia di Udine (territori dei Comuni di Aiello del Friuli, Buttrio, Chiopris-Viscone, Manzano, Corno di Rosazzo, Moimacco, Pavia di Udine, Premariacco, San Giovanni al Natisone, San Vito al Torre, Trivignano Udinese)</p>	<p>Classe DD20</p> <p>Classe DN36.1</p>
<p>PIANO DI GESTIONE DELLA SITUAZIONE DI GRAVE DIFFICOLTÀ OCCUPAZIONALE DELLA <u>FABBRICAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO (AUTOMOTIVE)</u></p>	<p>Concertazione del 18 marzo 2010</p> <p>Generalità di Giunta 573 di data 25 marzo 2010</p> <p>Decreto assessorile di data 7 aprile 2010</p> <p>DGR 1538 di data 4 agosto 2010 e DGR 1095 di data 15 giugno 2012</p> <p>Scadenza: 31 dicembre 2012</p> <p>Efficacia: territorio regionale</p>	<p>AUTOMOTIVE</p>

DENOMINAZIONE DEI PIANI	PROVVEDIMENTO, SCADENZA E AMBITO TERRITORIALE	SETTORI INTERESSATI CODICI ATECOFIN 2003
<p>PIANO DI GESTIONE DELLA SITUAZIONE DI GRAVE DIFFICOLTÀ OCCUPAZIONALE DEL SETTORE DELL' <u>OCCHIALERIA</u></p>	<p>Concertazione del 18 marzo 2010</p> <p>Generalità di Giunta 574 di data 25 marzo 2010</p> <p>Decreto assessorile di data 7 aprile 2010</p> <p>DGR 1536 di data 4 agosto 2010 e DGR 1094 di data 15 giugno 2012</p> <p>Scadenza: 31 dicembre 2012</p> <p>Efficacia: territorio regionale</p>	<p>Ha assorbito la situazione di grave difficoltà occupazionale del settore dell'occhialeria nella provincia di Udine (con i relativi Codici ATECOFIN 2003)</p>
<p>PIANO DI GESTIONE DELLA SITUAZIONE DI GRAVE DIFFICOLTÀ OCCUPAZIONALE DEL SETTORE DELLA <u>PESCA IN MARE</u></p>	<p>Concertazione del 6 luglio 2010</p> <p>Generalità di Giunta 1380 di data 8 luglio 2010</p> <p>Decreto assessorile di data 13 luglio 2010</p> <p>DGR 2460 di data 2 dicembre 2010 e DGR 1093 di data 15 giugno 2012</p> <p>Scadenza: 31 dicembre 2012</p> <p>Efficacia: territorio regionale</p>	<p>Classe 03 (Pesca e acquacoltura)</p> <p>Codice 03.1 (Pesca)</p> <p>Codice 03.11 (Pesca marina)</p> <p>Codice 03.11.0 (Pesca in acque marine e lagunari e servizi connessi)</p> <p>(classificazione ATECO 2007)</p>

APPENDICE

Testo coordinato del «Regolamento per la concessione e l'erogazione degli incentivi per gli interventi di politica attiva del lavoro previsti dagli articoli 29, 30, 31, 32, 33 e 48 della Legge regionale 9 agosto 2005, numero 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro)», così come modificato dal decreto del Presidente della Regione del 18 giugno 2012, numero 0130/Pres (pubblicato sul Bollettino ufficiale numero 26 del 27 giugno 2012). La versione va considerata ufficiosa.

Capo I - Requisiti per la concessione degli incentivi

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 - Finalità

Art. 3 - Definizioni

Art. 4 - Beneficiari degli incentivi

Art. 5 - Incentivi per l'assunzione con contratti a tempo indeterminato e l'inserimento in cooperative

Art. 6 - Incentivi per l'assunzione con contratti a tempo determinato

Art. 7 - Incentivi per la creazione di nuove imprese e l'acquisto di partecipazioni prevalenti

Art. 8 - Spese ammissibili per gli incentivi di cui all'articolo 7

Art. 9 - Casi di esclusione dall'ammissibilità delle spese per gli incentivi di cui all'articolo 7

Art. 10 - Incentivi per la trasformazione di rapporti di lavoro ad elevato rischio di precarizzazione in rapporti a tempo indeterminato

Art. 11 - Incentivi per la frequenza di corsi di riqualificazione

Capo II - Ammontare degli incentivi

Art. 12 - Ammontare degli incentivi di cui all'articolo 5

Art. 13 - Ammontare degli incentivi di cui all'articolo 6

Art. 14 - Ammontare degli incentivi di cui all'articolo 7

Art. 15 - Ammontare degli incentivi di cui all'articolo 10

Art. 16 - Ammontare degli incentivi di cui all'articolo 11

Art. 17 - Regole comuni sull'ammontare degli incentivi di cui agli articoli 12, 13, 14, 15 e 16

Capo III - Regimi di aiuto

Art. 18 - Regimi di aiuto applicati

Art. 19 - Regime di aiuto di importo limitato

Art. 20 - Regime di aiuto de minimis

Art. 21 - Cumulabilità degli incentivi

Capo IV - Disposizioni procedurali

Art. 22 - Riparto delle risorse

Art. 23 - Presentazione delle domande

Art. 24 - Disposizioni procedurali concernenti gli incentivi di cui agli articoli 5 e 6

Art. 25 - Disposizioni procedurali concernenti gli incentivi di cui all'articolo 7

Art. 26 - Disposizioni procedurali concernenti gli incentivi di cui all'articolo 10

Art. 27 - Disposizioni procedurali concernenti gli incentivi di cui all'articolo 11

Art. 28 - Disposizioni procedurali comuni

Art. 29 - Variazioni intervenute nel soggetto richiedente

Art. 30 - Revoca dei benefici

Art. 31 - Monitoraggio

Capo V - Disposizioni finali e transitorie

Art. 32 - Abrogazioni

Art. 33 - Disposizioni transitorie

Art. 34 - Entrata in vigore

capo I - Requisiti per la concessione degli incentivi

art. 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento stabilisce, in attuazione degli articoli 29, 30, 31, 32, 33, 48 e 77 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione di incentivi per interventi di politica attiva del lavoro, anche al fine dell'attuazione da parte delle Province degli interventi previsti dai Piani di gestione delle situazioni di grave difficoltà occupazionale approvati dalla Giunta regionale.

2. Gli incentivi di cui al comma 1 sono concessi per i seguenti interventi:

- a) ai sensi degli articoli 30, 32 e 48, comma 1, lettera a), della legge regionale 18/2005, per l'assunzione con contratti a tempo indeterminato e l'inserimento in qualità di soci - lavoratori in cooperative;
- b) in via eccezionale, ai sensi dell'articolo 30, comma 2, della legge regionale 18/2005, per l'assunzione con contratti a tempo determinato;
- c) ai sensi degli articoli 31 e 48, comma 1, lettera b), della legge regionale 18/2005, per la creazione di nuove imprese e l'acquisto di partecipazioni prevalenti nel capitale sociale di imprese;
- d) ai sensi dell'articolo 33, comma 1, lettera c), della legge regionale 18/2005, per la trasformazione di rapporti di lavoro ad elevato rischio di precarizzazione in rapporti a tempo indeterminato;
- e) ai sensi dell'articolo 48, comma 1, lettera c), della legge regionale 18/2005, per la frequenza di corsi di riqualificazione.

art. 2 - Finalità

1. Attraverso gli incentivi di cui all'articolo 1, comma 2, vengono sostenuti l'assunzione, l'inserimento in qualità di soci - lavoratori in cooperative, la stabilizzazione occupazionale e lo sviluppo di nuove attività imprenditoriali da parte dei seguenti soggetti, cittadini italiani, comunitari o extracomunitari in regola con la vigente normativa in materia di immigrazione, residenti sul territorio regionale:

a) soggetti in condizione di svantaggio occupazionale: ai fini del presente regolamento sono tali coloro che appartengono ad almeno una delle seguenti categorie:

- 1) disoccupati da almeno 12 mesi;
- 2) disoccupati che siano anche invalidi del lavoro con invalidità inferiore al 34 per cento ai sensi della normativa nazionale vigente in materia;
- 3) donne disoccupate che hanno già compiuto il trentaseiesimo anno di età e che non hanno ancora compiuto il quarantacinquesimo anno di età;
- 4) uomini disoccupati che hanno già compiuto il trentaseiesimo anno di età e che non hanno ancora compiuto il cinquantesimo anno di età;
- 5) donne disoccupate che hanno già compiuto il quarantacinquesimo anno di età e che non hanno ancora compiuto il cinquantesimo anno di età;
- 5 bis) uomini disoccupati che hanno già compiuto il cinquantesimo anno di età e che non hanno ancora compiuto il quarantacinquesimo anno di età;

b) soggetti in condizione di particolare svantaggio occupazionale: ai fini del presente regolamento sono tali coloro che appartengono ad una delle seguenti categorie:

- 1) donne disoccupate che hanno compiuto il cinquantesimo anno di età;
- 2) uomini disoccupati che hanno compiuto il quarantacinquesimo anno di età;
- 3) *(soppresso)*;

c) soggetti che hanno perso la propria occupazione a seguito di una situazione di grave difficoltà occupazionale: ai fini del presente regolamento sono tali coloro che hanno perso la propria occupazione e sono disoccupati a seguito di uno dei seguenti eventi, la cui causa sia riconducibile ad una situazione di grave difficoltà occupazionale dichiarata con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di lavoro secondo la procedura prevista dall'articolo 46 della legge regionale 18/2005:

- 1) licenziamento collettivo ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991 n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro);
- 2) licenziamento per giustificato motivo oggettivo di cui alla legge 15 luglio 1966, n. 604 (Norme sui licenziamenti individuali);

2 bis) risoluzione, per decorso del termine o della durata pattuiti, di un rapporto di lavoro instaurato in base ad un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, anche parziale, ad un contratto di lavoro intermittente, ad un contratto di apprendistato, ad un contratto di inserimento, ad un contratto di somministrazione di lavoro ovvero ad un contratto di lavoro a progetto;

3) interruzione, intervenuta in anticipo rispetto al termine o alla durata pattuiti per cause diverse dalle dimissioni volontarie del lavoratore o dalla risoluzione consensuale del rapporto, di un rapporto di lavoro instaurato in base ad un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, anche parziale, ad un contratto di lavoro intermittente, ad un contratto di apprendistato, ad un contratto di inserimento, ad un contratto di somministrazione di lavoro ovvero ad un contratto di lavoro a progetto;

4) dimissioni per giusta causa del lavoratore, determinate dalla mancata corresponsione della retribuzione o di ogni altra somma o indennità dovuta in relazione al rapporto di lavoro, dalla mancata regolarizzazione della posizione contributiva o dall'omesso versamento dei contributi previdenziali;

d) soggetti a rischio di disoccupazione: ai fini del presente regolamento sono tali:

1) coloro che sono stati sospesi dal lavoro a seguito di cessazione, anche parziale, di attività dell'azienda, ovvero di assoggettamento del datore di lavoro ad una delle procedure concorsuali di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 223/1991, con conseguente ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria;

2) coloro che sono stati sospesi dal lavoro con ricorso alla cassa integrazione guadagni in deroga, qualora in sede di accordo sindacale siano stati previsti esuberanti;

2 bis) coloro che sono stati posti in distacco ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148 (Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione), convertito in legge 19 luglio 1993, n. 236;

e) soggetti a rischio di disoccupazione a seguito di una situazione di grave difficoltà occupazionale: ai fini del presente regolamento sono tali coloro che siano stati sospesi dal lavoro, con ricorso al trattamento di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 (Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, alla cassa integrazione guadagni straordinaria o alla cassa integrazione guadagni in deroga, ovvero posti in distacco ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto legge 148/1993 per motivi riconducibili ad una situazione di grave difficoltà occupazionale dichiarata con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di lavoro;

f) soggetti che hanno una condizione occupazionale precaria: fatto salvo quanto previsto dall'articolo 33, comma 2, ai fini del presente regolamento sono tali i lavoratori che nei cinque anni precedenti alla presentazione della domanda per gli incentivi di cui all'articolo 10 abbiano prestato la loro opera, per un periodo complessivamente non inferiore a diciotto mesi, in esecuzione delle seguenti tipologie contrattuali, anche a favore di diversi datori di lavoro:

1) contratto di lavoro subordinato a tempo determinato;

2) contratto di lavoro intermittente;

3) contratto di formazione e lavoro;

4) contratto di inserimento;

5) contratto di collaborazione coordinata e continuativa;

6) contratto di lavoro a progetto;

7) contratto di lavoro interinale;

8) contratto di somministrazione di lavoro;

9) contratto di apprendistato.

art. 3 - Definizioni

1. Ai sensi del presente regolamento, si intende per:

a) disoccupati: coloro che hanno acquisito lo stato di disoccupazione ai sensi del Regolamento recante indirizzi e procedure in materia di azioni volte a favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e a contrastare la disoccupazione di lunga durata, emanato con decreto del Presidente della Regione 25 luglio 2006, n. 227;

b) partecipazione prevalente: una partecipazione superiore al cinquanta per cento del capitale sociale di un'impresa.

b bis) anno solare: il periodo intercorrente tra l'1 gennaio e il 31 dicembre.

art. 4 - Beneficiari degli incentivi

1. Sono beneficiari degli incentivi previsti dall'articolo 1, comma 2, lettere a), b) e d), i seguenti soggetti:

- a) imprese e loro consorzi, associazioni, fondazioni e soggetti esercenti le libere professioni in forma individuale, associata o societaria;
- b) cooperative e loro consorzi.

2. I soggetti di cui al comma 1 devono possedere i seguenti requisiti:

- a) se imprese, risultare iscritte al Registro delle imprese di una delle Province della Regione, siano esse sede principale o sede secondaria o unità locale;
- b) se cooperative o consorzi di cooperative con sede nel territorio regionale, risultare altresì iscritti al Registro regionale delle cooperative;
- c) se cooperative o consorzi di cooperative con sede nel territorio di regioni diverse dal Friuli Venezia Giulia, avere sedi secondarie o unità locali nel territorio regionale, purché il rapporto di lavoro per la cui instaurazione è chiesto il contributo si svolga in Friuli Venezia Giulia;
- d) se imprese artigiane, risultare altresì iscritte all'Albo delle imprese artigiane;
- e) se associazioni o fondazioni, avere una sede nel territorio regionale;
- f) se prestatori di attività professionali in forma individuale, associata o societaria, svolgere la propria attività, nelle forme consentite dalla legge, nel territorio regionale;
- g) rispettare integralmente le norme che regolano il rapporto di lavoro, la normativa disciplinante il diritto al lavoro dei disabili, la normativa previdenziale, le norme poste a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e la contrattazione collettiva nazionale, territoriale e aziendale e i principi di parità giuridica, sociale ed economica fra lavoratrici e lavoratori;
- h) non aver fatto ricorso, nei dodici mesi precedenti alla presentazione della domanda, a licenziamenti collettivi ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 223/1991, per professionalità identiche a quelle dei lavoratori per la cui assunzione si richiede l'incentivo ai sensi del presente regolamento;
- i) se cooperative nelle quali il rapporto mutualistico abbia ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte dei soci, rispettare negli inserimenti lavorativi i contratti collettivi nazionali di lavoro e avere adeguato integralmente le previsioni del proprio regolamento interno in materia di organizzazione del lavoro dei soci alle disposizioni della legge 3 aprile 2001, n. 142 (Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore);
- j) se imprese, non svolgere la propria attività principale, quale risultante dall'iscrizione al Registro delle imprese, nei settori elencati nell'allegato A o nell'allegato B, a seconda del regime di aiuto in base al quale viene richiesto l'incentivo. Se l'assunzione è effettuata in una sede secondaria o in un'unità locale, quest'ultima non deve svolgere la propria attività principale nei predetti settori.

3. Sono beneficiari degli incentivi previsti dall'articolo 1, comma 2, lettera c):

- a) nell'ipotesi di creazione di nuove imprese, le imprese aventi i requisiti di cui all'articolo 7, comma 1, ovvero di cui all'articolo 7, commi 5 e 6;
- b) nell'ipotesi di acquisto di partecipazioni prevalenti nel capitale sociale di imprese, i soggetti appartenenti ad una delle categorie di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), ovvero i soggetti di cui all'articolo 7, comma 9.

4. Sono beneficiari degli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere c) ed e).

art. 5 - Assunzione con contratti a tempo indeterminato e inserimento in cooperative

1. Sono incentivabili le assunzioni con contratti di lavoro subordinato di cui all'articolo 2094 del codice civile, a tempo indeterminato, anche parziale, effettuate dai soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, che possiedono i requisiti di cui all'articolo 4, comma 2.

2. Per beneficiare degli incentivi previsti dal presente articolo, i soggetti da assumere appartengono, alla data di presentazione della domanda di contributo, ad una delle categorie di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), numeri 1 e 2, c), d) ed e).

2. bis Sono inoltre incentivabili le assunzioni a tempo indeterminato di cui all'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30) a condizione che, alla data di presentazione della domanda di contributo,

risultino soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- a) i soggetti da assumere appartengono ad una delle categorie cui all'articolo 2, comma 1, lettere d) ed e);
- b) il datore di lavoro di provenienza ha effettuato una dichiarazione formale di eccedenza occupazionale;
- c) la gestione dell'eccedenza occupazionale di cui alla lettera b) ha costituito oggetto di apposito accordo di programma sottoscritto ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) o della normativa nazionale vigente in materia;
- d) il soggetto richiedente si impegna a garantire ai soggetti che intende assumere un'utilizzazione continuativa per almeno tre anni dalla data dell'assunzione.

3. Per essere ammissibili a contributo, le assunzioni a tempo indeterminato soddisfano tutti i seguenti requisiti:

- a) non riferirsi a posti di lavoro che si siano resi liberi, a seguito di licenziamenti, nei dodici mesi precedenti alla presentazione della domanda, salvo che le nuove assunzioni avvengano per l'acquisizione di professionalità diverse da quelle dei lavoratori licenziati;
- b) non riguardare lavoratori che abbiano acquisito lo stato di disoccupazione a seguito della cessazione di un precedente rapporto di lavoro con il medesimo datore di lavoro richiedente, intervenuta nei dodici mesi precedenti alla presentazione della domanda. La previsione di cui alla presente lettera non trova applicazione qualora le assunzioni riguardino soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), numeri 1) e 2), nella sola ipotesi in cui la cessazione del precedente rapporto di lavoro sia stata determinata dalla naturale scadenza del termine di un rapporto di lavoro a tempo determinato;
- b bis) non riguardare lavoratori che abbiano acquisito lo stato di disoccupazione a seguito della cessazione di un precedente rapporto di lavoro, intervenuta nei sei mesi precedenti alla presentazione della domanda, con un'impresa in cui la partecipazione prevalente risultava detenuta dai medesimi soggetti che risultano detenere la partecipazione prevalente nell'impresa richiedente;
- c) avere ad oggetto rapporti di lavoro che si svolgono nel territorio regionale;
- d) non essere riferibili a trasferimenti di azienda di cui all'articolo 2112 del codice civile, salvi i casi di cui all'articolo 47, commi 4 bis o 5, della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria per il 1990);
- e) qualora effettuate da ditte individuali o da esercenti le libere professioni in forma individuale, non riguardare il coniuge, i parenti entro il terzo grado o gli affini entro il secondo grado del datore di lavoro.

4. Possono beneficiare degli incentivi previsti dal presente regolamento gli inserimenti lavorativi a tempo indeterminato dei soggetti di cui al comma 2 in qualità di soci lavoratori di cooperative.

5. Per essere ammissibili a contributo, gli inserimenti lavorativi in cooperativa, di cui al comma 4, possiedono i seguenti requisiti:

- a) non riferirsi a posti di lavoro che si siano resi liberi nei dodici mesi precedenti alla presentazione della domanda a seguito di recesso od esclusione di un socio, salvo che gli inserimenti lavorativi avvengano per l'acquisizione di professionalità diverse da quelle dei soci receduti o esclusi;
- b) avvenire in cooperative che soddisfino i requisiti di cui all'articolo 4, comma 2.

art. 6 - Incentivi per l'assunzione con contratti a tempo determinato

1. Sono incentivabili le assunzioni con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche parziale, di durata non inferiore a sei mesi, effettuate dai soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, e riguardanti soggetti che, alla data di presentazione della domanda di contributo, appartengono ad una delle categorie cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), numeri 1 e 2.

2. Le assunzioni di cui al comma 1 da parte del medesimo datore di lavoro riguardanti lo stesso lavoratore sono incentivabili per un numero massimo di due volte.

3. Per essere ammissibili a contributo, le assunzioni di cui al presente articolo soddisfano tutti i requisiti di cui all'articolo 5, comma 3.

art. 7 - Creazione di nuove imprese e acquisto di partecipazioni prevalenti

- 1.** Per beneficiare degli incentivi per la creazione di nuove imprese, le imprese soddisfano i seguenti requisiti:
 - a) essere state costituite successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento da soggetti appartenenti ad una delle categorie cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e);
 - b) soddisfare i requisiti di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a), b), d), g), i) e j);
 - c) non rilevare o comunque proseguire attività di impresa già esercitate da titolari, soci, società aventi i medesimi soci, coniugi, parenti fino al terzo grado o affini fino al secondo grado.
- 2.** I requisiti di cui al comma 1, lettera b), sono posseduti alla data di presentazione della domanda di incentivo.
- 3.** L'incentivo può essere concesso anche nel caso in cui la nuova impresa sia costituita da soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettera a), insieme ad altri soggetti che non li soddisfano, purché i soggetti aventi i requisiti di cui al comma 1, lettera a), detengano la partecipazione prevalente nella nuova impresa.
- 4.** Possono beneficiare degli incentivi anche i soggetti appartenenti ad una delle categorie di cui al comma 1, lettera a), che, successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento, acquistino una partecipazione prevalente in un'impresa avente i requisiti di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a), b), d), g), i) e j).
- 5.** Possono beneficiare degli incentivi per la creazione di nuove imprese anche le imprese costituite successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento da soggetti disabili iscritti nell'elenco di cui all'articolo 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili).
- 6.** Le imprese di cui al comma 5 devono soddisfare i requisiti di cui al comma 1, lettere b) e c).
- 7.** I requisiti di cui al comma 1, lettera b), sono posseduti alla data di presentazione della domanda di incentivo.
- 8.** L'incentivo può essere concesso anche nel caso in cui la nuova impresa sia costituita da soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 5, insieme ad altri soggetti che non li soddisfano, purché i soggetti aventi i requisiti di cui al comma 5, detengano la partecipazione prevalente nella nuova impresa.
- 9.** Possono beneficiare degli incentivi anche i soggetti aventi i requisiti di cui al comma 5, che, successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento, acquistino una partecipazione prevalente in un'impresa avente i requisiti di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a), b), d), g), i) e j).
- 10.** Qualora la nuova impresa sia costituita da due soggetti dei quali solo uno appartenente ad una delle categorie di cui al comma 1, lettera a), ovvero avente i requisiti di cui al comma 5, il contributo è concesso anche se la partecipazione detenuta dal lavoratore appartenente ad una delle categorie di cui al comma 1, lettera a), ovvero avente i requisiti di cui al comma 5, sia pari al 50 per cento del capitale sociale.

art. 8 - Spese ammissibili per gli incentivi di cui all'articolo 7

- 1.** Per la concessione dell'incentivo previsto dall'articolo 7 sono ammissibili a contributo esclusivamente le spese per la partecipazione a corsi di formazione imprenditoriale e le spese di investimento, al netto dell'IVA, per l'acquisto, anche con contratto di *leasing*, di:
 - a) macchinari e attrezzature;
 - b) mobili e elementi di arredo strettamente funzionali alla attività della impresa;
 - c) macchine per ufficio e programmi informatici;
 - d) beni immateriali strettamente funzionali alla attività della impresa;
 - e) automezzi destinati al solo trasporto di cose, compresi i «pick-up» con non più di tre posti;
 - f) mezzi per il trasporto di persone qualora costituiscano il mezzo attraverso il quale si esplica l'attività principale svolta dall'impresa.
- 2.** Salvo quanto previsto dal comma 3, le spese di cui al comma 1 sono sostenute entro dodici mesi decorrenti dall'iscrizione dell'impresa, rispettivamente:
 - a) per le imprese, nel Registro delle imprese;

- b) per le imprese artigiane, nell'Albo delle imprese artigiane;
- c) per le cooperative, nel Registro regionale delle cooperative.
- 3.** Qualora ai fini dell'iscrizione dell'impresa nei Registri o negli Albi di cui al comma 2 sia richiesto dalla vigente normativa il possesso di alcuni dei beni di cui al comma 1, le relative spese possono essere sostenute nei sei mesi antecedenti all'iscrizione.
- 4.** Sono altresì ammissibili a contributo le spese per la costituzione dell'impresa, relative a consulenze legali, notarili, tecnico – amministrative e fiscali, sostenute nei sei mesi antecedenti all'iscrizione ovvero entro novanta giorni dall'iscrizione medesima, rispettivamente:
 - a) per le imprese, nel Registro delle imprese;
 - b) per le imprese artigiane, nell'Albo delle imprese artigiane;
 - c) per le cooperative, nel Registro regionale delle cooperative.
- 5.** Qualora l'acquisto dei beni di cui al comma 1 avvenga con contratto di *leasing*, le relative spese sono ammissibili a contributo qualora risultino soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:
 - a) previsione espressa dell'opzione di riscatto;
 - b) esercizio effettivo del riscatto da parte dell'utilizzatore entro il termine di cui al comma 2.
- 5 bis.** Fermo restando quanto previsto dall'articolo 14, comma 1, sono ammissibili a contributo le spese sostenute ai sensi dell'articolo 41 bis, comma 4, della legge regionale 7/2000, per la certificazione del rendiconto di cui all'articolo 25, comma 4, lettera a), per un ammontare non superiore a 300 euro.
- 6.** Il soggetto beneficiario dell'incentivo previsto dall'articolo 7 ha l'obbligo di mantenere la destinazione dei beni per la durata di tre anni. Il mantenimento del vincolo di destinazione riguarda sia i soggetti beneficiari, sia i beni oggetto di incentivi.

art. 9 - Casi di esclusione dall'ammissibilità delle spese per gli incentivi di cui all'art. 7

- 1.** Le spese di cui all'articolo 8 non sono ammissibili a contributo nei seguenti casi:
 - a) acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi;
 - b) acquisto di beni o fornitura di servizi qualora il fornitore sia:
 - 1) titolare, socio o amministratore dell'impresa richiedente;
 - 2) coniuge, parente entro il terzo grado o affine entro il secondo grado del titolare o di uno qualsiasi dei soci o degli amministratori dell'impresa richiedente;
 - 3) una società costituita, in tutto o in parte, dai medesimi titolari, soci o amministratori dell'impresa richiedente;
 - 4) una società costituita, in tutto o in parte, da soci che siano, a loro volta, coniuge, parente entro il terzo grado o affine entro il secondo grado del titolare o di uno qualsiasi dei soci o degli amministratori dell'impresa richiedente;
 - c) spese finalizzate allo svolgimento di attività rientranti in quelle individuate nell'allegato A o nell'allegato B, a seconda del regime di aiuto in base al quale viene richiesto l'incentivo;
 - d) spese relative a campagne informative, divulgative e pubblicitarie.

art. 10 - Incentivi per la trasformazione di rapporti di lavoro ad elevato rischio di precarizzazione in rapporti a tempo indeterminato

- 1.** Sono interventi ammissibili a contributo:
 - a) la trasformazione in contratti di lavoro subordinato di cui all'articolo 2094 del codice civile, a tempo indeterminato, anche parziale, di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche parziale, come disciplinati dal decreto legislativo 6 settembre 2001 n. 368 (Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES), i quali soddisfino i seguenti requisiti:
 - 1) *abrogato*;
 - 2) essere in corso alla data di presentazione della domanda;
 - 3) scadere, anche per effetto di proroghe intervenute anche successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento, entro ventiquattro mesi dalla data di presentazione della domanda;
 - b) l'assunzione con contratti di lavoro subordinato di cui all'articolo 2094 del codice civile, a tempo indeterminato, anche parziale, di personale prestante la propria opera

presso il soggetto richiedente in base a uno dei seguenti contratti, che sia in corso alla data di presentazione della domanda:

- 1) contratto di lavoro intermittente;
- 2) contratto di inserimento;
- 3) contratto di lavoro a progetto;
- c) l'assunzione con contratti di lavoro subordinato di cui all'articolo 2094 del codice civile, a tempo indeterminato, anche parziale, di personale che, alla data di presentazione della domanda, risultasse prestare la propria opera presso il soggetto richiedente in esecuzione di un contratto di somministrazione di lavoro;
- d) qualora il soggetto richiedente sia una cooperativa, anche gli inserimenti lavorativi in cooperativa che avvengano nel rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro, purché essi riguardino personale che, alla data di presentazione della domanda, risultasse prestare la propria opera presso il soggetto richiedente in base ad una delle tipologie contrattuali di cui alle lettere a), b) e c).

2. Gli interventi previsti dal comma 1 sono ammissibili a contributo a condizione che riguardino lavoratori che alla data di presentazione della domanda risultano avere una condizione occupazionale precaria.

3. Ai fini della verifica del requisito di cui al comma 2, si prendono a riferimento i periodi di vigenza dei contratti e si sommano in termini di mesi. I periodi di vigenza contrattuale inferiore al mese e i resti di giorni risultanti da periodi di vigenza contrattuale superiore al mese concorrono a loro volta a formare un mese se la sommatoria è pari a trenta giorni.

4. Le trasformazioni, le assunzioni e gli inserimenti di cui al presente articolo sono ammissibili a contributo solo se soddisfano tutte le seguenti condizioni:

- a) se sono effettuate successivamente alla presentazione delle domande per la concessione del contributo di cui al presente regolamento;
- b) se il rapporto di lavoro derivante dalle trasformazioni, assunzioni o inserimenti di cui al presente articolo è svolto nel territorio regionale;
- c) se il contratto di lavoro subordinato di cui all'articolo 2094 del codice civile derivante dalle trasformazioni, assunzioni o inserimenti è diverso dalla tipologia di cui ai commi 1, lettera b), numero 1);
- d) se, qualora effettuate da ditte individuali o da esercenti le libere professioni in forma individuale, non riguardano il coniuge, i parenti entro il terzo grado o gli affini entro il secondo grado del datore di lavoro.

5. È ammissibile a contributo l'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche parziale, di lavoratori che, alla data di presentazione della domanda di contributo, avevano già compiuto il trentaseiesimo anno di età e risultavano prestare la propria opera presso il soggetto richiedente in esecuzione di un contratto di apprendistato, a condizione che la stabilizzazione soddisfi le condizioni di cui al comma 4.

5 bis. È ammissibile a contributo l'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche parziale, di lavoratori che, alla data di presentazione della domanda di contributo, risultavano prestare la propria opera presso il soggetto richiedente, a condizione che alla data medesima sussistano tutti i seguenti requisiti:

- a) i soggetti da stabilizzare prestano la propria opera presso il soggetto richiedente in base ad una delle tipologie contrattuali di cui al comma 1 ovvero di cui al comma 5;
- b) i soggetti da stabilizzare non hanno ancora compiuto il trentaseiesimo anno di età;
- c) la stabilizzazione soddisfa le condizioni di cui al comma 4.

5 ter. È ammissibile a contributo l'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche parziale, di lavoratori che, alla data di presentazione della domanda di contributo, risultavano prestare la propria opera presso il soggetto richiedente, a condizione che alla data medesima sussistano tutti i seguenti requisiti:

- a) i soggetti da stabilizzare prestano la propria opera presso il soggetto richiedente in base alla tipologia contrattuale di cui al comma 1, lettera a), nell'ambito dell'esecuzione di iniziative di lavoro di pubblica utilità;
- b) la stabilizzazione soddisfa le condizioni di cui al comma 4.

6. È ammissibile a contributo l'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche parziale, di lavoratori che, alla data di presentazione della domanda di contributo, risultavano prestare la propria opera presso il soggetto richiedente, a condizione che sussistano tutti i seguenti requisiti:

- a) alla data di presentazione della domanda di contributo i soggetti da stabilizzare prestano la propria opera presso il soggetto richiedente in base ad una delle tipologie contrattuali di cui al comma 1;
- b) i soggetti da stabilizzare, al momento dell'assunzione con una delle tipologie contrattuali di cui alla lettera a), erano lavoratori aventi i requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere c) ed e);
- c) la stabilizzazione soddisfa le condizioni di cui al comma 4.

art. 11 - Incentivi per la frequenza di corsi di riqualificazione

1. Per poter beneficiare degli incentivi di cui al presente articolo, i requisiti di cui all'articolo 4, comma 4, sono posseduti dai beneficiari alla data di inizio del corso e devono permanere per l'intera durata del corso.

2. I corsi, la cui frequenza consente di beneficiare dell'incentivo:

a) sono realizzati, ai sensi della normativa vigente in materia, sul territorio regionale con il finanziamento di risorse comunitarie, statali o regionali ovvero con il finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua di cui alla legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2001) o dei fondi di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 276/2003;

a bis) con riferimento ai corsi frequentati da soggetti che fruiscono di trattamenti di cassa integrazione, anche in deroga, non sono riconducibili al Piano d'azione per la ricollocazione lavorativa dei disoccupati ovvero agli interventi a favore di lavoratori destinatari di ammortizzatori sociali in deroga finanziati dal Programma Operativo del Fondo Sociale Europeo 2007 - 2013;

b) prevedono, alternativamente:

1) il rilascio di una certificazione attestante la frequenza dei corsi stessi;

2) il conseguimento di una qualifica.

2 bis. L'incentivo di cui al presente articolo è concesso:

a) con riferimento ai soggetti che non fruiscono di ammortizzatori sociali e ai soggetti che fruiscono di indennità di disoccupazione o di mobilità, anche in deroga, a titolo di indennità oraria di frequenza;

b) con riferimento ai soggetti che fruiscono di trattamenti di cassa integrazione, anche in deroga, a titolo di rimborso spese documentate.

2 ter. Nell'ipotesi di cui al comma 2 bis, lettera b), sono ammissibili a contributo esclusivamente le seguenti spese, sostenute nelle giornate di effettiva frequenza dei corsi:

a) spese per il vitto, nella misura massima di 5,29 euro per ciascun pasto, con riferimento alle sole giornate di corso in cui il calendario delle lezioni prevede la pausa pranzo;

b) spese per il trasporto, sia nell'ipotesi di utilizzo di mezzi pubblici che di utilizzo di automezzo proprio, a condizione che il corso si svolga presso un Comune diverso da quello in cui il soggetto richiedente risiede o ha il proprio domicilio, nei casi di non coincidenza con il Comune di residenza.

2 quater. Nell'ipotesi di utilizzo di mezzi pubblici costituiscono spese per il trasporto:

a) costo dei biglietti per singole tratte o giornalieri;

b) costo di abbonamenti, a condizione che nel mese di riferimento vi siano almeno cinque giornate di effettiva frequenza ai corsi.

2 quinquies. Nell'ipotesi di utilizzo di automezzo proprio costituiscono spese per il trasporto:

a) importo pari a 1/5 del costo di un litro di benzina per ogni chilometro di percorrenza;

b) costo del pedaggio autostradale.

2 sexies. Indipendentemente dal mezzo di trasporto utilizzato, con riferimento alla singola giornata di effettiva frequenza dei corsi sono ammissibili i costi relativi ad un solo viaggio di andata e ad un solo viaggio di ritorno.

2 septies. Nell'ipotesi di cui al comma 2 bis, lettera b), l'incentivo di cui al presente articolo può essere concesso esclusivamente con riferimento alla partecipazione ad attività formative che non prevedano già per i partecipanti il rimborso delle spese relative al vitto e al trasporto.

2 octies. Secondo le modalità previste dal punto 2.a del "Programma specifico n. 18 - Piano d'azione per la ricollocazione lavorativa dei disoccupati - Disciplina delle attività realizzabili" emanato con decreto del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi 4 novembre 2010, n. 12466/LAVFOR.FP/2010, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 47 del 24 novembre 2010:

- a) è effettuato il computo del costo del carburante e del percorso di percorrenza ai fini del comma 2 quinquies, lettera a);
- b) sono documentate le spese ammissibili a contributo ai sensi del comma 2 ter.

capo II - Ammontare degli incentivi

art. 12 - Ammontare degli incentivi di cui all'articolo 5

1. Per ciascuna assunzione a tempo indeterminato o inserimento in relazione alla quale possano trovare applicazione contributi ovvero incentivi previsti dalla vigente normativa nazionale, l'incentivo è pari a:

- a) euro 2.500 se riguarda soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), numeri 1) e 2), e d);
- b) euro 3.000 se riguarda soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), numeri 3) e 4);
- c) euro 7.500 se riguarda soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), numeri 1) e 2);
- d) euro 3.500 se riguarda soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), numero 5) bis;
- e) euro 4.000 se riguarda soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), numero 5);

f) euro 4.500, se riguarda soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere c) ed e). Il contributo è elevato a euro 5.500 qualora l'assunzione o l'inserimento riguardi un soggetto che è anche disoccupato da almeno dodici mesi, ovvero invalido del lavoro con invalidità inferiore al 34 per cento ovvero una donna che ha già compiuto il trentaseiesimo anno di età e che non ha ancora compiuto il quarantacinquesimo anno di età ovvero ancora un uomo che ha già compiuto il trentaseiesimo anno di età ma non ha ancora compiuto il cinquantesimo anno di età. Il contributo è elevato a euro 7.500 qualora l'assunzione o l'inserimento riguardi un soggetto che è anche una donna che ha già compiuto il quarantacinquesimo anno di età ovvero un uomo che ha già compiuto il cinquantesimo anno di età.

2. Per ciascuna assunzione a tempo indeterminato o inserimento in relazione alla quale non possano trovare applicazione contributi ovvero incentivi previsti dalla vigente normativa nazionale:

- a) gli importi di cui al comma 1, lettere a) e b), sono elevati di 2.500 euro;
- b) gli importi di cui al comma 1, lettere d), e) ed f), sono elevati di 3.500 euro;
- c) gli importi di cui al comma 1, lettera c), sono elevati di 4.500 euro.

art. 13 - Ammontare degli incentivi di cui all'articolo 6

1. L'ammontare dell'incentivo è pari:

- a) ad euro 1.500 per ciascuna assunzione a tempo determinato di durata non inferiore a sei mesi in relazione alla quale possano trovare applicazione contributi ovvero incentivi previsti dalla vigente normativa nazionale;
- b) ad euro 3.000 per ciascuna assunzione a tempo determinato di durata non inferiore a sei mesi in relazione alla quale non possano trovare applicazione contributi ovvero incentivi previsti dalla vigente normativa nazionale.

art. 14 - Ammontare degli incentivi di cui all'articolo 7

1. L'ammontare degli incentivi è determinato nella misura del 50 per cento delle spese ammissibili, ed ha un ammontare comunque non superiore a 15.000 euro.

2. L'ammontare massimo del contributo di cui al comma 1 è elevato a 30.000 euro nelle seguenti ipotesi:

- a) qualora la nuova impresa sia costituita da due o più soggetti appartenenti ad una delle categorie cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), d), ed e);
- b) qualora, nell'ipotesi di cui all'articolo 7, comma 3, la nuova impresa sia costituita da due o più soggetti appartenenti ad una delle categorie cui all'articolo 2, comma 1,

lettere a), b), c), d), ed e) e da altri soggetti che non li soddisfino, purché i soggetti appartenenti alle categorie medesime detengano la partecipazione prevalente nella nuova impresa;

c) qualora, nell'ipotesi di cui all'articolo 7, comma 4, la partecipazione prevalente sia acquistata da due o più soggetti appartenenti ad una delle categorie cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), d), ed e).

3. L'ammontare massimo del contributo di cui al comma 1 è elevato a 20.000 euro nell'ipotesi in cui la nuova impresa sia costituita da un soggetto avente i requisiti di cui all'articolo 7, comma 5, ovvero nell'ipotesi di cui all'articolo 7, comma 9.

4. L'ammontare massimo del contributo di cui al comma 1 è elevato a 35.000 euro nelle seguenti ipotesi:

a) qualora la nuova impresa sia costituita da due o più soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 7, comma 5;

b) qualora, nell'ipotesi di cui all'articolo 7, comma 8, la nuova impresa sia costituita da due o più soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 7, comma 5, e da altri soggetti che non li soddisfino, purché i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 7, comma 5, detengano la partecipazione prevalente nella nuova impresa;

c) qualora, nell'ipotesi di cui all'articolo 7, comma 9, la partecipazione prevalente sia acquistata da due o più soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 7, comma 5.

art. 15 – Ammontare degli incentivi di cui all'articolo 10

1. L'ammontare degli incentivi, con riferimento a ciascuna stabilizzazione in relazione alla quale possano trovare applicazione contributi ovvero incentivi previsti dalla vigente normativa nazionale, è pari ad euro 1.500 nell'ipotesi di cui all'articolo 10, comma 5 ter.

2. L'importo di cui al comma 1 è elevato a:

a) euro 1.950, nelle ipotesi di cui all'articolo 10, commi 5 e 5 bis ;

b) euro 2.500, qualora la stabilizzazione riguardi soggetti aventi una condizione occupazionale precaria che siano anche invalidi del lavoro con invalidità inferiore al 34 per cento ovvero donne che alla data della domanda hanno già compiuto il trentaseiesimo anno di età e che non hanno ancora compiuto il quarantacinquesimo anno di età ovvero uomini che alla data di presentazione della domanda hanno già compiuto il trentaseiesimo anno di età e che non hanno ancora compiuto il cinquantesimo anno di età;

c) euro 3.000, qualora la stabilizzazione riguardi soggetti aventi una condizione occupazionale precaria che siano anche donne che alla data della domanda hanno già compiuto il quarantacinquesimo anno di età ovvero uomini che alla data della domanda hanno già compiuto il cinquantesimo anno di età;

d) euro 3.000, nelle ipotesi di cui all'articolo 10, comma 6. Il contributo è elevato a euro 4.500 qualora la stabilizzazione riguardi un soggetto che è anche invalido del lavoro con invalidità inferiore al 34 per cento ovvero una donna che ha già compiuto il trentaseiesimo anno di età e che non ha ancora compiuto il quarantacinquesimo anno di età ovvero ancora un uomo che ha già compiuto il quarantacinquesimo anno di età. Il contributo è elevato a euro 5.500 qualora la stabilizzazione riguardi donne che alla data della domanda hanno già compiuto il quarantacinquesimo anno di età ovvero uomini che alla data della domanda hanno già compiuto il cinquantesimo anno di età.

3. Per ciascuna stabilizzazione in relazione alla quale non possano trovare applicazione contributi ovvero incentivi previsti dalla vigente normativa nazionale:

a) gli importi di cui ai commi 1 e 2, lettere a), b) e c), sono elevati di 2.500 euro;

b) gli importi di cui al comma 2, lettera d), sono elevati di 3.500 euro.

art. 16 - Ammontare degli incentivi di cui all'articolo 11

1. L'ammontare degli incentivi è pari:

a) a 4 euro per ciascuna ora di effettiva partecipazione ai corsi, fino a un massimo di 4.000 euro, per i soggetti che non fruiscono di benefici economici derivanti dagli ammortizzatori sociali;

b) a 2 euro per ciascuna ora di effettiva partecipazione ai corsi, fino a un massimo di 2.000 euro, per i soggetti che fruiscono dell'indennità di disoccupazione ovvero dell'indennità di mobilità, anche in deroga;

b bis) ad un massimo di 2.000 euro, nella misura del 100 per cento delle spese ammissibili, per i soggetti che fruiscono del trattamento di cassa integrazione, anche in

deroga.

1 bis. Gli importi massimi di cui al comma 1 si intendono riferiti al singolo beneficiario con riferimento a ciascun anno solare.

2. Qualora i lavoratori che fruiscono di benefici economici derivanti da ammortizzatori sociali perdano il loro status durante la partecipazione al corso per il quale è stato richiesto l'incentivo di cui all'articolo 11, l'ammontare dello stesso, dal giorno successivo e fino al termine del corso, viene rideterminato tenuto conto di quanto previsto dal comma 1, lettera a).

3. *(abrogato).*

art. 17 - Regole comuni sull'ammontare degli incentivi di cui agli articoli 12, 13, 14, 15 e 16

1. *(abrogato).*

2. I benefici previsti dalla normativa nazionale richiamati ai fini della determinazione dell'ammontare degli incentivi di cui al presente regolamento si considerano applicabili una volta emanate le relative disposizioni attuative da parte dei competenti organi nazionali. In sede di presentazione della domanda di contributo, il soggetto richiedente indica espressamente i benefici previsti dalla normativa nazionale che ha già richiesto o intende richiedere per la medesima assunzione o stabilizzazione.

3. Qualora il rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato per la cui instaurazione è stata presentata domanda di contributo sia a tempo parziale, l'incentivo è ridotto in proporzione alla riduzione dell'orario contrattuale indicata nella domanda di contributo. Qualora la stipulazione del contratto a tempo indeterminato o determinato sia già intervenuta anteriormente alla concessione, l'incentivo è ridotto in proporzione alla riduzione dell'orario contrattuale risultante all'atto della concessione.

capo III - Regimi di aiuto

art. 18 - Regime di aiuti de minimis

1. Gli incentivi di cui agli articoli 5, 6, 7 nell'ipotesi di creazione di nuove imprese, e 10 sono concessi quali aiuti di importanza minore (de minimis).

2. Possono beneficiare degli incentivi a titolo di aiuti di importanza minore (de minimis) le imprese:

a) che non versano in stato di difficoltà, secondo la definizione di "impresa in difficoltà" ai sensi del punto 2.1 degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà;

b) che non operano nei settori o svolgono le attività di cui all'allegato B.

3. Gli incentivi di cui al comma 1, devono rispettare integralmente le condizioni poste dai seguenti Regolamenti comunitari:

a) Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore («de minimis»), pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L n. 379/5 del 28 dicembre 2006;

b) Regolamento (CE) n. 875/2007 della Commissione del 24 luglio 2007 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della pesca e recante modifica del regolamento (CE) n. 1860/2004, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L n. 193/6 del 25 luglio 2007;

c) Regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione del 20 dicembre 2007 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L n. 337/35 del 21 dicembre 2007.

4. L'allegato B del presente regolamento è aggiornato con decreto del Direttore centrale competente in materia di lavoro da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Regione.

art. 19 - Regime di aiuti di importo limitato

(abrogato)

art. 20 - Regime di aiuti de minimis

(abrogato)

art. 21 - Cumulabilità degli incentivi

1. (*abrogato*).
2. Gli aiuti de minimis non sono cumulabili con aiuti pubblici concessi per le stesse spese ammissibili se tale cumulo dà luogo a un'intensità d'aiuto superiore a quella stabilita, per le specifiche circostanze di ogni caso, dalla normativa comunitaria.
3. Gli incentivi di cui al presente regolamento non sono fra di loro cumulabili per il medesimo intervento ovvero per i medesimi costi ammissibili.
- 3 bis.** Nell'ipotesi di cui all'articolo 11, comma 2 bis, lettera a), gli incentivi di cui al presente regolamento non sono cumulabili con altri benefici concessi a titolo di indennità oraria per la frequenza dei medesimi corsi.
- 3 ter.** Nell'ipotesi di cui all'articolo 11, comma 2 bis, lettera b), gli incentivi per la frequenza di corsi di riqualificazione non sono cumulabili con altri benefici aventi ad oggetto il rimborso delle medesime spese ammissibili.

capo IV - Disposizioni procedurali

art. 22 - Riparto delle risorse

1. Il 70 per cento delle risorse disponibili è ripartito fra le Province in proporzione al numero di domande di contributo pervenute a ciascuna Provincia entro la data del 30 aprile di ciascun anno.
2. Il residuo 30 per cento delle risorse disponibili è ripartito fra le Province in proporzione al numero di domande di contributo pervenute a ciascuna Provincia entro la data del 30 settembre di ciascun anno.
3. Per il solo anno 2010 le risorse disponibili alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono ripartite tra le Province per il 70 per cento in proporzione al numero di domande di contributo pervenute a ciascuna Provincia dall'1 gennaio 2009 al 31 dicembre 2009 a valere sui regolamenti di cui all'articolo 32, e per il 30 per cento in proporzione al numero di domande di contributo pervenute a ciascuna Provincia dall'1 gennaio 2010 al 30 aprile 2010 a valere sui regolamenti medesimi.
- 3 bis.** A decorrere dall'anno 2013 il 100 per cento delle risorse disponibili è ripartito tra le Province in proporzione al numero di domande di contributo pervenute a ciascuna Provincia nell'anno precedente.

art. 23 - Presentazione delle domande

1. Le domande per la concessione degli incentivi sono presentate alla Provincia competente.
2. Ai fini del presente regolamento per Provincia competente si intende:
 - a) per gli incentivi di cui agli articoli 5, 6 e 10 la Provincia sul cui territorio è instaurato il rapporto di lavoro;
 - b) per gli incentivi di cui all'articolo 7 la Provincia in cui il soggetto richiedente ha sede o residenza;
 - c) per gli incentivi di cui all'articolo 11 la Provincia in cui il soggetto richiedente prestava la propria attività lavorativa.
3. Le domande per la concessione degli incentivi di cui al presente regolamento sono presentate a pena di inammissibilità dall'1 gennaio al 30 settembre di ciascun anno.
4. Annualmente, il termine finale di presentazione delle domande di cui al comma 3 può essere modificato con deliberazione della Giunta regionale adottata entro il 15 settembre.
5. La deliberazione di cui al comma 4 è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Regione.
6. Per il solo anno 2010:
 - a) le domande per la concessione degli incentivi di cui al presente regolamento sono presentate a pena di inammissibilità dalla data di entrata in vigore e fino al 31 dicembre;
 - b) non trova applicazione quanto previsto dai commi 4 e 5.

art. 24 - Disposizioni procedurali concernenti gli incentivi di cui agli articoli 5 e 6

1. Le domande di contributo, a pena di inammissibilità, sono presentate anteriormente all'assunzione o all'inserimento lavorativo e devono essere corredate da:

- a) i dati del lavoratore, con l'indicazione se per l'assunzione del medesimo trovino o meno applicazione i benefici o le agevolazioni nazionali di cui agli articoli 12, 13 e 17;
- b) una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante e resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, attestante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 4, commi 1 e 2. I soggetti per i quali non sussiste l'obbligo di iscrizione al registro delle imprese devono altresì attestare i motivi di tale esenzione nonché dichiarare che dal momento dell'instaurazione dei rapporti di lavoro per i quali viene richiesto il contributo essi esercitano la propria attività in Friuli Venezia Giulia nelle forme consentite dalla legge;
- c) per ogni soggetto da assumere o inserire, una dichiarazione, sottoscritta dal soggetto medesimo e resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, attestante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 2, ovvero di cui all'articolo 6, commi 1 e 2.

1 bis. Nell'ipotesi di cui all'articolo 5, comma 2 bis, la domanda è altresì corredata da:

- a) una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente, attestante il soddisfacimento della condizione di cui all'articolo 5, comma 2 bis, lettera c);
- b) l'impegno da parte del soggetto richiedente a soddisfare la condizione di cui all'articolo 5, comma 2 bis, lettera d).

2. Ai fini dell'erogazione degli incentivi di cui al presente articolo, il soggetto beneficiario stipula, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione della concessione dell'incentivo, il contratto di lavoro a tempo indeterminato o, nelle ipotesi di cui all'articolo 6, a tempo determinato. La Provincia competente verifica l'intervenuta stipulazione del contratto e la sussistenza del relativo rapporto di lavoro. Qualora all'atto dell'erogazione la durata dell'orario di lavoro risulti ridotta rispetto a quella verificata ai sensi dell'articolo 17, comma 3, la Provincia provvede a rideterminare l'ammontare del contributo.

2 bis. Nell'ipotesi di cui all'articolo 5, comma 2 bis, il soggetto beneficiario trasmette annualmente alla Provincia competente una dichiarazione attestante l'adempimento dell'impegno di cui al comma 1 bis, lettera b).

2 ter. In deroga al comma 1, qualora la nuova assunzione o il nuovo inserimento lavorativo sia effettuato in deroga all'articolo 2112 del codice civile in attuazione di un accordo sottoscritto ai sensi dell'articolo 47, commi 4 bis o 5, della legge 428/1990 e riguardi un lavoratore appartenente ad una delle categorie di cui all'articolo 2, comma 1, lettere d) ed e), la domanda di contributo è presentata entro il termine perentorio di novanta giorni dall'assunzione o dall'inserimento lavorativo.

2 quater. Nell'ipotesi di cui al comma 2 ter, qualora la domanda sia presentata successivamente all'assunzione o all'inserimento lavorativo, la stessa è corredata dalla copia del contratto di lavoro a tempo indeterminato o, nelle ipotesi di cui all'articolo 6, a tempo determinato. Ai fini dell'erogazione la Provincia competente verifica e la sussistenza del relativo rapporto di lavoro. Qualora all'atto dell'erogazione la durata dell'orario di lavoro risulti ridotta rispetto a quella verificata ai sensi dell'articolo 17, comma 3, la Provincia provvede a rideterminare l'ammontare del contributo in proporzione alla riduzione dell'orario contrattuale.

art. 25 - Disposizioni procedurali concernenti gli incentivi di cui all'articolo 7

1. Le domande di contributo, a pena di inammissibilità, soddisfano tutti i seguenti requisiti:

a) essere presentate entro sei mesi dall'iscrizione dell'impresa, rispettivamente:

- 1) per le imprese, nel Registro delle imprese;
- 2) per le imprese artigiane, nell'Albo delle imprese artigiane;
- 3) per le cooperative, nel Registro regionale delle cooperative.

b) fuori dalle ipotesi di cui all'articolo 8, commi 3 e 4, essere presentate anteriormente al sostenimento delle spese ammissibili;

c) essere corredate da:

- 1) una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante e resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, attestante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a), b), d), g), i) e j). Nell'ipotesi di cui all'articolo 7, comma 3, deve essere altresì prodotta un'ulteriore dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante e resa ai sensi della vigente normativa in materia

di dichiarazioni sostitutive, attestante la detenzione, da parte di soggetti aventi i requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), d), ed e), della partecipazione prevalente nella nuova impresa;

2) una visura camerale dell'impresa;

3) un prospetto dettagliato relativo alle spese da sostenere o, nell'ipotesi di cui all'articolo 8, commi 3 e 4, delle spese sostenute.

2. Nell'ipotesi di cui all'articolo 7, comma 4, la domanda di contributo, a pena di inammissibilità, è presentata anteriormente all'acquisto della partecipazione prevalente ed è corredata da:

a) una dichiarazione, sottoscritta da coloro che intendono acquistare la partecipazione prevalente in una determinata impresa e resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, attestante la loro qualità di soggetti appartenenti ad una delle categorie cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), d), ed e) ovvero aventi i requisiti di cui all'articolo 7, comma 5;

b) una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa in cui i soggetti appartenenti ad una delle categorie cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), d), ed e) ovvero aventi i requisiti di cui all'articolo 7, comma 5, intendono acquistare la partecipazione prevalente e resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, attestante il possesso in capo all'impresa medesima dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a), b), d), g), i) e j);

c) una dichiarazione, sottoscritta dai soggetti appartenenti ad una delle categorie cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), d), ed e) ovvero aventi i requisiti di cui all'articolo 7, comma 5, che intendono acquistare la partecipazione prevalente in una determinata impresa e dal legale rappresentante dell'impresa medesima, con cui i primi si impegnano ad acquistare la partecipazione prevalente in caso di ammissione a contributo e il secondo si impegna a cederla.

3. Ai fini della concessione degli incentivi di cui al presente articolo, la Provincia verifica il permanere dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a), b) e d).

4. Ai fini dell'erogazione degli incentivi di cui al presente articolo:

a) entro diciotto mesi decorrenti dall'iscrizione dell'impresa, rispettivamente, per le imprese nel Registro delle imprese, per le imprese artigiane nell'Albo delle imprese artigiane e per le cooperative nel Registro regionale delle cooperative, il soggetto beneficiario deposita presso la Provincia un rendiconto delle spese sostenute e quietanzate, con allegata la documentazione giustificativa relativa a queste ultime in originale ed una copia. La documentazione giustificativa delle spese di cui all'articolo 8, commi 3 e 4, ha data non successiva al novantesimo giorno decorrente dalla data dell'iscrizione dell'impresa, rispettivamente, per le imprese nel Registro delle imprese, per le imprese artigiane nell'Albo delle imprese artigiane e per le cooperative nel Registro regionale delle cooperative.

b) nell'ipotesi di cui all'articolo 7, commi 4 e 9, i soggetti beneficiari depositano presso la Provincia competente, entro tre mesi decorrenti dall'acquisto della partecipazione prevalente nell'impresa, la documentazione attestante l'acquisto medesimo.

5. Il rendiconto e la documentazione giustificativa di cui al comma 4 sono presentati ai sensi degli articoli 41 e 41 bis della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

6. Il soggetto beneficiario trasmette annualmente alla Provincia competente una dichiarazione attestante il rispetto del vincolo di destinazione di cui all'articolo 8, comma 6.

art. 26 - Disposizioni procedurali concernenti gli incentivi di cui all'articolo 10

1. Le domande di contributo, a pena di inammissibilità, sono presentate anteriormente alla trasformazione, all'assunzione o all'inserimento lavorativo e sono corredate da:

a) i dati del lavoratore, con l'indicazione se per l'assunzione del medesimo trovino o meno applicazione i benefici o le agevolazioni nazionali di cui agli articoli 15 e 17;

b) una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante del datore di lavoro e resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, attestante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 4, commi 1 e 2; i soggetti per i quali non sussiste l'obbligo di iscrizione al registro delle imprese devono altresì attestare i motivi di tale esenzione nonché dichiarare che dal momento dell'instaurazione dei rapporti di

lavoro per i quali viene richiesto il contributo essi esercitano la propria attività in Friuli Venezia Giulia nelle forme consentite dalla legge;

c) la documentazione attestante la vigenza del contratto di apprendistato che si intende stabilizzare ovvero il soddisfacimento, da parte del rapporto ad elevato rischio di precarizzazione che si intende stabilizzare, di tutti i requisiti di cui all'articolo 10, commi 2 o 5 o 5 bis o 5 ter o 6;

d) la dichiarazione sottoscritta dal datore di lavoro e dal lavoratore interessati, con la quale il primo si impegna a realizzare la trasformazione del rapporto, l'assunzione o l'inserimento in caso di ammissione a contributo di cui al presente regolamento ed il secondo dichiara la disponibilità ad accettare la trasformazione, l'assunzione o l'inserimento.

2. Ai fini dell'istruttoria, la Provincia può richiedere copia dei contratti idonei ad attestare il soddisfacimento del requisito di cui all'articolo 10, comma 2.

3. Ai fini dell'erogazione degli incentivi di cui al presente articolo, il soggetto beneficiario stipula, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione della concessione dell'incentivo, il contratto di lavoro a tempo indeterminato. La Provincia competente verifica l'intervenuta stipulazione del contratto e la sussistenza del relativo rapporto di lavoro. Qualora all'atto dell'erogazione la durata dell'orario di lavoro risulti ridotta rispetto a quella verificata ai sensi dell'articolo 17, comma 3, la Provincia provvede a rideterminare l'ammontare del contributo.

art. 27 - Disposizioni procedurali concernenti gli incentivi di cui all'articolo 11

1. La domanda di contributo, a pena di inammissibilità, è presentata entro sei mesi dall'inizio del corso di riqualificazione ed è corredata da una dichiarazione, sottoscritta dai soggetti partecipanti ai corsi e resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, attestante il possesso dei requisiti di cui di cui all'articolo 2, comma 1, lettere c) od e), l'eventuale fruizione di benefici economici derivanti da ammortizzatori sociali e l'iscrizione ad un corso di riqualificazione avente i requisiti di cui all'articolo 11, comma 2.

2. I soggetti richiedenti diversi da quelli di cui all'articolo 11, comma 2 bis, lettera b), possono presentare una richiesta di anticipazione per un importo pari al 30 per cento del contributo massimo concedibile nel caso di specie. La richiesta di anticipazione è corredata da una dichiarazione, resa dal soggetto che eroga la formazione, attestante la frequenza del corso di riqualificazione nella misura pari almeno al 30 per cento della durata prevista. La Provincia competente provvede sulla richiesta di anticipazione entro trenta giorni dalla presentazione. L'anticipazione è erogata contestualmente all'atto di concessione.

2 bis. I soggetti richiedenti di cui all'articolo 11, comma 2 bis, lettera b), possono presentare una richiesta di anticipazione per un importo pari alle spese ammissibili sostenute alla data della richiesta, fino ad un totale del 30 per cento dell'ammontare massimo del contributo concedibile nel caso di specie. La richiesta di anticipazione è corredata da:

a) una dichiarazione, resa dal soggetto che eroga la formazione, attestante la frequenza del corso di riqualificazione nella misura pari almeno al 30 per cento della durata prevista e il numero di giornate di effettiva frequenza del corso con indicazione di quelle in cui il calendario delle lezioni prevedeva la pausa pranzo;

b) la documentazione attestante le spese ammissibili sostenute.

2 ter. La Provincia competente provvede sulla richiesta di anticipazione entro trenta giorni dalla presentazione. L'anticipazione è erogata contestualmente all'atto di concessione.

3. Ai fini dell'erogazione del contributo di cui al presente articolo, ovvero del saldo nell'ipotesi di cui ai commi 2 e 2 bis, i soggetti beneficiari presentano, entro quattro mesi dalla conclusione del corso di riqualificazione:

a) nell'ipotesi di cui all'articolo 11, comma 2 bis, lettera a), una dichiarazione, resa dal soggetto che ha erogato la formazione, attestante la frequenza del corso di formazione nella misura pari almeno al 70 per cento della durata prevista;

b) nell'ipotesi di cui all'articolo 11, comma 2 bis, lettera b):

1) una dichiarazione, resa dal soggetto che eroga la formazione, attestante la frequenza del corso di riqualificazione nella misura pari almeno al 70 per cento della

durata prevista e il numero di giornate di effettiva frequenza del corso con indicazione di quelle in cui il calendario delle lezioni prevedeva la pausa pranzo;

2) la documentazione attestante le spese ammissibili sostenute.

art. 28 - Disposizioni procedurali comuni

1. Le domande di contributo vengono istruite dalle Province secondo l'ordine cronologico di presentazione ai sensi dell'articolo 36, comma 4, della legge regionale 7/2000.

2. *(abrogato).*

3. Verificata la sussistenza dei requisiti per la concessione degli incentivi per le domande di cui agli articoli 24, 25 e 26, la Provincia competente richiede al soggetto che ha presentato la domanda di contributo una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante e resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, attestante le condizioni relative all'applicazione, nell'esercizio finanziario in corso alla data di ricevimento della richiesta di cui al presente comma e nei due esercizi finanziari precedenti, del regime de minimis applicabile nel caso di specie. La dichiarazione deve altresì contenere l'impegno a comunicare ogni successiva variazione rilevante ai fini dell'applicazione della normativa comunitaria applicabile nel caso di specie.

4. La Province comunicano al beneficiario la concessione del contributo, nei limiti delle risorse disponibili.

5. Il provvedimento di concessione per i contributi di cui all'articolo 18, commi 1 e 2, prevede espressamente che il contributo ha natura di aiuto de minimis ai sensi della normativa comunitaria applicabile nel caso di specie.

6. Le Province procedono all'erogazione del contributo una volta effettuata con esito favorevole la verifica di cui agli articoli 24, comma 2, o 26, comma 3, ovvero una volta acquisita la documentazione di cui agli articoli 25, comma 4, o 27, comma 3.

7. I procedimenti di cui al presente regolamento si concludono entro un termine non superiore a novanta giorni.

8. Fermo restando quanto previsto dal comma 7, le Province disciplinano, secondo il proprio ordinamento, i termini del procedimento non determinati dal presente regolamento.

9. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge regionale 7/2000.

art. 29 - Variazioni intervenute nel soggetto richiedente

1. Qualora, successivamente all'assunzione, all'inserimento o alla stabilizzazione del lavoratore, il soggetto che abbia presentato domanda di contributo per gli incentivi di cui agli articoli 5, 6 e 10 sia interessato da trasformazione o da fusione di società ovvero realizzi un conferimento, un trasferimento o un affitto di azienda, il contributo richiesto è concesso o erogato al soggetto risultante dalla trasformazione o dalla fusione ovvero al quale l'azienda sia stata conferita, trasferita o affittata, purché in capo a tale ultimo soggetto prosegua il rapporto lavorativo per la cui instaurazione o stabilizzazione era stato richiesto il contributo.

2. Ai fini del comma 1, il soggetto risultante dalla trasformazione o dalla fusione societaria ovvero al quale l'azienda sia stata conferita, trasferita o affittata presenta domanda di subentro alla Provincia alla quale era stato richiesto il contributo entro novanta giorni dalla data dell'evento di cui al comma 1.

3. La domanda di cui al comma 2 è corredata, a pena di inammissibilità, da:

a) documentazione attestante uno degli eventi di cui al comma 1;

b) documentazione attestante la prosecuzione del rapporto di lavoro per la cui instaurazione o stabilizzazione era stato chiesto il contributo;

c) una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante e resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, attestante il possesso, alla data della presentazione della domanda di cui al comma 2, dei requisiti di cui all'articolo 4, commi 1 e 2. I soggetti per i quali non sussiste l'obbligo di iscrizione al registro delle imprese devono altresì attestare i motivi di tale esenzione nonché dichiarare che dal momento dell'instaurazione dei rapporti di lavoro per i quali viene richiesto il contributo essi esercitano la propria attività in Friuli Venezia Giulia nelle forme consentite dalla legge.

4. Qualora, successivamente alla presentazione della domanda per gli incentivi di cui all'articolo 7, l'impresa per la cui costituzione è stata presentata la domanda di contributo sia interessata da trasformazione, il contributo richiesto è concesso o erogato al soggetto risultante dalla trasformazione qualora risultino soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

a) la partecipazione prevalente nel capitale sociale del soggetto risultante dalla trasformazione deve essere posseduta dal medesimo soggetto o dai medesimi soggetti che avevano presentato la domanda di contributo relativa alla costituzione dell'impresa oggetto di trasformazione;

b) il soggetto derivante dalla trasformazione deve soddisfare i requisiti di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a), b), d), g), i) e j).

5. Ai fini del comma 4, il soggetto risultante dalla trasformazione presenta domanda di subentro alla Provincia alla quale era stato richiesto il contributo entro novanta giorni dall'iscrizione dell'impresa derivante dalla trasformazione nei Registri o negli Albi di cui all'articolo 25, comma 1, lettera a).

6. La domanda di cui al comma 5 è corredata, a pena di inammissibilità, dalla documentazione attestante il soddisfacimento delle condizioni di cui al comma 4.

7. *(abrogato).*

8. Verificata la sussistenza dei requisiti per la concessione degli incentivi per le domande di cui ai commi 2 e 5, la Provincia competente richiede al soggetto che ha presentato la domanda una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante e resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, attestante le condizioni relative all'applicazione, nell'esercizio finanziario in corso alla data di ricevimento della richiesta di cui al presente comma e nei due esercizi finanziari precedenti, del regime de minimis applicabile nel caso di specie. La dichiarazione contiene altresì l'impegno a comunicare ogni successiva variazione rilevante ai fini dell'applicazione della normativa comunitaria applicabile nel caso di specie.

art. 30 - Revoca dei benefici

1. Comportano la revoca totale degli incentivi di cui agli articoli 5 e 10:

a) la mancata stipulazione del contratto di lavoro a tempo indeterminato nel termine perentorio di novanta giorni di cui agli articoli 24, comma 2, o 26, comma 3;

b) l'esito negativo della verifica di cui agli articoli 24, comma 2, o 26, comma 3.

2. Comportano la revoca parziale degli incentivi di cui agli articoli 5 e 10 i seguenti eventi, intervenuti dopo l'erogazione ed entro tre anni dall'assunzione, dall'inserimento o dalla stabilizzazione effettuati ai sensi del presente regolamento:

a) il licenziamento del lavoratore;

b) le dimissioni volontarie o il decesso del medesimo;

b bis) l'inadempimento all'impegno di cui all'articolo 5, comma 2 bis, lettera d).

c) *(soppressa).*

3. Con riferimento agli eventi di cui al comma 2, lettere a), b) e b bis), il soggetto beneficiario provvede alla restituzione di una quota parte del contributo nelle seguenti misure:

a) se l'evento si verifica prima che sia trascorso un anno dall'assunzione, dall'inserimento o dalla stabilizzazione, nella misura del 60 per cento dell'ammontare del contributo;

b) se l'evento si verifica decorso un anno dall'assunzione, dall'inserimento o dalla stabilizzazione e prima che siano trascorsi due anni, nella misura del 30 per cento dell'ammontare del contributo;

c) se l'evento si verifica decorsi due anni dall'assunzione, dall'inserimento o dalla stabilizzazione e prima che siano trascorsi tre anni, nella misura del 15 per cento dell'ammontare del contributo.

4. *(abrogato).*

5. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3, lettera a), trovano applicazione anche in relazione agli incentivi di cui all'articolo 6.

6. Comporta la revoca totale degli incentivi di cui all'articolo 7 il mancato deposito, nel termine indicato, della documentazione di cui all'articolo 25, comma 4, lettere a) e b).

7. Comportano la revoca totale dell'incentivo di cui all'articolo 7:

a) il mancato rispetto del vincolo di destinazione di cui all'articolo 8, comma 6;

b) i seguenti eventi, intervenuti entro un anno dall'erogazione dell'incentivo:

1) la cessazione dell'impresa. La revoca non ha luogo qualora l'impresa per la cui costituzione è stato erogato il contributo sia stata interessata da trasformazione e in relazione all'impresa derivante dalla trasformazione risultino soddisfatte entrambe le condizioni di cui all'articolo 29, comma 4;

2) il venir meno della titolarità della partecipazione prevalente nell'impresa in capo a soggetti che, alla data di presentazione della domanda di contributo, appartengono ad una delle categorie cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), d), ed e) ovvero hanno i requisiti di cui all'articolo 7, comma 5.

8. Comportano la revoca totale dell'incentivo di cui all'articolo 11:

a) la sopravvenuta perdita, durante il corso, dei requisiti di cui all'articolo 11, comma 1;

b) il mancato deposito, nel termine indicato, della documentazione di cui all'articolo 27, comma 3.

art. 31 - Monitoraggio

1. Il monitoraggio degli interventi di cui al presente Regolamento è svolto dall'Agenzia regionale del lavoro.

capo V - Disposizioni finali e transitorie

art. 32 - Abrogazioni

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati:

a) il Regolamento per la concessione e l'erogazione degli incentivi previsti dagli articoli 30, 31, 32 e 33 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), emanato con decreto del Presidente della Regione 17 dicembre 2008, n. 342;

b) il Regolamento per l'attuazione da parte delle Province degli interventi previsti dai Piani di gestione delle situazioni di grave difficoltà occupazionale ai sensi dell'articolo 48 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), emanato con decreto del Presidente della Regione 7 agosto 2006, n. 237.

art. 33 - Disposizioni transitorie

1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento possono presentare alla Provincia competente domanda di contributo per la trasformazione di rapporti ad elevato rischio di precarizzazione in rapporti a tempo indeterminato i soggetti che abbiano realizzato, a decorrere dall'1 gennaio 2010 e anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento, i seguenti interventi:

a) la trasformazione in contratti di lavoro subordinato di cui all'articolo 2094 del codice civile, a tempo indeterminato, anche parziale, di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche parziale, come disciplinati dal decreto legislativo 368/2001, i quali soddisfino i seguenti requisiti:

1) essere in corso alla data del 31 dicembre 2009;

2) scadere, anche per effetto di proroghe intervenute anche successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento, entro ventiquattro mesi dal 31 dicembre 2009;

b) la trasformazione in contratti di lavoro subordinato di cui all'articolo 2094 del codice civile, a tempo indeterminato, anche parziale, di contratti di apprendistato, che soddisfino il requisito di cui alla lettera a), numero 1);

c) l'assunzione con contratti di lavoro subordinato di cui all'articolo 2094 del codice civile, a tempo indeterminato, anche parziale, di personale prestante la propria opera presso il soggetto richiedente in base a uno dei seguenti contratti, che soddisfi il requisito di cui alla lettera a), numero 1):

1) contratto di lavoro intermittente;

2) contratto di inserimento;

3) contratto di lavoro a progetto;

d) l'assunzione con contratti di lavoro subordinato di cui all'articolo 2094 del codice civile, a tempo indeterminato, anche parziale, di personale che, alla data del 31 dicembre 2009, risulta prestare la propria opera presso il soggetto richiedente in

esecuzione di un contratto di somministrazione di lavoro;

e) gli inserimenti lavorativi in cooperativa a tempo indeterminato che avvengono nel rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro, riguardanti personale che, alla data del 31 dicembre 2009, risulta prestare la propria opera presso il soggetto richiedente in base ad una delle tipologie contrattuali di cui alle lettere a), b) , c) e d).

2. Gli interventi previsti dal comma 1, lettere a), c), d) ed e), sono ammissibili a contributo a condizione che riguardino lavoratori che alla data della trasformazione del rapporto ad elevato rischio di precarizzazione risultassero avere una condizione occupazionale precaria. Ai fini del presente articolo hanno una condizione occupazionale precaria i lavoratori che nei cinque anni precedenti alla trasformazione del rapporto ad elevato rischio di precarizzazione avessero prestato la loro opera, per un periodo complessivamente non inferiore a trentasei mesi, in esecuzione delle seguenti tipologie contrattuali, anche a favore di diversi datori di lavoro:

- 1) contratto di lavoro subordinato a tempo determinato;
- 2) contratto di lavoro intermittente;
- 3) contratto di formazione e lavoro;
- 4) contratto di inserimento;
- 5) contratto di collaborazione coordinata e continuativa;
- 6) contratto di lavoro a progetto;
- 7) contratto di lavoro interinale;
- 8) contratto di somministrazione di lavoro;
- 9) contratto di apprendistato.

3. Ai fini della verifica del requisito di cui al comma 2, si prendono a riferimento i periodi di vigenza dei contratti e si sommano in termini di mesi. I periodi di vigenza contrattuale inferiore al mese e i resti di giorni risultanti da periodi di vigenza contrattuale superiore al mese concorrono a loro volta a formare un mese se la sommatoria è pari a trenta giorni.

4. Le trasformazioni, le assunzioni e gli inserimenti di cui al presente articolo sono ammissibili a contributo solo se soddisfano tutte le seguenti condizioni:

- a) se il rapporto di lavoro derivante dalle trasformazioni, assunzioni o inserimenti di cui al presente articolo è svolto nel territorio regionale;
- b) se il contratto di lavoro subordinato di cui all'articolo 2094 del codice civile derivante dalle trasformazioni, assunzioni o inserimenti è diverso dalla tipologia di cui al comma 1, lettera c), numero 1);
- c) se, qualora effettuate da ditte individuali o da esercenti le libere professioni in forma individuale, non riguardano il coniuge, i parenti entro il terzo grado o gli affini entro il secondo grado del datore di lavoro.

4 bis. Entro il 31 dicembre 2010 è possibile presentare alla Provincia competente domanda di contributo per la creazione di nuove imprese, qualora la domanda medesima non sia già stata presentata conformemente alle disposizioni abrogate ai sensi dell'articolo 32, con riferimento ad imprese costituite anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento e per le quali, alla data medesima, non risultasse ancora decorso il termine di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Regione 342/2008 ovvero di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Regione 237/2006.

5. Le disposizioni abrogate ai sensi dell'articolo 32 continuano a trovare applicazione con riferimento ai procedimenti relativi alle domande di contributo presentate anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento.

art. 34 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

LA RETE INFORMATIVA DEL **VADEMECUM**

Il *Vademecum* è frutto di un'ampia collaborazione fra diversi soggetti, pubblici e privati, che concorrono agli aggiornamenti con la propria specifica competenza istituzionale, garantendo la puntualità e l'attualità delle informazioni contenute nel documento.

In particolare, la pubblicazione si deve alla partecipazione e alla consulenza dei seguenti enti e uffici:

- la Direzione centrale lavoro, formazione, commercio e pari opportunità della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
- le Province di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine;
- le Direzioni regionale e provinciali dell'INPS del Friuli Venezia Giulia;
- Banca Mediocredito Friuli Venezia Giulia Spa;
- Italia Lavoro Spa;
- la Federazione regionale delle Banche di credito cooperativo del Friuli Venezia Giulia;
- la Direzione regionale dell'Agenzia delle entrate del Friuli Venezia Giulia;
- l'Associazione nazionale delle Agenzie per il lavoro (Assolavoro);
- il Fondo per la formazione dei lavoratori in somministrazione (Formatemp);
- il Fondo interprofessionale Fondimpresa;
- la Finreco;
- la Legacoop del Friuli Venezia Giulia;
- la Confcooperative del Friuli Venezia Giulia;
- l'Agci del Friuli Venezia Giulia;
- la CFI - Cooperazione Finanza Impresa.

**Questa versione
del *Vademecum bimestrale di informazione
sugli interventi a favore dell'occupazione*
è stata chiusa in data 15 settembre 2012**

